

Sindacale

- S40-24 - Inps, circ. n. 47/2024 – Esonero contributivo per le assunzioni di ex lavoratori dipendenti di Alitalia - Fornite dall'Inps le indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di ex lavoratori dipendenti di Alitalia
- S41-24 - Decreto interministeriale 29 febbraio 2024 – Lavoratori altamente qualificati – Attività lavorativa da remoto - Pubblicato in GU il Decreto interministeriale 29 febbraio 2024 attinente le modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale
- S43-24 - Inail: Modello OT23 per il 2025 e Guida alla compilazione - Pubblicati il Modello OT23 per il 2025 e la relativa Guida alla compilazione
- S42-24 - CNCE, lettera circolare n.8/2024: Documento unitario FAQ Congruità - La CNCE trasmette il documento unitario sulle FAQ in materia di congruità
- S44-24 - Disciplina patente a crediti: il commento di Ance e Confindustria - Elaborata da Ance e Confindustria una Nota di commento sulla disciplina patente a crediti, così come modificata dalla legge di conversione del Decreto legge
- S45-24 - Elevazione dell'indennità di congedo parentale: circolare INPS n.57/2024 e messaggio INPS n.1629/2024 - L'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a seguito della modifica apportata della legge di Bilancio 2024
- S46-24 - OT 23: approfondimento sul nuovo modello pubblicato da Inail - Una nota di Confindustria entra nel merito del nuovo modello OT23 per l'anno 2025, recentemente pubblicato dall'Inail
- S47-24 - Inail: finanziamento di progetti di formazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro - L'Inail informa che, dal 6 maggio e fino al 17 maggio, sarà possibile inoltrare le domande per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
- S48-24 - Legge n. 56/2024 di conversione del DL PNRR- pubblicazione in GU - Pubblicata in GU n.100 del 30 aprile 2024, suppl. ordinario n. 19, la Legge di conversione n.56/2024, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. DL PNRR, in vigore dal 1° maggio u.s.

Fiscalità

- F28-24 - Non rilevanti ai fini IVA le cessioni al Comune di opere di urbanizzazione - L'Agenzia delle Entrate conferma la non rilevanza ai fini IVA della cessione gratuita ai Comuni di opere di urbanizzazione, effettuata a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione
- F29-24 - ISA e regime premiale –Punteggi di affidabilità per il periodo d'imposta 2023 - Aggiornata la premialità ISA 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, che si applica anche al nuovo ISA DG69U per il settore delle costruzioni
- F30-24 - Compensazione dei crediti d'imposta transizione 4.0: i modelli di comunicazione - Pronti i modelli di comunicazione per usufruire del credito d'imposta in chiave transizione 4.0
- F31-24 - Approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU: focus operativo ai fini dell'esenzione per i "beni merce" delle imprese edili - Nuovo Modello IMU: focus operativo ai fini dell'esenzione per i "beni merce" delle imprese edili
- F32-24 - Legge 56/2024 di conversione del Decreto Legge 19/2024 – Misure fiscali d'interesse - Confermati gli incentivi, in forma di credito d'imposta, in chiave "transizione 5.0" per gli investimenti in nuovi beni strumentali con riduzione dei consumi energetici – Così nella legge 56/2024 di conversione del D.L. 19/2024, di attuazione del PNRR

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U21-24 - Le regole per cambiare la destinazione d'uso: aggiornato il dossier Ance - Aggiornato il dossier Ance sulle norme regionali in tema di mutamento di destinazione d'uso con riferimento alla Basilicata, alle Marche e

alla Toscana e a quelle connesse ad interventi di rigenerazione urbana

- U22-24 - Cambi d'uso per le residenze universitarie: tutte le agevolazioni - In una nota tecnica Ance le semplificazioni per i cambi di destinazione d'uso per gli immobili da destinare a residenze universitarie
- U23-24 - DL PNRR: convertite in legge le semplificazioni sulla VIA - Con la conversione in legge del dl PNRR sono state confermate le modifiche al codice dell'Ambiente relative al procedimento di proroga della VIA

Lavori Pubblici

- LL.PP.36-24 - Convertito in legge il Decreto Pnrr4: tutte le disposizioni d'interesse per i lavori pubblici - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del nuovo decreto Pnrr, al suo interno diverse disposizioni di interesse sui lavori pubblici, tra cui quelle relative alla governance per l'attuazione degli interventi Pnrr ed ai termini di pagamento delle Pa

Sicurezza e normativa tecnica

- N15-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 50° elenco dei soggetti abilitati - Pubblicato il cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- N16-24 - Rinnovo Protocollo Formedil – IATT – Patentini per operatore macchine complesse – Tecnologie Trenchless e Risanamento - Rinnovato il protocollo tra Formedil e IATT per l'erogazione di percorsi formativi relativi alle macchine complesse del settore delle "tecnologie trenchless" o "no dig"
- N17-24 - Nota di Confindustria sul preposto – Aggiornamento opuscoli Ance sulle figure di garanzia della sicurezza - Pubblicata la Nota di Confindustria sulla figura del preposto. Aggiornati gli opuscoli Ance sulle figure di garanzia della sicurezza

Varie

- V7-24 - Incontro L'EDILIZIA E LA IV RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: UN PROBLEMA, UN'OPPORTUNITÀ, UN REBUS - Dall'intelligenza artificiale all'Internet of Things, dai gemelli digitali al Data Engineering. Parliamo di tecnologie potenzialmente utili per il mondo delle costruzioni, sia per aumentare la produttività del comparto, che per rendere il lavoro più sicuro e più sostenibile dal punto di vista ambientale.

S40-24 - Inps, circ. n. 47/2024 – Esonero contributivo per le assunzioni di ex lavoratori dipendenti di Alitalia

Fornite dall'Inps le indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di ex lavoratori dipendenti di Alitalia

Con la circolare n. 47/2024, l'Inps fornisce le indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 12, D.L. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023, previsto in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla nota di approfondimento.

Direzione Relazioni Industriali

Oggetto: Inps, circolare n. 47/2024 - Esonero contributivo per le assunzioni di ex lavoratori dipendenti di Alitalia – Nota di approfondimento.

Con la circolare n. 47/2024, l'Inps fornisce le indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 12, D.L. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023, previsto in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.

Si riportano di seguito i profili di maggiore interesse illustrati dall'Istituto nella citata circolare.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L'esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Rapporti di lavoro incentivati

L'art. 12, comma 6, del D.L. n. 104/2023, prevede che l'esonero sia riconosciuto: *“Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori [...]”*.

Tale disposizione deve essere raccordata con la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, laddove viene precisato che la disciplina ivi recata trova applicazione: *“Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*.

Pertanto, l'esonero in esame può essere riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni dei soli lavoratori, precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria sopra richiamata.

L'Inps chiarisce poi che non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Inoltre, in mancanza di una espressa previsione legislativa, sono esclusi dal beneficio in esame i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato.

L'esonero è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

L'esonero è altresì applicabile alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell'originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità previsto dal citato articolo 12, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Infine, l'esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assetto e misura dell'esonero

La misura in esame è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12).

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la predetta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento a quanto può essere effettivamente esonerabile. Sul punto, l'Inps ricorda che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero in esame le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Dunque, non è oggetto di agevolazione il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

L'Istituto precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), previsto dall'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Al riguardo, l'Inps sottolinea che il successivo sedicesimo comma della medesima disposizione di legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve

operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

In caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (ossia destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c.), l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Come espressamente previsto dal citato articolo 12, l'esonero spetta nel limite di spesa di:

- 1,3 milioni di euro per l'anno 2024;
- 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- 1,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, l'Inps chiarisce che l'esonero in oggetto spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato, che deve collocarsi nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Infine, l'Inps precisa che il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro. In tali ipotesi, è consentito il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero in esame è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero in oggetto, costituendo un incentivo all'assunzione, deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione si applica anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- d) l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di

controllo o collegamento. Tale condizione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o una precedente somministrazione con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l'utilizzatore.

L'Inps ricorda, poi, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie riguardanti l'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015).

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'efficacia dell'esonero contributivo in argomento è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti "de minimis" o di importanza minore, secondo quanto disposto dai regolamenti dell'Unione europea in materia.

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

L'Istituto evidenzia che i massimali di aiuto concedibili all'impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:

- regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (settore generale) - nuovo massimale 300.000 euro;
- regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) - nuovo massimale 750.000 euro.

L'Inps evidenzia che i suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento dell'assunzione del lavoratore ex dipendente di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., in quanto a decorrere dall'assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dell'esonero.

Pertanto, l'esonero potrà essere fruito solo se l'intero importo non supera il massimale concedibile previsto dai regolamenti relativi agli aiuti "de minimis" di settore nell'arco di tre anni.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento, dovranno essere presi in considerazione gli aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo dell’esonero in esame, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’Inps precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell’utilizzatore, secondo quanto già previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150/2015, in forza del quale, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati, come nel caso dell’esonero in commento, all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime “de minimis”, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.

Coordinamento con altri esoneri

L’esonero contributivo in esame è pari al 100 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui, da riparametrare e applicabile su base mensile.

Come già riportato sopra, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero in oggetto, dunque, risulta cumulabile con altri sgravi della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile.

Al riguardo, l’Istituto rammenta che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del regolamento (UE) 2023/2831, “*gli aiuti «de minimis» [...] non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione*”.

Infine, l’esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Portale delle agevolazioni

Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps la domanda di ammissione all’agevolazione, attraverso il modulo di istanza presente sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni”.

Sul punto, l’Inps precisa che verrà data comunicazione della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita attraverso le denunce contributive.

Istruzioni operative e istruzioni contabili

Infine, l’Inps comunica che con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in esame, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

Per quanto non riportato, si rinvia al messaggio allegato.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 22/03/2024

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 47

E, per conoscenza,

*Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Articolo 12, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Prime indicazioni operative**

SOMMARIO: *Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro*

gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con la presente circolare, l'Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

INDICE

1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Rapporti di lavoro incentivati
4. Assetto e misura dell'esonero
5. Condizioni di spettanza dell'esonero
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altri esoneri
8. Portale delle agevolazioni
9. Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio

1. Premessa

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, all'articolo 12, comma 6, ha previsto un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei medesimi.

L'esonero contributivo in oggetto spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La disposizione in esame chiarisce altresì che l'agevolazione in trattazione è concessa ai sensi e nei limiti del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione \(regime generale\)](#), del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (settore agricolo) e del [regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione](#) (settore della pesca e dell'acquacoltura), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso alla misura in esame, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni riguardanti l'ambito di applicazione dell'esonero in argomento. Si precisa che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all'esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L'esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo [\[1\]](#).

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Rapporti di lavoro incentivati

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, prevede che l'esonero in argomento sia riconosciuto: *"Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori [...]"*.

Tale disposizione deve essere raccordata con la previsione contenuta al comma 1 del medesimo articolo 12, laddove viene precisato che la disciplina ivi recata trova applicazione: *"Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'[articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#)"*.

Ne deriva che l'esonero in oggetto può essere riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni dei soli lavoratori, precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria sopra richiamata.

Considerata la *ratio* sottesa all'agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego della platea dei lavoratori sopra descritta, non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato [\[2\]](#).

Inoltre, in difetto di una espressa previsione legislativa, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell'originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto alla fruizione degli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

4. Assetto e misura dell'esonero

La misura agevolativa in oggetto è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **500 euro** (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **16,12 euro** (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento a quanto può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero in esame le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), previsto dall'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma della medesima disposizione di legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché, inoltre, l'esonero contributivo in oggetto opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c. - l'esonero stesso è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 6, in commento, le agevolazioni spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziare. In particolare, l'esonero spetta nel limite di spesa di:

- 1,3 milioni di euro per l'anno 2024;
- 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- 1,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, si chiarisce che l'esonero contributivo in oggetto spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell'evento incentivato, che deve collocarsi nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tali ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

5. Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi

all'assunzione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015; dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero contributivo in oggetto, costituendo un incentivo all'assunzione, deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

a) **l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente**, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo meramente esemplificativo, non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto il datore di lavoro che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto.

Allo stesso modo, non ha diritto all'esonero contributivo in oggetto il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 47), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

Tale condizione ostativa, stabilita dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2015, non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni - e allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile - l'incentivo in trattazione risulta legittimamente applicabile;

b) **l'assunzione non viola il diritto di precedenza**, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione si applica anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell'interpello n. 7 del 12 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori;

c) **presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

d) **l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume**, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale condizione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della

somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o una precedente somministrazione con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l'utilizzatore.

Si ricorda, inoltre, che l'**inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie** inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. l'art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015).

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, *"le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura"*.

La citata disposizione, pertanto, subordina l'efficacia dell'esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti *"de minimis"* o di importanza minore, secondo quanto disposto dai regolamenti dell'Unione europea in materia, ossia i regolamenti n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell'acquacoltura).

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si evidenzia che, per effetto dei nuovi regolamenti *"de minimis"*, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUCE), serie L, del 15 dicembre 2023, che hanno sostituito i regolamenti (UE) n. 1407/2013 (settore generale) e n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale o SIEG), i massimali di aiuto concedibili all'impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:

- regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (settore generale) - nuovo massimale 300.000 euro;

- regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) - nuovo massimale 750.000 euro.

Inoltre, con il regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023, sono state introdotte modifiche al regolamento (UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "*de minimis*" concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Nello specifico, il massimale concedibile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura è stato aumentato da 30.000 euro a 40.000 euro.

Per quanto concerne, infine, gli aiuti concessi nell'ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, stabilisce il massimale concedibile di aiuti "*de minimis*" in misura pari a 25.000 euro nel triennio. Tali importi si pongono, quindi, come limite all'applicazione dello sgravio in esame.

Si evidenzia che i suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento dell'assunzione del lavoratore ex dipendente di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., in quanto a decorrere dall'assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dell'esonero.

Pertanto, l'esonero contributivo in argomento potrà essere fruito solo se l'intero importo - quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile - non supera il massimale concedibile previsto dai citati regolamenti relativi agli aiuti "*de minimis*" di settore nell'arco di tre anni (l'anno in corso e i due anni precedenti).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento, dovranno essere presi in considerazione gli aiuti "*de minimis*" a qualsiasi titolo concessi, incluso l'importo dell'esonero in argomento, in favore del soggetto individuato quale "impresa unica", ai sensi di quanto disposto dai citati regolamenti disciplinanti gli aiuti di importanza minore.

In base alle relative norme dei citati regolamenti, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali intercorre almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più di altre imprese, sono anch'esse considerate come impresa unica.

Inoltre, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto *de minimis*, l'INPS provvederà a registrare gli esoneri contributivi concessi nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell'utilizzatore, secondo quanto già previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150/2015, in forza del quale, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati, come nel caso dell'esonero in commento, all'assunzione sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime "*de minimis*", il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

7. Coordinamento con altri esoneri

L'esonero contributivo previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, è pari al 100 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui, da riparametrare e applicabile su base mensile.

Come già chiarito al precedente paragrafo 4, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **500 euro** (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **16,12 euro** (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

L'esonero in oggetto, dunque, **risulta cumulabile** con altri sgravi della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, **laddove**, nel singolo mese di fruizione, **sussista un residuo di contribuzione esonerabile**.

Al riguardo, si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato regolamento (UE) 2023/2831, "*gli aiuti «de minimis» [...] non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione*".

L'esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. A titolo esemplificativo, la misura in oggetto è cumulabile con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

8. Portale delle agevolazioni

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* appositamente predisposto dall'Istituto, e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle agevolazioni" - la domanda di ammissione all'agevolazione. Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della pubblicazione del suddetto modulo con apposito messaggio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi

centrali:

- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai citati regolamenti in materia di aiuti "de minimis", il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta;
- fornirà, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti "de minimis" in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, un riscontro di accoglimento della domanda.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita attraverso le denunce contributive.

9. Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio

Come anticipato in premessa, le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, con riguardo a tutte le gestioni previdenziali dell'INPS interessate, saranno fornite con apposito messaggio, nell'ambito del quale saranno indicate anche le istruzioni per l'adeguamento del sistema di contabilità dell'Istituto.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Con riferimento all'individuazione dei datori di lavoro privati, si rinvia alla circolare n. 40 del 2 marzo 2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.

[2] Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale: "[...] *prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [...] anche [...] in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno*"); difatti, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (cfr. l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale: "[...] *con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari*"). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'*an* e nel *quantum*, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, "[...] *un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa*").

S41-24 - Decreto interministeriale 29 febbraio 2024 – Lavoratori altamente qualificati – Attività lavorativa da remoto

Publicato in GU il Decreto interministeriale 29 febbraio 2024 attinente le modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 29 febbraio 2024 attinente le modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale ("nomadi digitali" e "lavoratori da remoto" di cui all'art. 27, comma 1, lettera q bis), del d.lgs. n. 286/1998 - Testo Unico dell'Immigrazione (TUI), introdotta con la Legge n. 25/2022, di conversione del D.L. Sostegni-ter).

L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori in esame che intendano svolgere l'attività lavorativa in Italia è consentito al di fuori delle quote, come previsto dal citato art. 27.

Ai sensi del provvedimento, si intende per:

- "attività lavorativa altamente qualificata", l'attività svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all'art.27-quater, comma 1, del d.lgs. n. 286/98 (vedi news S30-24 di ANCE FVG Informa n.8_2024);
- "nomade digitale", lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto;
- "lavoratore da remoto", lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
- "impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano", il datore di lavoro o il committente che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi avente sede legale anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno

L'ingresso e il soggiorno degli stranieri in argomento è consentito con il rilascio del solo visto di ingresso, senza richiesta del nulla osta (come previsto dall'art.27, comma 1-sexies, del TUI), ai lavoratori che:

- a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del d.lgs. n. 286/86.

Ulteriore condizione richiesta per il rilascio del visto è l'assenza di condanne in capo al datore di lavoro o committente, per reati previsti dal TUI connessi all'immigrazione clandestina (art. 22, c. 5-bis, del d.lgs. n. 286/98). A tal fine è richiesta la presentazione da parte del richiedente, in allegato alla domanda di visto presso il consolato competente, di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o committente che attesti l'assenza di condanne negli ultimi cinque anni.

Se all'esito delle verifiche svolte dalla questura competente il datore di lavoro dovesse risultare condannato, il permesso di soggiorno non è rilasciato e il visto di ingresso viene revocato.

Modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto extraUE e ai loro familiari

Allo straniero in possesso del visto d'ingresso è rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità previste nel TUI e nel relativo regolamento di attuazione.

Il permesso di soggiorno, che deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Allo straniero è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del TUI. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quello del lavoratore.

La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, anche con modalità telematiche, al competente ispettorato territoriale del lavoro per le verifiche di competenza.

Modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere contributivo e di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale

La questura comunica quindi il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, alle competenti sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL, nonché all'Agenzia delle entrate, per le verifiche di competenza.

Nei confronti degli stranieri, soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato.

In assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno.

Per quanto ivi non richiamato si rimanda al testo del provvedimento.

S43-24 - Inail: Modello OT23 per il 2025 e Guida alla compilazione

Pubblicati il Modello OT23 per il 2025 e la relativa Guida alla compilazione

Si informa che sono stati pubblicati dall'Inail, sul proprio portale istituzionale, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2025 e la relativa guida alla compilazione.

Il modello individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Si fa riserva di fornire successivamente ulteriori approfondimenti in materia.

S42-24 - CNCE, lettera circolare n.8/2024: Documento unitario FAQ Congruità

La CNCE trasmette il documento unitario sulle FAQ in materia di congruità

Si trasmette in allegato, per opportuna informativa, la lettera circolare n.8/2024 con cui la CNCE informa gli enti che è stato pubblicato l'aggiornamento del documento unitario FAQ sul sito della CNCE, nella sezione "Congruità" raggiungibile anche al link:

https://www.cnce.it/wp-content/uploads/2024/04/Docu.FAQ_unitario.20240419.pdf

Per quanto non espressamente ivi riportato si rimanda alla circolare.



Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)
CF: 97103000580
ph: (+39) 06 852614 • **fax:** (+39) 06
85261500
e-mail: info@cnce.it • **web:** www.cnce.it
Twitter: @cnce_it

Prot. n.11309 /p/cv

Roma, 22 aprile 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione della
CNCE

Loro Sedi

Lettera circolare n. 8/2024

Oggetto: Documento unitario FAQ Congruità

Si informano gli enti in indirizzo che è stato pubblicato l'aggiornamento del documento unitario FAQ sul sito della CNCE, nella sezione "Congruità" raggiungibile anche al link:

https://www.cnce.it/wp-content/uploads/2024/04/Docu.FAQ_unitario.20240419.pdf

Con l'occasione, per rendere più fruibile il documento, è stata modificata la numerazione che permette, peraltro, cliccando su ogni singolo titolo del sommario, il rinvio in automatico al gruppo di faq corrispondenti.

Cordiali saluti

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

S44-24 - Disciplina patente a crediti: il commento di Ance e Confindustria
Elaborata da Ance e Confindustria una Nota di commento sulla disciplina patente a crediti, così come modificata dalla legge di conversione del Decreto legge

Si trasmette, in allegato, la Nota di commento elaborata con Confindustria sulla disciplina della patente a crediti, così come modificata dalla legge di conversione del D.L. n. 19/2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si trasmettono altresì uno schema di sintesi della nuova disciplina, nonché una tabella di confronto tra la disciplina contenuta nel D.L. n. 19/2024 e il testo approvato in sede di conversione.

Documento di commento sulla nuova disciplina della patente a crediti elaborato da Confindustria e Ance

Il sistema predisposto dal Ministero del lavoro prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, entri in vigore un sistema di patente a crediti che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP), può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate nella stessa legge e adottate con provvedimento definitivo. In caso di perdita del punteggio oltre la soglia minima di 15 punti, l'impresa – salva la possibilità di terminare comunque l'esecuzione dell'appalto eseguito per oltre una certa percentuale - perde la possibilità di operare nei cantieri (ovunque essi si trovino), salva la possibilità di recuperare il punteggio attraverso alcune azioni. Dall'obbligo della patente a crediti sono escluse sia le aziende in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sia coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Durante il confronto, a partire dal primo incontro del 26 febbraio 2024, Confindustria e Ance hanno richiesto, *in primis*, che il provvedimento avesse una funzione di reale qualificazione dell'impresa e non una funzione meramente sanzionatoria; che consentisse di assicurare una adeguata valorizzazione delle imprese attente alla sicurezza sul lavoro; che differenziasse le imprese in relazione alla dimensione e alla storicità delle stesse; che garantisse la possibilità di regolarizzare la posizione per evitare la decurtazione dei punti; che fosse assicurata la decurtazione solamente di fronte a provvedimenti sanzionatori definitivi.

Il testo attuale presenta notevoli differenze rispetto al decreto-legge in corso di conversione in legge. In allegato il testo del DL 19/2024 confrontato con la riformulazione al 12 aprile 2024, comprensivo del nuovo allegato I-bis, contenente le condizioni per la decurtazione dei punti e la relativa misura.

Premessa

Con il fine di incrementare il contrasto al lavoro sommerso e potenziare l'efficacia dell'azione di vigilanza in materia di salute e sicurezza, il legislatore sostituisce integralmente l'art. 27 del Dlgs 81/2008, che delineava i principi del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

In origine, la norma prevedeva che la disciplina della qualificazione fosse rimessa ad un DPR adottato sulla base di criteri elaborati dalla Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. g) Dlgs 81/2008) e nel quale dovevano essere indicati sia i settori interessati sia i criteri della qualificazione, anche con riferimento all'applicazione di standard contrattuali ed organizzativi. Tale compito attribuito alla Commissione consultiva permanente deve ormai ritenersi non più operante.

Uno specifico sistema era, poi, declinato per il settore dell'edilizia, attraverso l'adozione e diffusione (secondo termini e condizioni individuati con un apposito DPR) di uno strumento che consentisse la continua verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti. Tale strumento doveva operare per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misurasse tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni determinava, secondo quella previsione di legge, l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Si prevedeva, inoltre, che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione generale costituisse elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se

correlati ai medesimi appalti o subappalti. Erano fatte espressamente salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal Dlgs n. 163/2006.

Con la radicale modifica oggi proposta, il legislatore introduce un unico e differente sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introducendo un titolo abilitante, obbligatorio per le imprese (tutte, senza distinzione alcuna per settore d'attività o dimensione) e lavoratori autonomi, per poter operare nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Uno strumento di qualificazione dell'impresa –condivisibile se realmente coerente con una logica premiante e non meramente sanzionatoria –avrebbe dovuto valorizzare la qualità dell'impresa, incentivando il rispetto della normativa ed il possesso di requisiti qualificanti per una maggiore sicurezza nell'ambito dei cantieri, date le peculiarità dei rischi ivi presenti.

Al contrario, la regolazione dello strumento adottata dal legislatore non appare adeguata alla finalità proposta e presenta rilevanti criticità. In particolare, rischia di risultare impropriamente afflittiva per le imprese più strutturate ed in regola, stabilmente presenti nel mercato, e potenzialmente irrilevante per aziende che operano per brevi periodi e senza il rispetto della normativa, in particolare nell'ambito dei lavori privati.

Il confronto in sede ministeriale e la possibilità di presentare emendamenti in sede parlamentare hanno consentito di affrontare alcune tematiche di fondo, ottenendo alcuni risultati migliorativi, pur se in un quadro ancora complessivamente critico.

In particolare, attraverso la espressa declinazione del concetto di “sanzione definitiva” è stato consolidato il principio, fortemente auspicato da Confindustria e Ance, dell'interesse prevalente alla regolarizzazione rispetto alla sanzione.

Nella materia della sicurezza sul lavoro, infatti, *“l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale”* (Corte cost., Sent. n. 19/1998). Questo è il lume costituzionale al quale ogni sistema sanzionatorio dev'essere orientato: la perdita della possibilità di svolgere attività d'impresa rappresenta evidentemente una sanzione, di particolare rilevanza, vista la tutela costituzionale della libertà d'impresa, per cui occorre introdurre una misura che, come per il DURC, garantisca in via prioritaria la regolarizzazione.

Solamente la presenza di una pronuncia definitiva comporterà, quindi, la decurtazione del punteggio, escludendo che possa rilevare la semplice violazione.

In secondo luogo, è stata accolta la richiesta di distinguere il punteggio iniziale, valorizzando sensibilmente alcuni elementi di qualità. Questo aspetto è stato rinviato ad un decreto e probabilmente potrà riguardare, ad esempio, la dimensione aziendale, la continuità della presenza nel mercato, l'impegno in materia di salute e sicurezza. In questo modo, si auspica la necessaria differenziazione tra l'impresa di qualità e quella improvvisata.

Questi, ed altri, elementi saranno definiti da appositi decreti ministeriali.

I. Ambito applicativo (comma 1). Rispetto al testo originario del Dlgs 81/2008, viene eliminata la distinzione tra sistema generale di qualificazione e sistema speciale dell'edilizia: si prevede un unico modello tramite il riconoscimento di crediti che riguarda esclusivamente le *“imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”*, come definiti all'art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008 (*“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”*).

Il principale elemento innovativo è il riferimento a tutte le imprese o lavoratori autonomi *“che operano nei cantieri temporanei o mobili”*. La qualificazione, in questo modo, si applica a tutte le imprese,

anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all'allegato X), alla semplice condizione che operino nel cantiere (si tratta, quindi, ad es., installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, etc.).

L'estensione ha, evidentemente, una sua precisa *ratio*: la realtà del cantiere ha una sua rischiosità (per le lavorazioni svolte, per lo stato dei luoghi, per le interferenze, etc.) che incide egualmente su tutti coloro che partecipano alla esecuzione dell'opera, a prescindere dall'attività esercitata.

Restano esclusi coloro che effettuano "*mere forniture*" o prestazioni di natura intellettuale.

Per quanto riguarda il concetto di "*mera fornitura*" si reputa di poter richiamare la circolare del Ministero del lavoro 4 del 28 febbraio 2007, secondo la quale sono tali le attività che "*non partecipano in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori*", la lettera circolare del Ministero del lavoro 10 febbraio 2011, n. 3328 e, da ultimo, la nota n. 1753 dell'11 agosto 2020 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La limitazione consegue alla richiesta di non estendere lo strumento alle imprese non coinvolte operativamente nei rischi del cantiere.

Dalla esclusione dell'attività di mera fornitura dovrebbe dedursi che, ad esempio, l'infortunio occorso in occasione di una mera fornitura non rileva ai fini dell'applicazione della decurtazione del punteggio anche laddove, in altro cantiere, la stessa impresa svolgesse attività soggetta alla patente a crediti. Come anche il fatto che la perdita del punteggio minimo non impedisca lo svolgimento di attività di mera fornitura.

La patente a crediti riguarda anche le **imprese stabilite all'estero**: in questo caso, viene riconosciuto l'eventuale documento analogo posseduto in base alla legislazione nazionale e (nel caso di Paese non appartenente all'Unione Europea) valido in Italia a condizioni di reciprocità.

Per definire il campo soggettivo di applicazione va evidenziato che (**comma 15**) **non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestazione di qualificazione SOA** di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC) "**in classifica pari o superiore alla III**".

In origine, la precisazione relativa alla classifica non era presente. La classificazione, di per sé, fa riferimento esclusivamente a livelli di importo dell'appalto ai quali l'operatore economico è abilitato a partecipare (le classifiche III e superiori prevedono importi che partono da 1.033.000 €). Va osservato, tuttavia, che, a partire dalla classifica III, l'art. 16 dell'allegato II.12 richiama il requisito fissato dall'art. 100, comma 5, lett. c), ossia il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

Per quanto riguarda possibili **estensioni dell'ambito di applicazione dello strumento della patente**, la legge (**comma 14**) rinvia ad un decreto ministeriale: in precedenza, l'estensione era condizionata all'esistenza di un accordo tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, mentre, nel testo definitivo, è prevista la sola audizione delle parti sociali.

II. Requisiti (comma 1, lettere a-f). Per il rilascio da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, è necessario autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi "*di cui al presente decreto*" (in precedenza, la norma faceva riferimento al solo art. 37 del Dlgs 81/2008, ambito ora esteso a tutte le ipotesi di formazione contenute nel Dlgs 81/2008);
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti). Va notato che mentre il DURC

- ed il documento unico di regolarità fiscale (DURF) riguardano l'intera impresa, il DVR è elaborato dal "datore di lavoro" ai sensi del DLgs. n.81/08, pertanto, l'impresa con più unità produttive, potrebbe avere più DVR - Cfr Cass., 17 marzo 2022, n. 9028. Il riferimento, quindi, non potrà essere "l'impresa" nel suo complesso: su questo aspetto occorreranno chiarimenti;
- e) possesso del documento unico di regolarità fiscale (cd. DURF, di cui all'art.17-bis del D.lgs 241/1997), nei casi previsti dalla normativa vigente. Sul punto occorre chiarire se il possesso del DURF sia necessario solo nelle ipotesi in cui, all'atto della richiesta della patente, si ricada nelle fattispecie normativamente disciplinate dal citato art.17-bis del D.lgs 241/1997, ossia qualora siano in essere contratti di appalto di ammontare superiore a 200.000 euro, caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo. Ad oggi, infatti, solo questo rappresenta un "caso previsto dalla normativa vigente" nel quale è necessaria l'acquisizione del documento di regolarità fiscale.
 - f) l'avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti). Anche in questo caso vale l'osservazione di cui sopra sul DVR; per cui si fa presente che nell'impresa, laddove ad esempio vi siano più unità produttive, potrebbe non esservi un unico RSPP.

Su questi requisiti, alla luce di quanto detto, auspicabilmente interverranno chiarimenti dell'INL.

Le modalità di presentazione della domanda, la definizione dei contenuti informativi della patente, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati in un apposito decreto ministeriale (**comma 3**).

Il provvedimento introduce lo strumento della **autocertificazione (comma 2)**. È una modifica sostanziale: sebbene finalizzata a semplificare il rilascio del titolo (escludendo la materiale consegna della documentazione), in realtà connota diversamente l'illecito. Mentre nel caso di presentazione di documentazione non valida o falsa, la condotta dell'istante è tendenzialmente dolosa (volta ad acquisire il titolo nonostante l'assenza dei requisiti), nel caso di autocertificazione è sufficiente la colpa (dichiarazione non veritiera)¹.

L'autocertificazione, tuttavia, pone altre questioni delicate, tra le quali l'individuazione del soggetto che effettua l'autocertificazione. Nel testo del decreto-legge si faceva riferimento al "*responsabile legale dell'impresa*", oggi non più presente. Se il soggetto legittimato sarà il legale rappresentante dell'impresa (non necessariamente coincidente con il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08), egli dovrebbe assumere la responsabilità delle eventuali diverse unità produttive autonome dell'impresa (eventualmente caratterizzate da DVR diversi e plurime nomine di RSPP). Se dovesse essere, invece, il datore di lavoro, l'oggetto della autocertificazione non potrebbe che essere circoscritto all'ambito dei poteri decisori e gestori di quel datore di lavoro.

La patente è **revocata in caso di dichiarazione non veritiera** sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopra richiamati, accertata in sede di **controllo successivo al rilascio (comma 4)**. Sarà quindi essenziale comprendere i presupposti della revoca attraverso auspicabili precisazioni da parte del Ministero del lavoro o dell'Ispettorato nazionale. La dichiarazione, infatti, non può che riguardare il momento di presentazione della richiesta di rilascio, restando irrilevanti le vicende successive (es. mancato mantenimento dei requisiti per il rilascio). Da notare che manca una norma che dispone espressamente il mancato rilascio della patente a seguito della verifica della assenza dei requisiti dichiarati in modo non veritiero: quindi, sembrerebbe che la patente sarà sempre concessa, pressoché automaticamente, salva revoca in caso di verifica successiva.

¹ T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 23/07/2020, n. 8622; T.A.R. Veneto, Sez. I, 18/09/2017, n. 832; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13/12/2016, n. 12433; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II 04/01/2016, n. 33.

È fondamentale, quindi, il controllo della documentazione al momento della richiesta (in particolare, ad es., del requisito della avvenuta formazione ovvero della validità dei documenti di regolarità contributiva e fiscale). Anche su questi aspetti il Ministero ha preannunciato interventi di chiarimento.

Occorre, quindi, prestare una particolare attenzione all'esattezza della dichiarazione per due ordini di motivi: in primo luogo, in quanto non veritiera, non appare sanabile; in secondo luogo, perché la ulteriore richiesta di patente potrà essere formulata solamente dopo 12 mesi dalla precedente, precludendo, quindi, l'attività economica (nei cantieri) in questo rilevante lasso temporale.

Una volta presentata la domanda, il tempo necessario per il rilascio non può andare a detrimento del richiedente, per cui, nelle more, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività nei cantieri temporanei o mobili.

È anche previsto che l'Ispettorato stesso possa negare (si ritiene, motivatamente) tale possibilità: in assenza di ulteriori indicazioni normative, anche in questo caso il rinvio a successivi chiarimenti appare necessario.

III. Punteggio iniziale e recupero del credito decurtato (comma 5). La patente ha un punteggio iniziale di 30 punti e consente di operare se tale punteggio resta, nonostante le eventuali decurtazioni, pari o superiore a quindici crediti (*disposizione ripetuta nel comma 10*).

Confindustria e Ance hanno chiesto che, in una logica di qualificazione delle imprese e di coerenza rispetto alle differenti situazioni, il punteggio iniziale possa essere differenziato. Per un verso, infatti, è necessario valorizzare aspetti che denotano la qualità dell'impresa: ad esempio, la costante presenza sul mercato per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'essere destinatarie di finanziamenti Inail per la prevenzione. Per altro verso, è necessario porre tutte le imprese in condizioni sostanzialmente analoghe sulla base della dimensione aziendale: un'impresa che occupa centinaia di lavoratori sul territorio nazionale rischia di perdere un maggior numero di punti rispetto all'azienda monolocalizzata che occupa un numero inferiore di lavoratori.

La medesima logica di qualificazione deve auspicabilmente animare il recupero del punteggio perso, consentendo di valorizzare gli interventi prevenzionali (es. formazione, adozione di sistemi o modelli di organizzazione e gestione, etc.).

Un decreto del Ministero del lavoro disciplinerà questi aspetti, in origine parzialmente declinati già nel testo del decreto legge.

Sarà importante chiarire se l'attività di qualificazione possa portare alla acquisizione di punteggio aggiuntivo a prescindere dal recupero del punteggio decurtato: se, cioè, un'impresa potrà adottare le misure previste in termini di qualificazione ulteriore (anche senza aver mai subito una decurtazione) ovvero se – ipotesi da ritenersi non in linea con la logica della qualificazione perché meramente reintegratoria - la decurtazione costituisce il presupposto giuridico per l'adozione dei rimedi indicati dal decreto.

IV. Vicende del punteggio (comma 6). Il punteggio iniziale è destinato ad essere incrementato (**comma 5**) o ridotto.

Il tema delle decurtazioni è, evidentemente, centrale. Esse sono legate alle *“risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto”*.

La prima osservazione riguarda il soggetto al quale sono riferite le responsabilità accertate con provvedimento definitivo: il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti. Le tre diverse figure vengono poste sul medesimo piano, rendendo ancor più cogente la necessità, da un lato, di distinguere con

chiarezza ruoli e obblighi (per evitare improprie attribuzioni di responsabilità) e, dall'altro, di responsabilizzare con ancora maggior forza queste figure. Si ricorda che, da ultimo, il preposto ha visto notevolmente rivista la sua funzione di controllo e orientamento e, conseguentemente, le sue responsabilità.

I lavoratori non sono presi in considerazione, nonostante si ritenga che il rafforzamento della cultura della sicurezza richieda una loro responsabilizzazione, al pari delle imprese. Spesso nelle situazioni in cui si verificano infortuni, il mancato rispetto della normativa anche da parte dei lavoratori, può costituire una delle cause dell'infortunio stesso (a prescindere dal fatto che si tratti di comportamenti abnormi o meno).

Il fatto che dirigenti e preposti possano concorrere, con le proprie azioni, a mettere a rischio la conservazione del punteggio pone delicate riflessioni anche in ordine ai profili di responsabilità disciplinare, dal momento che tale comportamento può incidere negativamente sulla stessa vita dell'impresa (la perdita del punteggio minimo decreta l'impossibilità di operare nei cantieri).

Il secondo rilievo riguarda le fattispecie che il legislatore pone a presupposto per la decurtazione dei punti. Si tratta, come meglio si descriverà nell'allegato, sia di violazioni riferibili a comportamenti propri delle tre figure sopra indicate sia di eventi infortunistici più o meno gravi. Mentre nel primo caso viene assicurata la tassatività dei presupposti (come richiesto da Confindustria e Ance), nella seconda ipotesi il richiamo generico all'infortunio "*occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto*" apre a qualsiasi violazione causalmente correlata all'infortunio, coinvolgendo anche la figura del lavoratore.

In quest'ultimo caso, sarà fondamentale la prova della mancanza di violazioni a carico di datore di lavoro, dirigente e preposto, ciascuno per le proprie, distinte, attribuzioni (decisione e spesa, organizzazione e vigilanza). Altrettanto fondamentale sarà l'adozione di un quadro organizzativo formale (ovviamente, coerente con quello sostanziale) volto a prevenire condotte di questo tipo e, in secondo luogo, a dare palese evidenza dell'assolvimento agli obblighi. In particolare, l'azione di vigilanza del preposto assumerà un ruolo decisivo, rendendo ancor più rilevante un sistema che dimostri oggettivamente e documentalmente la piena osservanza dell'obbligo di vigilanza.

In terzo luogo, il legislatore mitiga l'ipotesi in cui "*nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni*": si prevede, infatti, che la decurtazione complessiva non possa eccedere il doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave.

V. La nozione di provvedimento definitivo (comma 7). La condizione principale ai fini della decurtazione è l'adozione di "*provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto*".

È uno dei passaggi essenziali della norma, in quanto i presupposti per la perdita del punteggio assumono un'importanza determinante ai fini della continuità dell'attività imprenditoriale (oltre che della legittimità della decurtazione).

Innanzitutto, il tema del "*provvedimento definitivo*": Confindustria e Ance hanno chiesto ripetutamente che fosse chiarito il concetto e che fosse introdotta una ipotesi di "*invito a regolarizzare*" prima di decurtare il punteggio.

Da un lato, infatti, il concetto di definitività è essenziale per comprendere e prevedere le condizioni di applicabilità delle sanzioni; dall'altro, l'invito a regolarizzare risponde al principio generale e di ordine costituzionale in precedenza richiamato secondo il quale "*l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale*" (Corte cost., 19/1998).

La norma, confermando la bontà di tale istanza, ha precisato il concetto di definitività: *“sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive”*.

Per le sentenze passate in giudicato non vi sono rilevanti dubbi: *“s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione”* (art. 324 cpc). Quindi ciò che rileva non sono né la violazione né la sua contestazione ma il giudizio finale in ordine alla responsabilità del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

Piuttosto, occorrerà ancora precisare che per *“sentenze passate in giudicato”* deve intendersi esclusivamente quelle di condanna, con esclusione di ogni altra ipotesi (ad es., prescrizione).

Per l'ordinanza-ingiunzione (L. 689/1981, art. 18), la definitività è riferita alla decadenza dalla possibilità di proporre opposizione ai sensi del Dlgs 150/2011, art. 6.

Come si può notare, non viene richiamata la prescrizione obbligatoria (Dlgs n. 758/1994, art. 20), di particolare rilevanza nella materia della sicurezza sul lavoro, trattandosi di un provvedimento relativo alle violazioni previste dal Dlgs 81/2008 che comportano una contravvenzione per i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o della sola ammenda (art. 301 Dlgs 81/2008).

In questi casi, a seguito della prescrizione obbligatoria possono aversi due esiti: la regolarizzazione, con conseguente estinzione della contravvenzione; la prosecuzione del contenzioso giudiziario per effetto della mancata regolarizzazione.

Nel primo caso, quindi, manca un provvedimento definitivo. Nella seconda ipotesi, l'elemento della definitività si sposta sull'accertamento giudiziale.

La decurtazione del punteggio, pertanto, non opera per il sol fatto della contestazione della violazione.

La mancata previsione, tra le ipotesi di provvedimento definitivo, della prescrizione obbligatoria fa venir meno anche l'esigenza dell'invito a regolarizzare, che può essere equiparato, quanto agli effetti, alla prescrizione obbligatoria.

Nell'elenco delle “violazioni” che possono fondare la decurtazione del punteggio manca il rinvio alla specifica norma che individua la sanzione, per cui, ad oggi, appare ancora complesso rilevare le ipotesi nelle quali è prevista la prescrizione obbligatoria.

Fanno, infatti, eccezione - in quanto non possono essere oggetto di prescrizione obbligatoria - le violazioni colpite con la sanzione esclusiva dell'arresto (es. mancata valutazione del rischio da parte delle aziende che svolgono una delle attività disciplinate dal Titolo IV, mancata nomina del RSPP in alcuni dei casi previsti dall'art. 31 Dlgs 81/2008) e quelle in cui è presente un infortunio, legato al giudizio penale definitivo della imputazione.

Il provvedimento definitivo deve essere comunicato all'Ispettorato nazionale del lavoro (**comma 9**), entro trenta giorni, dall'amministrazione che l'ha emanato. Quindi, la magistratura dovrà comunicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato, la sentenza di condanna. L'amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dovrà verificare che al provvedimento non sia stata formulata opposizione e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per fare opposizione, dovrà comunicare il dato all'Ispettorato.

Il termine non è perentorio né sono previste “sanzioni” per il ritardo o l'omissione. E tuttavia la comunicazione del dato assume notevole rilevanza in quanto, laddove dalla stessa derivi il superamento del livello minimo di 15 punti (che preclude l'attività nei cantieri), l'azienda, ad esempio,

potrà attivare i meccanismi per il recupero del punteggio e sarà messa in grado di sapere se può partecipare all'appalto o concorrere alle procedure di gara o acquisire un nuovo lavoro privato.

Va ricordato, infatti, che la patente ha portata nazionale e le imprese multilocalizzate o che, comunque, sono contemporaneamente impegnate in più appalti che comportano attività in cantieri edili, devono considerare quanto avviene in ciascuna realtà.

Non è, poi, neanche chiaro il termine esatto entro il quale l'Ispettorato deve comunicare la perdita del punteggio all'impresa.

VI. Sospensione cautelare della patente (comma 8). La patente in corso di validità può essere cautelativamente sospesa dall'Ispettorato nazionale del lavoro *“se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui è derivata la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale”*. Si tratta evidentemente di una facoltà, legata a finalità cautelari, i cui presupposti ed il cui procedimento di adozione non sono previsti direttamente dalla legge ma sono rimessi ad un decreto ministeriale (**comma 3**).

La norma non precisa espressamente le conseguenze giuridiche della sospensione cautelare, con gravissimi e sproporzionati effetti diretti ed immediati in tutti i cantieri in cui l'impresa operi a livello nazionale. Si auspica che il decreto richiamato dalla norma chiarisca adeguatamente tale aspetto, individuando presupposti per l'adozione del provvedimento coerenti con la gravità degli effetti della sospensione o circoscrivendo il perimetro applicativo di quest'ultima.

L'evento infortunistico deve essersi verificato *“nei cantieri”*: si ritiene, quindi, che l'evento occorso fisicamente in un luogo differente dal cantiere non possa rilevare ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione.

Avverso il provvedimento della sospensione è espressamente prevista la possibilità di ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Dlgs 81/2008.

Secondo quella disposizione, il ricorso deve essere fatto entro 30 giorni all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso stesso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Si segnala la particolarità di un ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro avverso un provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

VII. La perdita del punteggio minimo (comma 10). Conseguente alla decurtazione del punteggio oltre il livello minimo di 15 crediti è la *“impossibilità di operare”* nei cantieri temporanei o mobili. La disposizione fa riferimento ad una preclusione dai contorni poco definiti.

Si pensi, ad esempio, al caso di una impresa che operi in più cantieri contemporaneamente con ruoli diversi: in un cantiere svolge il ruolo di impresa affidataria ed in un altro il ruolo di impresa esecutrice.

Restano comunque da chiarire le conseguenze del venir meno, a causa della perdita della patente, della figura dell'affidataria sia con riguardo al suo obbligo di vigilanza in materia di sicurezza, nonché con riguardo alle conseguenze nei confronti di tutte le imprese che con questa operano sia nel cantiere oggetto della violazione, sia in altri cantieri.

Il provvedimento di conversione ha previsto, nelle ipotesi di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

La disposizione in commento cita solamente i contratti di appalto e subappalto.

È evidente che una relazione contrattuale per la esecuzione di opere all'interno di un cantiere può assumere diverse forme: fornitura con posa in opera, somministrazione, prestazione d'opera, nolo a caldo, etc.

Ci si domanda, quindi, se la possibilità di continuazione concerna esclusivamente i contratti di appalto e subappalto o anche gli altri: anche su questo punto, occorreranno chiarimenti ministeriali.

Altrettanto fondamentale sarà comprendere, dal previsto decreto ministeriale, se il ricorso agli strumenti di qualificazione (ad es. formazione aggiuntiva, adozione di modelli di organizzazione, etc.) potrà avvenire a prescindere dal recupero del punteggio minimo (quindi avendo solamente finalità di recupero) ovvero, come sarebbe più opportuno e rispondente al concetto di qualificazione, anche per autonome azioni in termini di investimenti in materia di prevenzione e, se vi sarà un tetto massimo al punteggio.

Con riferimento all'ipotesi della continuazione dell'appalto o subappalto laddove "*i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto*", il rapporto tra parte attuata e valore contrattuale riguarderà i singoli contratti di appalto o subappalto. Pertanto, in base al tenore letterale della disposizione, in caso di subappalto, il 30% sembrerebbe riferito a tale contratto e non a quello principale di appalto.

La norma prevede espressamente ("*è consentito*"), la prosecuzione dei lavori in presenza della condizione di cui sopra.

VIII. Regime sanzionatorio per le aziende che operano in cantiere senza patente o con patente dotata di un punteggio inferiore ai 15 punti (comma 11). È una delle disposizioni di maggior rilievo della intera norma in quanto, come sempre, è dalle sanzioni che spesso si può cogliere la reale portata della norma.

Il lavoro senza patente o con patente dotata di un numero di punti inferiore a 15 impedisce di "*operare nei cantieri*" e si punisce questa evenienza con una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.

La patente, così come disciplinata, non costituisce uno strumento efficace ai fini della qualificazione delle imprese che operano nei cantieri. Non permetterà, infatti, di scovare quei numerosi "cantieri invisibili", che sfuggono ai controlli ispettivi, cantieri in cui imprese "spregiudicate" continueranno a operare al di fuori della legalità.

Infatti, tali imprese, colte senza patente, potrebbero richiederne immediatamente il rilascio (potendo operare nelle more), mentre, nel caso di punteggio insufficiente, potrebbero adottare una misura compensativa per il recupero del punteggio, secondo quanto sarà indicato dal decreto ministeriale richiamato nel **comma 5**.

Inoltre, l'operatività in cantiere è espressamente consentita (**comma 2**) nelle more del rilascio della patente salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro; occorrerà vedere se il decreto ministeriale consentirà, nel momento in cui l'azienda ha attivato la misura compensativa (es., avviato la formazione, avviato il processo di adozione di un modello di organizzazione e gestione, etc.), di operare nelle more della conclusione del percorso di recupero del punteggio (nella medesima logica adottata dall'ispettorato nazionale per la revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 14 nella circolare 4 del 9 dicembre 2021).

Quanto alla sanzione, per lo svolgimento di attività senza patente o con patente con punteggio inferiore ai 15 punti, essa è legata al valore dell'appalto (nel DL 19/2024 era prevista una sanzione amministrativa da 6000 a 12000 euro), con un minimo di 6.000 euro.

Alla sanzione non si applica la procedura di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione prevista dall'art. 301bis del Dlgs 81/2008. Questo vuol dire che, per estinguere la sanzione, non sarà possibile il pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Alla sanzione amministrativa si aggiunge quella, particolarmente rilevante, della *“esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi”*.

IX. Disposizioni finali. L'intera struttura della patente a crediti riposa sulla adozione di un sistema informativo adeguato che possa registrare le vicende del punteggio, aspetto del quale si è già evidenziata l'importanza. Tale sistema, è stato individuato (**comma 12**) nel Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Nel portale richiamato confluiscono *“le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza”*.

Probabilmente, al fine di integrare nei dati anche quelli provenienti dalla vigilanza condotta dalle Regioni in materia di salute e sicurezza, si prevede che i dati del Portale sono integrati da *“ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”*, ossia il cd SINP (art. 8 Dlgs 81/2008). Le Regioni avevano chiesto l'accesso al Portale, rilevando che, in caso contrario, il mancato accesso a tali informazioni avrebbe comportato l'impossibilità di accertamento da parte delle ASL.

Il funzionamento del complesso meccanismo introdotto dal legislatore sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nel corso del primo anno di attività (quindi a decorrere dal 1° ottobre 2024), per aggiornare eventualmente i decreti attuativi che saranno nel frattempo emanati (previsti nei **commi 3 e 5**).

X. Il controllo della patente (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008). Il legislatore ha introdotto anche un meccanismo per il controllo del possesso della patente nell'ambito del cantiere. Integrando le previsioni relative alle verifiche poste in carico al committente o al responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008), si prevede, infatti, che questi (**lett. b-bis**) verifichino *“il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA”*.

Va notato che il controllo è riferito esclusivamente alle *“imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi”* che operano nell'ambito di un cantiere. Restano, quindi, escluse dal controllo del possesso della patente, le imprese che non possono definirsi esecutrici, ossia quelle che non eseguono i lavori edili o di ingegneria civili elencati nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/08.

Si tratta di una incongruenza, vista la logica omnicomprensiva del provvedimento relativo alla patente a crediti.

XI. L'allegato I-bis.

I presupposti per l'applicazione della decurtazione sono riportati nell'allegato **I-bis**.

In prima battuta, occorre formulare alcune osservazioni di fondo:

- parte dei presupposti per la decurtazione corrispondono ai contenuti dell'allegato I, che contiene le violazioni da cui scaturisce il provvedimento della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 81/2008: occorre, quindi, porli a confronto, anche per cogliere possibili letture da parte dell'Ispettorato del lavoro;
- parte dei presupposti non sono direttamente afferenti al D.Lgs. 81/2008;
- alcune condizioni non fanno riferimento a violazioni ma le richiamano in modo indeterminato e si legano alle relative conseguenze (infortuni).

In secondo luogo, poiché il legislatore non indica specificamente la norma di riferimento che contiene la sanzione, occorre svolgere un'attività ricognitiva, posto che dalla sanzione comminata dipende l'applicabilità della prescrizione obbligatoria o meno, aspetto dal quale discende l'individuazione del provvedimento definitivo quale presupposto per l'adozione della decurtazione.

L'analisi si presenta delicata e decisiva perché da essa scaturisce la reale portata dell'intero impianto della patente a crediti ed il relativo grado di incisività sulla vita aziendale. Salvo ritornare sul tema in occasione dei chiarimenti ministeriali, si anticipano alcune prime considerazioni generali.

- In primo luogo, occorrerà ricondurre puntualmente ciascuna violazione alla norma sia sostanziale sia sanzionatoria prevista nel Dlgs 81/2008 per comprendere quale sanzione viene adottata (arresto o ammenda; solo arresto; ammenda; sanzione amministrativa), poiché dalla sanzione dipende la possibilità di adottare la prescrizione obbligatoria o meno.
- Va, poi, valutata la latitudine dell'interpretazione della norma (ad es., l'omessa valutazione dei rischi è differente dalla incompleta valutazione o dalla valutazione non secondo le modalità dell'art. 29; omessa formazione e addestramento, etc.), come è stato nel caso della [circolare n. 4/2021](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
- Vanno considerati alcuni profili attinenti alla coincidenza tra violazione e infortunio, ossia se un fatto può essere punito due volte con la sommatoria dei punti o meno.

Nello specifico delle singole violazioni contenute nell'allegato I-bis, si segnala quanto segue.

- Con riferimento alla decurtazione relativa al piano di emergenza ed evacuazione (**punto 2**), si fa presente che tale piano è predisposto dal datore di lavoro in caso di attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. n. 81/08 (ai sensi del DM 2 settembre 2021). Il medesimo decreto stabilisce che il piano non è previsto per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato sono, infatti, contenute nel PSC. Il soggetto che elabora tale piano è il committente, per il tramite del coordinatore in fase di progettazione. Il committente (nonché il citato coordinatore) è, però, soggetto deputato al controllo della patente, ma non al possesso della stessa, non essendo impresa che opera in cantiere.
- La violazione che riguarda esclusivamente la "*mancata installazione delle armature di sostegno*" (**punto 8**), potrebbe comportare che un'installazione insufficiente non configuri gli estremi della violazione. Su questo punto occorrerà un chiarimento.
- Nel caso di omessa vigilanza (**punto 12**), apparentemente riferita sia ad ipotesi dolose che colpose (artt. 437 e 451 cp), occorre individuare sia la norma sanzionatoria che il destinatario della stessa.

- Nel caso di omessa valutazione dei rischi di rinvenimento di ordigni bellici nei cantieri, essa opera solamente se i luoghi sono “*interessati da attività di scavo*”. Il **punto 14** non richiama interamente le condizioni di vigenza dell’obbligo di valutazione, per cui occorre domandarsi sia il rapporto con la violazione più generale della omessa valutazione dei rischi sia l’operatività dell’obbligo esclusivamente nelle attività di scavo.
- Per quanto riguarda l’omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate (**punto 16**) ai sensi del Dlgs 101/2020 (protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti), occorre individuare puntualmente la disposizione sanzionatoria di riferimento, per accertare il relativo regime sanzionatorio.
- La stessa criticità riguarda la valutazione del rischio di annegamento (**punto 17**) (rientrante, come altri, tra i lavori comportanti rischi particolari di cui all’allegato XI del Dlgs 81/2008)².
- Per l’omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati (**punto 20**) sembrerebbe da ritenersi riferita alla formazione specifica (che, tra l’altro, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 19/2024, non esiste, in quanto la norma del DPR n. 177/2011 fa riferimento, per la formazione, all’accordo Stato-Regioni, non ancora adottato).
- In tema di lavoro irregolare, per la violazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) del DL n. 12/2002 (**punti 21, 22 e 23**) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale trova applicazione la procedura della diffida di cui all’art. 13 del Dlgs n. 124/2004 (quindi, in caso di ottemperanza alla diffida, manca un provvedimento definitivo, per cui non è possibile adottare alcuna decurtazione del punteggio). Va, comunque, ricordato che “*le sanzioni sopra indicate non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione*” (art. 3, comma 4, DL 12/2002).
- Ancora in tema di lavoro irregolare, per la violazione dell’articolo 3, comma 3-quater del DL 12/2002 (**punto 24**) non si applica la diffida, per cui alla contestazione della violazione conseguono direttamente la notificazione (art. 14 L. n. 689/1981), il rapporto (laddove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) e la ordinanza-ingiunzione (art. 18), la cui mancata opposizione (art. 22) entro 30 giorni dalla notifica determina la definitività del provvedimento, con conseguente ammissibilità della decurtazione del punteggio. Andrà chiarito il significato della locuzione “*in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23*” (il testo avrebbe dovuto prevedere, infatti, le tre ipotesi come alternative).
- In tema di infortuni, per quanto riguarda l’infortunio che comporta l’incapacità temporanea assoluta, la disposizione prevede che l’astensione dal lavoro debba durare più di 60 giorni. Deve ritenersi che il periodo possa risultare anche dalla consecuzione di più certificati medici (**punto 25**).
- In secondo luogo, si rileva che – in presenza di infortunio (mortale o non) – l’accertamento del nesso causale tra l’evento e la violazione delle norme sulla prevenzione è oggetto di un

² Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innescò accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

procedimento giudiziario, per cui la decurtazione del punteggio è sempre condizionata al passaggio in giudicato della relativa sentenza: “*si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395*” (art. 324 cpc). Similmente, per l'ambito penale, “*sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione*” (art. 648 cpp) (**punti 26, 27, 28**).

- Per quanto riguarda la malattia professionale, la disposizione fa riferimento alla malattia “*derivante*” dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Dal momento che nell'allegato I-bis viene utilizzata una locuzione atecnica (differente da quella propria del DPR n. 1124/1965, art. 3 - sia per le malattie tabellate che per quelle non tabellate – e anche da quella giuridica della causalità, art. 40 cp), occorrerà attendere precisazioni, auspicando fin d'ora che si tratti di un rapporto di causalità stretto.

Allegato Ibis (articolo 27)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente di cui all'articolo 27.

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organismo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	1
22	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. b) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	2
23	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. c) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	3
24	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73 in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8

27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Conclusioni

Il provvedimento sulla patente a crediti, nella sua versione definitiva, tiene conto di gran parte delle modifiche e integrazioni richieste da Confindustria ed ANCE. Alcune di queste, in realtà, saranno prevedibilmente contenute nei decreti attuativi richiamati dal legislatore.

Ciò nonostante, e salvo verificare il concreto funzionamento di un meccanismo assai complesso, il provvedimento resta animato da una logica più punitiva che di incremento della qualità e presenta notevoli criticità operative ed interpretative.

Le circolari esplicative ed i decreti attuativi saranno oggetto di particolare attenzione, in quanto potranno contribuire a chiarire e specificare i molti punti ancora fonte di dubbio interpretativo ed applicativo.

Ci riserviamo, quindi, di tornare sull'argomento a commento degli ulteriori interventi del Ministero del lavoro o dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Fin d'ora, anticipiamo la imminente organizzazione di webinar sullo specifico argomento della patente a crediti.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 19/2024

LA PATENTE A CREDITI

Si riporta di seguito l'illustrazione della nuova disciplina della patente a crediti, così come modificata dalla legge di conversione in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per gli opportuni approfondimenti sul tema, si rinvia alla Nota di commento elaborata da Confindustria e ANCE.

Nuovo art. 27, d.lgs. n. 81/2008 (TUSL)

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>A decorrere dal 1° ottobre 2024, è previsto il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.</p> <p>La legge di conversione ha disciplinato altresì le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE.</p> <p>Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine, mentre, nel caso di Stato non appartenente all'UE, il documento equivalente deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.</p> <p>L'esclusione dalla disciplina è ora prevista per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.</p>
MODIFICHE ALL'ART. 90, TUSL	<p>Resta ferma la disposizione che modifica il comma 9, art. 90, TUSL, secondo cui il committente verifica il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell'attestazione di qualificazione SOA.</p> <p>La legge di conversione prevede, per le imprese estere, la verifica del documento equivalente da parte del committente.</p> <p>Rimangono invariate le altre modifiche che il D.L. n. 19/2024 ha apportato all'art. 90, TUSL.</p>
REQUISITI PER IL RILASCIO	<p>La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro.</p> <p>L'elenco dei requisiti per il rilascio della patente è stato modificato nel corso dell'iter di conversione del D.L. n. 19/2024.</p> <p>In particolare, si segnala che la formazione non è più riferita al solo art. 37, TUSL, e che è richiesta l'avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Si riportano di seguito i requisiti come modificati dalla legge di conversione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

	<p>e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.</p> <p>La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti sopra riportati. Tale dichiarazione viene accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Una nuova patente può essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca.</p> <p>Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione in via cautelare, illustrato nel prosieguo.</p>
<p>PUNTEGGIO INIZIALE</p>	<p>La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.</p> <p>Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti.</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.</p>
<p>DECURTAZIONE DEI CREDITI</p>	<p>La legge di conversione ha introdotto l'allegato I-bis che individua i casi e le misure per operare le decurtazioni dei crediti. Tali decurtazioni sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.</p> <p>Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.</p> <p>Per provvedimenti definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive.</p> <p>I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.</p> <p>La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.</p>

	In tal caso, la legge di conversione ha previsto che il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione è consentito quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto. Resta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, TUSL.
SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE	L'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, se nei cantieri si verificano infortuni da derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale. È ammesso il ricorso avverso il provvedimento di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, TUSL.
SANZIONI	In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano: <ul style="list-style-type: none"> - una sanzione amministrativa modificata dalla legge di conversione in misura pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, TUSL; - l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi. <p>Le medesime sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.</p>
INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLA PATENTE	Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8, TUSL. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro 12 mesi dall'entrata in vigore della patente stessa (1° ottobre 2024) e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei richiamati decreti ministeriali.
ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PATENTE AD ALTRI AMBITI DI ATTIVITÀ	L'applicazione della disciplina della patente può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
ALLEGATO I-BIS	L'allegato I-bis individua 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente. Per ciascuna violazione è stato individuato il relativo numero di crediti che saranno decurtati.

Testo del DL 19/2024	Testo approvato dal Senato il 24 aprile 2024
<p>«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:</p>	<p>“Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;</p>	<p>a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</p>
<p>b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;</p>	<p>b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;</p>
<p>c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;</p>	
<p>d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);</p>	<p>c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;</p>
<p>e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);</p>	<p>d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;</p>
<p>f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).</p>	<p>e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;</p>
	<p>f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.</p>
<p>2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.</p>	<p>2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.</p>
	<p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del</p>

	lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
	4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
3. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.	5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:	6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;	
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;	
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;	
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:	
1) la morte: venti crediti;	
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;	
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.	

	7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.	8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.
6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.	9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.	
8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o	10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o

<p>mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.</p>	<p>mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.</p>
	<p>11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.</p>
<p>9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.</p>	<p>12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.</p>

	13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.	14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;	15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 2023”

S45-24 - Elevazione dell'indennità di congedo parentale: circolare INPS n.57/2024 e messaggio INPS n.1629/2024

L'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2024

L'INPS, con la circolare n.57 del 18/04/2024, ha fornito le istruzioni operative e contabili in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, in seguito alla modifica dell'art.34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, apportata dall'art.1, comma 179, della legge di Bilancio 2024.

Si riportano in allegato le principali indicazioni fornite dall'Istituto e i chiarimenti contenuti nel successivo messaggio n.1629/2024 .

Direzione Relazioni Industriali

Nota di approfondimento

Oggetto: Elevazione dell'indennità di congedo parentale: circolare INPS n.57/2024 e messaggio INPS n.1629/2024

L'INPS, con [la circolare n.57 del 18/04/2024](#), richiama innanzitutto l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n.213 (c.d. Legge di Bilancio 2024) che ha modificato il comma 1 dell'art. 34 del D.lgs. 26 marzo 2001, n.151, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*" (da qui in poi T.U.).

In particolare, la norma summenzionata dispone l'elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Inoltre, l'Istituto specifica che, per il solo anno 2024, l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese è pari all'80% della retribuzione (invece del 60%).

Tale previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Quanto alla platea dei destinatari a cui si rivolge la novella normativa, poiché il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del D.lgs. n.151/2001, l'elevazione dell'indennità deve intendersi riferita esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

- **Elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese di congedo parentale**

L'Istituto precisa che **la modifica normativa prevista dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro.**

Come già menzionato, condizione fondamentale per il riconoscimento dell'elevazione è che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. Pertanto, l'elevazione dell'ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell'indennità in commento si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L'Istituto specifica, inoltre, che l'ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per l'anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. A tal proposito, viene specificato che la fruizione "alternata" tra i genitori, di cui all'art. 34 del D.lgs. n.151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, in conformità a quanto previsto per tutti i periodi di congedo parentale.

Ne consegue che, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del D.lgs. n.151/2001 (ossia 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, **il congedo parentale di entrambi i genitori o del c.d. "genitore solo" è indennizzabile secondo il seguente schema:**

- **i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;**
- **i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023, sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.**
Se, invece, tali periodi di congedo parentale, sempre fino al limite di un mese, sono stati fruiti a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023, l'indennizzo sarà pari al 60% della retribuzione anziché all'80%;
- **i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all'80% di e del mese indennizzato all'80% o 60%);**
- **-i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del T.U.**

Infine, l'Istituto precisa che, in forza di quanto previsto dalle leggi di Bilancio per l'anno 2023 e per l'anno 2024, il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

- **Decorrenza della nuova disposizione**

Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, l'Istituto precisa che la previsione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 **interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023**. Sono, pertanto, esclusi tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Sul punto, l'Istituto chiarisce che il diritto all'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% della retribuzione per l'anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27- bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

- **Modalità di presentazione della domanda**

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, l'istituto precisa che la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati"; tramite il Contact center integrato; tramite gli Istituti di Patronato.

A chiarimento di quanto comunicato con la circolare in commento, l'Istituto ha pubblicato il [messaggio n.1629/2024](#) attraverso cui specifica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l'indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all'80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024.

Per quanto non espressamente ivi riportato, in ordine anche alle casistiche applicative delle misure in trattazione, e per un approfondimento delle modalità di esposizione dei dati nell'apposita sezione del flusso Uniemens, si rimanda ai relativi chiarimenti forniti dalla circolare INPS.

S46-24 - OT 23: approfondimento sul nuovo modello pubblicato da Inail
Una nota di Confindustria entra nel merito del nuovo modello OT23 per l'anno 2025, recentemente pubblicato dall'Inail

Facendo seguito alla notizia B43-24, dal titolo "Inail: Modello OT23 per il 2025 e Guida alla compilazione", si informa che Confindustria ha pubblicato una nota di commento sul tema in oggetto.

Confindustria, ricorda che, con la revisione delle tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sono state aggiornate le modalità di applicazione della tariffa che, all'articolo 23, prevedono la riduzione del tasso medio per prevenzione.

La riduzione del tasso medio di tariffa è inversamente proporzionale al numero di lavoratori/anno del triennio della PAT (posizione assicurativa territoriale), secondo i principi comunitari degli interventi in materia di sicurezza.

La misura della riduzione è la seguente:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

La modifica del modello è stata preceduta da un confronto con le parti sociali.

Confindustria fa presente di aver chiesto, tra l'altro, alcune semplificazioni al fine di un maggior accesso allo strumento: minore variabilità del modello in modo che gli interventi premiati fossero oggettivamente prevedibili da parte delle aziende; previsione di interventi di natura pluriennale; semplificazione del punteggio per l'accesso. Aveva anche chiesto di chiarire meglio il concetto di regolarità nel rispetto della normativa su salute e sicurezza.

Alcune istanze sono state accolte nel modello recentemente pubblicato.

Lo scorso 18 aprile, infatti, l'Inail ha pubblicato tre documenti: l'istruzione operativa del 18 aprile 2024 ; il modello di domanda ; la guida alla compilazione della domanda .

Nell'istruzione operativa sono descritte le principali innovazioni:

- modalità di accesso al beneficio: è stato eliminato il punteggio assegnato a ciascun intervento, mentre sono state previste due previste tipologie (A e B). Per accedere al beneficio, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B .

- interventi pluriennali : sono stati previsti 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni (a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento), fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda (si tratta nello specifico degli interventi A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7)
- nuovi interventi : il modello prevede 18 nuovi interventi; è stato, inoltre, rivisto il meccanismo di rilevazione dei mancati infortuni (E10)
- promozione della salute : sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ((C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4)
- razionalizzazione : alcuni interventi previsti nel precedente modello OT23 sono stati semplificati e ricondotti ad un unico intervento.

Si coglie l'occasione per segnalare che l'intervento E-5 sull'adozione o mantenimento di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato (per il settore delle costruzioni secondo la Norma UNI 11751-1) è di tipologia A e consente di accedere direttamente alla riduzione del premio.

Anche l'intervento E-6 sulla responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000, che, per il settore edile si intende realizzato se il sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni è stato adottato in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 49, è di tipologia A.

Per quanto riguarda le condizioni per accedere al beneficio, Confindustria rileva che la verifica della regolarità contributiva e assicurativa è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

La regolarità rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro consiste nella assenza di violazioni accertate dagli organismi di vigilanza (quindi, l'autocertificazione non è relativa ad una regolarità teorica ma concretamente riferita all'assenza di provvedimenti sanzionatori) e, in assenza di una banca dati, potrà essere verificata dall'Inail presso gli organismi di vigilanza. Resta, quindi, confermato che per regolarità s'intende l'assenza di violazioni debitamente accertate dagli organismi di vigilanza.

Il requisito sostanziale è, ovviamente, aver realizzato l'intervento indicato nel modello di domanda.

Alcune modifiche rilevanti

Nel nuovo Modello sono presenti alcuni interventi afferenti alla promozione della salute.

Intervento C-5.4: “ l'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025 ”.

L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda, all'interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica.

I documenti probanti sono il Protocollo attuato dall'azienda e attestato di riconoscimento di “luogo di lavoro che promuove la salute” rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall'Azienda USL territorialmente competenti valido nell'anno 2024.

Intervento C-5.1 : “ l'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori” .

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda almeno due tra le seguenti iniziative:

- a. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita
- b. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria
- c. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- d. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)
- e. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, 24 ore Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare
- f. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.).

La documentazione ritenuta probante è rappresentata dall'accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria e dalle prove documentali della sua attuazione nell'anno 2024 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.

L'esperienza pregressa

L'oscillazione del premio per prevenzione comporta una riduzione complessiva dei premi per circa 150-160 milioni di € ed è stata mediamente applicata da circa 28.000 aziende (nel 2023 le domande accolte relative ad imprese industriali sono state 22.616, su un totale di 35.822 domande accolte).

Nella nota Confindustria riporta alcune tabelle dalle quali si evince come lo strumento della oscillazione vada a beneficio delle aziende del settore Industria.

INAIL - Riduzione del premio per prevenzione – Modello OT23 per il 2025 (interventi del 2024)



29 aprile 2024

L'Inail ha aggiornato il meccanismo per la riduzione del premio legata ad azioni migliorative di prevenzione (cd *Modello OT23*).

Con la revisione delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono state aggiornate le modalità di applicazione della tariffa (cd MAT), che, all'articolo 23, prevedono la riduzione del tasso medio per prevenzione.

Ricordiamo che la riduzione del tasso medio di tariffa è inversamente proporzionale al numero di lavoratori/anno del triennio della PAT (posizione assicurativa territoriale), secondo i principi comunitari degli interventi in materia di sicurezza.

L'attuale misura della riduzione è la seguente:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

La modifica del modello è stata preceduta da un confronto con le parti sociali. Confindustria aveva chiesto, tra l'altro, alcune semplificazioni al fine di un maggior accesso allo strumento: minore variabilità del modello in modo che gli interventi premiati fossero oggettivamente prevedibili da parte delle aziende; previsione di interventi di natura pluriennale; semplificazione del punteggio per l'accesso. Aveva anche chiesto di chiarire meglio il concetto di regolarità nel rispetto della normativa su salute e sicurezza. Come si vedrà, si tratta di richieste accolte nel documento.



Lo scorso 18 aprile, l'Inail ha pubblicato tre documenti: l'istruzione operativa del 18 aprile 2024; il modello di domanda; la guida alla compilazione della domanda.

In particolare, nel primo sono descritte le principali innovazioni:

- **modalità di accesso** al beneficio: sono ora previste due previste tipologie (non più caratterizzate da un punteggio ma dalle lettere A e B) e, **per accedere al beneficio l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.**
- **interventi pluriennali**: sono stati previsti 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni (a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento), **fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda** (si tratta degli interventi A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7)
- **nuovi interventi**: il modello prevede 18 nuovi interventi; è stato, inoltre, rivisto il meccanismo di rilevazione dei mancati infortuni (E10)
- **promozione della salute**: sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ((C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4)
- **razionalizzazione**: alcuni interventi previsti nel precedente modello OT23 sono stati semplificati e ricondotti ad un unico intervento.

Restano confermate le **condizioni per accedere al beneficio**. A questo riguardo, la Guida alla compilazione della domanda formula alcune precisazioni.

La verifica della **regolarità contributiva e assicurativa** è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

La **regolarità rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro** consiste nella assenza di violazioni accertate dagli organismi di vigilanza (quindi, ***l'autocertificazione non è relativa ad una regolarità teorica ma concretamente riferita all'assenza di provvedimenti sanzionatori***) e, in assenza di una banca dati, potrà essere verificata dall'Inail presso gli organismi di vigilanza. Resta, quindi, confermato che per regolarità s'intende l'assenza di violazioni debitamente accertate dagli organismi di vigilanza.

Il **requisito sostanziale** è, ovviamente, aver realizzato l'intervento indicato nel modello di domanda.

Alcune modifiche rilevanti.

Nel nuovo Modello sono presenti alcuni interventi afferenti alla promozione della salute.

In particolare:

- **Intervento C -5.4:** *"l'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025"*.



L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda, all'interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica.

I documenti probanti sono il Protocollo attuato dall'azienda e attestato di riconoscimento di "luogo di lavoro che promuove la salute" rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall'Azienda USL territorialmente competenti valido nell'anno 2024.

- **Intervento C-5.1:** *"l'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori"*.

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda *almeno due* tra le seguenti iniziative:

- a. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita
- b. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria
- c. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- d. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)
- e. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, 21 Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare
- f. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.).

La documentazione ritenuta probante è rappresentata dall'accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria e dalle prove documentali della sua attuazione nell'anno 2024 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.

L'esperienza pregressa

L'oscillazione del premio per prevenzione comporta una riduzione complessiva dei premi per circa **150-160 milioni di €** ed è stata mediamente applicata da circa 28.000 aziende (nel 2023 le domande accolte relative ad imprese industriali sono state 22.616, su un totale di 35.822 domande accolte).



Dal quadro sotto riportato si evince come lo strumento della oscillazione vada, per la gran parte, beneficio delle aziende del settore Industria.

Settore	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Domande pervenute	Domande accolte	Domande Respinte + Revocate	Domande pervenute	Domande accolte	Domande Respinte + Revocate	Domande pervenute	Domande accolte	Domande Respinte + Revocate (*)
Industria	21.199	19.915	1.284	22.724	21.573	1.151	23.629	22.616	1.013
Artigianato	5.175	4.692	483	5.222	4.745	477	4.948	4.563	385
Terziario	7.526	6.971	555	8.459	7.878	581	8.825	8.234	591
Altri	404	356	48	424	404	20	429	409	20
Totale	34.304	31.934	2.370	36.829	34.600	2.229	37.831	35.822	2.009

Coerentemente, come si rileva dalla tabella seguente, la maggior parte del beneficio in termini di minor premio è riconosciuto alle imprese del settore industria.

Settore d'attività	Tipo oscillazione	2021			2022		
		Numero P.A.T.	Retribuzioni erogate (€)	Minor premio (€)	Numero P.A.T.	Retribuzioni erogate (€)	Minor premio (€)
Industria	-5	5.826	45.544.898.969	51.699.355	5.989	48.928.464.368	55.160.092
Artigianato	-5	4	9.555.395	16.632	7	12.058.194	25.981
Terziario	-5	1.840	16.718.426.618	10.286.384	1.842	18.271.694.076	11.077.449
Altri	-5	275	15.531.850.113	6.937.178	263	16.517.987.905	7.265.349
Totale Oscillazione 5%		7.945	77.804.731.095	68.939.549	8.101	83.730.204.543	73.528.872
Industria	-10	10.651	9.733.295.535	36.167.386	11.083	10.914.426.465	40.771.283
Artigianato	-10	261	147.233.133	736.643	229	132.496.513	686.577
Terziario	-10	3.103	2.776.980.414	3.761.418	3.207	3.061.599.793	4.128.099
Altri	-10	159	134.321.968	193.045	162	152.067.387	208.510
Totale Oscillazione 10%		14.174	12.791.831.050	40.858.493	14.681	14.260.590.158	45.794.469
Industria	-18	12.156	3.204.900.368	24.284.492	12.653	3.617.820.328	28.205.027
Artigianato	-18	3.454	720.556.807	6.797.594	3.317	737.639.016	7.082.391
Terziario	-18	4.528	1.102.327.130	2.525.531	4.657	1.207.590.544	2.650.903
Altri	-18	154	32.188.237	80.329	140	31.498.291	75.504
Totale Oscillazione 18%		20.292	5.059.972.542	33.687.945	20.767	5.594.548.180	38.013.825
Industria	-28	5.591	378.542.621	4.228.634	5.907	403.264.180	4.713.065
Artigianato	-28	2.230	110.628.716	1.653.429	2.173	120.362.059	1.857.459
Terziario	-28	2.919	186.007.868	739.326	3.212	211.055.834	734.006
Altri	-28	102	4.029.381	13.587	112	4.035.047	13.367
Totale Oscillazione 28%		10.842	679.208.587	6.634.976	11.404	738.717.120	7.317.897
Totale		53.253	96.335.743.273	150.120.964	54.953	104.324.060.001	164.655.063



S47-24 - Inail: finanziamento di progetti di formazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

L'Inail informa che, dal 6 maggio e fino al 17 maggio, sarà possibile inoltrare le domande per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

Il 28 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – nonché sul sito Inail – il secondo avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'Istituto mette a disposizione due milioni e mezzo di euro.

Il 29 febbraio 2024 sono state poi pubblicate, sul sito Inail, le seguenti date e gli orari dell'apertura e della chiusura della procedura informatica per l'inoltro delle domande:

dalle ore 12:00 del giorno 6 maggio 2024 alle ore 17:00 del 17 maggio 2024.

Sono stati, altresì, pubblicati il manuale operativo e le faq.

Per ulteriori approfondimenti, si riporta di seguito il link di accesso alla pagina recante tutte le informazioni nonché il testo dell'avviso pubblico e la documentazione necessaria:

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo – anno 2023 – INAIL

S48-24 - Legge n. 56/2024 di conversione del DL PNRR- pubblicazione in GU

Publicata in GU n.100 del 30 aprile 2024, suppl. ordinario n. 19, la Legge di conversione n.56/2024, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. DL PNRR, in vigore dal 1° maggio u.s.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, suppl. ordinario n. 19 , la Legge di conversione n.56/2024, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. DL PNRR, in vigore dal 1° maggio u.s.

Si segnala, per quanto di interesse che, durante l'iter di conversione del decreto, è stata modificata la previsione riportata all'articolo 29, comma 2 del testo volta ad integrare l'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003

In particolare, è stato aggiunto il comma 1-bis, secondo cui "Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto".

Si rileva che tale previsione è stata modificata rispetto alla norma contenuta nel Decreto anche a seguito dell'intervento dell'Ance che, con specifiche proposte normative, ha richiesto l'inserimento del più ampio riferimento al "trattamento economico e normativo complessivo" (in luogo del solo trattamento normativo) e la sostituzione del concetto di contrattazione "maggiormente applicata" con il più corretto e ormai consolidato criterio riferito alla rappresentatività, in termini comparativi, della contrattazione stessa.

In merito, poi, alla disposizione riportata ai commi da 10 a 14 dell'art. 29 (sanzioni in materia di congruità, in capo al responsabile del progetto/committente) si rileva che l'Ance è intervenuta, con la presentazione di specifiche proposte emendative, per richiedere, in linea con le soglie individuate dal D.M. n. 143/2021 ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità, l'eliminazione della soglia minima nei lavori pubblici (il DM non prevede alcun limite di applicazione) e la sostituzione della soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal DM (70.000€).

A seguito di tale richiesta avanzata dall'Ance è stato accolto un Ordine del giorno (9/1752-A/17) con cui si impegna il Governo a "valutare gli effetti applicativi dell'articolo 29, commi 11 e 12, [...] al fine di prevedere, nel primo provvedimento utile, la modifica delle disposizioni in questione, eliminando, al comma 11, la soglia prevista per gli appalti pubblici e riducendo, al comma 12, la soglia per gli appalti privati da 500.000 a 70.000 euro o comunque prevedendo quest'ultima soglia quale presupposto, sempre negli appalti privati, per l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura ridotta".

Tale proposta di modifica dovrebbe trovare accoglimento in uno dei prossimi decreti in via di emanazione.

Infine, con riferimento all'art. 12 comma 8 del DL PNRR (relativo all'applicabilità, tra l'altro, dell'art. 47 del DL n. 77/2021, nel caso di successivo finanziamento a valere su risorse PNRR), una modifica meramente "redazionale" apportata dalla legge di conversione sembrerebbe averne reso più chiaro l'ambito di applicazione, illustrato nella tabella di sintesi allegata.

Si riporta in allegato una sintesi delle disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro, rinviando alla comunicazione Ance del 30.04.2024 per l'analisi delle novità relative alla c.d. "patente a crediti".

NOTA ILLUSTRATIVA

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19,
 RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

È stata pubblicata, nella [Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, suppl. ordinario n. 19](#), la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. DL PNRR, in vigore dal 1° maggio u.s.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro, rinviando alla comunicazione Ance del 30.04.2024 per l'analisi delle novità relative alla c.d. "patente a crediti".

<p>ART. 12 COMMA 8</p> <p>ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</p>	<p>Il comma 8 dell'art. 12 stabilisce che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e 50, comma 4, del DL n. 77/2021 si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali (di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.</p> <p>Qualora gli investimenti o gli interventi di cui sopra abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 68/1999 e dall'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, le predette disposizioni si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.</p>
<p>ART. 13</p> <p>MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 DEL PNRR IN MATERIA DI RIFORMA DEL SISTEMA ITS E DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA – ITS</p>	<p>Nell'ambito del Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, l'art. 13 apporta delle modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99.</p> <p>In particolare, al comma 1, lettera c), si prevede la modifica dell'art. 14 della citata legge, con inserimento, dopo il comma 5, di due commi aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5-bis, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8 (ossia il cofinanziamento delle Regioni dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato), non ha natura obbligatoria; - il 5-ter, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo (Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore) possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

<p>ART. 29, COMMA 1</p> <p>ASSENZA DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE PER I BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI</p>	<p>Viene modificato il comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006, in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.</p> <p>Tali benefici sono subordinati al possesso del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Con la modifica in esame, viene richiesta altresì l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro.</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1175-bis, il quale dispone che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al predetto comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge, i datori di lavoro mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi di cui sopra.</p> <p>In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.</p>
<p>ART. 29, COMMA 2</p> <p>APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE</p>	<p>Viene modificato l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro.</p> <p>In particolare, viene aggiunto il comma 1-bis, secondo cui <i>“Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento <u>economico e normativo</u> complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro <u>comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</u>, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”</i>.</p> <p>Si rileva che tale previsione è stata modificata rispetto alla norma contenuta nel DL anche a seguito dell'intervento dell'Ance che, con specifiche proposte normative, ha richiesto l'inserimento del più ampio riferimento al “trattamento economico e normativo complessivo” (in luogo del solo trattamento normativo) e la sostituzione del concetto di contrattazione “maggiormente applicata” con il più corretto e ormai consolidato criterio riferito alla rappresentatività, in termini comparativi, della contrattazione stessa.</p> <p>Inoltre, viene prevista la responsabilità solidale, di fatto già esistente, per l'utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui al medesimo art. 18, comma 5-bis.</p> <p>Si tratta dei casi di utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del predetto d.lgs., ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti.</p>

	<p>La responsabilità solidale è altresì prevista nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto.</p>
<p>ART. 29, COMMA 3</p> <p>SANZIONI PER LAVORO NERO</p>	<p>Viene sostituito il numero 1, della lettera d), comma 445, art. 1, della legge n. 145/2018.</p> <p>In particolare, è previsto l'aumento al 30% (in luogo del 20%) della sanzione amministrativa stabilita nelle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (c.d. "maxisanzione per lavoro nero"), di cui all'art. 3, D.L. n. 12/2002.</p>
<p>ART. 29, COMMI 4 E 5</p> <p>MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI APPALTO, DISTACCO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</p>	<p>Viene inasprito il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 del d. lgs. n. 276/03, reintroducendo sanzioni di natura penale nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, appalto o distacco illeciti, ossia privi dei requisiti di legge.</p> <p>Tra le modifiche apportate al suddetto regime sanzionatorio, si segnalano, in particolare, le seguenti nuove disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del medesimo d. lgs. n. 276/2003 (somministrazione di lavoro) è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; - nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; - nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. <p>Inoltre, con il nuovo comma 5-ter del citato art. 18 (e la contestuale abrogazione dell'art. 38-bis del d. lgs. n. 81/2015), viene inasprita la sanzione penale già prevista nel caso della c.d. somministrazione fraudolenta (configurabile eventualmente anche nell'ipotesi di appalto o distacco non genuini): quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.</p> <p>Infine, con l'inserimento dei nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, è stato previsto rispettivamente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli importi delle sanzioni previste dal citato art. 18 sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti; - l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro (come era già stabilito, per le previgenti sanzioni di natura amministrativa, dal d. lgs. n. 8/2016).

<p>ART. 29, COMMA 7, 8 E 9</p> <p>ISCRIZIONE NELLA LISTA DI CONFORMITÀ INL PER IMPRESE VIRTUOSE</p>	<p>All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato "Lista di conformità INL".</p> <p>Per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella "Lista di conformità INL", i datori di lavoro in possesso del suddetto attestato non sono sottoposti ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p> <p>In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla predetta Lista di conformità INL.</p>
<p>ART. 29, COMMI 10, 11, 12, 13 E 14</p> <p>OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONGRUITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI</p>	<p>Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.</p> <p>Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.</p> <p>L'esito dell'accertamento della violazione di cui sopra è comunicato all'ANAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.</p> <p>All'accertamento della violazione di cui sopra, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.</p> <p>Sul punto, si rileva che l'Ance è intervenuta, con la presentazione di specifiche proposte emendative, per richiedere, in linea con le soglie individuate dal D.M. n. 143/2021 ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità, l'eliminazione della soglia minima nei lavori pubblici (il DM non prevede alcun limite di applicazione) e la sostituzione della soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal DM (70.000€).</p> <p>A seguito di tale richiesta avanzata dall'Ance è stato accolto un Ordine del giorno (9/1752-A/17) con cui si impegna il Governo a "valutare gli effetti applicativi dell'articolo 29, commi 11 e 12, [...] al fine di prevedere, nel primo provvedimento utile, la modifica delle</p>

	<p>disposizioni in questione, eliminando, al comma 11, la soglia prevista per gli appalti pubblici e riducendo, al comma 12, la soglia per gli appalti privati da 500.000 a 70.000 euro o comunque prevedendo quest'ultima soglia quale presupposto, sempre negli appalti privati, per l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura ridotta”.</p>
<p>ART. 30</p> <p>MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO</p> <p>COMMI 1-4</p> <p>COMMI 5-9</p>	<p>Al fine di dare attuazione a una determinata linea della Componente 5 del PNRR, relativa all'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024 vengono apportate varie modifiche alla disciplina dell'accertamento delle violazioni in ambito contributivo e al relativo apparato sanzionatorio.</p> <p>Con una serie di modifiche all'art. 116 della legge n. 388/2000, viene novellato il sistema delle sanzioni civili, sia per i casi di omissione che per i casi di evasione contributiva.</p> <p>Nell'ambito di tali modifiche, tra l'altro, viene introdotta una disposizione che prevede, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile applicabile rispettivamente per omissione o evasione contributiva (come novellata) è dovuta nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione; in caso di pagamento in forma rateale, tale misura si applica subordinatamente al versamento della prima rata.</p> <p>Vengono introdotte una serie di disposizioni che, nel disciplinare a livello normativo l'attività già svolta dall'Inps per promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, favorisca l'emersione di basi imponibili “sommerse” attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato.</p> <p>Nello specifico, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, quest'ultimo può mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente medesimo (acquisite direttamente o pervenute da terzi), relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente, a sua volta, può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze non conosciuti dall'Istituto.</p>
<p>COMMI 10-14</p>	<p>Viene rafforzato il potere di accertamento documentale dell'Inps, prevedendo che, <u>a decorrere dal 1° settembre 2024</u>, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi <u>o a titolo di responsabilità solidale</u>) possano fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Istituto, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi o agevolazioni non dovuti.</p> <p>Tra gli strumenti a disposizione dell'Inps a tal fine, è prevista, tra l'altro, la facoltà di invitare il contribuente (o soggetti che intrattengano o abbiano intrattenuto specifici rapporti con</p>

quest'ultimo) a fornire dati o notizie o ad esibire documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti del contribuente stesso.

Sulla base delle risultanze della suddetta attività accertativa d'ufficio, l'Inps può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente. Se quest'ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso, si applica un regime sanzionatorio "agevolato".

F28-24 - Non rilevanti ai fini IVA le cessioni al Comune di opere di urbanizzazione

L'Agenzia delle Entrate conferma la non rilevanza ai fini IVA della cessione gratuita ai Comuni di opere di urbanizzazione, effettuata a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione

Non è da considerarsi rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, qualora la stessa sia effettuata a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 92 del 16 aprile 2024, fornita a fronte dell'istanza di interpello presentata da una società e volta a ottenere chiarimenti in merito al corretto trattamento, ai fini IVA, della cessione gratuita a un Comune di un lotto edificabile da destinare ad uffici pubblici, effettuata in base a una Convenzione stipulata con il medesimo ente per l'attuazione di un Piano Particolareggiato.

Nel vagliare la questione, l'Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo, di prassi e la giurisprudenza di riferimento in materia, al fine di valutare se il caso specifico prospettato dall'istante potesse considerarsi rientrante nel perimetro di applicazione dell'articolo 51 della Legge n. 342/2000 che prevede la non rilevanza ai fini IVA – al ricorrere di determinate condizioni – della cessione di aree e opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

In sostanza la norma, come chiarito già con la circolare n. 207/E del 2000 – e poi con le risoluzioni nn. 6/E e 37/E del 2003 -, prevede che la cessione ai Comuni di aree ed opere di urbanizzazione, che venga effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione, costituisce un'operazione non rilevante agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

A tale cessione viene, difatti, esteso il medesimo trattamento fiscale (i.e. non rilevanza ai fini IVA) applicabile all'ipotesi alternativa in cui l'impresa proceda al versamento diretto in denaro del predetto onere.

Come precisato con la risoluzione ministeriale n. 363292 del 16 gennaio 1978, difatti, il contributo di urbanizzazione non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, proprio in quanto "il rapporto che si pone in essere tra il comune e il destinatario della concessione non ha natura sinallagmatica, riconoscere in esso innegabili caratteristiche di generalità, tipiche del rapporto di natura tributaria".

In ordine, più specificamente, alle cessioni a favore dei Comuni, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'esclusione da IVA è riconosciuta solo al ricorrere di due determinate condizioni:

- le cessioni devono avere ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione;
- le cessioni devono essere effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Applicando il quadro normativo così ricostruito al caso concreto rappresentato dalla società istante, l'Agenzia delle Entrate conferma la riconducibilità della cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a favore del Comune nel perimetro applicativo dell'articolo 51 della Legge n. 342/2000 e, dunque, la sua non rilevanza ai fini IVA.

Nel caso di specie, difatti, in base alla Convenzione stipulata tra il Comune e l'Istante:

- il rilascio del permesso a costruire è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione;
- l'obbligo di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria posto a carico dell'Istante è inerente all'area oggetto di cessione al Comune, unitamente alla quale saranno trasferite anche le suddette opere.

Proprio per queste ragioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, la cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione realizzate dall'Istante non è da considerarsi rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 in quanto la stessa rappresenta "il contributo di urbanizzazione... versato in natura anziché in denaro dal concessionario", nell'ambito di un rapporto di natura tributaria tra il Contribuente e il Comune.

Per completezza espositiva – seppur tematica non affrontata nella Risposta in commento – merita ricordare quale sia il trattamento fiscale della cessione gratuita di aree e di opere di urbanizzazione ai fini delle imposte di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Trattandosi di cessione che avviene a titolo gratuito a favore del Comune, ad essa si rende applicabile il regime di "favore" previsto dall'art. 32 del D.P.R. 601/1973, consistente nell'imposta di registro da versarsi in misura fissa (i.e. 200 euro) e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Invero la introduzione del d.lgs n. 23/2011, norma che sopprimeva, all'articolo 10, comma 4, ogni agevolazione fiscale anche se contenuta in leggi speciali, aveva creato una primitiva incertezza.

Sul punto, difatti, vi è stata una prima fase di incertezza interpretativa a seguito della emanazione del d.lgs. n. 23/2011 che ha, tra l'altro, disposto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti di trasferimento immobiliari.

Tuttavia, come chiarito ormai definitivamente (cfr. R.M 68/E/2014), anche dopo l'intervenuta modifica le agevolazioni restano comunque valide ed efficaci per le cessioni a titolo gratuito, tra cui rientrano le ipotesi – quali quella di specie – di cessione al Comune di aree o di opere di urbanizzazione, effettuata a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Risposta n. 92/2024

OGGETTO: Cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione – Trattamento IVA – Articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito, "Società", "Contribuente" o "Istante") chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento, a fini IVA, della cessione gratuita al Comune di BETA di un lotto edificabile da destinare ad uffici pubblici in base a una Convenzione stipulata per l'attuazione di un Piano Particolareggiato.

In merito, la Società rappresenta quanto segue:

1. nelpresenta al Comune di BETA (in breve, "Comune") un Piano Particolareggiato proponendo un cambio di destinazione per una zona classificata, dal P.R.G. allora vigente, F2 ("*attrezzature pubbliche e private di interesse generale*").

La destinazione proposta prevede invece per detta zona la destinazione residenziale e terziaria;

2. ne nasce una trattativa che si conclude il con un accordo mediante il quale l'Istante accetta di cedere a titolo gratuito al Comune "*un lotto con destinazione pubblica di circa 40.000 metri mc con imputazione di tale cubatura al 40% non residenziale*", nel rispetto del rapporto percentuale del 60% e 40% tra residenze e altre destinazioni, già in vigore nella zona F4B del PRG;

3. il viene costituito il Consorzio Edilizio "*GAMMA*" (in breve, "*Consorzio*"), partecipato al X% dalla Società ed al Y% dal Comune, con l'espressa finalità di "*perseguire l'attuazione del piano particolareggiato della zona F2A*";

4. a seguito dell'approvazione del progetto relativo alle opere di urbanizzazione previste dal "nuovo" Piano, a maggio 2004 il Comune e il Consorzio stipulano una Convenzione per la realizzazione di detto Piano (*i.e. "l'esecuzione del piano particolareggiato del secondo centro direzionale - zona F2A di Piano Regolatore Generale in località"*), in cui si fa espressa menzione della cessione gratuita a favore del Comune del lotto di cui sopra (in seguito, "*Lotto*"), da destinare alla costruzione di un fabbricato da adibire ad uffici pubblici comunali. Tale Convenzione è trascritta nei registri immobiliari il

5. il, il Comune chiede la cessione del Lotto, mentre il la Società richiede il permesso a costruire sul Lotto. Il Comune nega tale permesso perché ritiene che la richiesta violi l'obbligo di cessione a suo favore del Lotto da parte dell'Istante;

6. il Contribuente impugna questo diniego e la Convenzione in sede amministrativa. Ne nasce un contenzioso, terminato con la sentenza del Consiglio di

Stato (in breve, "CdS") del 2019, che rigetta le ragioni addotte dalla Società, affermando la sussistenza dell'obbligo da parte di quest'ultima di cedere il Lotto a favore del Comune. In particolare, secondo il CdS, *"la cessione gratuita delle aree è stato ritenuto dal Comune uno strumento sufficiente ed idoneo ad assolvere alla funzione di realizzazione dell'interesse pubblico del Comune all'acquisizione di un'area da destinare ad uffici, per bilanciare la destinazione residenziale impressa alle altre aree di proprietà della ALFA"*;

7. nel 2023, il Comune chiede al Contribuente l'esecuzione della citata sentenza ossia di attivarsi per gli adempimenti di competenza come da obblighi convenzionali da quest'ultimo assunti.

Prima di procedere all'adempimento, la Società chiede chiarimenti in merito alla disciplina IVA relativa alla cessione del Lotto, fermo restando che in sede di acquisto l'Istante non ha potuto operare la detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633 (in seguito, "Decreto IVA") rivestendo i cedenti la qualifica di "soggetti privati".

Con documentazione integrativa, l'Istante ha precisato, altresì, che: *" a) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il Consorzio edilizio "GAMMA" si è impegnato ad eseguire (in adempimento della Convenzione stipulata con il Comune di BETA in attuazione del comparto edificatorio per la realizzazione di N.6 lotti edificabili per complessivi mq. 140.700) ineriscono tutti i sei Lotti del comparto e così anche il Lotto .. oggetto di obbligo per il Consorzio e per i suoi singoli Consorziati di cessione gratuita al Comune di BETA (...);*

b) Le opere di urbanizzazione di cui innanzi comuni a tutti e sei i lotti sono state tutte eseguite dal Consorzio edilizio "GAMMA". Ci si riferisce a quelle inerenti

la realizzazione dell'accesso comune ipogeo a servizio degli accessi alle autorimesse di tutti e sei i lotti, le opere di demolizione inerenti tutti e sei i lotti, la Piazza, le adduzioni, le cabine elettriche, le fogne, gli accessi al complesso immobiliare e più in generale: tutte le ulteriori rilevanti opere a servizio di tutti i sei lotti non interdipendenti con la costruzione dell'edificio destinato ad Uffici comunali da eseguirsi sul lotto Tali opere sono state tutte collaudate come da atto di collaudo (...);

c) Restano da realizzare perché interdipendenti con la costruzione del fabbricato destinato ad uffici comunali e all'interno del Lotto ... e così nell'area da cedersi gratuitamente al Comune le seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria: scalinata esterna, rampa, fioriere circolari, pensiline, ringhiere, grigliati e scossaline, opere di sistemazione piazza, sistemazione a verde, segnaletica, illuminazione lotto, allacciamenti alle reti generali fognante e di acque bianche."

Riguardo all'applicazione dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il Contribuente osserva che i relativi documenti di prassi fanno riferimento esclusivo alle cessioni che, in luogo della corresponsione di oneri di urbanizzazione, stabiliscono il trasferimento di aree destinate all'esecuzione e alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Cita, tra le altre, la risoluzione n. 140/E del 4 giugno 2009 che nel caso esaminato, non ravvisando in capo al cedente l'obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione sull'area trasferita, ha ritenuto la cessione soggetta ad IVA.

La Società ravvisa, però, la sussistenza di un contrasto tra i documenti di prassi e l'orientamento espresso in merito dalla giurisprudenza di legittimità. Richiama, per tutte, la sentenza n. 11344 del 31 maggio 2016 in cui si riconosce la non rilevanza ai fini IVA, per carenza del requisito dell'onerosità, delle cessioni di beni senza corrispettivo

effettuate dalle imprese costruttrici ad enti pubblici in esecuzione di adempimenti imposti dalla PA al fine della realizzazione di interventi urbanistici.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ad avviso dell'Istante nel caso di specie trova applicazione la disposizione agevolativa di cui all'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 in quanto ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma, ed in particolare la cessione:

- 1) ha ad oggetto aree edificabili;
- 2) è disposta in favore del Comune per la realizzazione di uffici comunali;
- 3) è disposta in esecuzione della convenzione stipulata per la realizzazione di un piano particolareggiato.

In ogni caso la Società ritiene che il trasferimento *de quo*, ancorché effettuato a titolo gratuito, non costituisca cessione di beni ai fini IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 4 del Decreto IVA in quanto, all'atto dell'acquisto, non ha potuto operare la detrazione dell'imposta ai sensi del successivo articolo 19, essendo i cedenti delle persone fisiche, non soggetti passivi IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per una migliore comprensione della fattispecie si sono utilizzate le informazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, più chiara e dettagliata rispetto alla descrizione effettuata dall'Istante e al testo della Convenzione.

L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede che «*Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle*

limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione».

Le risoluzioni nn. 6/E e 37/E del 2003 chiariscono che *"Con la suddetta normativa è stato applicato alle cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il trattamento fiscale, ai fini dell'IVA, applicabile al versamento in denaro del contributo di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 11 della legge n. 28 gennaio 1977, n. 10 (n.d.r. c.d. "Legge Bucalossi").*

Infatti, come precisato con la risoluzione ministeriale n. 363292 del 16 gennaio 1978, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA il contributo di urbanizzazione versato dal concessionario, proprio in quanto "il rapporto che si pone in essere tra il comune e il destinatario della concessione non ha natura sinallagmatica, dovendosi riconoscere in esso innegabili caratteristiche di generalità, tipiche del rapporto di natura tributaria". L'obbligazione di fare consistente nella realizzazione di opere di urbanizzazione ha quindi natura di prestazione patrimoniale imposta, esclusa quindi dal campo di applicazione analogamente al versamento diretto del contributo" (cfr. anche circolare n. 207/E del 2000 e risposta 326 del 2023, unitamente alla prassi ivi richiamata).

La norma in commento esclude in sostanza dall'IVA le cessioni effettuate a titolo gratuito a favore dei Comuni dalle imprese a cui lo stesso ente ha rilasciato delle concessioni edilizie, alla duplice condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (cfr. risoluzione n. 140/E del 2009).

In base alla Convenzione stipulata tra il Comune e l'Istante [cfr. paragrafo 3-1) della Convenzione], il Consorzio "*assume l'impegno di cedere gratuitamente al Comune le aree eventualmente espropriate ai non aderenti al Consorzio e destinate dal Piano a spazi pubblici ed al lotto n.....*);

- di far cedere gratuitamente al Comune le aree di proprietà dei consorziati e destinate a:

a) opere di urbanizzazione primaria;

b) opere di organizzazione secondaria;

c) lotto edificabile n.".

Per il successivo paragrafo 3-3), "*c) il Consorzio, a semplice richiesta del Comune, si obbliga a mettere a disposizione per il predetto lotto n. la quota corrispondente di aree per la esecuzione delle opere di urbanizzazione"*.

Il successivo articolo 4 dispone un generale obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione: in particolare, per il paragrafo 4-1), "*Il Consorzio assume l'impegno di far realizzare, a cura e a spese dei consorziati..., compreso il soggetto assegnatario del lotto n.", una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi dettagliate, per un totale di circa euro X milioni, da scomputare dagli oneri di urbanizzazione.*

L'articolo 5 prevede che la realizzazione dell'edificio previsto sul lotto (*alias, Lotto*) "*dovrà necessariamente coordinarsi con gli interventi in corso, tenuto conto che le previsioni del Piano comportano una diretta interdipendenza tra la esecuzione delle opere di urbanizzazione e quella degli edifici".* Quanto a dire che il generale obbligo di costruzione/contribuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria posto a carico dell'Istante dal citato articolo 4 è strettamente connesso con l'area oggetto di

cessione al Comune (*i.e.* lotto n. ... o Lotto), unitamente alla quale saranno trasferite anche le opere in questione.

Tra l'altro, si ricorda che:

- per il successivo articolo 7, "il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria";

- mentre per il paragrafo 10-2), i "singoli permessi di costruire i fabbricati dovranno imporre la realizzazione e/o il completamento delle opere di urbanizzazione relative ad ogni edificio contemporaneamente alla costruzione dell'edificio stesso".

Inoltre, come chiarito dalla Società a seguito di documentazione integrativa,

- "Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il Consorzio edilizio "GAMMA" si è impegnato ad eseguire (in adempimento della Convenzione stipulata con il Comune di BETA in attuazione del comparto edificatorio per la realizzazione di N.6 lotti edificabili per complessivi mq.) ineriscono tutti i sei Lotti del comparto e così anche il Lotto oggetto di obbligo per il Consorzio e per i suoi singoli Consorziati di cessione gratuita al Comune di BETA (...);

- tali opere di urbanizzazione "sono state tutte eseguite dal Consorzio edilizio "GAMMA";

- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora eseguite "Restano da realizzare perché interdipendenti con la costruzione del fabbricato destinato ad uffici comunali e all'interno del Lotto e così nell'area da cedersi gratuitamente al Comune".

Quanto sino a ora rilevato induce a ritenere che la cessione del Lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dall'Istante non sia rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 in quanto rappresentano

"il contributo di urbanizzazione... versato - n.d.r. in natura anziché in denaro - dal concessionario", nell'ambito di un rapporto di natura tributaria tra il Contribuente e il Comune (cfr. citate risoluzioni nn. 6/ E e 37/E).

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)

F29-24 - ISA e regime premiale –Punteggi di affidabilità per il periodo d'imposta 2023

Aggiornata la premialità ISA 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, che si applica anche al nuovo ISA DG69U per il settore delle costruzioni

Definito il sistema di premialità collegato agli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA per il 2023, con un innalzamento del punteggio da 8 a 9, rispetto al 2022, per beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione, o da chiedere a rimborso. Confermato, poi, l'ulteriore ed alternativo criterio di calcolo, riferito alla media dei livelli ottenuti per il 2022 ed il 2023.

Così è scritto nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2024, Prot. n.205127/2024, che aggiorna, per il periodo d'imposta 2023, i diversi valori di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA ed attribuiti alle imprese per usufruire di specifici benefici fiscali (cfr . l'art.9- bis del D.L. 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017 - cfr . anche la C.M. 6/E/2021).

I benefici riguardano anche il nuovo ISA DG69U per il settore delle costruzioni, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2023 e parte della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 (cfr . il Decreto MEF 18 marzo 2024 e il Provvedimento n.68629/2024 del 28 febbraio 2024 che ha approvato il relativo Modello).

Sul tema, si evidenzia che, prima dell'adozione del citato Provvedimento sulla premialità ISA per il 2023, l'Agenzia delle Entrate ha presentato i relativi punteggi alle organizzazioni di categoria che fanno parte della Commissione degli esperti, tra cui l'ANCE, nella riunione dello scorso 8 aprile.

Per il periodo d'imposta 2023 si è tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina del regime premiale dall'art.14 del D.Lgs. 1/2024 (cd. D.Lgs . “ Adempimenti ”, in attuazione della legge delega fiscale 111/2023).

Infatti, le premialità riferite all'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione (ai fini IVA e delle imposte dirette ed IRAP), ovvero ai fini delle richieste di rimborso del credito IVA sono state suddivise, per ciascuna fattispecie, in 2 ipotesi, a seconda dell'importo massimo del credito da compensare o da chiedere a rimborso.

Inoltre, per l'accesso ai benefici relativi all'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione o a rimborso, già previsti lo scorso anno, il punteggio “puntuale” di premialità per il periodo d'imposta 2023, rispetto al 2022, viene aumentato da 8 a 9.

In ogni caso, sono stati mantenuti, con piccole variazioni, anche i livelli di affidabilità alternativi ai punteggi base, al fine di ammettere al sistema premiale anche i contribuenti la cui affidabilità fiscale viene mantenuta in un arco temporale più ampio e, in particolare, nel biennio 2022-2023 (si tratta di coloro che non riescono a raggiungere i livelli di affidabilità “puntuali” previsti per l'annualità 2023).

Sulla base delle indicazioni del Provvedimento n.205127/2024 l'ANCE dettaglia in uno schema riepilogativo i criteri di accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2023. Si ricorda, infine, che per i soggetti che applicano gli ISA è possibile accedere al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, aderendo alla proposta dell'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 15 ottobre, utilizzando l'apposito Modello CPB, parte integrante

dei Modelli ISA e della dichiarazione dei redditi 2024.

In caso di adesione al concordato preventivo biennale, i benefici del regime premiale vengono riconosciuti a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale attribuito ai fini ISA (cfr . art.19, co.3, D.Lgs. 13/2024).



Prot. n. 205127/2024

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

1.1 I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito "*decreto*"), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "*ISA*") per l'annualità di imposta 2023, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del *decreto*.

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

2.1 Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.

- 2.2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
- 2.3 I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- 2.4 Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
 - b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.
- 2.5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- 2.6 I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- 2.7 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti 2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2025.

3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

- 3.1 Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
- 3.2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei

primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

- 3.3 I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- 3.4 Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- 3.5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- 3.6 I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- 3.7 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2025.

4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

- 4.1 L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2023:
 - a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023;
 - b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- 4.2 L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2023:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2023;
 - b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
- 4.3 I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2023, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
- 4.4 L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al periodo d'imposta 2023, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

5. Ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici premiali

- 5.1 I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi *ISA*, laddove previsti;
 - il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali *ISA*, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Motivazioni

L'articolo 9-*bis*, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli *ISA* previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-*bis*.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-*bis* è previsto:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-bis in precedenza citato prevede che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11*» e che il successivo comma 17 stabilisce che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo*», il presente provvedimento disciplina, per il periodo d'imposta 2023, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio *ISA* ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio *ISA* ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto conto che l'art. 9 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistematica, è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2023, previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2023, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta 2023, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e

all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo *9-bis* è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli *ISA* per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi *ISA*, compreso il caso in cui si tratti del medesimo *ISA* applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali *ISA*, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d'imposta 2022, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell'articolo *9-bis* del *decreto*, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a "0,5" per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a "1" per quelli di cui alle lettere c) ed f).

L'individuazione del livello di affidabilità per l'accesso ai benefici premiali di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche operate dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024, è stata effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al medesimo decreto legislativo n. 1.

In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato comma 12 dell'articolo *9-bis* prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti *ISA* con punteggio pari o superiore a 9).

Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, del *decreto*, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a "0,5", per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti prevista dal comma 8 dell'articolo 9-bis, del *decreto*, con nota inviata l'8 aprile 2024.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis): Esecuzione dei rimborsi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2020: Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 148): Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 aprile 2021: Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2022: Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2023: Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024: Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2024;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024: Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 18 marzo 2024: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 aprile 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

ISA - CRITERI DI ACCESSO AL REGIME PREMIALE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

BENEFICIO	CRITERI DI ACCESSO (alternativi)	
	<i>punteggio ISA periodo d'imposta 2023</i>	<i>media punteggi ISA periodo d'imposta 2022- 2023</i>
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 € annui maturato nel 2024 (dichiarazione annuale 2024) relativamente all' IVA e per un importo non superiore a 50.000 € annui maturato nel 2023 (dichiarazione 2024) relativamente alle IIDD ed all' IRAP	9	9
Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale , maturato nei primi 3 trimestri del 2025 , per i crediti inferiori o uguali a 70.000 euro		
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 € annui maturato nel 2024 (dichiarazione annuale 2024) relativamente all' IVA e per un importo non superiore a 20.000 € annui maturato nel 2023 (dichiarazione 2024) relativamente alle IIDD ed all' IRAP	<9≥8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale , maturato nei primi 3 trimestri del 2025 , per i crediti inferiori o uguali a 50.000 euro		
Esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale maturato nel 2024 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2025 , per un importo fino a 70.000 euro all'anno	9	9

Esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale maturato nel 2024, e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2025, per un importo fino a 50.000 euro all'anno	<9≥8	8,5
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	8,5	9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento relativa al periodo d'imposta 2023	8	-
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle "società non operative"	9	9
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo relativa al periodo d'imposta 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9	9

F30-24 - Compensazione dei crediti d'imposta transizione 4.0: i modelli di comunicazione

Pronti i modelli di comunicazione per usufruire del credito d'imposta in chiave transizione 4.0

Dal 29 aprile, è possibile presentare, in via telematica nella sezione dedicata del sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE – www.gse.it) i Modelli di comunicazione preventiva e successiva all'investimento, per effettuare la compensazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, in chiave "transizione 4.0".

Così dispone il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy 24 aprile 2024 , che contiene anche i fac simile dei Modelli, in attuazione di quanto previsto dall'art.6 del D.L. 39/2024, in corso di conversione in legge, al fine di monitorare l'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in chiave transizione 4.0 (cfr. art.1, co.1057- bis -1058- ter , del D.L. 178/2020 e s.m.i.).

La presentazione dei Modelli pre e post investimento è condizione necessaria per effettuare la compensazione dei crediti d'imposta "transizione 4.0" , ivi compresi quelli maturati e non ancora usufruiti relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi relativi al 2023 .

Più nel dettaglio:

- per gli investimenti da effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 ,
 - o il Modello va trasmesso in via preventiva , indicando l'ammontare complessivo degli investimenti programmati, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione ;
 - o il medesimo Modello va inviato anche al completamento degli investimenti , al fine di aggiornare le informazioni;
- per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024 , il Modello va trasmesso solo a seguito del completamento degli investimenti.

Sul tema, si ricorda che con la recente Risoluzione n.19/E del 12 aprile 2024, ormai superata, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso, nelle more dell'adozione del citato Decreto, la compensazione mediante F24 dei medesimi crediti d'imposta, indicandone i relativi codici tributo.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che ha istituito il "*Piano Transizione 4.0*" disponendo, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2021, e di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", che ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 novembre 2023, e il comma 1064 del medesimo articolo 1, che, apportando modifiche e integrazioni all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che, novellando l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, modificando il comma 1058 e introducendo i commi 1057-*bis*, 1058-*bis* e 1058-*ter*, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026;

VISTO l'articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, che, novellando l'articolo 1 della n. 160 del 2019 e, in particolare, modificando il comma 203 e introducendo i commi da 203-*bis* a 203-*sexies*, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione

estetica, e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge n. 160 del 2019, che con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, ha previsto che *“Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”*, disponendo inoltre che *“Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, che in relazione al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, prevede che *“Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”*, disponendo inoltre che *“Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione”*;

VISTI i decreti del Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021, con i quali sono stati definiti i modelli di comunicazione previsti dall'articolo 1, commi 191 e 204, della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che subordina la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione nonché all'aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti di cui al primo periodo per gli investimenti già realizzati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO, in particolare, il comma 1, quarto e quinto periodo, del citato articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, a norma del quale le *“Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma”*;

VISTA la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024, con la quale, nelle more dell’attuazione del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui comma 1, del citato articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, è prevista la sospensione dell’utilizzo in compensazione mediante modello F24 per i crediti d’imposta relativi ai codici tributo: *i)* 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024; *ii)* 6938, 6939 e 6940 quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l’articolo 2 che ha ridenominato il “*Ministero dello sviluppo economico*” in “*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATA la necessità di apportare le opportune modifiche ai modelli allegati ai decreti del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;

CONSIDERATA, altresì, l’urgenza di consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024;

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvati gli allegati modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020, e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020.

2. Il modello di cui all'Allegato 1, relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all'allegato A e all'allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d'imposta.
3. Il modello di cui all'Allegato 2, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da quattro sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d'imposta.
4. Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
5. Il modello di comunicazione di cui al comma 3 è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
6. I modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
7. La trasmissione dei modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce i decreti direttoriali del 6 ottobre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Casalino



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 1

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E
DIGITALE DELLE IMPRESE DI CUI AGLI ALLEGATI A E B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
(art. 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____

Codice fiscale / p. IVA: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Sede legale (Comune): _____

Posta elettronica certificata: _____

**SEZIONE A – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA
LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6936

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)											
Voce ¹											
1.1 <input type="checkbox"/>	1.2 <input type="checkbox"/>	1.3 <input type="checkbox"/>	1.4 <input type="checkbox"/>	1.5 <input type="checkbox"/>	1.6 <input type="checkbox"/>	1.7 <input type="checkbox"/>	1.8 <input type="checkbox"/>	1.9 <input type="checkbox"/>	1.10 <input type="checkbox"/>	1.11 <input type="checkbox"/>	
1.12 <input type="checkbox"/>	1.13 <input type="checkbox"/>										
Costo agevolabile											€
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)											
Voce ²											
2.1 <input type="checkbox"/>	2.2 <input type="checkbox"/>	2.3 <input type="checkbox"/>	2.4 <input type="checkbox"/>	2.5 <input type="checkbox"/>	2.6 <input type="checkbox"/>	2.7 <input type="checkbox"/>	2.8 <input type="checkbox"/>	2.9 <input type="checkbox"/>			
Costo agevolabile											€
3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)											
Voce ²											
3.1 <input type="checkbox"/>	3.2 <input type="checkbox"/>	3.3 <input type="checkbox"/>	3.4 <input type="checkbox"/>								
Costo agevolabile											€
TOTALE COSTO AGEVOLABILE											€
TOTALE CREDITO D’IMPOSTA											€

FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	...

¹ Barrare la/e voce/i dell’allegato A cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice).

**SEZIONE B – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B
LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6937

software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni											
Voce ²											
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>
13 <input type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>	22 <input type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>	
TOTALE COSTO AGEVOLABILE											€
TOTALE CREDITO D'IMPOSTA											€

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	...

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)

² Barrare la/e voce/i dell'allegato B cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice).

LEGENDA

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

1.1 macchine utensili per asportazione

1.2 macchine utensili operanti con *laser* e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici

1.3 macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime

1.4 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali

1.5 macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura

1.6 macchine per il confezionamento e l'imballaggio

1.7 macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)

1.8 *robot*, *robot* collaborativi e sistemi multi-*robot*

1.9 macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici

1.10 macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale

1.11 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)

1.12 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

1.13 dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

2.1 sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

2.2 altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

2.3 sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale

2.4 dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive

2.5 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – *Radio Frequency Identification*)

2.6 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*

2.7 strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi

2.8 componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

3.1 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)

3.2 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore

3.3 dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e *virtual reality*

3.4 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica

Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

1. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)

2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, software, sistemi

3. piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione

4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing)

5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*

6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali
8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto
14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali
21. sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
22. software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
23. software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on field).



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 2

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E
IDEAZIONE ESTETICA**

(Articolo 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____

Codice fiscale / p. IVA: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Sede legale (Comune): _____

Posta elettronica certificata: _____

SEZIONE A – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributativo³: _____

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c1)	€	€
c2)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
f)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera a).
- Nel rigo corrispondente alla voce c2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera c).

³ “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;

“6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;

“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Nel caso di codice tributativo “6939” e “6940” non occorre compilare le sezioni B e C

SEZIONE B1 – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
(Art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 3 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
		€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).

**SEZIONE B2 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0**
(Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 1, del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI⁴	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).

⁴ Vedasi legenda in appendice.

**SEZIONE B3 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA**
(Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 2, del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI⁵	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).

⁵ Vedasi legenda in appendice.

SEZIONE C – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
(Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 4, del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI⁶	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 202, lettera a).

⁶ Vedasi legenda in appendice.

**SEZIONE D – CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	...
FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA							

Il/la rappresentante legale

(firmato digitalmente)

LEGENDA

SEZIONE A – TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

a1) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni

a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo

b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

c1) spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo

c2) spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

SEZIONI B1, B2 E B3 – TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

(Art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

a1) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni

a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica

b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

c) spese per contratti *extra-muros* aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di innovazione tecnologica da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo

d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

SEZIONE C – TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

(Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

- a1) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività
- a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica
- b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- c) spese per contratti *extra-muros* aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di design e innovazione estetica da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo
- d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta
- e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta

F31-24 - Approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU: focus operativo ai fini dell'esenzione per i "beni merce" delle imprese edili

Nuovo Modello IMU: focus operativo ai fini dell'esenzione per i "beni merce" delle imprese edili

Con il D.M. 24 aprile 2024 del Ministero dell'economia e finanze, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze - www.finanze.gov.it -, è stato approvato il nuovo **Modello** di dichiarazione IMU, corredato dalle relative Istruzioni e Specifiche tecniche .

Il nuovo modello dichiarativo IMU/IMPI andrà, dunque, a sostituire il precedente modello, recato dal DM 29 luglio 2022.

Come noto - e come altresì ribadito nelle Istruzioni - in linea generale la dichiarazione IMU deve essere presentata nelle seguenti ipotesi:

- esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni d'imposta (ad es. immobili di interesse storico/artistico, o inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati);
- mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell'imposta (ad es. immobile oggetto di locazione finanziaria, o area agricola divenuta edificabile).

Già con l'approvazione del precedente Modello si era provveduto a chiarire e definire quali fossero gli adempimenti dichiarativi in capo alle imprese costruttrici per consentire alle stesse di fruire dell'esenzione IMU prevista dall'art.1, commi 751 e 769, della Legge di Bilancio 2020.

Trattasi di norma di favore che ha introdotto – a decorrere dal 2022 – un regime di esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locati (cd. "beni merce" delle imprese edili).

Esenzione da IMU che si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le "Rimanenze" e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Al ricorrere delle condizioni previste, per beneficiare dell'esenzione le imprese operanti nel settore delle costruzioni hanno comunque l'onere di presentare la dichiarazione IMU, in tal modo attestando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al regime di favore.

Venendo alle modalità pratiche di compilazione, nel nuovo Modello, ai fini dell'individuazione dell'immobile, nella casella 1 - "Caratteristiche" deve essere utilizzato il Codice n. 7 - "Beni merce", e va poi barrata la casella n. 15 - "Esenzioni".

In via ordinaria, la dichiarazione IMU deve essere presentata (in forma cartacea o in via telematica mediante i canali Fisconline/Entratel), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, e vale anche per gli anni successivi, in assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell'IMU dovuta.

Ciò vale anche per i "beni merce" delle imprese edili: al fine di usufruire dell'esenzione dall'IMU per il 2023 andrà presentata la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2024.

Quindi, sulla base della disciplina complessivamente considerata, ai fini dell'esenzione

IMU relativamente al 2023, entro il prossimo 30 giugno 2024 la dichiarazione IMU deve essere presentata per gli immobili che risultavano:

- costruiti, con fine lavori nel corso del 2023, e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (o assegnazione) e non locati;
- acquistati dall'impresa e ristrutturati, con fine lavori nel corso del 2023, prima della loro vendita, e non locati.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce, tra l'altro, che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Visto il comma 769 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;

Visto l'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) e che stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Visto il successivo comma 770 del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019 in base al quale gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno;

Visto l'articolo 91-*bis*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l'articolo 9, comma 6-*ter*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200";

Visto l'articolo 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 in base al quale il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera *g*), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera *g*), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

Visto l'articolo 1, comma 759, lettera *g-bis*) della legge n. 160 del 2019, il quale introduce l'esenzione dall'IMU per "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del

codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale". La medesima disposizione stabilisce altresì che "Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione";

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione;

Visto il comma 7 dello stesso articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che, per quanto non espressamente previsto dall'articolo 38, si applicano le altre disposizioni dell'IMU, in quanto compatibili e il successivo comma 8, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019;

Considerato che è necessario aggiornare i modelli dichiarativi IMU, affinché gli stessi tengano conto anche delle disposizioni recate:

- dall'articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019, e in particolare della circostanza che la dichiarazione deve essere effettuata al comune interessato, secondo modalità telematiche;
- dall'articolo 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che "L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
 - a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7,

comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”;

Considerato, altresì, che ai fini dell'IMPi tra le norme che regolano la disciplina dell'IMU rientra anche la disposizione recata dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, concernente la dichiarazione, che si ritiene compatibile ai fini della dichiarazione relativa IMPi;

Ritenuto di dover procedere, per esigenze di semplificazione amministrativa, all'emanazione di un unico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui sono approvati sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni concernenti l'IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019 e l'IMPi, di cui all'articolo 38 del D.L. n. 124 del 2019, sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, riguardanti l'IMU per gli immobili degli enti non commerciali, di cui all'articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (ANCI)

E m a n a

il seguente decreto:

Articolo 1

Approvazione dei modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a

783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: "Dichiarazione IMU/IMPi").

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge (di seguito: "Dichiarazione IMU ENC").

Articolo 2

Presentazione della dichiarazione IMU/IMPi

1. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell'articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) – in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l'esenzione per "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale", di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione.
3. La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste

prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. La dichiarazione relativa all'IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto interministeriale 28 aprile 2022, previsto dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge, n. 124 del 2019.

4. È possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi "nuova", "sostitutiva" o "multipla", secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto.
5. Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU/IMPi 20__" e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa con posta elettronica certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
6. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
7. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso il canale Fisconline/Entratel.

Articolo 3

Struttura del modello di dichiarazione IMU/IMPi in formato cartaceo e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

1. La dichiarazione cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'articolo 1. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero. La compilazione e la presentazione della dichiarazione devono avvenire secondo le istruzioni di cui allo stesso articolo 1.
2. La dichiarazione telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante.
3. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.

Articolo 4

Disponibilità dei modelli di dichiarazione IMU/IMPi

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito *Internet* del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5.
3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti *Internet* a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto.

Articolo 5

Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione IMU/IMPi

1. Il modello di dichiarazione IMU/IMPi deve presentare i seguenti requisiti:
 - * stampa realizzata con le caratteristiche previste per il modello di cui all'articolo 1, comma 1;
 - * conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
 - * larghezza minima: cm 19,5 – massima cm 21,5;
 - * altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
 - * larghezza minima: cm 35 – massima cm 42;
 - * altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Articolo 6

Riproduzione del modello di dichiarazione IMU/IMPi

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'articolo 5, la riproduzione del modello indicato nell'articolo 1, comma 1, di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - * colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'articolo 5;
 - * indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
 - * bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Articolo 7

Presentazione della dichiarazione telematica IMU ENC

1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.
3. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.
4. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 8

Termini per la presentazione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC

1. La dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell'articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Articolo 9

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 1, commi 769 e 770, della legge n. 160 del 2019.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle Finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU/IMPi e di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Firmatario1

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per le dichiarazioni trasmesse in via telematica, fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni imposta municipale propria (IMU) e imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti in fase di accesso all'area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verranno trattati: – dall'Agenzia delle Entrate, per consentire l'identificazione degli utenti e l'accesso all'applicazione del Dipartimento delle Finanze; – dall'Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all'interno dell'applicazione. I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni per le proprie finalità istituzionali.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di IMU e di IMPI. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni IMU e IMPI (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano al di sotto dell'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. Per tale attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabile del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell'applicativo messo a disposizione per la compilazione, l'acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso ai comuni. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze è: responsabileprotezionedati@mef.gov.it
Diritti dell'interessato	I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@mef.gov.it , fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .
Consenso	La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003; pertanto l'espressione del consenso da parte degli



SOSTITUTIVA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE

COMUNE DI
PROVINCIA CODICE CATASTALE

DICHIARAZIONE PER L'ANNO
20__ (1)

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Telefono PREFISSO _____ NUMERO _____ E-mail _____

Cognome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale) _____

Nome _____ Data di nascita GIORNO MESE ANNO _____ Sesso M F

Comune (e Stato Estero) di nascita _____ Prov. _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. _____ Comune (e Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Codice carica _____

Cognome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale) _____ Telefono PREFISSO _____ NUMERO _____ E-mail _____

Nome _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. _____ Comune (e Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

N^o d'ordine (2) _____

Cognome e Nome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale) _____

Comune (e Stato Estero) di Nascita _____ Prov. _____

Codice Fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Data di nascita GIORNO MESE ANNO _____ Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. _____ Comune (e Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

% Possesso _____ Detrazione per l'abitazione principale _____ FIRMA _____

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE _____ **FIRMA** _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale intermediario _____ N. iscrizione all'albo del CAF _____

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni

N. d'ordine	Caratteristiche (1) <input type="text"/>	INDIRIZZO (2) <input type="text"/>								
Dati catastali identificativi dell'immobile										
Progressivo Immobile	Sezione <input type="text"/>	Foglio <input type="text"/>	Particella <input type="text"/>	Subalterno <input type="text"/>	Categoria/Qualità <input type="text"/>	Classe <input type="text"/>	T/U <input type="text"/>	N. Protocollo <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	
Valore <input type="text"/>		% Possesso <input type="text"/>		Detrazione per l'abitazione principale <input type="text"/>		Equiparazione ad abitazione principale (3) <input type="text"/>				
Riduzioni (4) <input type="text"/>		Esenzione (5) <input type="text"/>		Acquisto <input type="text"/>		Cessione <input type="text"/>		Altro <input type="text"/>		
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Inizio/termine agevolazione <input type="text"/>		AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____			ESTREMI DEL TITOLO _____			
Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili										
Tipo (6) <input type="text"/>		Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale <input type="text"/>					Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			

N. d'ordine	Caratteristiche (1) <input type="text"/>	INDIRIZZO (2) <input type="text"/>								
Dati catastali identificativi dell'immobile										
Progressivo Immobile	Sezione <input type="text"/>	Foglio <input type="text"/>	Particella <input type="text"/>	Subalterno <input type="text"/>	Categoria/Qualità <input type="text"/>	Classe <input type="text"/>	T/U <input type="text"/>	N. Protocollo <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	
Valore <input type="text"/>		% Possesso <input type="text"/>		Detrazione per l'abitazione principale <input type="text"/>		Equiparazione ad abitazione principale (3) <input type="text"/>				
Riduzioni (4) <input type="text"/>		Esenzione (5) <input type="text"/>		Acquisto <input type="text"/>		Cessione <input type="text"/>		Altro <input type="text"/>		
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Inizio/termine agevolazione <input type="text"/>		AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____			ESTREMI DEL TITOLO _____			
Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili										
Tipo (6) <input type="text"/>		Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale <input type="text"/>					Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			

N. d'ordine	Caratteristiche (1) <input type="text"/>	INDIRIZZO (2) <input type="text"/>								
Dati catastali identificativi dell'immobile										
Progressivo Immobile	Sezione <input type="text"/>	Foglio <input type="text"/>	Particella <input type="text"/>	Subalterno <input type="text"/>	Categoria/Qualità <input type="text"/>	Classe <input type="text"/>	T/U <input type="text"/>	N. Protocollo <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	
Valore <input type="text"/>		% Possesso <input type="text"/>		Detrazione per l'abitazione principale <input type="text"/>		Equiparazione ad abitazione principale (3) <input type="text"/>				
Riduzioni (4) <input type="text"/>		Esenzione (5) <input type="text"/>		Acquisto <input type="text"/>		Cessione <input type="text"/>		Altro <input type="text"/>		
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Inizio/termine agevolazione <input type="text"/>		AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____			ESTREMI DEL TITOLO _____			
Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili										
Tipo (6) <input type="text"/>		Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale <input type="text"/>					Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			

Annotazioni _____

(1) Indicare: 1. Per terreno; 2. Per area fabbricabile; 3. Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5. Per abitazione principale; 6. Per pertinenza; 7. Beni merce.
 (2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
 (3) Indicare: 1. Per alloggio sociale; 2. Per alloggio di servizio.
 (4) Indicare: 0. Per nessuna riduzione; 1. Per immobile storico o artistico; 2. Immobile inagibile/inabitabile; 3. Immobile in comodato; 4. Immobile posseduto da soqatto non residente nel territorio dello Stato, titolare

(5)
 (6) Indicare: 1. Per art. 614, secondo comma, c.p. **Violazione di domicilio** o art.633, c.p. **Invasione di terreni o edifici**; 2. Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)		
	1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5 mese anno
Progressivo piattaforma o rigassificatore					
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)		
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5 mese anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore					
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)		
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5 mese anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore					
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)		
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5 mese anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore					
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)		
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5 mese anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore					

Annotazioni _____

MODELLO N. _____

- (1) Indicare: **1.** per piattaforma marina; **2.** per terminale di rigassificazione del gas naturale.
- (2) Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.
- (3) Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.



SOSTITUTIVA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE

COMUNE DI
PROVINCIA CODICE CATASTALE

DICHIARAZIONE PER L'ANNO
20__ (1)

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Telefono PREFISSO _____ NUMERO _____ E-mail _____

Cognome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome _____ Data di nascita _____ GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Comune (e Stato Estero) di nascita _____ Prov. _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. _____ Comune (e Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Codice carica _____

Cognome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome _____ Telefono PREFISSO _____ NUMERO _____ E-mail _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. _____ Comune (e Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

N^o d'ordine (2) _____

Cognome e Nome _____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (e Stato Estero) di Nascita _____ Prov. _____

Codice Fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Data di nascita _____ GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno _____ C.A.P. _____ Comune (e Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

% Possesso _____ Detrazione per l'abitazione principale _____ FIRMA _____

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE _____ **FIRMA** _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale intermediario _____ N. iscrizione all'albo del CAF _____

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

Data dell'impegno _____ giorno mese anno _____

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni

N. d'ordine	Caratteristiche (1) <input type="text"/>	INDIRIZZO (2) <input type="text"/>								
Dati catastali identificativi dell'immobile										
Progressivo Immobile	Sezione <input type="text"/>	Foglio <input type="text"/>	Particella <input type="text"/>	Subalterno <input type="text"/>	Categoria/Qualità <input type="text"/>	Classe <input type="text"/>	T/U <input type="text"/>	N. Protocollo <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	
Valore <input type="text"/>		% Possesso <input type="text"/>		Detrazione per l'abitazione principale <input type="text"/>		Equiparazione ad abitazione principale (3) <input type="text"/>				
Riduzioni (4) <input type="text"/>		Esenzione (5) <input type="text"/>		Acquisto <input type="text"/>		Cessione <input type="text"/>		Altro <input type="text"/>		
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Inizio/termine agevolazione <input type="text"/>		AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____			ESTREMI DEL TITOLO _____			
Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili										
Tipo (6) <input type="text"/>		Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale <input type="text"/>					Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			

N. d'ordine	Caratteristiche (1) <input type="text"/>	INDIRIZZO (2) <input type="text"/>								
Dati catastali identificativi dell'immobile										
Progressivo Immobile	Sezione <input type="text"/>	Foglio <input type="text"/>	Particella <input type="text"/>	Subalterno <input type="text"/>	Categoria/Qualità <input type="text"/>	Classe <input type="text"/>	T/U <input type="text"/>	N. Protocollo <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	
Valore <input type="text"/>		% Possesso <input type="text"/>		Detrazione per l'abitazione principale <input type="text"/>		Equiparazione ad abitazione principale (3) <input type="text"/>				
Riduzioni (4) <input type="text"/>		Esenzione (5) <input type="text"/>		Acquisto <input type="text"/>		Cessione <input type="text"/>		Altro <input type="text"/>		
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Inizio/termine agevolazione <input type="text"/>		AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____			ESTREMI DEL TITOLO _____			
Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili										
Tipo (6) <input type="text"/>		Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale <input type="text"/>					Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			

N. d'ordine	Caratteristiche (1) <input type="text"/>	INDIRIZZO (2) <input type="text"/>								
Dati catastali identificativi dell'immobile										
Progressivo Immobile	Sezione <input type="text"/>	Foglio <input type="text"/>	Particella <input type="text"/>	Subalterno <input type="text"/>	Categoria/Qualità <input type="text"/>	Classe <input type="text"/>	T/U <input type="text"/>	N. Protocollo <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	
Valore <input type="text"/>		% Possesso <input type="text"/>		Detrazione per l'abitazione principale <input type="text"/>		Equiparazione ad abitazione principale (3) <input type="text"/>				
Riduzioni (4) <input type="text"/>		Esenzione (5) <input type="text"/>		Acquisto <input type="text"/>		Cessione <input type="text"/>		Altro <input type="text"/>		
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		Inizio/termine agevolazione <input type="text"/>		AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____			ESTREMI DEL TITOLO _____			
Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili										
Tipo (6) <input type="text"/>		Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale <input type="text"/>					Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>			

Annotazioni _____

(1) Indicare: 1. Per terreno; 2. Per area fabbricabile; 3. Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5. Per abitazione principale; 6. Per pertinenza; 7. Beni merce.
 (2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
 (3) Indicare: 1. Per alloggio sociale; 2. Per alloggio di servizio.
 (4) Indicare: 0. Per nessuna riduzione; 1. Per immobile storico o artistico; 2. Immobile inagibile/inabitabile; 3. Immobile in comodato; 4. Immobile posseduto da soqgetto non residente nel territorio dello Stato, titolare
 (5)
 (6) Indicare: 1. Per art. 614, secondo comma, c.p. **Violazione di domicilio** o art.633, c.p. **Invasione di terreni o edifici**; 2. Per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)				
	1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5	mese	anno
Progressivo piattaforma o rigassificatore							
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)				
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5	mese	anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore							
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)				
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5	mese	anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore							
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)				
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5	mese	anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore							
N. d'ordine	Caratteristiche (1)	Denominazione del manufatto (2)	Cessazione della funzione del manufatto (3)				
1	2	Valore 3	% Possesso 4	giorno 5	mese	anno	
Progressivo piattaforma o rigassificatore							

Annotazioni _____

MODELLO N. _____

- (1) Indicare: **1.** per piattaforma marina; **2.** per terminale di rigassificazione del gas naturale.
- (2) Riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.
- (3) Indicare la data di cessazione della funzione del manufatto. Per le piattaforme marine si veda la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE



**IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA**



**IMPOSTA
SULLE
PIATTAFORME
MARINE**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Imposta municipale propria (IMU) _____ pg. 1

Riduzioni _____ pg. 4

Esenzioni _____ pg. 5

Imposta sulle piattaforme marine (IMPi) _____ pg. 7

CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA

LA DICHIARAZIONE IMU/IMPi _____ pg. 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

DELLA DICHIARAZIONE E CONSULTAZIONE _____ pg. 11

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE _____ pg. 12

Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI _____ pg. 14

ANNOTAZIONI _____ pg. 18

Quadro B - IMPi – IDENTIFICAZIONE

DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI _____ pg. 18

MODELLI AGGIUNTIVI _____ pg. 18



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Imposta municipale propria (IMU)

L'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) rappresenta un punto di approdo fondamentale per la fiscalità immobiliare dei comuni, poiché il principale dei tributi su cui si fonda la fiscalità locale, vale a dire l'imposta municipale propria (IMU), è stato riformato dalla legge stessa e si pone in linea di continuità con la precedente disciplina del tributo, senza alterare la pressione fiscale.

L'intervento normativo ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo, il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello art. 1. Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Nel panorama delle novità che caratterizzano il regime IMU a decorrere dal 2020 e che quindi hanno impatto sul modello dichiarativo in esame, giova anche ricordare le disposizioni relative al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che saranno indicate nella parte dedicata alle esenzioni. In merito, si deve precisare che, sebbene l'esenzione in esame sia venuta meno dall'anno di imposta 2022, tuttavia il contribuente potrebbe trovarsi ancora nella necessità di utilizzare l'apposito campo nell'eventualità di un ravvedimento. In tale contesto occorre, altresì, menzionare, tra le esenzioni per le quali scatta l'obbligo dichiarativo, quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili di cui all'art. 1, comma 759, lett. g-bis) della legge n. 160 del 2019, alla quale è dedicata un'apposita sezione all'interno del Quadro A). In particolare, si ricorda che tale disposizione prevede che sono esenti "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche, ... il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

È bene subito evidenziare che l'aspetto peculiare che caratterizza tale fattispecie agevolativa è quello della obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione che deve avvenire **esclusivamente secondo modalità telematiche**. Inoltre, si ricorda che il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto.

Tra le altre caratteristiche che riguardano la compilazione del modello di dichiarazione previsto dal comma 769

della legge n. 160 del 2019, vale la pena di richiamare il disposto del comma 739 della stessa legge secondo il quale l'IMU *"si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti"* e, in particolare, in ragione della stessa ottica, stabilisce altresì che *"Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano"*. Occorre evidenziare che tale disposizione stabilisce altresì che *"Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)"*.

In merito si deve specificare che per gli immobili situati nei comuni delle autonomie speciali di Trento e di Bolzano, i soggetti tenuti alla dichiarazione devono utilizzare gli appositi modelli approvati da tali Autonomie. Per quanto riguarda, invece, la regione Friuli Venezia Giulia si sottolinea che la menzionata legge regionale n. 17 del 2022, all'art. 13, in tema di "Dichiarazione", al comma 4 stabilisce che *"Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3"*, con cui sono individuati i casi in cui la dichiarazione ILIA è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, *"i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 18, comma 2, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2"*. Al successivo comma 5 è previsto che *"Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili"*. A norma del citato comma 769 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, ad eccezione di quanto detto per gli immobili non utilizzati né disponibili, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

A norma dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. La dichiarazione oggetto delle istruzioni in esame non deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i quali possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i) e precisamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e del comma 770 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede l'emanazione di un modello di dichiarazione *ad hoc*.

Ritornando al modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni, il sopramenzionato comma 769 stabilisce che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La norma prevede che vengano individuati, altresì, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per cui, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.

Il comma in argomento prevede inoltre che in ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Occorre, però, richiamare l'attenzione sull'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell'espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme. Ciò premesso, sembra opportuno richiamare brevemente la disciplina del tributo. In particolare, per quanto concerne il **presupposto dell'imposta**, occorre ribadire che rimane invariato il precedente regime di **esclusione dallo stesso del possesso dell'abitazione principale**, di cui all'art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che "il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9". Il successivo comma 741, lett. b), definisce l'abitazione principale stabilendo che per questa si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Inoltre, la disposizione continua con la disciplina delle pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

In merito al concetto di abitazione principale è necessario richiamare la sentenza della Corte costituzionale, 12 settembre-13 ottobre 2022, n. 209 la quale ha dichiarato, tra l'altro:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell' art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall' art. 1, comma 707, lett. b), n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- 2) in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall' art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
- 3) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

- 4) in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
- 5) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall' art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146 del 2021.

L'esclusione dal presupposto impositivo è riservata altresì alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge, vale a dire:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

È stata mantenuta **la riserva allo Stato** del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Nella panoramica della disciplina dell'IMU è opportuno ricordare le varie disposizioni che prevedono agevolazioni nella forma sia di riduzioni sia di esenzioni, previste dalla legge n. 160 del 2019.

LE RIDUZIONI

L'art. 1, comma 747 della legge appena menzionata stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di

cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

In tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'IMU è ridotta al 37,5 per cento.

Sempre in ambito di riduzioni, la legge n. 160 del 2019 all'art. 1, comma 760 prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

LE ESENZIONI

Tra le esenzioni occorre innanzitutto ricordare quella di cui all'art. 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Il successivo comma 758 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti dall'imposta:

i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Si ricorda che nell'elenco di detta circolare rientra anche il comune di Campofelice di Fitalia, come risulta dalla circolare n. 1/DF del 3 gennaio 2024.

Il successivo comma 759 prevede altresì che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'**art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601**;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la **legge 27 maggio 1929, n. 810**;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale". Al riguardo, è bene ricordare che l'art. 614, secondo comma c.p. punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni "chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno"; mentre l'art. 633 c.p. dispone che "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata".

Occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, "si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione".

Si ricorda che in base all'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta "si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta" e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta.

Come già anticipato oltre alle esenzioni che sono state sin qui delineate si devono ricordare altresì quelle legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle presenti istruzioni:

- art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; artt. 9 e 9-bis del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- art. 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, commi da 13 a 17, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19». Anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 occorre presentare la dichiarazione IMU.

2) Imposta sulle piattaforme marine (IMPi)

L'art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Nella stessa disposizione è contenuta la disciplina essenziale del tributo e anche la definizione di piattaforma marina che deve essere identificata con la struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della Navigazione. A questo proposito si richiama la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020 che chiarisce meglio detta definizione. La base imponibile dell'IMPi è determinata in misura pari al valore calcolato secondo i valori contabili come previsto dal comma 746 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e l'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. Vale la pena di anticipare che questa circostanza comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Occorre, altresì, precisare che la dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022, poiché l'art. 3 del decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica, ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei comuni da parte dello Stato.

Allo Stato è riservata la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati dal decreto appena citato emanato ai sensi del comma 4 dello stesso art. 38. Si fa presente che tale decreto potrebbe subire modifiche a causa delle variazioni che potrebbero interessare in futuro tali manufatti. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.

Occorre segnalare che le attività di accertamento e riscossione relative ai manufatti in questione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

L'art. 38 introduce una norma di chiusura in virtù della quale per quanto non espressamente previsto dallo stesso articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di IMU e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

In ogni caso, restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 in commento.

Il comma 728 prevede che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'art. 46 del D. L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, **rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.**

Il richiamo effettuato dall'art. 38 comporta che detti terminali sono assoggettati agli stessi criteri di determinazione dell'IMPi e di georeferenziazione con conseguente individuazione del comune cui spetta il gettito del tributo.

CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU/IMPi

Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

Le fattispecie sono le seguenti:

- **i fabbricati di interesse storico o artistico.** I fabbricati in commento, per i quali l'art. 1, comma 747, lett. a) stabilisce la riduzione al 50% della base imponibile, sono quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*";
- **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.** L'art. 1, comma 747, lett. b) della legge n. 160 del 2019, stabilisce che per tali fabbricati la base imponibile è ridotta del 50%. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Si precisa che l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.

L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione di questa riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- **le unità immobiliari** – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato per le quali la lett. c) del comma 747 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevede la riduzione al 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si deve evidenziare che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l'obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta da parte del contribuente. Ed invero, tramite Puntofisco, i comuni:

- possono accedere puntualmente alle locazioni risultanti in Anagrafe Tributaria, nella banca dati relativa all'imposta di registro dell'Agenzia delle Entrate;

- hanno a disposizione una fornitura delle locazioni in essere nell'anno. Tale fornitura, effettuata a settembre, contiene le locazioni in corso nell'anno precedente relative agli immobili di competenza del comune. Al riguardo, occorre evidenziare che la fornitura stessa contiene anche l'informazione circa della tipologia contrattuale (L2 per le locazioni agevolate); circostanza questa che di conseguenza fa venire meno l'obbligo dichiarativo per la fattispecie in argomento;
- **una sola unità immobiliare a uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art. all'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020);

IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

Le fattispecie più significative sono le seguenti:

- **l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.** Si precisa che l'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che è soggetto passivo, tra gli altri, il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- **l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;**
- **l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile.** In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. Nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area predeterminato dal comune;
- **il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.** La dichiarazione è necessaria per le stesse motivazioni illustrate al punto precedente;
- **l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.** Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dall'art.1, comma 746 della legge n. 160 del 2019 che si riferisce all'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tali fattispecie, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Vale la pena di precisare che la Corte di Cassazione nella sentenza 6 dicembre 2017, n. 29192 ha stabilito – in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ma il medesimo principio può ritenersi applicabile anche per l'IMU – che l'area è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e che detta previsione "non può che operare limitatamente al periodo considerato dalla disposizione, e non già dal momento del rilascio dei titoli edilizi abilitativi";

- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.** Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale;
- **l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.** Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale;
- **gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;**
- **i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione.** Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- **l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU;**
- **il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,** per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, ovviamente, per costi aggiuntivi si intendono i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento sia in diminuzione, del valore venale del bene. In tale ipotesi dichiarativa rientrano anche le piattaforme marine che devono essere dichiarate a fini dell'IMPi;
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie,** a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- **le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile.** Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- **l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).** In tale fattispecie l'amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione;
- **l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
- **si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge** (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);

Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E CONSULTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Si precisa che **restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili**, in quanto compatibili. La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. In tema di modalità di presentazione della dichiarazione IMU, occorre ricordare che, ai sensi del citato comma 759, g-bis) dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in caso di esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, l'obbligo dichiarativo deve essere assolto dal soggetto passivo esclusivamente secondo modalità telematiche e che la dichiarazione deve essere trasmessa sia per dimostrare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, sia allorché cessa il diritto all'esenzione medesima.

Tornando all'illustrazione delle modalità generali, si precisa che la dichiarazione può anche essere presentata:

- a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) consegnando una copia cartacea presso il comune competente.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un identificativo "protocollo telematico" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

a) Presentazione diretta da parte del contribuente

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

b) Presentazione tramite un intermediario abilitato

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, trasmettono per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE

Il modello di dichiarazione cartaceo presenta come tipologia di dichiarazione una serie di campi che corrispondono anche a quelli che vengono visualizzati nel caso in cui viene presentata la dichiarazione telematica. Il campo in questione deve essere sempre compilato. Occorre barrare il campo "Nuova" nel caso di prima compilazione della dichiarazione. Il campo è presente solo in caso di compilazione telematica della dichiarazione. Nel caso in cui, invece, si debba presentare nuovamente (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente o del dichiarante o dei contitolari e dello stesso codice catastale del comune) una dichiarazione già presentata, per effettuare un'integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, occorre ripresentare la dichiarazione integralmente scegliendo, come tipologia: "Sostitutiva", il campo è presente sia nel caso di compilazione telematica che cartacea della dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso.

Solo nel caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di dichiarazione "Multipla" nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione. Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.

In questo caso, nel primo modello si barrerà il campo relativo alla tipologia di dichiarazione "Nuova" o "Sostitutiva" a seconda dei casi, mentre negli altri modelli si dovrà barrare il campo "Multipla".

In tutte le ipotesi sopra descritte, il dichiarante deve sempre indicare il numero progressivo del modello e il numero totale dei modelli nell'apposito campo che differisce a seconda che la dichiarazione sia cartacea oppure telematica.

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE

Il riquadro in commento comprende i campi relativi ai dati identificativi del comune in cui sono situati gli immobili nonché le piattaforme marine e i rigassificatori. In particolare, i campi "Comune", "Provincia (Sigla)" e "Codice catastale del Comune" devono essere obbligatoriamente compilati.

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 20__

Il campo deve essere sempre compilato riportando l'annualità cui si riferisce il versamento delle imposte.

CONTRIBUENTE

Il riquadro, che deve essere sempre compilato, comprende i dati identificativi del contribuente e deve essere utilizzato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

DICHIARANTE

Il riquadro deve essere compilato nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia diverso dal contribuente (ad esempio sia un rappresentante, ecc.) cui si riferisce la dichiarazione e non sia un intermediario. Nel caso di multiproprietà l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell'amministratore del condominio o della comunione. In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso. Il campo "Codice carica" deve essere sempre compilato utilizzando l'apposito elenco riportato nella tabella di seguito fornita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

CONTITOLARI

Il riquadro dei "Contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta e cioè nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota). In tal caso ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota a esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-quater del codice civile. Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

Avvertenza per tutti i riquadri. Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Tale riquadro deve essere sempre compilato. Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica tale campo indica la presa visione di responsabilità, ossia della veridicità dei dati, da parte di chi trasmette appunto la dichiarazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro denominato "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", deve essere compilato solo nel caso in cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario. Si ricorda che l'intermediario è individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. P. R. n. 322 del 1998. In particolare, il campo "Codice fiscale intermediario" deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l'utente. Non è obbligatorio, invece, compilare il campo "Numero di iscrizione all'albo del CAF".

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Il riquadro in esame deve essere compilato solo nel caso in cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario. A tale proposito, si evidenzia che:

- tutti i campi devono essere compilati;
- il campo "Firma dell'intermediario" deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte dell'intermediario.

Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Ogni riquadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da 1 a 24 e serve per identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.

N. d'ordine: indica il numero di riferimento del riquadro che si sta compilando.

Progressivo Immobile: indica il numero progressivo degli immobili per i quali si sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo comune.

Caratteristiche:

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato il numero:

- **1**, se si tratta di un terreno;
- **2**, se si tratta di un'area fabbricabile;
- **3**, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;
- **4**, se si tratta di un fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili;
- **5**, se si tratta di abitazione principale;
- **6**, se si tratta di pertinenza;
- **7**, se si tratta di beni merce.

Relativamente ai dati catastali:

Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno. Nel riquadro "dati catastali identificativi dell'immobile" vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).

Nel **campo 8** va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

Nel **campo 8a** va indicata T se l'immobile è censito nel catasto terreni e U se è censito nel catasto urbano.

Nei **campi 9 e 10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso, poiché l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore. Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali. Nel caso in cui l'immobile insiste su territori di comuni diversi, occorre tenere conto di quanto stabilito dal comma 742 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale soggetto attivo dell'IMU è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Va inoltre sottolineato che nell'ipotesi in cui un terreno agricolo sia composto da varie particelle, il contribuente può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle "Annotazioni", assolvendo in tal modo all'obbligo di completezza dei dati da dichiarare.

Nel **campo 12** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 13** va indicato l'importo della "Detrazione per l'abitazione principale" e deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dichiarativo. Nel caso in cui la destinazione ad abitazione principale è avvenuta nel corso dell'anno, l'importo della detrazione deve essere calcolato proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si è verificata. Il campo deve essere utilizzato anche in caso di detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il campo 13a "Equiparazione ad abitazione principale" è dedicato alle ipotesi in cui è espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione. A tal fine occorre inserire:

- **il numero 1** se si tratta di un immobile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), della legge n. 160 del 2019, riconducibile nei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- **il numero 2** se si tratta di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), della legge n. 160 del 2019.

Il campo 14 deve essere compilato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle riduzioni, come descritte nella precedente parte illustrativa. **In particolare, si deve indicare:**

0. Per nessuna riduzione;
1. Per immobile storico o artistico, se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all'agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;
2. Immobile inagibile/inabitabile, se si tratta di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione;
3. Immobile in comodato;
4. Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
5. Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle "Annotazioni".

Il campo 15 deve essere compilato se si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle esenzioni, come descritte nella precedente parte illustrativa. **In particolare, si deve indicare:**

0. Per nessuna esenzione;
1. Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili;
2. Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato;
3. Per le altre esenzioni.

Si ricorda che solo nel caso in cui il contribuente indichi il numero 1 per immobili non utilizzabili né disponibili, il sistema consente la compilazione dei successivi campi 22, 23 e 24.

Il **campo 16** deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.

Va, invece, barrato il **campo 17** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

Il **campo 18** è un campo generico e deve utilizzato nel caso in cui si verificano circostanze non contemplate nei riquadri precedenti, dalle quali scaturisce in capo al soggetto passivo l'obbligo dichiarativo.

Il **campo 19** è dedicato alla "Descrizione Altro" e pertanto nello stesso deve essere sinteticamente fornita la descrizione

del motivo per cui è stato valorizzato il precedente campo 18. Nello spazio denominato "Agenzia delle entrate di..." è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU. In mancanza, nello spazio denominato "Estremi del titolo" vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Il **campo 20** deve essere compilato per indicare la data in cui il possesso dell'immobile, oggetto di dichiarazione, ha avuto inizio o termine oppure per dichiarare la data della variazione rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.

Il **campo 21** deve essere utilizzato solo per dichiarare l'inizio/termine dell'agevolazione riconducibile ai **campi 14 o 15** concernenti le riduzioni e le esenzioni. Pertanto, nel **campo 21**, il contribuente dovrà indicare:

la lettera "I" nel caso di inizio dell'agevolazione;

la lettera "T" nel caso di termine dell'agevolazione.

Diversamente, in caso di acquisto (campo 16) o cessione (campo 17) non è necessario compilare il campo 21 poiché la data indicata nel campo 20 è inequivocabilmente riferibile all'acquisto, e quindi all'inizio del possesso, o alla cessione, vale a dire al termine dello stesso. Occorre evidenziare che, se nello stesso anno di imposta si verificano più vicende relative allo stesso immobile (ad esempio acquisto e successiva riduzione di imposta) ma le stesse avvengono in date diverse, allora si dovranno compilare più quadri per lo stesso immobile, contrassegnandolo con il medesimo "Progressivo Immobile", ma indicando numeri d'ordine crescenti. Al contrario, se le vicende relative all'immobile si verificano nella stessa data (ad esempio acquisto di un immobile che già gode di un'esenzione), allora si dovrà redigere un unico quadro, compilando i corrispondenti campi (tornando all'esempio, i **campi 15 e 16**).

Nello spazio denominato "Agenzia delle entrate di..." è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU. In mancanza, nello spazio denominato "Estremi del titolo" vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Il riquadro "Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili" deve essere utilizzato per dichiarare gli estremi dell'esenzione per gli immobili in questione per i quali è stato indicato il numero "1" nel **campo 15**.

In particolare, il campo 22 serve per indicare la fattispecie che dà diritto all'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g-bis) della legge 160 del 2019. A tal fine occorre indicare:

1 per art. 614, secondo comma, c. p. **Violazione di domicilio** o art. 633 c.p. **Invasione di terreni o edifici**;

2 per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Nel **campo 23** deve riportare l'indicazione dell'"Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale".

Il **campo 24** deve recare la data della denuncia all'autorità giudiziaria o del provvedimento che attesti l'inizio dell'azione giudiziaria penale.

ATTENZIONE Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità diseguito specificate:

a) nel campo 3 va riportato il codice catastale del comune;

b) nel campo 4 va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) nel campo 5 va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata; d) nel campo 6 va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella. I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

ANNOTAZIONI

Il riquadro viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello in esame oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge.

Quadro B - IMPi – IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI

Il Quadro B è composto dai campi da 1 a 5 ed è finalizzato a identificare le piattaforme marine e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale nonché a indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta. Il N. d'ordine indica il numero di riferimento del riquadro che si sta compilando. Il Progressivo Immobile indica il numero progressivo delle piattaforme o dei rigassificatori per i quali si sta presentando la dichiarazione.

Nel **campo 1** occorre indicare: 1. per piattaforma marina; 2. per terminale di rigassificazione del gas naturale.

Nel **campo 2** occorre riportare la denominazione contenuta nel decreto di cui al comma 4 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.

Nel **campo 3** deve essere indicato il valore del manufatto. In particolare, per quanto riguarda le piattaforme marine, l'art. 38, comma 2 del D. L. n. 124 del 2019, stabilisce che per le piattaforme marine in argomento la base imponibile è determinata sulla base del valore contabile ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che disciplina il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D stabilendo che "Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze". In merito ai rigassificatori del gas naturale liquefatto, la base imponibile viene determinata tenendo conto di quanto stabilito dal citato comma 728 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che per tali manufatti, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

Nel **campo 4** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. Nel campo 5 va indicata la data di cessazione della funzione del manufatto e a tal fine, con riferimento alle piattaforme marine, si rinvia a quanto chiarito nella Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.

MODELLI AGGIUNTIVI

In caso di dichiarazione presentata in formato cartaceo, se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente. Negli appositi spazi, posti alla fine di ciascun modello, va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati. Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

F32-24 - Legge 56/2024 di conversione del Decreto Legge 19/2024 – Misure fiscali d’interesse

Confermati gli incentivi, in forma di credito d’imposta, in chiave “transizione 5.0” per gli investimenti in nuovi beni strumentali con riduzione dei consumi energetici – Così nella legge 56/2024 di conversione del D.L. 19/2024, di attuazione del PNRR

Confermato il sistema di incentivi a favore delle imprese al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale, cd. “Piano Transizione 5.0”.

Questo quanto stabilito dalla legge 29 aprile 2024, n.56 , di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n.19 (cd. “ D.L. attuazione del PNRR ”).

Per quel che riguarda le ulteriori misure, confermate anch’esse dalla legge 56/2024, volte a favorire l’offerta di alloggi universitari e quelle riguardanti la cd. “patente a crediti”, si rimanda agli specifici approfondimenti dell’ANCE.

Di seguito si illustrano, invece, i benefici fiscali riconosciuti nell’ambito del cd. “Piano Transizione 5.0” e le novità in tema di controlli sugli interventi di efficientamento energetico.

PIANO TRANSIZIONE 5.0 (ART. 38)

Anche a seguito della conversione in legge del D.L. 19/2024 viene confermato il riconoscimento, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio 2024 e 2025, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr . gli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:

- - non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

in alternativa

- - non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

- - 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro
- - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa

beneficiaria.

Le percentuali del credito sopra indicate vengono aumentate a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici, e vanno rispettivamente al:

- - al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%
- - al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%.

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI - ALIQUOTE			
DIMENSIONI INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3-6%	Unità produttiva: 6-10%	Unità produttiva: >10%
	Processo: 5-10%	Processo: 10-15%	Processo: >15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2.5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Viene integrato l'allegato B alla legge 232/2016 al fine di includere tra i beni immateriali 4.0 anche i software, i sistemi, le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati nonché, se acquistati contestualmente a questi ultimi, anche i software relativi alla gestione di impresa.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l'acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall'investimento (ex ante), sia l'effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni figurano, a titolo non esaustivo, gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per l'accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del progetto di investimento, del costo e con l'invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L'impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE sull'andamento dell'investimento. Il GSE indica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le

imprese che hanno fatto richiesta del credito e l'importo richiesto e trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare del credito.

Le regole attuative del credito di imposta (es. Modalità e termini di invio delle comunicazioni, nonché di fruizione dello stesso, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito) saranno definite da un DM del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell'IRAP.

Il "credito di imposta 5.0" non è cumulabile né con l'attuale credito di imposta cd. "industria 4.0" - che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025 (cfr. da ultimo l'art.1, co.423 della legge 197/2022) - né con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica (cfr . art. 16 del DL 124/2023). Resta, invece, possibile il cumulo con le altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta comporta oneri per la finanza pubblica pari a euro 3,150 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

CONTROLLI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 41)

Viene prevista, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate comprensivo del codice univoco identificativo correlate agli interventi che comportano la fruizione di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in attuazione della Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» investimento 2.1 «Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», del PNRR.

Ciò anche a fini dell'integrazione dei controlli effettuati dall'Enea con gli ulteriori controlli istituzionali nazionali ed europei connessi al PNRR.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (24A02201)

(GU n.100 del 30-4-2024 - Suppl. Ordinario n. 19)

Vigente al: 30-4-2024

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Art. 38

Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15-«Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che

o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12;

b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo

termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo

credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

13. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione

anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonche' delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riguardo.

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy alla ricezione delle domande di

prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".

Art. 41

Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalita' di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, e' integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorit  e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Capo X

Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

U21-24 - Le regole per cambiare la destinazione d'uso: aggiornato il dossier Ance

Aggiornato il dossier Ance sulle norme regionali in tema di mutamento di destinazione d'uso con riferimento alla Basilicata, alle Marche e alla Toscana e a quelle connesse ad interventi di rigenerazione urbana

Quale titolo edilizio serve per cambiare la destinazione d'uso di un immobile? Quando un cambio è da ritenere "rilevante" ai fini urbanistici ed edilizi?

A queste e ad altre domande risponde il Dossier Ance " Le leggi regionali sui cambi di destinazione d'uso".

Obiettivo del lavoro è fare il punto su un tema di rilevante importanza che trova in ambito regionale regole differenti.

La disciplina del cambio di destinazione d'uso è contenuta nel Dpr 380/2001 (Tu edilizia) e nell'Allegato A del D.lgs. 222/2016 ed in particolare:

- 10 comma 2 Dpr 380/2001 che demanda alle Regioni di stabilire quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività;
- 10 comma 1 lett. c) Dpr 380/2001 che prevede il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino il mutamento di destinazione d'uso nelle zone omogenee A (centri storici);
- 3 comma 1 lett. c) Dpr 380/2001 che contiene la definizione di "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (come modificata dal Decreto-legge 50/2017) in base alla quale sono consentiti i cambi di destinazioni d'uso purché siano compatibili "con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi";
- 3 comma 1 lett. b) Dpr 380/2001 che contiene la definizione di "interventi di manutenzione straordinaria" (come modificata dall'art. 10 del Decreto-legge 76/2020). In particolare, la manutenzione straordinaria ora ricomprende anche i cambi di destinazione d'uso purché "non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico";
- 23ter Dpr 380/2001 che ha identificato le categorie funzionali delle destinazioni d'uso che determinano un diverso carico urbanistico (residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale) e ha stabilito il principio in base al quale, salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, è "rilevante" il mutamento d'uso che comporti il passaggio da una categoria funzionale all'altra tra quelle indicate indipendentemente dal fatto se la modifica avvenga con o senza opere. Se, invece, il mutamento si attua nell'ambito della stessa categoria funzionale il comma 3 dell'articolo 23ter dispone che tale modifica "è sempre consentita" fatta salva una diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali;
- Allegato A del D.lgs. 222/2016 che ha operato una mappatura degli interventi edilizi individuando il relativo il regime amministrativo applicabile con l'indicazione della procedura e dei riferimenti normativi. La tabella non riporta tuttavia le modifiche che sono state approvate nel 2017 e nel 2020

rispettivamente alle categorie di intervento del restauro e della manutenzione straordinaria sui cambi d'uso. La stessa, pertanto, deve essere letta tenendo conto delle novità sopravvenute.

Il panorama legislativo regionale alla luce dei principi statali introdotti e, in particolare, dell'articolo 23ter del Dpr 380/2001 è abbastanza diversificato. Il Dossier fornisce un focus delle normative regionali in materia distinguendo per ogni Regione:

- Destinazioni d'uso (classificazione e categorie funzionali);
- Mutamento d'uso (rilevante e non rilevante);
- Titolo edilizio;
- Oneri/monetizzazione standard urbanistici.

In particolare, rispetto all'ultimo aggiornamento viene dato conto delle modifiche alla disciplina previste in:

- Basilicata, in tema di mutamenti di destinazione d'uso nelle zone E (art. 5, comma 1 quinquies, Lr 25/2009);
- Marche, in relazione al mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali (art. 33 Lr 19/2023);
- Toscana, in merito ai titoli edilizi necessari per i mutamenti di destinazione d'uso con opere (artt. 135 e 136 Lr 65/2014).
- Abruzzo, Calabria, Lazio, Piemonte, Puglia, in tema di cambi di destinazione d'uso connessi ad interventi di rigenerazione urbana.

In allegato il Dossier "Le leggi regionali sui cambi di destinazione d'uso" aggiornato al 30 aprile 2024.



Le leggi regionali sui cambi di destinazione d'uso

Direzione Edilizia e Territorio

30 aprile 2024



INDICE

Regione Abruzzo	2
Regione Basilicata.....	6
Regione Calabria.....	8
Regione Campania.....	11
Regione Emilia-Romagna	13
Regione Lazio.....	20
Regione Liguria.....	22
Regione Lombardia.....	24
Regione Marche	27
Regione Molise	28
Regione Piemonte.....	30
Regione Puglia	33
Regione Sardegna	35
Regione Sicilia.....	38
Regione Toscana.....	39
Regione Umbria.....	42
Regione Valle d'Aosta.....	45
Regione Veneto.....	48
Prov. Autonoma Trento	50
Prov. Autonoma Bolzano	53



Regione Abruzzo

DGR 850/2017

Allegato C

Lr 58/2023

Destinazioni d'uso

- + **Destinazione fabbricato o unità immobiliare:** quella risultante dal titolo abilitativo oppure, in assenza o indeterminatezza, quella desunta dagli atti relativi al Nuovo Catasto Edilizio Urbano oppure da atti probanti successivi all'accatastamento.
- + **Destinazione d'uso area libera:** il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per quell'area. La destinazione d'uso principale è quella qualificante o prevalente quantitativamente con una superficie utile maggiore del 50% del totale; la destinazione d'uso complementare, accessoria o compatibile è quella destinazione che integra o rende possibile la destinazione d'uso principale.
- + **Categorie funzionali:**
 - ✓ residenziale
 - ✓ turistico-ricettiva;
 - ✓ produttiva e direzionale;
 - ✓ commerciale;
 - ✓ rurale
- + **Categorie di dettaglio:** si rimanda alla Circolare del Ministero Finanze n. 134 del 6 luglio 1941.

Mutamento d'uso

- + **Mutamento rilevante:** l'utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, purché tale da comportare il passaggio da una destinazione d'uso prevalente diversa tra le categorie funzionali che configuri aumento del carico urbanistico di cui al DM 1444/68.

Titolo edilizio

SCIA

- + **Cambio con/senza opere e senza aumento del carico urbanistico**, in tutte le zone urbanistiche, di cui al DM 1444/68, **all'interno delle categorie funzionali**.



PDC

- ✚ **Cambio con/senza opere e senza aumento del carico urbanistico tra diverse categorie funzionali** di edifici che per le loro particolari caratteristiche ed in ragione di interessi meritevoli di tutela, sono con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l'edificio interessato;
- ✚ **Mutamento rilevante che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal D.M. 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale:** consentito solo ove l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso;
- ✚ **Mutamento della destinazione d'uso rilevante in deroga:** consentito per qualsiasi destinazione d'uso e di qualsiasi entità all'interno del proprio territorio comunale, qualora venga ravvisato l'interesse pubblico;
- ✚ **Mutamento di destinazione d'uso edifici rurali da sempre ad uso abitativo, mai legati ad alcuna azienda agricola o imprenditore agricolo:** nelle zone agricole non sono permesse variazioni della destinazione d'uso prevalente dei locali qualora connessi alla attività agricola, ma sussiste solo l'integrabilità di quella esistente con l'attività agrituristica secondo le norme in vigore.

Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ **Cambio con/senza opere e senza aumento del carico urbanistico tra diverse categorie funzionali:** oneri dovuti in conformità alla normativa vigente;
- ✚ **Mutamento rilevante che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal D.M. 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale:** monetizzazione in caso di impossibilità. Per mutamenti anche senza opere con variazioni in aumento dei parametri del D.M. 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, corresponsione degli oneri dovuti in conformità alla normativa vigente;
- ✚ **Mutamento della destinazione d'uso rilevante in deroga:** quantità minima art. 3 del D.M. 1444/68 e soddisfacimento dei fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature da reperire a fronte dell'impegno di una concessione di una destinazione d'uso con maggiore carico urbanistico. Detti spazi possono essere reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, o monetizzati se esiste l'impossibilità alla loro individuazione.



Rigenerazione urbana

✚ Per favore gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, anche in attuazione dell'art. 5, comma 9, DL 70/2011 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sono previste modifiche della destinazione d'uso (art. 10, comma 1, lett.c), lr 58/2023).

Le modifiche di destinazione d'uso, sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.

Sussiste compatibilità o complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:

a) destinazioni residenziali integrabili con:

- 1) esercizi commerciali di vicinato;
- 2) studi professionali;
- 3) artigianato di servizio;
- 4) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- 5) culture e attività culturali e sociali;

b) destinazioni produttive quali industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con:

- 1) commerciali di vicinato;
 - 2) ricettività alberghiera ed extra - alberghiera;
 - 3) cultura e comunicazione;
 - 4) ricreativa-sportiva;
- c) destinazioni turistico- ricettive, integrabili con:
- 1) ricettività alberghiera,
 - 2) extra alberghiera e all'aria aperta,
 - 3) residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale;
 - 4) residenze per il personale addetto;
 - 5) ricreativa-sportiva;

d) destinazioni direzionali integrabili con:

- 1) artigianato;



- 2) servizi;
- 3) commerciale nella forma di esercizio di vicinato;
- e) destinazioni agricole integrabili con:
 - 1) attività connesse a quella agricola;
 - 2) somministrazione alimenti e bevande;
 - 3) attività sociali e culturali.

Il cambio verso destinazioni d'uso complementari è soggetto al rilascio del titolo abilitativo richiesto per il singolo specifico intervento, salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di valutare ulteriori casi mediante il procedimento di cui all'articolo 14 del D.P.R. 380/2001. Nelle aree soggette ai PTSI, la valutazione di cui al presente comma spetta alle Province, su proposta del Comune territorialmente competente, previo nulla-osta dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza, ovvero su proposta di questi ultimi.

Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e le relative procedure.

Per la classificazione delle destinazioni ricettive si rinvia alla normativa regionale vigente in materia.

Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.

All'interno del PUC i Comuni possono individuare limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo (art.13 Lr 58/2023).



Regione Basilicata

LR 25/2009

Destinazioni d'uso e mutamento d'uso

- ✚ Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con o senza opere edilizie, che non comporta la realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso (art.5 comma 1 ter lett.a)):
 - quando modifica la destinazione tra l'uso residenziale, turistico-alberghiero, se non sussiste un vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativo, educativo-culturale, sanitario e socio sanitario, ricettivo e di servizi, nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità;
 - fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-alberghiera e da turistico-alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
- ✚ La Giunta regionale regola le differenti tipologie di strutture, anche per aree territoriali, i criteri e le modalità con i quali si può procedere alla rimozione del vincolo di destinazione per le strutture recettive fino al 100 per cento delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da turistico alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria (art.5 comma 1 ter lett.a)).
- ✚ I mutamenti di destinazione d'uso a residenziale non possono riguardare i piani seminterrati ed i piani terra di edifici esistenti ricompresi all'interno delle zone D (insediamenti produttivi) di cui al D.M. 1444/68.
Relativamente ai piani superiori, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a residenziale nelle misure stabilite dalla normativa. In dette aree è consentito inoltre il cambio di destinazione ad uso commerciale di edifici esistenti, previa dimostrazione della dotazione di aree a parcheggio nella misura prevista dalle normative vigenti (art.5 comma 1 quater).
- ✚ Il mutamento di destinazione d'uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d'uso dell'edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita. Possono essere consentiti mutamenti d'uso da depositi e/o annessi agricoli in disuso, e senza aumenti volumetrici, finalizzati al loro recupero e riuso a residenza fino ad un massimo di 100 mq. Sono altresì consentite all'interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti nella misura massima di metri quadrati 300 per consentirne l'utilizzo ai fini artigianali e commerciali (art.5 comma 1 quinquies).



- ✚ Sono consentite all'interno delle zone omogenee E (uso agricolo), modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti nella misura massima di 300 metri quadrati per consentirne l'utilizzo ai fini artigianali e commerciali. Il mutamento di destinazione d'uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell'Autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici (art.5 comma 1 quinquies).

Titolo edilizio

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale

Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale



Regione Calabria

LR 19/2002

LR 25/2022

Destinazioni d'uso

- ✚ Il **P.S.C.** individua per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche (art.57 comma 1):
 - le **destinazioni d'uso specifiche**, quelle ricomprese in **gruppi omogenei** e quelle da **escludere**;
 - la possibilità di **destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli** a seguito di **rifunzionalizzazione** degli immobili.

Le destinazioni d'uso sono suddivise in (art.57 comma 4):

- *residenziale*;
- *turistico-ricettiva*;
- *produttiva e direzionale*;
- *commerciale*;
- *agricola*

- ✚ La **destinazione d'uso "in atto"** dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella **fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata**, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della **classificazione catastale** attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti (art.57 comma 11).

Mutamento destinazione d'uso

- ✚ **Mutamento rilevante**: il **passaggio tra i diversi raggruppamenti** nonché tra le **zone omogenee del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444**, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (art.57 comma 9);
- ✚ Si ha **mutamento di destinazione d'uso** quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo **non puramente occasionale e momentaneo**, per lo svolgimento di **attività appartenente ad una delle indicate categorie di destinazione diversa da quella in atto** (art.57 comma 10).



Titolo edilizio

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale

Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ **Mutamenti che determinano variazioni degli standard urbanistici:** il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard (art.57 comma 12);
- ✚ **Cambio anche senza opere:** obbligo di corrispondere il contributo di costruzione per la quota - parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. *Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale (art.57 comma 13);*
- ✚ Qualora la destinazione d'uso nelle zone a destinazione agricola venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) (art.51 comma 2).

Rigenerazione urbana

- ✚ Negli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento previsti dalla Lr 25/2022, è consentita la variazione della destinazione d'uso, anche rispetto allo strumento urbanistico vigente ovvero all'*articolo 57 della L.R. 19/2002*, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttive e direzionale, commerciale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del *D.P.R. 380/2001*, previa verifica del reperimento degli standard urbanistici derivanti dal mutamento d'uso tra diverse categorie funzionali, ai sensi del *decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968*. In particolar modo, la modifica delle destinazioni d'uso di cui al *comma 3*



dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 trova applicazione anche in zona agricola, qualora già sussista la disponibilità dei sottoservizi pubblici e la condizione di adiacenza alle infrastrutture stradali principali; il rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard urbanistici nella relativa area pertinenziale.(art.5, comma 9, Lr 25/2022).

- ✚ Negli interventi di sostituzione edilizia con ampliamento previsti dalla Lr 25/2022, è consentita la variazione della destinazione d'uso, anche rispetto allo strumento urbanistico vigente ovvero all'articolo 57 della L.R. 19/2002, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttive e direzionale, commerciale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del D.P.R. 380/01, previa verifica del reperimento degli standard urbanistici derivanti dal mutamento d'uso tra diverse categorie funzionali, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 (art.6, comma 9, Lr 25/2022).



Regione Campania

LR 19/2001

LR 31/2021

LR 13/2022

Destinazioni d'uso e mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento d'uso rilevante:** ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale, tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23-ter D.P.R. 380/2001 se la stessa genera incremento del fabbisogno di standard urbanistici (art. 27 comma 2 LR 31/2021);
- ✚ **Mutamento d'uso non rilevante:** le modifiche di destinazione d'uso, accompagnate o non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie, che non generano incremento del fabbisogno degli standard urbanistici (art.2 comma 4 LR 13/2022).

La nuova destinazione d'uso è ammissibile esclusivamente se rientra tra quelle individuate dallo strumento di pianificazione urbanistica come compatibili per la parte del territorio comunale considerata (art. 27 comma 2 LR 31/2021);

Titolo edilizio

Attività libera

- ✚ **Mutamento senza opere** nell'ambito di **categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee** (art. 2 comma 5 LR 19/2001).

DIA (ora SCIA)

- ✚ **Mutamenti che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici. La nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee** (art.2 comma 1 lett.f) LR 19/2001).

PDC



- ✚ **Cambio con opere** che incidono sulla **sagoma** o che determinano un **aumento del piano volumetrico compatibile con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee** (art. 2 comma 6 LR 19/2001);
- ✚ **Cambio con opere** che incidono sulla **sagoma, sui volumi e sulle superfici con passaggio di categoria edilizia**, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale (art.2 comma 7 LR 19/2001);
- ✚ **Cambio con/senza opere** nelle zone agricole - **zona E** (art.2 comma 8 LR 19/2001).

SCIA alternativa al PDC

- ✚ **Modifiche della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevanti, con opere e senza opere** (art. 2 comma 6 LR 13/2022)

Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale



Regione Emilia-Romagna

LR 15/2013 e Circolare dell'11/03/2015 e del 31/07/2015

Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare:** La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione richiesta per l'attestazione dello stato legittimo (art.28 comma 6 Lr 15/2013);
- ✚ **Definizione degli usi ammissibili:** gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinanti del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili (art.28 comma 2 Lr 15/2013);

Le destinazioni d'uso sono suddivise in (art.28 comma 3 Lr 15/2013):

- ✚ *residenziale;*
- ✚ *turistico-ricettiva;*
- ✚ *produttiva;*
- ✚ *direzionale;*
- ✚ *commerciale;*
- ✚ *rurale*

Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento che comporta una modifica del carico urbanistico:** in caso di passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle sopra elencate (art.28 comma 3 Lr 15/2013);
La legge regionale e i provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali (art.28 comma 4 Lr 15/2013);
- ✚ **Mutamento rilevante:** la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici (art.28 comma 1 Lr 15/2013).



Titolo edilizio

Attività libera

- ✚ **Cambio uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati** (art. 28 comma 7 Lr 15/2013);
- ✚ **Cambio senza opere dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa** che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale (COMUNICAZIONE DI ACCATASTAMENTO DA RURALE A URBANO) (art.7 comma 1 lettera p) Lr 15/2013);
- ✚ **Destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa:** *articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)* purché contenuta entro il limite del 25% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 mq ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 750mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici (art.28 comma 7 Lr 15/2013).

CILA

- ✚ **Cambio senza opere e senza aumento del carico urbanistico** tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art.7 comma 5 lett.d) Lr 15/2013).

SCIA

- ✚ **Cambio senza opere con aumento del carico urbanistico** (art.13 comma 1 lett.e) Lr 15/2013).

CAMBIO CON OPERE

- ✚ Segue il **titolo edilizio richiesto per le opere** (art.28 comma 6 bis Lr 15/2013).

Oneri/ Monetizzazione standard



- **In caso di aumento del carico urbanistico:** *reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste, tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente (art.28 comma 5 Lr 15/2013);*
- **Oneri di urbanizzazione:** *comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali in determinati casi (art.28 comma 5 Lr 15/2013);*

NB. Con Delibera del 20 dicembre 2018, n. 186 la Regione Emilia ha dettato una specifica disciplina per gli oneri di urbanizzazione.



Regione Friuli-Venezia Giulia

LR 19/2009

Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare:** quelle stabilite dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente (art.14);
- ✚ **Categorie** (art.5 comma 1):
 - ✓ **residenziale:** superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
 - ✓ **servizi:** superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
 - ✓ **alberghiera:** superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21;
 - ✓ **ricettivo-complementare:** superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;
 - ✓ **direzionale:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:
 - **ricreativa:** superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
 - **sanitaria e assistenziale:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
 - **istruzione:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;
 - **ricerca tecnico-scientifica:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;



- ✓ **commerciale al dettaglio:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività alberghiera, e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore, nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione;
- ✓ **commerciale all'ingrosso:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
- ✓ **trasporto di persone e merci:** superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici, magazzini, depositi e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- ✓ **artigianale:** superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di servizi;
- ✓ **industriale:** superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- ✓ **agricola e residenziale agricola:** superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nell'artigianale agricola, commerciale agricola e allevamenti industriali in zona agricola, nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
- ✓ **artigianale agricola:** superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- ✓ **commerciale agricola:** superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;
- ✓ **allevamenti industriali in zona agricola:** superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;
- ✓ **servizi e attrezzature collettive:** le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.

Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento rilevante:** cambio con o senza opere quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da **una categoria all'altra** tra quelle previste dalla normativa regionale **per più del 25% della superficie utile dell'unità stessa**. Si ha modifica di destinazione d'uso anche quando tali limiti vengono superati attraverso più interventi successivi o nei casi di modifica senza opere edilizie (art.15 comma 1 e 2).



Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati. Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di servizi esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai cinque anni (art.15 comma 6);

È ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti (art.15 comma 6 bis).

Titolo edilizio

Attività Libera

- ✚ **Cambio di destinazione in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 25% della superficie.**

CILA

- ✚ **Cambio con o senza opere in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale (art.16 bis comma 1 lett.b)).**

PDC

- ✚ **Cambio d'uso per gli immobili compresi nelle zone A e Bo nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia (art.19 comma 1 lett.c)).**

Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ **Cambi con/senza opere:** pagamento del conguaglio del contributo di costruzione richiesto solo nel caso in cui la nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20% della superficie imponibile preesistente. Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione (art.15 comma 3 e 4); sono assoggettate al conguaglio le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale (art.30 comma 1 lett.h)).



✚ **Esonero contributo**: per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, Bo e B, nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare, in cui lo strumento urbanistico ammette l'uso residenziale (art.30 comma 1 lett.h)).



Regione Lazio

LR 36/87 (come modificata da LR 1/2020)

LR 7/2017

Destinazioni d'uso e mutamento d'uso

- ✚ Gli **strumenti urbanistici generali** debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, **stabilire le categorie di destinazione d'uso ammesse con riferimento a quelle previste dall'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001**. I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell'ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all'indicazione di più specifiche destinazioni d'uso fermo restando che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 (art. 7 comma 1 e 2 LR 36/1987)

Titolo edilizio

- ✚ I **titoli abilitativi** necessari per effettuare il mutamento della destinazione d'uso sono quelli **connessi alle tipologie di intervento che li consentono**, secondo quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 (art.7 comma 3 LR 36/1987);
- ✚ **Permesso di costruire in deroga (articolo 14 comma 1 bis D.P.R. n. 380/2001)**: mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico nel caso di pubblico interesse dell'intervento al fine di favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed il recupero degli edifici esistenti. Tale previsione non si applica ai manufatti con destinazione agricola (art.1 quater LR 36/1987).

Rigenerazione urbana

- ✚ All'interno degli ambiti territoriali riqualificazione e recupero edilizio è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 6, con il divieto di mutamento delle destinazioni d'uso finalizzato all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni.
Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;



b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita. (Art. 3 Lr 7/2017)

- ✚ I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 380/2001, l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 con esclusione di quella rurale.

Tali interventi non possono prevedere l'apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della L.R. n. 33/1999.

Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al D.M. n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.

Nelle more dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti:

- a) nell'ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
- b) all'interno delle zone omogenee D di cui al D.M. n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici.

Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale. (art. 4 Lr 7/2017)

- ✚ Nell'ambito degli interventi diretti di rigenerazione urbana e recupero edilizio, sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 (art. 6 comma 2 Lr 7/2017).
- ✚ Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all'articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi di cambio di destinazione d'uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi (art.6 comma 4 bis Lr 7/2017).
- ✚ Gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 Lr 7/2017 nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, tale da esigere il reperimento di ulteriori standard urbanistici secondo i parametri minimi previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, devono prevedere la cessione di queste ultime all'amministrazione comunale del Ministero dei lavori pubblici (art.8 comma 1 Lr 7/2017).
- ✚ Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui agli articoli 3, 4 e 6 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. In conseguenza dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i comuni, con cadenza quinquennale, procedono all'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente (art.8 comma 10 Lr 7/2017).



Regione Liguria

LR 16/2008

Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare:** *quella prevalente in termini di superficie utile o di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento (art.13 comma 3)*
- ✚ **Categorie (art.13 comma 1):**
 - **residenza**, *comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;*
 - **turistico-ricettiva**, *comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;*
 - **produttiva e direzionale**, *comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;*
 - **commerciale**, *comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;*
 - **rurale**, *comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;*
 - **autorimesse e rimessaggi**, *comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;*
 - **servizi**, *comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.*



Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento rilevante:** cambio anche senza opere comportanti il **passaggio ad una diversa categoria funzionale** tra quelle sopra elencate (art.13 comma 1)
- ✚ **Cambi all'interno di una delle categorie funzionali:** è sempre ammesso. I piani urbanistici comunali possono stabilire limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all'altra all'interno della stessa categoria funzionale **soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell'ambiente** (art.13 comma 2)

Titolo edilizio

SCIA

- ✚ **Cambio senza opere tra le diverse categorie funzionali** (art. 13 bis)

Cambio con opere

- ✚ *Segue il titolo edilizio previsto per le opere da eseguire*

Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ **Oneri di urbanizzazione:** *cambio anche senza opere quando la precedente destinazione d'uso non rilevava ai fini della superficie utile, ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione di oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi della vigente legislazione regionale (art.38 comma 1 lett.b))*



Regione Lombardia

LR 12/2005

Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso di un'area:** la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio. È principale la destinazione d'uso qualificante l'area; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. *Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT (art.51 comma 1)*

Mutamento d'uso

- ✚ Nella superficie urbanizzata all'interno delle categorie di cui all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 è comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse generale. *Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d'uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT (art.51 comma 1)*

Titolo edilizio

COMUNICAZIONE

- ✚ **Cambio senza opere** purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali (art.52 comma 2)



CAMBIO CON OPERE

- Segue il **titolo edilizio richiesto per le opere**

PDC

- **Cambio con o senza opere**, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (art. 52 comma 3 bis);
- **Cambio con o senza opere** finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.52 comma 3 ter)

Oneri/ Monetizzazione standard

- **Contributo di costruzione:** *qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (art.52 comma 3)*
- **Cambio con opere:** *i comuni indicano nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (art.51 comma 2). I comuni verificano la sufficienza della dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o dotazioni che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, potendo dunque soltanto pretendere la dotazione di aree corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse (art. 51 comma 4)*
- **Cambio senza opere:** *le indicazioni nel PGT riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato (art.51 comma 3);*
- **Cessione aree/monetizzazione:** *il comune, nel piano dei servizi, può stabilire i criteri e le modalità per cui, in luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso, si dia luogo alla cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o alla corresponsione all'amministrazione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi nello stesso piano dei servizi, fatto salvo quanto già corrisposto in sede di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture (art. 51 comma 5)*
- *Negli ambiti individuati (articolo 10, comma 1, lettera e) ter), il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre consentito, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico (art.51 comma 1 ter)*



✚ **Garanzie:** nel caso in cui l'intervento comporti una diversa **destinazione d'uso**, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa. L'impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l'assunzione dell'obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l'obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente (art.42 comma 5).

Nb. Introdotta anche una disciplina specifica sugli usi temporanei per gli edifici pubblici e gli immobili privati allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati.



Regione Marche

LR 14/86

LR 17/2015

LR 19/2023

Destinazioni d'uso e mutamento rilevante

- + **Destinazioni d'uso:** *I comuni in sede di predisposizione o di variante agli strumenti urbanistici, sono tenuti a precisare, nel rispetto dei limiti, vincoli e standard fissati dalle norme vigenti, le destinazioni d'uso compatibili in ambiti determinati dalle singole zone previste dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. del 16 aprile 1968, n. 97 (art. 6 comma 1 LR 14/86)*
- + **Mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali:** *nelle more dell'approvazione dei PUG e comunque non oltre 4 anni dall'entrata in vigore della lr 19/2023, ammesso a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici negli edifici:*
 - ubicati nelle zone omogenee B (fatte salve le zone indicate nell'accordo con il Ministero della Cultura di cui al comma 20);
 - per le parti attuate e con agibilità, nelle zone omogenee D di cui al d.m. 1444/1968 dei PRG vigenti. (Art.33 Lr 19/2023)

Titolo edilizio

La legge 14/86, ancora vigente prevede:

Concessione edilizia (ora PDC)

- + **Cambio con opere che comporti variazione degli standard** (art.6 comma 3 LR 14/86)

PDC o SCIA o CILA:



- ✚ il mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968 (art.8 comma 1 lett.a) LR 17/2015)

Regione Molise

LR 30/2009

Destinazioni d'uso e mutamento rilevante

- ✚ Nessuna indicazione di dettaglio nella normativa regionale

Titolo edilizio

- ✚ **Cambio con opere:** è soggetto al titolo abilitativo previsto per gli interventi ai quali è connesso, la cui disciplina è lasciata alle amministrazioni comunali competenti (art.13 comma 1)

SCIA

- ✚ **Cambio con opere che non comporti trasformazione dell'aspetto esteriore e realizzazione di volumi e superfici** (art.13 comma 2): ammesso anche in deroga ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici quando:
 - intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziale, direzionale, ricettiva e commerciale;
 - restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

Oneri/monetizzazione standard

- ✚ **Cessione aree/monetizzazione:** in caso di materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard dell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, il Comune può, alternativamente, o accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinare in base ai costi medi di esproprio applicati nell'ultimo triennio all'interno dell'area oggetto del mutamento d'uso ridotta del 50 per cento. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal Comune per implementare la dotazione di standard (art.13 comma 3).



- ✚ **Esonero oneri:** *nella zona omogenea A, come definita ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e per rivitalizzarlo anche mediante l'insediamento di piccole attività artigianali, commerciali, ricreative, ricettive, di ristorazione, culturali e ludiche, il mutamento di destinazione d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici, non dà luogo al pagamento di oneri(art.13 comma 3 bis)*
- ✚ *Nelle aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente contempra contemporaneamente, pur attribuendo un diverso indice, le seguenti destinazioni:*
 - *residenziale e turistico-ricettiva*
 - *produttiva e direzionale*

l'intervento edilizio può essere realizzato nel rispetto dell'indice più elevato, fermo restando l'obbligo di garantire le dotazioni degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 (art. 13 comma 3 ter).



Regione Piemonte

LR 56/77 e LR 19/99

Lr 16/2018

Lr 7/2022

Destinazioni d'uso

- ✚ **Categorie** (art. 8 comma 1 LR 19/1999):
 - destinazioni residenziali;
 - destinazioni produttive, industriali, logistiche o artigianali;
 - destinazioni commerciali,
 - destinazioni turistico - ricettive;
 - destinazioni direzionali;
 - destinazioni agricole.

Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento d'uso:** mutamento anche senza opere che comporti il passaggio tra le categorie sopra elencate (art.8 comma 1 LR 19/1999)

I comuni possono individuare all'interno delle categorie ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso (art.8 comma 2 LR 19/1999)

Titolo edilizi

CILA

- ✚ **Cambio senza interventi edilizi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 (art. 48 LR 56/1977);**



I comuni possono individuare all'interno delle categorie ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso da subordinare a CILA (art. 8 comma 2 LR 19/1999).

PDC/SCIA in alternativa

- ✚ **Cambio con o senza opere comportanti il passaggio da una destinazione all'altra** (art. 8 comma 1 LR 19/1999).

Oneri/monetizzazione standard

- ✚ **Esonero pagamento oneri:** I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi non eccedenti la manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad unità non superiori a 700 mc (art.48 comma 1 bis LR 56/1977);
- ✚ **Oneri:** *anche senza opere edilizie solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate dalla normativa regionale. L'onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo (art.8 comma 5 e 6 LR 19/1999).*

Rigenerazione urbana

Nell'ambito degli interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici previsti dalla Lr 16/2018:

- ✚ Negli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso a favore di destinazioni compatibili o complementari, ove non esplicitamente escluse dal PRG (Art.5, comma 12, Lr 16/2018).
Nel caso in cui gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, comunque classificati, comportino mutamenti delle destinazioni d'uso, si applica quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 (Art.5, comma 13, Lr 16/2018).
- ✚ Gli interventi di recupero dei rustici, fatta salva la facoltà di esclusione prevista all'articolo 9, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e strumenti attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile (art.7, comma 10, Lr 16/2018). Il relativo titolo abilitativo edilizio comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, salvo quanto previsto al comma 12, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso (Art.7, comma 11, Lr 16/2018).



- ✚ Il recupero con cambio di destinazione d'uso dei vani e locali interrati o seminterrati può avvenire anche senza opere edilizie, non è soggetto alla preventiva adozione e approvazione di un piano attuativo o di un permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. I vani e locali interrati o seminterrati, recuperati in applicazione della Lr 7/2022, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità. (art. 18 Lr 7/2022).



Regione Puglia

LR 48/2017

LR 21/2008

Destinazioni d'uso

- ✚ La **destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare** è quella prevalente in termini di superficie utile, come risultante dal titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento (art.4 comma 2);
- ✚ **Categorie** (art.4 comma 1):
 - residenziale;
 - turistico-ricettiva;
 - produttiva e direzionale;
 - commerciale;
 - rurale.

Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamenti rilevanti:** le forme di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale tra quelle sopra elencate, ancorché non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie (art.4 comma 1).

Titolo edilizio

PDC/SCIA in alternativa

- ✚ **Cambi con o senza opere, comportanti il passaggio da una categoria all'altra** a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d'uso (art. 4 comma 3).



SCIA

- ✚ **Cambi con o senza opere all'interno della stessa categoria funzionale** (art.4 comma 3).

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d'uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico. Sono fatti salvi i vincoli relativi alle destinazioni d'uso derivanti da finanziamento pubblico o da varianti urbanistiche regolate da specifiche disposizioni normative e/o convenzionali (art.4 comma 5 e 6).

Oneri/monetizzazione standard

Nessuna specificazione dalla normativa regionale

Rigenerazione urbana

- ✚ Per favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale nell'ambito dei programmi integrati di rigenerazione urbana, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere senza che ciò configuri variante urbanistica, mutamenti di destinazione d'uso di immobili dismessi o da dismettere riservati all'edilizia residenziale sociale (art.7, comma 4, Lr 21/2008).



Regione Sardegna

LR 23/85

Destinazioni d'uso e mutamento rilevante

- ✚ **Destinazioni d'uso rilevanti** (art.11 comma 1):
 - residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
 - turistico-ricettiva;
 - artigianale e industriale;
 - direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
 - agricolo-zootecnica.

Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell'abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all'interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione. La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo (art.11 comma 2).

- ✚ **Mutamento non rilevante:** ogni forma di utilizzo dell'unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all'interno della medesima categoria funzionale, l'assegnazione dell'unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico. E' sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico (art.11 comma 3 e 5);
- ✚ Al fine di favorire **il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici**, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali residenziale e turistico ricettiva (art.11 comma 12).
- ✚ Nella zona agricola è ammesso il cambio della destinazione d'uso degli edifici regolarmente autorizzati, aventi destinazione d'uso diversa dalla residenza, in edifici ad uso residenziale (nella fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina l'edificazione di fabbricati per fini residenziali è riservata agli imprenditori agricoli a titolo professionale) (art. art.26 Lr 8/2015).



Titolo edilizio

Comunicazione

- ✚ **Cambio senza opere** all'interno della stessa categoria funzionale (art.11 comma 4).

SCIA

- ✚ **Cambio senza opere** con passaggio ad un'altra categoria funzionale (art.11 comma 7).

Cambio con opere

- ✚ Soggetto **al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio** al quale è connesso (art.11 comma 10).

PDC

- ✚ **il mutamento della destinazione d'uso di edifici** che, per le loro **particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea** in cui si trova l'edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d'uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia (art.11 comma 11).

Oneri/monetizzazione standard

- ✚ **Cessione aree:** *il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo se l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso (art.11 comma 8); a tali condizioni è sempre consentita la variazione di destinazione d'uso degli immobili per destinarli ad attività sportive (art.11 comma 9);*
- ✚ **Parcheggi:** *nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare. Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio*



comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale (art.15 quater).



Regione Sicilia

LR 16/2016 recepimento DPR 380/2001

Destinazioni d'uso e mutamento rilevante

- ✚ Quelle indicate nell'art. 23 ter del Dpr 380/2001
- ✚ *Ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva artigianale ovvero commerciale e di servizi, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti (art.26 comma 1).
Tale previsione si applica limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente e all'area di pertinenza strettamente funzionale così come prevista dalle normative di settore per la nuova destinazione d'uso dell'immobile (art.26 comma 1 bis);*
- ✚ *E' sempre possibile il cambio di destinazione d'uso senza variante urbanistica salvo il ricorso alla variante urbanistica nel caso di interventi che richiedono per la nuova destinazione d'uso dell'immobile l'impegno di aree di pertinenza maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici, (art.26 comma 1 ter)*

Titolo edilizio

Applicazione Dpr 380/2001

Oneri/monetizzazione standard

Applicazione Dpr 380/2001

Insedimenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali: per il mutamento della destinazione d'uso, quando non urbanisticamente rilevante, non è dovuto nessun contributo; i comuni possono deliberare l'applicazione di un tributo. Nei casi di cambio della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante sono dovuti gli oneri concessori per legge e con le aliquote ed importi unitari come deliberato dai singoli comuni, quando il richiedente il permesso di costruire si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione (art. 8 comma 6).



Regione Toscana

LR 65/ 2014

Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso:** quella risultante dalla documentazione che attesta lo stato legittimo dell'immobile, fermo restando quanto previsto per gli edifici situati nel territorio rurale dall'articolo 83 (art.99 comma 4)

I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE) e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d'uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all'interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (art.98)

- ✚ **Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso** (art. 99) : le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina della distribuzione e localizzazione sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali:
 - residenziale;
 - industriale e artigianale;
 - commerciale al dettaglio;
 - turistico-ricettiva;
 - direzionale e di servizio;
 - commerciale all'ingrosso e depositi;
 - agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Mutamento d'uso

- ✚ Si ha **mutamento della destinazione d'uso** (art.99 comma 4bis):
 - quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell'unità stessa;
 - nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).



Le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali

- + Il mutamento della destinazione d'uso **all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito** (art.99 comma 2 lett.a))
- + **Mutamento urbanisticamente rilevante**: il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate (art.99 comma 2 lett.b))

Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono (art.99 comma 3):

- stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
- individuare aree, diverse dalle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili :
 - 1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
 - 2) industriale e artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.

Titolo edilizio

+ Mutamento senza opere

- **Attività libera/CILA** - mutamenti all'interno della stessa categoria funzionale salva la possibilità per i Comuni di subordinarli a CILA attraverso la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 98 (art. 136 comma 1 lett.b-bis);
- **Permesso di costruire o SCIA in alternativa** – mutamenti urbanisticamente rilevanti (con passaggio ad una diversa categoria di destinazione d'uso) qualora ricadenti all'interno delle zone "A" di cui al DM 1444/68 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (art.134 comma 1 lett.e-bis) e comma 2bis)

+ Mutamento con opere

- **CILA**: mutamenti non urbanisticamente rilevanti nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo (non comportanti modifica delle parti strutturali) (art.136 comma 2 lett.a-bis);
- **SCIA o Pdc** – mutamenti urbanisticamente rilevanti non comportanti incremento del carico urbanistico nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (comportanti modifica delle parti strutturali senza alterazione della volumetria complessiva e della sagoma e non ricadenti nella zona "A") o nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo (non ricadenti nella zona "A") o nell'ambito di



interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), Dpr 380/2001 (art.135 comma 2 lett.b- c-d e comma 5)).

- **Permesso di costruire o Scia in alternativa** – tutti i mutamenti urbanisticamente rilevanti (con passaggio ad una diversa categoria di destinazione d'uso) qualora ricadenti all'interno delle zone "A" di cui la DM 1444/68 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (art.134 comma 1lett.e-bis e comma 2bis)).

Oneri/monetizzazione standard

Oneri di urbanizzazione: *i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti anche in assenza di opere edilizie limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici (art.184). il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso in zona "A" o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica eseguiti in assenza di opere o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo" (art.183).*

Ulteriori disposizioni

Previste alcune norme volte a regolamentare:

- *Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola*
- *Il mutamento della destinazione d'uso agricola.*



Regione Umbria

LR 1/2015

Destinazioni d'uso

✚ **Destinazione d'uso:** gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d'uso ammesse in un insediamento. È prevalente la destinazione d'uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d'uso funzionali, simili o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa quella dei locali pertinenziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova (art.155 comma 1,2,3)

✚ **Categorie (art.155 comma 4):**

- residenziale;
- turistico - ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
- rurale.

La categoria funzionale direzionale ricomprende le attività di servizi intese come quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali (art.155 comma 5)



Mutamento d'uso

- + **Mutamento rilevante:** gli interventi che comportano il passaggio tra le categorie funzionali sopraelencate, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse (art.155 comma 4)
- + **Mutamento non rilevante:** Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, della legge o delle norme regolamentari (art.155 comma 8)

Titolo edilizio

CILA:

- **Mutamento all'interno della stessa categoria funzionale** purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, della legge o delle norme regolamentari (art.155 comma 8)
- **Modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale** (art.118 comma 2 lett.e));
- **Mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie funzionali** (art.118 comma 2 lett.h))

SCIA:

- + **Cambio senza opere o con opere eseguibili in attività di edilizia libera** o per la realizzazione di attività agrituristiche o di attività connesse all'attività agricola (art.155 comma 7 lett.a))

SCIA o PDC

- + In relazione **all'intervento edilizio da effettuare con opere**, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso (art. 155 comma 7 lett.b))

Oneri/monetizzazione standard

- + **Oneri urbanizzazione** (art.131 comma 3): qualora si determini un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:
 - della SUC degli edifici, anche se esclusa dal computo dell'indice territoriale o fondiario;



- delle unità immobiliari;
- dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.

✚ **Esonero contributo di costruzione:** cambi d'uso nei centri storici e negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (art.133 comma 1 lett.n))

Ulteriori disposizioni

- ✚ *La realizzazione di attività di tipo agriturismo o di attività connesse all'attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.*
- L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dell'impresa agricola non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona o dell'insediamento in cui sono ubicati i locali a ciò destinati (art. 155 comma 9)*



Regione Valle d'Aosta

LR 11/98 (come modificata da LR 14/2020)

LR 33/1984

Delib. G.R. 378/2021

Destinazioni d'uso

- + **Destinazione d'uso** (art. 73 comma 1 Lr 11/1998): l'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso.

- + **Categorie** (art. 73 comma 2 Lr 11/1998):
 - *destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;*
 - *destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;*
 - *destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;*
 - *destinazione ad abitazione permanente o principale;*
 - *destinazione ad abitazione temporanea;*
 - *destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale;*
 - *destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;*
 - *destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;*
 - *destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
 - *destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
 - *destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
 - *destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;*
 - *destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.*



Mutamento d'uso

Mutamento d'uso: *utilizzazione diversa di unità immobiliare rispetto alla destinazione d'uso di fatto o prevista dal titolo abilitativo, in modo non puramente occasionale e momentaneo. Il mutamento della destinazione d'uso **sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali** (Delib. 378/2021; art. 74 comma 1 e 2 Lr 11/1998)*

- ✚ **Mutamento rilevante:** qualora il mutamento di destinazione d'uso comporti un incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici (Delib. 378/2021; art. 74 comma 3 Lr 11/1998)

Il mutamento della destinazione d'uso è invece ammesso contestualmente all'intervento di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari solo qualora non urbanisticamente rilevante (Delib. 378/2021)

Titolo edilizio

- ✚ **PDC:** qualunque tipologia di intervento in presenza di cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante che comporta un incremento del carico urbanistico (Delib. 378/2021; art. 74 comma 3 Lr 11/1998)

N.B. la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie (art.74 comma 3).

- ✚ **SCIA:**
 - *mutamenti non urbanisticamente rilevanti senza incremento del carico urbanistico nell'ambito interventi di manutenzione straordinaria;*
 - *mutamenti non urbanisticamente rilevanti nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici* (Delib. 378/2021)



Oneri/monetizzazione standard

✚ Sono soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione (art.64 comma 2 Lr 11/1998);

✚ Qualora la destinazione d'uso:

- delle opere destinate ad attività industriali o artigianali
- degli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo
- delle residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita
- degli edifici funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche

venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (art.69 comma 7 Lr 11/1998).

All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso insediativo; di contro, si presume che il passaggio dall'una all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e richieda pertanto standard potenzialmente diversi (art.73 comma 3 Lr 11/1998)

Ulteriori disposizioni

Negli alberghi e negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio (art.5 LR 33/1984). Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio (art.5 LR 33/1984). L'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera d-bis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso (art.2 comma 5-bis LR 33/1984).



Regione Veneto

LR 11/2004 (come modificata da LR 19/2021)

Destinazioni d'uso

- + Categoriche (art. 42 bis comma 1):
 - residenziale;
 - turistico-ricettiva;
 - produttiva e direzionale;
 - commerciale;
 - rurale

Mutamento d'uso

- + **Mutamento rilevante:** ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche senza esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale (art. 42 bis comma 1)

Titolo edilizio

- + **SCIA:** cambio di destinazione d'uso realizzato senza opere edilizie (art.42 bis comma 3 lett.b))
- + **CILA:** cambio di destinazione d'uso realizzato senza opere edilizie all'interno della stessa unità immobiliare e per una superficie di pavimento fino a 250 mq (art.42 bis comma 3 lett.c))
- + Se il mutamento d'uso è connesso ad opere edilizie è soggetto al **titolo edilizio richiesto per le opere** (art.42 bis comma 3 lett.a))
- + **PDC:** interventi di ristrutturazione edilizia che nei centri storici comportino mutamenti di destinazione d'uso (art. 42 bis comma 3)



Oneri/monetizzazione standard

✚ Il mutamento della destinazione d'uso è consentito (art.42 bis comma 4):

- previo versamento del contributo relativo al costo di costruzione e alla quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti rispetto all'uso precedente;
- a condizione che sia garantito il rispetto degli standard previsti dallo strumento urbanistico, salva la possibilità qualora non siano reperibili gli spazi per gli ulteriori eventuali standard necessari a seguito della diversa destinazione d'uso, e il comune lo consenta, di prevederne la monetizzazione. I proventi sono vincolati alla realizzazione dei medesimi standard su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.

NB. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni (.....) per i mutamenti di destinazione d'uso (...) perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo (art. 13, comma 1, lettera k).



Prov. Autonoma Trento

LP 1/2008 e LP 15/2015 e DPP 8/2017

Destinazioni d'uso

- + **Destinazione d'uso e Categorie:** Il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito delle seguenti categorie funzionali (art.24 comma 8 LP 15/2015):
 - residenziale;
 - industriale e artigianale;
 - commerciale al dettaglio;
 - turistico-ricettiva;
 - mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
 - agricola;
 - servizi e attrezzature pubbliche.

Mutamento d'uso

- + Fermo restando le categorie di destinazione previste è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale (art.24 comma 9 LP 15/2015);
- + Il PRG può (art.24 comma 10 LP 15/2015):
 - stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
 - nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:
 - 1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista, direzionale;
 - 2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.

NB. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti previsti da quest'articolo. Il proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. Il cambio d'uso, con o senza opere, per edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato al contributo di costruzione determinato nel 20 per cento del costo medio di costruzione. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche



mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente, al 10 per cento del totale (art.57 comma 7 e 8 LP 1/2008);

Non costituisce cambio di destinazione d'uso quello da residenza a esercizio di bed and breakfast e quello ad albergo diffuso ai sensi rispettivamente dell'articolo 33 e dell'articolo 36-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica). Resta fermo il rispetto delle destinazioni di zona previste nel PRG (art.42 DPP 8/2017);

Non può essere mutata la destinazione d'uso dei manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo (art.84 comma 5 DPP 8/2017);

Gli impianti produttivi e gli immobili strumentali alle attività produttive previsti dall'articolo 33, comma 6, delle norme di attuazione del PUP non possono cambiare destinazione d'uso. In caso di cessione dell'azienda, l'impresa subentrante si impegna a rispettare il vincolo di destinazione produttiva (art.94 comma 1 DPP 8/2017);

Titolo edilizio

- ✚ **SCIA** obbligatoria: il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda (art.85 LPP 15/2015);

Oneri/monetizzazione standard

- ✚ Al fine della determinazione del contributo di costruzione, comporta aumento del carico urbanistico il cambio della destinazione d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale tra quelle elencate o previste ad un'altra sottocategoria (*indicate in una Tabella B*) (art.44 comma 1 DPP 8/2017)
- ✚ Il cambio della destinazione d'uso, anche senza la realizzazione di opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza tra il contributo di costruzione pagato in base alla precedente destinazione dell'edificio e quello, se più elevato, dovuto per il nuovo titolo edilizio abilitativo che comporta l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale (art.47 comma 1 DPP 8/2017);
- ✚ Il contributo di costruzione è sempre dovuto per intero in caso di cambio della destinazione d'uso di edifici che, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), non erano soggetti al pagamento del contributo di costruzione o erano esenti, quali ad esempio soffitte, garage, costruzioni accessorie (art.47 comma 2 DPP 8/2017);
- ✚ Se la destinazione d'uso precedente è stata impressa all'edificio, o a parte dello stesso, con un intervento disciplinato dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 22 del 1991, il contributo di costruzione dovuto è calcolato, anche con riguardo alla



destinazione d'uso precedente, in base a quanto previsto dalla disciplina provinciale e comunale vigente al momento del nuovo titolo edilizio abitativo (art.47 comma 3 DPP 8/2017);

- ✚ Sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione, se realizzati da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'archivio delle imprese agricole:
 - gli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale relativi a edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d'uso originariamente differente (art.48 comma 1 lett.b) DPP 8/2017).



Prov. Autonoma Bolzano

LP 9/2018

(vigente dal 1 luglio 2020)

Destinazioni d'uso

+ Categorie (Art. 23 comma 1):

- **abitazione;**
- **attività di servizio;**
- **commercio al dettaglio;**
- **attività di esercizio pubblico;**
- **servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico;**
- **attività artigianale, industriale, di commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio ai sensi dell'art.33, commi 3,4,5, 7 Lp 9/2018;**
- **attività agricola.**

Mutamento d'uso

Mutamento rilevante: il cambiamento delle destinazioni d'uso che comporta l'assegnazione della costruzione o di una sua parte ad una diversa categoria funzionale (art.23 comma 2).

Nelle aree naturali e agricoli non sono ammessi mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti, salvo diversa disposizione (art. 17 comma 4).

- + Nella zona mista la volumetria o parte di essa che non è destinata ad abitazioni riservate ai residenti può essere usata contemporaneamente anche per le attività delle categorie di cui al comma 1 dell'art. 23, ad eccezione della categoria "abitazione. Nelle zone al di fuori del centro storico tale possibilità non è consentita per l'attività ricettiva. Devono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 24 e i requisiti specifici dei rispettivi settori economici. L'uso contemporaneo per due o più attività di diverse categorie di cui al presente comma non è soggetto a titolo abilitativo, qualora l'uso originario sia mantenuto ed esercitato prevalentemente conformemente alla destinazione d'uso approvata. (art. 23, comma 3).**

Titolo edilizio



- ✚ **SCIA:** Il mutamento d'uso rilevante eccetto il cambiamento riguardante il commercio al dettaglio in zone produttive, se non diversamente disposto (art.23 comma 2)
- ✚ **PDC:** interventi di ristrutturazione edilizia che nel centro storico comportino mutamenti della destinazione d'uso (Allegato D)

I Comuni possono definire i cambiamenti di destinazione d'uso nella zona mista non soggetti a titolo abilitativo (art.24 comma 5)

Oneri/monetizzazione standard

- ✚ Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi che prevedono diverse destinazioni d'uso, la misura del contributo di urbanizzazione è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la rispettiva destinazione (art.79 comma 5)
- ✚ Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, il contributo di urbanizzazione è calcolato tenuto conto dell'eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. Il contributo di urbanizzazione non è dovuto in caso di modificazione della destinazione d'uso, se per l'edificio o per la parte di edificio interessata dalla modificazione tale contributo era già stato versato in precedenza per la medesima destinazione d'uso. (art.79 comma 6)
- ✚ Il Consiglio comunale stabilisce nel regolamento comunale, nel rispetto del regolamento tipo, la quota parte del contributo di intervento commisurata al costo di costruzione per ciascun metro cubo vuoto per pieno; tale quota ammonta a un massimo del 15 per cento per gli edifici con destinazione d'uso "residenza" e a un massimo del tre per cento per tutte le altre destinazioni, compresi gli interventi edilizi di cui all'articolo 37, comma 4. Tale limite massimo si applica anche agli edifici o a parti di essi utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da b) a g). (art. 8o comma 2).

U22-24 - Cambi d'uso per le residenze universitarie: tutte le agevolazioni In una nota tecnica Ance le semplificazioni per i cambi di destinazione d'uso per gli immobili da destinare a residenze universitarie

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 100 del 30/04/2024, Suppl. Ord. n. 19) della Legge 56/2024 di conversione del Decreto-legge 19/2024 cd. "PNRR" sono operative dallo scorso 30 aprile le modifiche apportate dal Parlamento all'art. 17 comma 1, lettera c) in tema di cambi d'uso degli immobili verso residenze universitarie per chiarire alcuni aspetti ed estenderne l'ambito di applicazione.

Si ricorda che tale norma inserisce nella Legge 338/2000 " Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari " l' art. 1-quater che, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari .

L'Ance ha predisposto una nota tecnica a cui si rinvia per l'analisi e l'approfondimento dei contenuti della norma.

**Art. 17, comma 1, lett. c)
Decreto-legge 19/2024
cd. "PNRR"
come modificato dalla
Legge di conversione 56/2024**

*Semplificazioni per i cambi di
destinazione d'uso degli
immobili da destinare a
residenze universitarie*

2 maggio 2024

Premessa

L'art. 17, comma 1, lettera c) del Decreto-legge 19/2024 cd. "PNRR" ha introdotto nella **Legge 338/2000** "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*" il **nuovo art. 1-quater** che, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, contiene una **serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d'uso** degli immobili da destinare a nuove residenze universitarie.

Si tratta di una norma che, riprendendo alcune proposte dell'Ance, intende andare incontro all'esigenza di **accelerare la dotazione nazionale di residenze universitarie** per garantire **entro il 2026 l'aumento del numero dei posti letto per studenti universitari da 40.000 a oltre 100.000**.

Il PNRR, come rivisto nel dicembre 2023, ha stanziato per questo obiettivo in totale **1,198 miliardi/€** e a tal fine ha previsto che venga incentivato il coinvolgimento di soggetti privati, grazie alla **copertura degli oneri relativi ai primi tre anni di gestione delle strutture**, da parte del Ministero dell'Università.

Si ritiene pertanto che possano già usufruire delle nuove misure di semplificazione urbanistica e edilizia gli interventi da realizzarsi sugli immobili oggetto delle domande di finanziamento al MUR nell'ambito del Bando pubblicato con il DM n. 481 del 26 febbraio 2024 ([vedi News Ance del 10/04/2024](#)) e in particolare gli immobili individuati come idonei a seguito della manifestazione d'interesse indetta dallo stesso Ministero dell'Università nel maggio 2023.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito **il testo dell'art. 17, comma 1, lett. c) come risultante in seguito alle modifiche e alle integrazioni apportate dalla Legge di conversione 56/2024 (pubblicata sulla G.U. 100 del 30/04/2024, Suppl. Ord. n. 19) in vigore dal 30 aprile scorso:**

“Art. 17 - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

omissis...

*c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente: «**Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie).***

1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in

luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».

Le agevolazioni per il mutamento di destinazione d'uso di immobili da destinare a residenze universitarie

Il nuovo art. 1-quater della Legge 338/2000 prevede una **ampia serie di misure per favorire la realizzazione di nuovi studentati** che beneficiano dei finanziamenti del PNRR **attraverso il cambio di destinazione d'uso di immobili**, anche nell'ottica dell'azzeramento netto del consumo di suolo nel 2050 come richiesto dall'UE che comporta prioritariamente il recupero e la ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di edifici esistenti.

- ✚ **È sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso di immobili funzionale al loro impiego quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dallo strumento urbanistico** (art. 1-quater, comma 1).

La nuova norma facilita il cambio d'uso degli immobili esistenti a studentati, dichiarando per legge questa destinazione sempre ammissibile in qualsiasi ambito del territorio comunale e qualunque sia la destinazione d'uso di partenza dell'immobile, superando anche l'eventuale presenza di prescrizioni o limiti fissati dallo strumento urbanistico comunale (es. limiti percentuali rispetto alla superficie/volume totale ammesso in un determinato ambito territoriale).

Si tratta di una norma fortemente innovativa che consente di by-passare, almeno per gli interventi connessi al PNRR, una situazione molto frammentata a livello locale: in assenza di una indicazione da parte dell'art. 23-ter del Dpr 380/2001, ciascun Comune classifica in modo differente le residenze universitarie con conseguente difficoltà nel mutamento dell'uso degli immobili verso questa destinazione. Nella maggior parte degli strumenti urbanistici, gli studentati risultano inclusi nella categoria "residenziale", mentre in altri casi rientrano in quella "ricettiva" o in quella "direzionale" ovvero ancora nella categoria "servizi".

Peraltro, risulta anche che alcune Regioni (es. Liguria, Friuli-Venezia Giulia, ecc.), nell'ambito della propria normativa urbanistico-edilizia, intervengono direttamente a classificare gli alloggi universitari in una specifica categoria funzionale ([vedi Dossier Ance "Leggi regionali sui cambi di destinazione d'uso" del 30 aprile 2024](#)).

- ✚ **Gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso sono realizzabili mediante SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990** (art. 1-quater, comma 2, primo periodo).

Ciò significa che sono soggetti a SCIA gli interventi edilizi nell'ambito dei quali l'art. 3 del Dpr 380/2001 consente il cambio della destinazione d'uso dell'immobile e cioè quelli di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (compresa la demolizione e ricostruzione)**. Potranno quindi beneficiare della presente semplificazione queste tipologie di opere edilizie quando finalizzate alla realizzazione di nuovi alloggi universitari che beneficiano dei finanziamenti PNRR.

Il riferimento all'art. 19 della legge 241/1990, seppure corretto sotto un profilo sistematico, non tiene conto che nel settore edilizio la Scia è prevista e regolata, con alcune specificità, dall'art. 22 e 23 del Dpr 380/2001 e pertanto si ritiene che il rinvio debba essere inteso a questi articoli. In particolare, si ritiene, considerando l'intento di semplificazione, che questi interventi possano essere eseguiti previa presentazione di una SCIA con inizio lavori immediato, invece che previa SCIA differita, alternativa a permesso di costruire.

- ✚ **Gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata** (art. 1-quater, comma 7).

Anche questa previsione presenta un carattere fortemente innovativo e una grande rilevanza non solo perché assicura una più ampia possibilità di realizzare nuovi alloggi universitari garantendo maggiormente l'equilibrio economico-finanziario di queste operazioni, ma anche a livello sistematico in quanto sembra consentire di dare concretezza e una lettura più ampia alla norma contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d), 4° periodo del Dpr 380/2001 (come introdotta dal DL 76/2020) in base alla quale *"l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana"*.

Il Dpr 380/2001, quindi, già prevede la possibilità di incrementi volumetrici nell'ambito della ristrutturazione edilizia *"anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana"* e il Decreto-legge PNRR, in linea con questa previsione, esplicita tale possibilità anche con riferimento alla riconversione di immobili ad alloggi universitari così da estendere il contenuto della norma del Testo Unico Edilizia.

La realizzazione di nuove residenze universitarie, peraltro, considerato l'alto valore sociale di queste strutture nel contesto cittadino nonché le ricadute a livello di servizi e dotazioni collettive ad essi connesse, ben potrebbe integrare un intervento di rigenerazione urbana come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), 4° periodo Dpr 380/2001.

✚ **Gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal PNRR non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all'obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (art. 1-quater, comma 4).**

In considerazione del preminente interesse pubblico che gli alloggi e le residenze universitarie rivestono, come riconosciuto anche nel successivo comma 2-bis, la norma, nella realizzazione di questi interventi, consente di **derogare all'obbligo di reperimento e cessione al comune di ulteriori aree per servizi di interesse generale**. In questo modo viene riconosciuta anche la difficoltà, se non l'impossibilità, per gli interventi che si inseriscono in ambiti urbani "consolidati" di rispettare gli obblighi "quantitativi" che nascono dal DM 1444/1968 circa la necessità di reperire aree circostanti e libere da destinare a standard, obblighi che in molti casi precludono la fattibilità dell'intervento.

Ugualmente, al fine di rispondere alle concrete esigenze connesse alla vita universitaria caratterizzata dalla scarsa necessità di sistemi di mobilità legati all'utilizzo di autovetture con preferenza per la mobilità sostenibile, è consentito **derogare all'obbligo di riservare nelle costruzioni appositi spazi per parcheggi** (che devono essere in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi), come stabilito dall'art. 41 sexies della legge 1150/1942.

Gli immobili ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico

Con riferimento agli **immobili ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico**, la norma, come modificata in sede di conversione del decreto legge, prevede che gli interventi connessi al cambio d'uso di immobili a studentati *"qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"* (art. 1-quater, comma 2, secondo periodo).

In via preliminare si ricorda che **le aree sottoposte a tutela paesaggistica** ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 sono:

- quelle ricomprese negli ambiti territoriali vincolati per legge dall'art. 142 (cd. ex aree Galasso);

- quelle ubicate nei territori vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e lett. d) (bellezze panoramiche);
- le ulteriori aree come individuate ai sensi dell'art.136 e vincolate dai piani paesaggistici regionali (art. 134, comma 1, lett. c).

Ciò premesso, la modifica apportata chiarisce che **gli interventi connessi ai cambi di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico comunale sono realizzabili anche su immobili ubicati in queste aree vincolate e anche se implicanti modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, secondo quanto previsto dal Dpr 380/2001.**

Il richiamo alle previsioni del Dpr 380/2001, in origine non presente nella norma, è finalizzato a garantire quindi un **miglior coordinamento con la normativa edilizia vigente** di cui al Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rinviando alla necessità di acquisire i titoli richiesti in via ordinaria per ciascuna tipologia di intervento qualora ubicato in aree vincolate.

Ad esempio, sotto il profilo edilizio:

- un intervento di manutenzione straordinaria con modifica dei prospetti, come l'apertura di una finestra, su un immobile vincolato è consentito previa Scia anziché Cila (art. 3, comma 1, lett. b);
- una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione o ripristino di edifici corollati/demoliti, con modifiche di sagoma, prospetti, sedime o incrementi di volumetria è espressamente soggetta a permesso di costruire anziché Scia, se riguarda edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del D.lgs. 42/2004 (art. 10, comma 1, lettera c).

In questo modo viene garantita anche la coerenza interna dell'art. 1-quater che al comma 7, ultimo periodo stabilisce che *"Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001"*.

Al riguardo si ricorda che l'art. 3, comma 1, lett. d) ultimo periodo, in tema di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione o ripristino di edifici crollati/ demoliti, prevede che tali interventi, se riguardano immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

L'art. 1-quater, comma 2, secondo periodo prosegue poi stabilendo che *"ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa"* (comma 2, secondo periodo).

Anche in questo caso il richiamo all'art. 146 del Dlgs 42/2004 e al Dpr 31/2017 (Regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata e sui casi esclusi dal rilascio della stessa) è finalizzato a **garantire un miglior coordinamento con la normativa vigente in materia di tutela del paesaggio**, essendo

così chiaro che l'assenso dell'autorità preposta alla tutela, agli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso di un immobile a studentato è necessario nei soli casi già previsti dalla legge.

Quanto al riferimento al Dpr 31/2017, si ricorda che esso, oltre ad individuare i casi di interventi per i quali è possibile ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica in via semplificata, elenca anche numerose fattispecie di opere esentate da tale atto di assenso in considerazione della loro lieve entità e relativo impatto paesaggistico (allegato A).

Resta pertanto **ferma l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per gli interventi indicati nell'Allegato A del Dpr 31/2017** fra i quali si ricorda vi sono le *“opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso”* (Allegato A, punto A.1); così come sono escluse, a talune condizioni, *“le opere di modifica dei prospetti degli immobili vincolati”* (Allegato A, punto A.2).

L'art. 1-quater, comma 2, secondo periodo, contiene poi una novità di rilievo poiché - nei casi in cui è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata) da parte della Regione (o del comune da essa delegato) previo parere vincolante della Soprintendenza - **consente in luogo della stessa la presentazione di una Segnalazione alla sola Soprintendenza.**

Si ripropone il modello di semplificazione procedurale in materia di beni vincolati già adottato nel Decreto-legge 13/2023 all'art. 46, sempre con riferimento ad opere finanziate dal PNRR e in particolare a quelle di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, soggetti a vincolo culturale ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, che sono consentite previa segnalazione alla Soprintendenza competente per territorio.

Il relativo procedimento, come delineato dalla norma similmente a quanto previsto in via generale per la Scia dall'art. 19 della Legge 241/1990, prevede che la Soprintendenza, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente (art. 1-quater, comma 2, terzo periodo). Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (art. 1-quater, comma 2, quarto periodo).

Infine si precisa che, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 1-quater, comma 2, quinto periodo).

Le agevolazioni per il cambio d'uso e la trasformazione di aree impermeabilizzate

Durante la conversione del Decreto-legge, è stata approvata una norma (comma 2-bis) volta ad estendere la semplificazione dei cambi d'uso anche alle aree in precedenza impermeabilizzate (es. aree destinate a parcheggi, depositi, ecc..) ai fini della loro trasformazione a residenze universitarie.

In particolare, il comma 2-bis **riconosce di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate e per essi consente il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 380/2001.**

Per garantire il rispetto dei principi alla base del PNRR, la norma consente dunque l'applicazione delle semplificazioni solo a quelle aree che, in quanto già impermeabilizzate, possano essere trasformate senza comportare consumo di suolo.

Gli interventi potranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 14 del Dpr 380/2001 e pertanto in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati ivi previsti, nonché in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968.

Sono espressamente escluse dall'applicazione della norma le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 come elencate sopra.

Rapporti con norme regionali

Il comma 5 dell'art. 1-quater fa **salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.** Si tratta di una previsione finalizzata a salvaguardare l'applicazione di quelle discipline regionali vigenti in tema di cambi d'uso che potrebbero risultare maggiormente favorevoli ai fini della realizzazione delle residenze universitarie.

Come ricordato sopra, poiché l'art. 23-ter, comma 3 del Dpr 380/2001 attribuisce espressamente alle Regioni il potere di adeguare la propria legislazione ai principi statali in materia, vi sono a livello regionale una pluralità di normative differenti, alcune delle quali potrebbero risultare maggiormente incentivanti rispetto al nuovo art. 1-quater che il legislatore ritiene opportuno che continuino ad essere applicate.

Le agevolazioni fiscali

Il comma 6 dell'art. 1-quater stabilisce che *“qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali”*.

Pertanto, **l'eventuale maggiore rendita attribuita al fabbricato non avrà effetti ai fini dei tributi sugli immobili la cui base imponibile viene calcolata in funzione del valore catastale.** Oltre alle imposte ipotecarie e catastali espressamente indicate dalla norma, si ritiene rientrino nell'ambito operativo della disposizione anche l'IMU e l'imposta di registro.

Il vincolo di destinazione funzionale

Sugli edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso permane un **vincolo di destinazione funzionale a residenze universitarie per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni** (art. 1-quater, comma 3).

Tale previsione deriva dall'art. 1-bis, comma 7 della Legge 338/2000 (come inserito dall'art. 25 del DL 144/2022) che impone, a fronte del finanziamento, che venga assicurato sull'immobile un vincolo di destinazione a residenza universitaria pari ad almeno 9 anni successivi ai primi 3 anni di gestione come

finanziata - per un totale quindi di 12 anni - con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto.

U23-24 - DL PNRR: convertite in legge le semplificazioni sulla VIA

Con la conversione in legge del dl PNRR sono state confermate le modifiche al codice dell'Ambiente relative al procedimento di proroga della VIA

È stata pubblicata sulla GU del 30 aprile 2024 la Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del Decreto legge n. 19/2024 – c.d. PNRR, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ”, tra cui alcune in materia ambientale.

La legge di conversione ha confermato la modifica all'art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (C.d. Codice dell'Ambiente), contenuta nell'art. 12 comma 14 del Decreto legge PNRR, con cui vengono introdotte semplificazioni ai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA).

Nello specifico, vengono previste particolari tempistiche rispetto:

- alla richiesta di proroga della VIA , su istanza del proponente: che deve avvenire entro 120 giorni prima della scadenza del provvedimento .
- alle risposte dell'autorità competente : la quale ha 15 giorni , a partire dalla presentazione della istanza, per verificare la completezza della documentazione e, eventualmente, per richiedere integrazioni , concedendo un termine non superiore a trenta giorni.
- al procedimento di concessione della proroga stessa : se il proponente non provvede a presentare le integrazioni richieste entro il termine o se da una nuova verifica la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'Autorità competente procede all'archiviazione.

In sintesi, sulla base della nuova formulazione dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006, qualora l'istanza di proroga della VIA venga presentata almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento rimane valido sino alla pronuncia dell'Autorità competente .

LL.PP.36-24 - Convertito in legge il Decreto Pnrr4: tutte le disposizioni d'interesse per i lavori pubblici

Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del nuovo decreto Pnrr, al suo interno diverse disposizioni di interesse sui lavori pubblici, tra cui quelle relative alla governance per l'attuazione degli interventi Pnrr ed ai termini di pagamento delle Pa
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ”

Il decreto convertito, che ha subito talune modifiche in Parlamento, contiene diverse disposizioni di interesse sui lavori pubblici, tra cui quelle relative alla governance per l'attuazione degli interventi PNRR ed ai termini di pagamento delle PA.

Di seguito, il commento del testo da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

· Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il comma 1 della disposizione prevede la nomina, con DPCM ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026, cui sono attribuiti, tra l'altro, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, commi 1, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In ragione di tali attribuzioni, ove strettamente indispensabile per garantire le tempistiche PNRR, il Commissario provvede, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del d.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal UE.

· Articolo 6 – Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

L'articolo 6, comma 1, prevede che si proceda alla nomina di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi – non più finanziati con le risorse del PNRR – di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata; ciò, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

Al Commissario, nominato con DPCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ed in carica fino al 31 dicembre 2029, sono attribuiti compiti ed i poteri di cui all'articolo 12, commi 1, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in ragione dei quali ha il potere di provvedere, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del d.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal UE.

· Articolo 12- Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei

contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede, in primo luogo, che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continui ad applicarsi disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR.

La previsione, come chiarito dalla relazione illustrativa del provvedimento, risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell'applicazione della disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò, al fine di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

Il comma 8 prevede che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applichino, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

Qualora, invece, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

Sul punto, si ricorda che il menzionato articolo 47 reca, con riferimento agli appalti finanziati con le risorse PNRR/PNC, misure relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, mentre l'articolo 50, comma 4, del citato dl 77/2021, sempre con riferimento alla medesima tipologia di appalti, prevede l'inserimento obbligatorio nella documentazione di gara del premio di accelerazione in fase di esecuzione dei lavori.

La portata applicativa del comma 8 in esame sembrerebbe – letteralmente- riferita agli appalti finanziati con le risorse PNRR, esclusivamente ove banditi dai soggetti operanti nei settori speciali.

Il successivo comma 10 modifica l'articolo 17, comma 2, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, prorogando di un anno il termine ivi previsto, che dal 31 dicembre 2023 viene portato al 31 dicembre 2024.

Si tratta della previsione secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, a condizioni di mercato può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Infine, ai sensi del comma 15, si prevede che, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13

del decreto-legge n. 77/2021 (relativi, rispettivamente, all'esercizio dei poteri sostitutivi ed al superamento del dissenso), e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, con DPCM, possano essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani – in qualità di soggetti attuatori – inter alia, i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. L'estensione dei poteri derogatori anche agli interventi ricompresi nel PNC è frutto di una modifica apportata al testo in sede di conversione in Parlamento.

In caso di adozione del DPCM, ai fini dell'attuazione degli interventi si applicano altresì le disposizioni di semplificazione previste per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica dall'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Si tratta dei poteri di deroga al Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni del Codice previgente (principi generali in materia di aggiudicazione ed esecuzione, criteri ambientali minimi e conflitti d'interesse), del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE nonché delle norme in materia di subappalto.

Il nuovo comma 16-quater, introdotto in sede di conversione, concerne la digitalizzazione degli appalti pubblici.

La disposizione prevede che in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici del codice dei contratti, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme, attestanti la conformità delle medesime ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti devono essere gestiti per mezzo di piattaforme di approvvigionamento digitale, consistenti nell'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, assicurando in questo modo la totale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Prima della modifica introdotta in sede di conversione, il procedimento di certificazione riguardava le Piattaforme che desideravano ottenere la "Dichiarazione di conformità di piattaforma". Questo processo doveva seguire la determinazione n. 334/2023 del 27 dicembre 2023, e coinvolgeva i componenti, i titolari, sia pubblici che privati, e i gestori delle piattaforme, in base al nuovo Codice degli Appalti. Tale procedura prevedeva, in estrema sintesi, la presentazione di una istanza di parte, un'istruttoria da parte di AgId e l'intervento di soggetti certificatori esterni.

Con le norme in commento si passa, dunque, all'autocertificazione del possesso dei requisiti, fino al 31 dicembre 2025.

I parametri, che, ai sensi del citato articolo 22, devono essere rispettati ai fini della certificazione, consistono in:

- a) redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) accesso elettronico alla documentazione di gara;

d) presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;

e) presentazione delle offerte;

f) apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;

g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.

- Art. 19 – Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale

Con il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR", viene consentito al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

- ART. 40 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 dell'articolo in commento riduce, da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica, il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. La disposizione è, dunque, volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all'attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72- quater.

[LINK al testo](#)

N15-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 50° elenco dei soggetti abilitati

Publicato il cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 39 del 22 aprile 2024, ha adottato il 50° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 49° elenco adottato con decreto direttoriale n. 36 del 28 marzo 2024.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

N16-24 - Rinnovo Protocollo Formedil – IATT – Patentini per operatore macchine complesse – Tecnologie Trenchless e Risanamento

Rinnovato il protocollo tra Formedil e IATT per l'erogazione di percorsi formativi relativi alle macchine complesse del settore delle "tecnologie trenchless" o "no dig"

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che, il 18 aprile scorso, come reso noto con l'allegata circolare n. 30/2024, è stato rinnovato il protocollo tra Formedil e IATT (Italian Association for Trenchless Technology) per l'erogazione di percorsi formativi relativi alle macchine complesse del settore delle tecnologie "trenchless" o "no dig".

La collaborazione tra le parti è volta a promuovere, attraverso il sistema paritetico, un'offerta formativa rispondente alle esigenze dettate dal processo innovativo che ha interessato il settore, al fine di un'adeguata qualificazione degli addetti ai lavori.

Il protocollo d'intesa, che vede l'unificazione in un solo documento dei due precedenti protocolli per il rilascio di patentini per operatore di macchine complesse relative alle tecnologie a basso impatto ambientale (c.d. trenchless o no-dig) e di macchine relative alle tecnologie di risanamento, ha l'obiettivo di:

- - dare nuovo impulso al lavoro specialistico con azioni di formazione, orientamento e informazione ai giovani sulle opportunità occupazionali del settore;
- - garantire circuiti di abilitazione e di formazione continua per il personale addetto alla conduzione delle macchine complesse del settore;
- - superare le difficoltà in fase di ottenimento della categoria OS35, dove viene richiesto alle imprese operanti con tecnologie no dig e di risanamento, di avere personale in possesso di patentino operatori macchine complesse.

Il patentino ha una validità di 5 anni e potrà essere rinnovato con un percorso formativo di aggiornamento di 4 ore effettuato da esperti Formedil e IATT, fatte salve eventuali nuovi disposizioni di legge o contrattuali.

Roma, 29 aprile 2024

Circ. n. 30/2024

Alla cortese attenzione della Presidenza di:

Enti Unificati
Scuole Edili
CPT

e, p.c. Ai Formedil regionali

e, p.c. Ai componenti il CdA del Formedil

Oggetto: Protocollo Formedil – IATT per il rinnovo dei PATENTINI PER OPERATORE MACCHINE COMPLESSE (TECNOLOGIE TRENCHLESS E RISANAMENTO).

Considerata la crescente domanda delle aziende specializzate nel settore delle “tecnologie trenchless” o “no dig” in materia di qualificazione e aggiornamento professionale delle risorse umane, in data 18 Aprile u.s. Formedil e IATT hanno rinnovato il protocollo (che trasmettiamo in allegato) per l’erogazione di percorsi formativi relativi a queste macchine complesse.

Il protocollo d’intesa tra le parti è stipulato per:

- dare nuovo impulso al lavoro specialistico con azioni di formazione, orientamento e informazione ai giovani sulle opportunità occupazionali del settore;
- garantire circuiti di abilitazione e di formazione continua per il personale addetto alla conduzione di macchine complesse del settore;
- superare le difficoltà in fase di ottenimento della categoria OS35, dove viene richiesto alle imprese operanti con tecnologie no dig di risanamento di avere personale in possesso di patentino operatori macchine complesse, che per legge afferiscono ad altre tecnologie più specificamente a quelle di posa con trivellazione.

Tale protocollo prevede l’unificazione in un solo documento dei due precedenti protocolli per il rilascio di patentini per operatore macchine complesse relative alle tecnologie trenchless o a basso impatto ambientale (anche note come tecnologie o no-dig) e macchine relative alle tecnologie di risanamento.

Rimanendo a disposizione per ogni esigenza, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Stefano Macale



Allegato: Protocollo FORMEDIL IATT del 18/04/2024.

PROTOCOLLO DI INTESA

**PER IL RILASCIO DI PATENTINI PER OPERATORE MACCHINE COMPLESSE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE
TRENCHLESS O A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (ANCHE NOTE COME TECNOLOGIE O NO-DIG) E
MACCHINE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DI RISANAMENTO**

TRA

Formedil Ente Unico **Formazione** e Sicurezza (di seguito denominata "Formedil"), con sede in Roma in Via Guattani 24, rappresentante legale Presidente Elena Lovera

E

Italian Association for Trenchless Technology (di seguito denominata "IATT") con sede a Roma in via Ruggero Fiore 41, rappresentata dal Presidente Paolo Trombetti

di seguito anche "le Parti";

CONSIDERATA L'ESIGENZA DI

- rispondere ad una domanda reale delle aziende specializzate nel settore delle tecnologie "a basso impatto ambientale" (OS35) - anche note come "tecnologie trenchless" o "no dig" - in materia di qualificazione e aggiornamento professionale delle risorse umane;
- dare nuovo impulso al lavoro specialistico con azioni di formazione, orientamento e informazione ai giovani sulle opportunità occupazionali del settore;
- garantire circuiti di abilitazione e di formazione continua per il personale addetto alla conduzione di macchine complesse del settore;
- superare le difficoltà in fase di ottenimento della categoria OS35, dove viene richiesto alle imprese operanti con tecnologie no dig di risanamento di avere personale in possesso di patentino operatori macchine complesse, che per legge afferiscono ad altre tecnologie più specificamente a quelle di posa con trivellazione;
- definire nel pieno rispetto delle competenze delle Parti, i rispettivi ruoli, tra cui il contatto con gli associati, nell'ambito dell'organizzazione dei corsi con le Scuole Edili;

LE PARTI CONVENGONO CHE

Tra Formedil e IATT, con il presente protocollo, si stabilisce un rapporto di collaborazione inteso a promuovere, attraverso il sistema paritetico un'offerta di formazione rispondente alle esigenze dettate dal processo innovativo che ha investito il comparto e che punta a una qualificazione degli addetti ai lavori.

Art.1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

Nell'ambito della presente collaborazione Formedil e IATT si impegnano a promuovere attività finalizzate alla formazione inerente alle tecnologie no dig e di risanamento, degli occupati e disoccupati e inoccupati per il loro inserimento attivo nel mondo del lavoro.

L'attività formativa sarà realizzata presso le Scuole Edili provinciali aderenti al Formedil, sulla base del bacino di utenza individuato da IATT o sulla base delle richieste pervenute alle Scuole edili. Presso tali scuole saranno erogati:

- i corsi propedeutici al rilascio dei patentini per l'uso di macchine complesse per personale occupato con oltre 3 anni di comprovata esperienza o in possesso di attestato di formazione con tutoraggio, relativamente alle tecnologie Microtunnelling e Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) (Allegato 1);
- i corsi propedeutici al rilascio dei patentini per l'uso di macchine complesse per personale occupato con meno di 3 anni di esperienza o con una esperienza non comprovata, relativi alle tecnologie Microtunnelling e Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) (Allegato 2);
- i corsi propedeutici al rilascio dei patentini per l'uso di macchine per personale occupato con oltre 3 anni di comprovata esperienza o in possesso di attestato di formazione con tutoraggio, relativi alla tecnologia di risanamento mediante sistemi di CIPP (cured in place pipe) (Allegato 3);
- i corsi propedeutici al rilascio dei patentini per l'uso di macchine per personale occupato con meno di 3 anni di esperienza o con una esperienza non comprovata, relativi alla tecnologia di risanamento mediante sistemi di CIPP (cured in place pipe) (Allegato 4);
- i corsi sperimentali relativi al settore del no dig che verranno definiti nell'ambito del Comitato Permanente di cui all'art. 5.

Le Parti concordano che, qualora il mercato lo richieda, potranno essere definiti i programmi di formazione di ulteriori tecnologie di Risanamento, integrando il presente accordo.

Art. 3

Risorse messe a disposizione

Per l'organizzazione dei corsi, Formedil metterà a disposizione, attraverso le proprie scuole edili, la segreteria organizzativa e la docenza per le materie di propria pertinenza.

IATT, attraverso la propria struttura organizzativa:

- divulgherà l'offerta formativa ai fini della raccolta delle adesioni;
- si interfacerà con le scuole edili territoriali;
- gestirà la raccolta delle domande di iscrizione, verificandone la completezza;
- gestirà la parte finanziaria dei corsi, raccogliendo le quote di iscrizione e provvedendo al pagamento delle competenze spettanti alle scuole edili, preliminarmente concordate con la stessa IATT;
- fornirà la docenza per le materie di pertinenza.

Il costo complessivo per l'organizzazione dei corsi concordato con il Formedil e, in virtù della complessità dell'organizzazione del campo prove, eventuali scostamenti economici verranno concordati in maniera congiunta tra IATT e la scuola edile.

Ai fini dell'avvio di un corso, le Parti stabiliranno il numero minimo dei partecipanti sulla base dei costi stimati, avendo cura che l'offerta formativa non risulti discriminante per le Aziende che iscrivano i propri operatori e che la quota di partecipazione nelle diverse edizioni del corso non subisca variazioni significative.

Il corso avrà luogo se vi sarà completa copertura dei relativi costi stimati, sempre che le Parti non si accordino diversamente.

Art. 4 Descrizione del Patentino

Il Patentino dovrà contenere i dati anagrafici del lavoratore, una sua fotografia, l'indicazione della tecnologia per la quale viene rilasciato il patentino ossia Microtunnelling o Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) o Risanamento mediante sistemi CIPP (cured in place pipe), l'indicazione della scuola edile che ha rilasciato il patentino e la data di rilascio, ed essere bilingue (italiano ed inglese) e plastificato. Dovrà, inoltre, avere tutti i requisiti tecnologici che evitino la sua falsificazione (es. QR CODE), per fare ciò, il rilascio degli attestati sarà centralizzato al Formedil tramite apposita banca dati, in maniera tale che lo stesso potrà rilasciare attestati contenenti QR CODE per verificarne la veridicità.

Il Patentino ha una validità di 5 anni, al termine dei quali potrà essere rinnovato, con un percorso formativo per l'aggiornamento di 4 ore, effettuato da esperti di Formedil e IATT, fatte salve eventuali nuove disposizioni di legge o contrattuali.



Art. 5 Comitato Permanente

Per l'attuazione del presente Protocollo è preposto un Comitato Permanente che si riunirà con cadenza periodica, costituito da rappresentanti di Formedil e di IATT che, se necessario, potranno avvalersi di propri esperti tecnici e scientifici.

Al Comitato sono demandati i seguenti compiti:

- programmazione annuale dei corsi per il rilascio di patentini ed individuazione delle sedi delle scuole edili;
- aggiornamento, in base a modifiche normative e/o tecnologiche intervenute nel settore, dei programmi dei corsi definiti dagli allegati al presente protocollo;
- definizione di corsi sperimentali volti alla formazione e/o alla qualificazione del personale operante nel settore del no dig;

Art.6

Progetti di formazione, ricerca e sperimentazione

Le parti concordano che, per il raggiungimento degli obiettivi su esposti, potranno essere presentati, nell'ambito di programmi e iniziative nazionali comunitarie (quali il Fondo Sociale Europeo e/o altri programmi europei, Inail, Inps) specifici progetti di formazione, ricerca e sperimentazione.

Per i progetti di formazione rivolti all'aggiornamento degli occupati e per l'abilitazione al patentino, si potrà ricorrere, se del caso, ai Fondi interprofessionali.

Art. 7

Durata

Il presente accordo ha validità di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile in caso di buon esito della collaborazione.

Roma, 18/04/2024

Il Presidente Formedil

Elena Lovera

Il Presidente IATT

Paolo Trombetti

Il Vicepresidente Formedil

Antonio Di Franco

Allegati n.1-2-3-4

Allegato 1

Percorso di abilitazione alla conduzione delle macchine complesse per personale con comprovata esperienza o con Attestato di formazione con tutoraggio nelle tecnologie di Microtunnelling e Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)

Profilo dell'utenza

Personale presente in azienda con comprovata esperienza di guida di macchine complesse di cui si richiede l'abilitazione o in possesso dell'**Attestato di formazione con tutoraggio**, mediante il modello di autocertificazione riportato nell'allegato che viene vidimato dall'impresa e dal lavoratore stesso.

Modalità e durata della formazione

Corso della durata complessiva di 40 ore da svolgersi presso una scuola edile aderente a Formedil, così suddivise:

- Formazione teorica 16 ore: da svolgere in aula con docenza a cura della scuola edile
- Formazione pratica 20 ore: da svolgersi in aula e su opportuno campo prove, erogata da docenti esperti IATT con esercitazioni da svolgere in opportuni campi prova alla guida di macchine complesse di perforazione orizzontale;
- esame di abilitazione 4 ore:

Esaminatori

- Commissione d'esame della scuola edile, composta dal Direttore della scuola edile, o suo delegato e almeno un docente che ha tenuto il corso;
- Docenti che hanno tenuto il corso.

Procedura per attivare il percorso

- L'azienda interessata comunica a IATT la necessità di formare il proprio personale. Qualora l'azienda contatti direttamente con la scuola edile, quest'ultima lo comunicherà a IATT;
- IATT comunica la necessità di avviare il corso di formazione a Formedil che individuerà la scuola edile di riferimento sulla base del bacino di utenza;
- La scuola edile accetta l'avvio del percorso formativo e concorda con IATT tempi, costi e modalità di erogazione del corso;
- IATT gestirà la raccolta delle domande di iscrizione, verificandone la completezza e le inoltrerà alla scuola edile.

Programma dei corsi

Di seguito si riportano i programmi dei corsi già collaudati propedeutici al rilascio dei patentini per l'uso di macchine complesse per personale occupato con oltre 3 anni di comprovata esperienza, relativamente alle tecnologie Microtunnelling e Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC).

Allegato I

Corso per conduzione di macchine complesse di Microtunneling

N°	Materia	Contenuti	On/Dissegni/Esigo
1° giorno			
1	Teoria	BENVENUTO	1 Scuola edile Aut
2	Teoria	TECNICHE DI COMUNICAZIONE	1 Scuola edile Aut
3	Teoria	SALUTE PROFESSIONALE E SICUREZZA	1 Scuola edile Aut
4	Teoria	SICUREZZA IN CANTIERE	1 Scuola edile Aut
5	Teoria	PROBLEMATICHE AMBIENTALI COLLEGATE ALLA PERFORAZIONE	1 Scuola edile Aut
6	Teoria	MECCANICA	3 Scuola edile
2° giorno			
7	Teoria	MECCANICA	4 Scuola edile
8	Teoria	"JACKING TECHNIQUES" E PRINCIPI DI COSTRUZIONE	2 Scuola edile Aut
9	Teoria	PERFORAZIONE E ATTREZZATURE	2 Scuola edile Aut

Allegato 1

Giorno	Materia	Contenuti	Ore Docenza /Luogo
3° giorno			
10	Teoria	<p>SISTEMA MACCHINA E INGEGNERIA DI MACCHINE</p> <p>Sistemi idraulici (2h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistemi idraulici nelle macchine (0h (3.25h)) - Circuiti aperti, circuiti chiusi (1.2h) - Filtri (0.25h) - Controllo della qualità dell'olio (0.3h) - Diagnostica idraulica M25M4/N2000 (0.5h) - Diagnostica idraulica Inverter/M230C (0.5h) - Pressi (0.25h) <p>Preparazione del pozzo (1h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilizzazione terreno - "Jacking frame" posizionamento modelli esistenti - "Laserli tool" posizionamento modelli esistenti - Test di prova prova dell'olio <p>Circolo idraulico semi idraulico (1.8h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompe di alimentazione - Pompe idrauliche - Diametro costante di pompaggio - Performance delle pompe a conversione di frequenza - Distribuzione dell'acqua nella macchina (oggetti) - Concetti base per come usare il sistema idraulico per differenti diametri di condotta e differenti configurazioni di teste (filare, velocità, pressione) - "Shyry suspension": La funzione quando e come usare e l'effetto sulle pompe <p>Jacking equipment (0.8h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il sistema principale "jacking equipment" - Interfacce - Carico su "jacking pipes" in lunghezza e sui giunti <p>Revi di testa idraulica (0.25h)</p> <p>Capacità di frequenza (0.25h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilità operative - Range di conversione (invertito) (20hz ... 50hz) <p>Sistematizzazione ed intervento parametrato prima dell'inizio della lavorazione (0.8h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laser tool - Procedura di guida - Pressione i-h - Pressione "jacking frame" <p>Procedura di perforazione a guida (2h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teste perforanti - Parametri da adottare nelle diverse condizioni di velocità, torques - Procedura di raccolta - Procedura di lubrificazione 	8 IATT AUG
4° giorno e 5° giorno			
11	Pratica	<p>INTRODUZIONE ALLE MACCHINE - INSTALLAZIONE - PROVA OPERATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche della macchina - Posizionamento laser e "jacking frame" - Collegamento del generatore elettrico o del condensatore del sistema di guida - Collegamento idraulico della macchina - Innesco della perforazione - Test Operativi della macchina - Manutenzione (componenti) pompe, motori, velocità di 60 ppm - prove in campo 	8 + 4 IATT campo prove
5° giorno			
12	Esame	<p>ESAME FINALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simulazione pratica - Valutazione dei problemi pratici e teorici - Collegare esami con i partecipanti che copre tutti i contenuti del corso 	4 Commissione d'esame AUG

Allegato 1

Corso per conduzione di macchine complesse nella Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)

N°	Materna	Contenuto	Ore/Competenze/Valore
1° giorno			
1	Teoria	ACCOGLIENZA	1 Scuola edile Aut
2	Teoria	TECNICHE DI COMUNICAZIONE	2 Scuola edile Aut
3	Teoria	SICUREZZA SUL LAVORO	3 Scuola edile Aut
4	Teoria	MECCANICA	2 Scuola edile Aut
2° giorno			
5	Teoria	SICUREZZA APPLICATA	4 Scuola edile Aut
6	Teoria	ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA PERFORAZIONE ELEMENTI DI GEOTECNICA	4 Scuola edile Aut
3° giorno			
7	Teoria	IMPIANTISTICA DELLA MACCHINA	4 ATT Aut
8	Teoria	TECNICA DI SGAVO, FANGHI DI PERFORAZIONE, TECNOLOGIE DEL SETTORE	4 ATT Aut
4° giorno e 5° giorno			
9	Pratica	PRESENTAZIONE DELLA MACCHINA - MONTAGGIO MACCHINA - PROVE FUNZIONAMENTO	8+4 ATT campo prove
6° giorno			
10	Esame	ESAME FINALE	4 Commissione d'esame Aut

Allegato 2

Percorso di abilitazione alla conduzione delle macchine complesse per personale senza comprovata esperienza nelle tecnologie di Microtunnelling e Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)

Profilo dell'utenza

Questo percorso è rivolto al personale già presente in una azienda per l'ottenimento della qualifica di operatore macchina complessa qualora non abbia una comprovata esperienza di guida.

Modalità e durata della formazione

Il corso per l'ottenimento dell'abilitazione si compone di due specifiche fasi:

Prima fase: 240 ore in azienda da svolgersi sulla macchina di cui si chiede l'abilitazione, seguito da un Tutor dell'azienda, nominato dalla stessa, che potrà essere un lavoratore esperto interno all'azienda, un lavoratore esperto in distacco da altra azienda presso quella dove si svolge la formazione, un lavoratore di altra azienda presso cui il lavoratore da formare potrà essere posto in distacco, e da uno esterno della Scuola edile.

Seconda fase: 40 ore abilitanti presso una Scuola edile aderente al sistema Formedil

Procedura per attivare il percorso

- L'azienda interessata comunica alla scuola edile e a IATT il nominativo della risorsa da formare e del Tutor interno da designare per la prima fase del percorso formativo;
- La scuola edile accetta l'avvio del percorso formativo e comunica all'Azienda, a Formedil e a IATT il nominativo del proprio Tutor;
- La scuola edile e l'azienda, per il tramite dei rispettivi Tutor, definiscono il piano formativo - comprensivo delle 240 ore di guida sulla macchina complessa - che la risorsa svolgerà interamente in azienda. Le parti definiscono, inoltre, attraverso la compilazione di uno specifico "Registro di formazione", tempi e modi con cui comunicare l'avanzamento della formazione, ai fini del suo costante monitoraggio;
- La scuola edile consegnerà all'azienda per la risorsa da formare un "foglio rosa" nominativo con la dicitura "PRATICANTE" che avrà validità di sei mesi, prorogabili qualora l'azienda ne faccia richiesta qualora reputi opportuno un periodo di ulteriore formazione o nel caso in cui non sia stato possibile svolgere tutte le 240 ore di guida nel periodo. Il "foglio rosa" permetterà alla risorsa da formare di guidare la macchina complessa nel periodo della prima fase di formazione;
- Completata la formazione prevista dal piano concordato tra le parti, la scuola edile ne darà comunicazione a Formedil e a IATT e rilascerà alla risorsa formata l'**Attestato di formazione con tutoraggio** con cui potrà accedere alla seconda fase del percorso formativo descritto in Allegato 1.

Allegato n. 3

Percorso di abilitazione alla conduzione delle macchine per personale con comprovata esperienza o con Attestato di formazione con tutoraggio nella tecnologia di risanamento mediante sistemi di CIPP (cured in place pipe)

Profilo dell'utenza

Corso rivolto al personale occupato con oltre 3 anni di comprovata esperienza, relativamente alla tecnologia di risanamento mediante sistemi CIPP o in possesso dell'**Attestato di formazione con tutoraggio**. Mediante il modello di autocertificazione riportato nell'allegato che viene vidimato dall'impresa e dal lavoratore stesso

PRE-REQUISITI: Il personale deve essere in possesso dei seguenti certificati:

- Assolvimento degli obblighi formativi di base per i lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 37, commi 1 e 2.
- Assolvimento degli obblighi formativi di base per i lavoratori previsti dal D.Lgs. 177/2011 - ambiente confinato

Modalità e durata della formazione

Corso della durata complessiva di 40 ore da svolgersi presso una scuola edile aderente a Formedil, o in altra sede concordata dalle Parti, così suddivise:

- Formazione teorica 16 ore: da svolgere in aula con docenza a cura della scuola edile e IATT
- Formazione pratica 20 ore: da svolgersi in opportuni campi prova su macchine, erogata da docenti esperti IATT;
- esame di abilitazione 4 ore

Esaminatori

- Commissione d'esame della scuola edile, composta dal Direttore della scuola edile, o suo delegato e almeno un docente che ha tenuto il corso;
- Docenti che hanno tenuto il corso.

Procedura per attivare il percorso

- L'azienda interessata comunica a IATT la necessità di formare il proprio personale. Qualora l'azienda contatti direttamente con la scuola edile, quest'ultima lo comunicherà a IATT;
- IATT sulla base del bacino di utenza e/o del campo prove individuato contatterà la scuola edile di riferimento, e nel contempo comunicherà a Formedil l'avvio del corso;
- La scuola edile accetta l'avvio del percorso formativo e concorda con IATT tempi, costi e modalità di erogazione del corso;
- IATT gestirà la raccolta delle domande di iscrizione, verificandone la completezza e le inoltrerà alla scuola edile.

Programma del corso

LEZIONI	ARGOMENTI DELLA GIORNATA	ORE
<i>GIORNO 1</i>		Scuola edile
8.30 – 10.30	TECNICHE DI COMUNICAZIONE	2
10.30 – 12.30	GESTIONE AMBIENTALE	2
13.30 – 17.30	SICUREZZA SUL LAVORO NEL CANTIERE	4
<i>GIORNO 2</i>		Scuola edile
8.30 – 12.30	MECCANICA – ELETTROMECCANICA - IDRAULICA	4
13.30 – 15.30	LA NORMATIVA VIGENTE TECNICHE DI RELINING CIPP: TIPI DI MACCHINE IMPIEGATE E PROCEDURE ESECUATIVE IN SICUREZZA	IATT 2
15.30 – 17.30	LE TECNICHE PROPEDEUTICHE ALL'INTERVENTO TECNOLOGIE INNOVATIVE E POSSIBILI SVILUPPI DEL RELINING CIPP	2
<i>GIORNO 3</i>	<i>PROVE PRATICHE</i>	IATT
8.30 – 10.30	VIDEOISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA CONDOTTA	8
10.30 – 12.30 13.30 – 17.30	PROVA PRATICA DI RELINING CON POLIMERIZZAZIONE A RAGGI UV – UV LED	
<i>GIORNO 4</i>	<i>PROVE PRATICHE</i>	IATT
8.30 – 17.30	PROVA PRATICA DI RELINING CON POLIMERIZZAZIONE A VAPORE	8
<i>GIORNO 5</i>	<i>PROVE PRATICHE</i>	IATT
8.30 – 12.30	LE FASI CONCLUSIVE DELLA LAVORAZIONE: ATTREZZATURE COMPLEMENTARI, ROBOT IDRAULICI, FRESATURE ED ALLACCI	4
13.30 – 17.30	ESAME FINALE E VALUTAZIONE COMPETENZE	Scuola edile 4

Allegato n. 4

Percorso di abilitazione alla conduzione delle macchine per personale senza comprovata esperienza nella tecnologia di risanamento mediante sistemi di CIPP (cured in place pipe)

Profilo dell'utenza

Questo percorso è rivolto al personale già presente in una azienda per l'ottenimento della qualifica di operatore macchina qualora non abbia maturato una comprovata esperienza.

Modalità e durata della formazione

Il corso per l'ottenimento dell'abilitazione si compone di due specifiche fasi:

Prima fase: 240 ore in azienda da svolgersi sulla macchina di cui si chiede l'abilitazione, seguito da un Tutor dell'azienda, nominato dalla stessa, che potrà essere un lavoratore esperto interno all'azienda, un lavoratore esperto in distacco da altra azienda presso quella dove si svolge la formazione, un lavoratore di altra azienda presso cui il lavoratore da formare potrà essere posto in distacco e da uno esterno della Scuola edile.

Seconda fase: Percorso di abilitazione di 40 ore di cui all'Allegato 3

Procedura per attivare il percorso

- L'azienda interessata comunica alla scuola edile e a IATT il nominativo della risorsa da formare e del Tutor interno da designare per la prima fase del percorso formativo;
- La scuola edile accetta l'avvio del percorso formativo e comunica all'Azienda, a Formedil e a IATT il nominativo del proprio Tutor;
- La scuola edile e l'azienda, per il tramite dei rispettivi Tutor, definiscono il piano formativo - comprensivo delle 240 ore di guida sulla macchina - che la risorsa svolgerà interamente in azienda. Le parti definiscono, inoltre, attraverso la compilazione di uno specifico "*Registro di formazione*", tempi e modi con cui comunicare l'avanzamento della formazione, ai fini del suo costante monitoraggio;
- La scuola edile consegnerà all'azienda per la risorsa da formare un "*foglio rosa*" nominativo con la dicitura "**PRATICANTE**" che avrà validità di sei mesi, prorogabili qualora l'azienda ne faccia richiesta qualora reputi opportuno un periodo di ulteriore formazione o nel caso in cui non sia stato possibile svolgere tutte le 240 ore di guida nel periodo. Il "*foglio rosa*" permetterà alla risorsa da formare di guidare la macchina nel periodo della prima fase di formazione.
- Completata la formazione prevista dal piano concordato tra le parti, la scuola edile ne darà comunicazione a Formedil e a IATT e rilascerà alla risorsa formata l'**Attestato di formazione con tutoraggio** con cui potrà accedere alla seconda fase del percorso formativo descritto in Allegato 3.

N17-24 - Nota di Confindustria sul preposto – Aggiornamento opuscoli Ance sulle figure di garanzia della sicurezza

Pubblicata la Nota di Confindustria sulla figura del preposto. Aggiornati gli opuscoli Ance sulle figure di garanzia della sicurezza

Si informa che, in data odierna, è stata pubblicata una Nota di Confindustria che analizza la figura del preposto.

Con l'occasione, si trasmettono, inoltre, gli opuscoli Ance sulle figure di garanzia della sicurezza, aggiornati a seguito delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Si tratta, in particolare, dei seguenti approfondimenti:

- **LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO** – I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la delega di funzioni ;
- Le figure di garanzia della sicurezza sul lavoro tra responsabilità penale “a geometria variabile” e principio di effettività (vedi notizia N3-24 di ANCE FVG Informa n.1/2024).

Per maggiori informazioni, si rinvia ai documenti allegati.

Salute e Sicurezza - La figura del preposto nella giurisprudenza più recente



2 maggio 2024

Premessa

Le modifiche normative del 2021 e la crescente rilevanza della figura del preposto nell'organizzazione aziendale sollecitano l'attenzione alla giurisprudenza, che può supportare l'interprete nell'individuazione di requisiti, obblighi e responsabilità, anche in vista del corretto modello formativo da assumere nella prospettiva dell'approssimarsi di un nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione.

Tra la fine del 2023 ed il 2024 si sono susseguite sentenze che hanno precisato, sia pure con riferimento alla previgente disciplina, i contorni della figura del preposto e le relative responsabilità.

Proseguiamo, quindi, l'analisi, avviata nel 2022, per meglio delineare la figura del preposto.

- ***Il rilievo decisivo del potere/dovere impeditivo***

Innanzitutto, viene in rilievo[1] l'elemento fondamentale che caratterizza l'attività del preposto e che verrà consolidato e specificato dalla novella del 2021: il ***potere impeditivo***. A questo proposito, la Cassazione precisa che l'indicazione di una persona del tutto priva di efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, giustifica il permanere della responsabilità in capo al datore di lavoro, in aderenza al consolidato insegnamento secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia ***purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi***.

La riforma del 2021 pone l'accento proprio sul ***dovere di interruzione*** dell'attività lavorativa eseguita con comportamenti non conformi alle direttive ricevute o alla legge.

- ***L'identificazione del preposto: mansioni e ruolo***

In secondo luogo, è importante ***ricostruire la figura del preposto attraverso l'analisi delle effettive mansioni svolte***. La Cassazione[2], infatti, ha evidenziato che sussiste la qualità di preposto laddove, ad esempio, la persona abbia il possesso di tutti i documenti relativi ai lavori,



disponga di un'adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente; sia inquadrato nell'organigramma aziendale all'interno di un ufficio tecnico e sia il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive su quello da espletarsi; aver fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro ed essere costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente, relazionandosi con il committente.

Per identificare la figura del preposto va, poi, ricordato che, anche ai fini della ripartizione di responsabilità gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti[3], *"la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati. Ne consegue che non può essere considerato "preposto", ai suddetti fini, l'operaio più anziano di una squadra, pur dotato di maggiore esperienza rispetto agli altri, ma privo di uno specifico addestramento al ruolo di capo squadra nonché dei poteri di direzione esecutiva dei lavori della squadra stessa"*.

In questo senso, la figura del *cd preposto di fatto* deve ritenersi superata dalla necessità di individuazione del preposto prevista dalla riforma del 2021[4].

- ***L'inefficacia dell'individuazione del preposto in presenza di carenze nel DVR***

La ripartizione di ruoli e sfere di competenza è finalizzata a gestire correttamente il rischio e ad evitare forma di responsabilità oggettiva. Tuttavia, l'individuazione del preposto, non esonera da responsabilità il datore di lavoro laddove ove risulti *l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi*: la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono, infatti[5], la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Questo perché la corretta elaborazione del DVR rientra appieno nella sfera di gestione del rischio del datore di lavoro, spettando al preposto esclusivamente la gestione delle fase esecutiva.

- ***Il fattore scriminante della responsabilità del datore di lavoro risiede nell'organizzazione: le procedure informative e la conoscenza delle prassi elusive***

Proprio sul versante della *corretta organizzazione della vigilanza sulla sicurezza*, si può escludere la responsabilità del datore di lavoro dimostrando l'esistenza di *un'organizzazione corretta, supportata, in particolare, da un dovere di informativa verso il medesimo datore di lavoro*[6]. Premesso, infatti, che la responsabilità per colpa deve essere fondata sull'esigibilità del comportamento dovuto, è necessario tener conto, non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della *concreta possibilità di uniformarsi alla regola*, in ragione delle specifiche qualità personali dell'agente e della situazione di fatto in cui egli ha operato. Ragionare in termini differenti vorrebbe dire porre in capo al datore di lavoro una inaccettabile responsabilità penale *"di posizione"*, tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva. Non basta, quindi, fondare il giudizio di penale responsabilità sulla omissione, configurata in termini meramente astratti, dell'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di



sicurezza da parte dei lavoratori. Occorre, piuttosto, confrontarsi in concreto con l'organizzazione aziendale, ai fini della quale rilevano sia l'esistenza di eventuali deleghe di funzioni in materia di sicurezza sia l'individuazione del preposto sia la *presenza di procedure informative che, ove attuata, assicuri la conoscenza della situazione di rischio da parte del datore di lavoro*.

Va ricordato, a questo proposito, che la Cassazione, ai fini dell'attribuzione di una responsabilità realmente colpevole al datore di lavoro, aveva già avuto modo di evidenziare l'importanza, della *valutazione della conoscenza o conoscibilità delle prassi illecite*[7], affermando che, *"nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate"*.

Questo perché il principio di colpevolezza implica *"la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte di questi di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante l'evento dannoso"*[8].

- *Il dovere di controllare e riferire al datore di lavoro o ai dirigenti da parte del preposto*

Alla fine del 2023, la Cassazione[9] - anche sul versante del *controllo da parte del datore di lavoro* - ha confermato l'*importanza del fattore organizzativo per una corretta distribuzione di ruoli e responsabilità*, precisando che la previsione di *"una necessaria articolazione di ruoli e funzioni sta ad indicare che il controllo richiesto al datore di lavoro non è personale e quotidiano e che ogni volta che le dimensioni dell'impresa non consentano un controllo diretto, è affidato a procedure: report, controlli a campione, istituzione di ruoli dirigenziali e quanto altro la scienza dell'organizzazione segnali come idoneo allo scopo nello specifico contesto"*. Ne consegue che *"quando le dimensioni dell'azienda o altre condizioni concrete rendano idoneo allo scopo solo un controllo a mezzo di ruoli o procedure, è alla predisposizione di essi che occorre guardare per valutare l'adempimento del datore di lavoro"*.

Indirizzo confermato nel 2024[10], laddove si è ribadito il principio generale secondo il quale *"il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche"*.

A fronte di tale principio generale, è stato riaffermato che *"l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza"*.

Emerge, ancora una volta, l'importanza della predisposizione di un sistema di controlli effettivi, anche in relazione alle prassi elusive conosciute dal datore di lavoro. Diversamente, *"in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza,*



non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi”.

La coerenza con la normativa del 2021

La giurisprudenza maggioritaria – non si disconosce, infatti, la presenza di orientamenti diversi e più restrittivi – pur riferita a fattispecie antecedenti il 2021, appare allineata con la modifica introdotta nel 2021 relativamente alla figura del preposto, soprattutto sui versanti dell'organizzazione, dell'esercizio del potere impeditivo e del dovere di riferire.

Si ricorda, infatti, che – secondo l'art. 19 del Dlgs 81/2008, modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 – il preposto deve *“sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.*

Le prospettive della formazione: coerenza con le indicazioni della giurisprudenza

In prospettiva, con il nuovo accordo Stato-Regioni la formazione del preposto, aggiuntiva rispetto a quella propedeutica come lavoratore, ha come obiettivo, innanzitutto, quello di far conoscere ruolo ed obblighi e rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale. Importante sarà anche la conoscenza delle tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori.

Al pari dell'aspetto relazionale, sarà fondamentale illustrare le funzioni di controllo, legate ai concetti di sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione, in una logica di comunicazione e cooperazione con le altre figure della sicurezza.

Particolarmente importante, alla luce della giurisprudenza richiamata, sarà la formazione sulle modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori.

La formazione del preposto dovrà risultare coerente anche con la formazione del datore di lavoro, introdotta per la prima volta. In particolare, rileverà il tema della vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, anche attraverso la figura del preposto.

Indicazioni operative

In concreto, avvalendosi delle conclusioni della giurisprudenza, si possono trarre alcune indicazioni operative volta a rendere il ruolo del preposto efficace e rispondente alla *ratio* della normativa



In primo luogo, sarà fondamentale il trasferimento della consapevolezza e la conoscenza del ruolo nel quadro delle diverse competenze (e sfere di garanzia), considerato che alla sfera di governo del rischio del preposto è generalmente riconducibile l'infortunio occasionato dalla *"concreta esecuzione della prestazione lavorativa"*. Quindi, sarà essenziale una **adeguata formazione**.

In secondo luogo, partendo dal dettato dell'art. 28 del Dlgs 81/2008 e dalle conclusioni della giurisprudenza in tema di organizzazione, sarà fondamentale la piena attuazione della disposizione che prescrive una *"chiara individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri"*.

E proprio partendo dalla questione dei poteri, sarà poi essenziale **esplicitare**, anche sulla base della formazione ricevuta, i **poteri ed i doveri connessi alla vigilanza**, perché essa costituisca patrimonio condiviso del preposto e dei lavoratori.

Sul versante della vigilanza, sarà molto importante **razionalizzare i controlli del preposto**, per garantirne l'efficacia, anche ai fini della prova del costante svolgimento e della informativa al datore di lavoro. Particolarmente utili potranno rivelarsi **strumenti di controllo, anche su supporti informatici**, in modo da poter rapidamente comprovare l'assenza di pratiche scorrette e l'azione di correzione svolta ovvero dare prova del riscontro delle carenze osservate e della conseguente informativa al datore di lavoro. Appare, infatti, decisiva la prova documentale del corretto flusso di accertamento e comunicazione.

In considerazione della giurisprudenza che esclude rilevanza alla individuazione del preposto in caso di carenze del DVR, **l'attività informativa del preposto sarà utile anche al fine di correggere tali mancanze**, ristabilendo la coerenza tra scelte di fondo, organizzazione e correttezza dell'attività esecutiva.

Sarà anche opportuno **regolamentare l'azione di vigilanza del datore di lavoro sul preposto**, attraverso la sistematizzazione dei controlli e dei referti, garantendo un opportuno flusso documentale, utile anche ai fini probatori (anche in considerazione dell'obbligo di vigilanza introdotto dall'art. 18, comma 3bis, del Dlgs 81/2008).

Correlativamente all'informativa da parte del preposto, occorrerà disciplinare la **reazione del datore di lavoro**, sia con riferimento all'aggiornamento delle procedure sia alla risposta sanzionatoria, sul duplice versante dell'eventuale rifiuto del lavoratore di conformarsi alle indicazioni del preposto e del mancato assolvimento dei propri compiti da parte del preposto.

Le indicazioni della giurisprudenza (anche lette alla luce della nuova normativa) sono utili e coerenti ai fini dell'eventuale **adozione di sistemi di gestione o di modelli di organizzazione e controllo**.

[1] Cass., 15 febbraio 2024, n. 6790

[2] Cass., 22 novembre 2023, n. 46855

[3] Cass., 4 febbraio 2024, n. 2455

[4] A questo proposito, si ricorda l'interpello n. 5/2023 del Ministero del lavoro



[5] Cass, 29 gennaio 2024, n. 3405

[6] Cass., 27 febbraio 2024, n.8375

[7] Cass., 3 aprile 2019, n. 20833; Cass., 16 febbraio 2022, n. 15486

[8] Cass., 3 dicembre 2020, n. 12137

[9] Cass., 28 dicembre 2023, n. 51455

[10] Cass., 26 marzo 2024, n. 12326



LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

***I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e la delega di funzioni***

***Testo aggiornato con le modifiche del d.l. n. 146/2021
e della l. n. 215/2021***

Con la delega di funzioni - introdotta dal legislatore con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.lgs. n. 81/2008), c.d. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - è stato regolamentato un importantissimo istituto, atto a delineare in modo puntuale la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità all'interno di un'organizzazione aziendale.

La sempre maggiore complessità dell'organizzazione del lavoro in un'impresa di costruzioni comporta, necessariamente, l'individuazione precisa e preliminare dei soggetti che, insieme al datore di lavoro, devono perseguire l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza sempre migliori. Ciò in quanto l'efficace prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è risultato di una azione comune, che richiede alle imprese innanzitutto una corretta ripartizione di compiti a fini di salute e sicurezza

Con questa iniziativa l'Ance intende fornire agli imprenditori edili alcune indicazioni indispensabili per l'individuazione dei soggetti che il datore di lavoro può delegare in materia di sicurezza sul lavoro nonché le modalità di conferimento della delega.

Nella prima parte dell'opuscolo si approfondiscono le figure rilevanti previste dal D.Lgs. n. 81/2008 analizzando le relative posizioni di garanzia ed effettuando un'ampia trattazione giuridica sulla delega di funzioni. In questa parte della pubblicazione verrà operata anche la ricognizione dei più recenti indirizzi in merito, i quali evidenziano a quali condizioni l'impresa può avere responsabilità, escludendo che essa derivi solo dal verificarsi dell'infortunio o della malattia, anche rispetto al possibile contagio da Covid-19 al lavoro. Al riguardo va sottolineando come tale rischio non possa essere ritenuto "lavorativo" ma proprio della popolazione (c.d. "rischio esogeno") e che, di conseguenza, le misure adottate per limitare il rischio da contagio in azienda e nei cantieri sono analoghe a quelle previste per la popolazione, per quanto individuate in modo puntuale nei Protocolli di riferimento, a partire dal Protocollo del 24 aprile 2020 dedicato ai cantieri.

La seconda parte riporta esempi di lettere di incarico ed esempi di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che il datore di lavoro può utilizzare dopo averle adattate alla realtà organizzativa dell'impresa. Tali materiali sono uno strumento di ausilio alle imprese per gestire in modo più semplice e rapido possibile le investiture formali che accompagnano le scelte gestionali del datore di lavoro, le quali restano del tutto libere e che vanno adottate tenendo conto della tipologia dell'impresa, dell'ampiezza delle sue articolazioni e delle attività che in esse si svolgono.

Il capitale umano è la principale risorsa di un imprenditore e per questo motivo essa va tutelata. Ritengo che i contenuti di questo lavoro possano contribuire a fare sì che ciò avvenga.

Gabriele Buia
Presidente dell'ANCE

Il legislatore, con il Testo unico approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente modificato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha elaborato una disciplina organica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo la definizione e disciplina delle figure che svolgono un ruolo significativo all'interno dell'impresa.

Il settore dell'edilizia rappresenta da sempre uno dei settori produttivi maggiormente coinvolti nell'applicazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alle attività svolte nell'ambito dei cantieri di lavori pubblici e privati.

In tale ottica, l'Ance è da tempo impegnata nella diffusione della "cultura della sicurezza" attraverso la promozione della prevenzione e del rispetto delle regole finalizzate a tutelare i lavoratori presso le proprie Associazioni territoriali e le imprese associate. Espressione di tale impegno è stata, nel 2012, la pubblicazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei cantieri, che ha fornito alle imprese un riferimento informativo e operativo per la gestione della salute e sicurezza, della quale il presente documento costituisce rivisitazione e aggiornamento.

Vista la velocità delle evoluzioni normative e organizzative proprie del settore dei cantieri, Ance ha ritenuto, infatti, opportuno aggiornare la propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza, alla luce degli ultimi indirizzi in materia del rinnovato assetto normativo. Per maggior chiarezza – ma anche in continuità con la precedente pubblicazione – si è ritenuto opportuno organizzare la struttura del presente lavoro approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima nell'ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili. Ciò con il primario obiettivo di fornire uno strumento adeguato a chiarire i delicati profili di responsabilità che coinvolgono le figure ricoprenti ruoli significativi all'interno dell'impresa e dei cantieri.

Marco Garantola
Vice Presidente dell'ANCE

Il presente documento è stato aggiornato dalla dott.ssa Beatrice Sassi e dall'ing. Francesca Ferrocci della Direzione Relazioni Industriali, dall'avv. Francesca Ottavi e dall'avv. Michela Mancini della Direzione Opere Pubbliche. Tale aggiornamento è stato ulteriormente realizzato tenendo conto delle modifiche apportate alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dapprima dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, e, quindi, dalla relativa legge di conversione, 17 dicembre 2021, n. 215.

L'ANCE ringrazia l'avvocato Lorenzo Fantini, già Dirigente delle divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro negli anni tra il 2003 e il 2013, per la preziosa collaborazione nell'attività di revisione ed integrazione del documento.

N.B.: Il documento è scaricabile dal sito www.ance.it per gli associati ANCE

INDICE

PARTE PRIMA	6
1. Le figure previste dal Testo unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia	6
1.1 Il datore di lavoro	7
1.2 Il dirigente	10
1.3 Il preposto	12
1.4 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	17
2. La delega di funzioni	20
2.1 I requisiti di validità	21
2.2 La posizione del delegante	25
2.2.1 Modelli di organizzazione e gestione	26
2.3 La posizione del delegato	28
2.4 La subdelega	28
3. Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria	30
3.1 Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice	31
3.3 L'impresa affidataria	34
PARTE SECONDA	37
Premessa	37
1. LETTERE DI INCARICO PER L'INTERO COMPLESSO AZIENDALE	38
1.1 Lettera di incarico per dirigente	38
1.2 Lettera di incarico per preposto	41
1.3 Lettera di incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	42
1.4 Lettera di incarico per addetti a primo soccorso, emergenza e antincendio	44
1.5 Lettera di incarico per il medico competente	45
1.6 Lettera di incarico per addetto al servizio di prevenzione e protezione	46
2. LETTERE DI INCARICO PER IL SINGOLO CANTIERE	47
2.1 Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere	47
2.2 Lettera di incarico per preposti	50
3. LETTERE DI INCARICO PER L'IMPRESA AFFIDATARIA	52
3.1 Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere	52
3.2 Lettera di incarico per preposti	55
4. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE IMPRESE ESECUTRICI	57
4.1 Delega per l'intero complesso aziendale (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.)	57
4.2 Delega per singolo cantiere (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i.)	62
5. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER LE IMPRESE AFFIDATARIE	66
5.1 Delega per singolo cantiere (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)	66
6. Sub-delega	70
6.1. Modello di sub-delega	70

PARTE PRIMA

1. Le figure previste dal Testo unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia

La disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento a tutti i settori di attività. Per garantire una efficace gestione delle attività di prevenzione, in coerenza con le direttive comunitarie in materia, sono individuate alcune figure che ricoprono ruoli significativi all'interno dell'impresa cui sono riconnessi rilevanti profili di responsabilità, sul presupposto che una azione condivisa sia la modalità migliore per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Tali ruoli significativi comportano la titolarità di "posizioni di garanzia", rispetto all'incolumità fisica e psichica dei lavoratori, derivanti dal complesso di norme che disciplinano la materia antinfortunistica e la cui identificazione non dipende dall'esistenza di una "regolare investitura" (in questi termini l'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008, intitolato "Esercizio di fatto di poteri direttivi") ma dalla circostanza fattuale e concreta che la persona svolga nell'organizzazione aziendale quel ruolo, esercitando di fatto i relativi poteri. Le posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto) comportano l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza e di impedire il verificarsi di eventi lesivi per i lavoratori, conseguendo all'eventuale omissione delle misure di sicurezza e al mancato rispetto degli obblighi di prevenzione la responsabilità penale personale del titolare. Tutti questi soggetti, ciascuno nell'ambito – che può avere, ovviamente, differente ampiezza in concreto – delle proprie prerogative e responsabilità, avranno il compito di attuare le misure di prevenzione secondo quanto richiesto dall'articolo 2087 c.c. il quale impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'attività di impresa, le migliori misure tecnologiche e organizzative disponibili in un determinato momento storico (si vedano, per tutte, Cass. lav., 5 febbraio 2014, n. 2626, e Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2008, n. 38819 e, per ultime, Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282 e Cass. pen. Sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000).

Il Testo unico di sicurezza, in altre parole, ha recepito in legge quanto per anni argomentato dalla Suprema Corte, la quale ha costantemente sottolineato come: *"in tema di infortuni sul lavoro, l'individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa [datore di lavoro, dirigente, preposto] deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti"* (Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 1989, n. 6025) e *"deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)"* (Cass. pen., Sez. un., 14 ottobre 1992, n. 9874); **come a dire che la mansione concretamente esercitata prevale comunque e sempre sulla qualifica formale e apparente.**

Si ritiene, dunque, innanzitutto opportuno individuare e delimitare le figure rilevanti, al fine di specificarne i relativi ambiti di responsabilità.

1.1 Il datore di lavoro

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 descrive il datore di lavoro come: *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*.

Sulla base di una prima lettura della norma richiamata, si possono enucleare due definizioni di datore di lavoro: 1) **il datore di lavoro in senso civilistico**, ossia colui che sul piano formale ha stipulato il contratto di lavoro con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2082 c.c., vale a dire l'imprenditore; 2) **il datore di lavoro di fatto**, ossia colui che in base al principio di effettività effettivamente ricopre detto ruolo, avendone i necessari poteri decisionali e di spesa ed esercitandoli. Tuttavia, nell'utilizzare l'espressione *“o, comunque”*, la disposizione è chiara nel senso che *“comunque”* sull'aspetto formale (la firma del contratto) prevale quello sostanziale, vale a dire che datore di lavoro sarà chiunque eserciti in concreto *“i poteri decisionali e di spesa”*.

Tale conclusione, del resto, tiene conto della già segnalata giurisprudenza relativa al principio di effettività, varie volte affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. pen. sez. III, 12 febbraio 1998 n. 1769, Magnani rv. 210260,), in base al quale era già stata avanzata in passato la **nozione di datore di lavoro di fatto o di dirigente di fatto** (si vedano, per tutte, Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 1998 n. 2277, Cicchetti ed altro rv. 210263; Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 1998 n. 3945, Villa rv. 210640 e Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 1998 n. 3606, Villa rv. 210642), tesa a individuare il novero dei soggetti responsabili in caso di infortunio sul lavoro. Questa giurisprudenza è stata, peraltro, citata e ribadita, quanto alla sua attualità, nella nota sentenza *“Thyssenkrupp”* (Cass. Pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343).

A ciò si aggiunga che il D.lgs. n. 81/2008, al già citato articolo 299, prevede che sia titolare di una posizione di garanzia chiunque, comunque, abbia avuto una *“regolare investitura”*, con ciò sottolineando che la presenza di un atto aziendale (es.: una delibera del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A. con cui una persona, che potrebbe essere l'Amministratore delegato, viene individuata come *“datore di lavoro”* per la salute e sicurezza sul lavoro) che qualifichi una persona come *“datore di lavoro”* porterà comunque a considerarlo come tale a livello giudiziale. Dunque, ai due casi appena descritti è possibile aggiungere la figura del datore di lavoro munito di *“regolare investitura”*, cioè il datore di lavoro in senso formale.

In una stessa impresa è, quindi, possibile che più persone possano essere contemporaneamente individuate quali datori di lavoro, su ciascuna delle quali ricadono le responsabilità penali del datore di lavoro stesso. Si pensi, ad esempio, al caso di una società composta da due soci di cui uno riveste la carica di amministratore unico e l'altro mantiene comunque poteri decisionali. Al fine di evitare la doppia responsabilità penale, è opportuno definire, tramite documenti scritti, i compiti di ciascun componente del vertice aziendale, o meglio, individuare il responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza. In merito va sottolineato che ciò che la citata giurisprudenza richiede costantemente è che in capo a colui,

persona fisica, che sia individuato come “datore di lavoro” a fini di salute e sicurezza sia concretamente collocato nell’organizzazione aziendale in una posizione che comporti quei poteri. Ne consegue che queste condizioni devono risultare in modo netto e incontrovertibile da documenti aziendali che attribuiscono esplicitamente i citati poteri e doveri e, comunque, che al datore di lavoro spettino davvero e in concreto tutti i “poteri decisionali e di spesa” rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro. Qualora questi poteri incontrino dei limiti, è chiaro che detto soggetto risponderà dell’adempimento dei propri doveri prevenzionistici esclusivamente nell’ambito così delimitato, oltre al quale risponderà il soggetto a lui gerarchicamente sovraordinato, nella linea aziendale (nell’esempio fatto della S.p.A., i singoli componenti del C.d.A.).

La riconducibilità di un soggetto, che opera all’interno di una struttura organizzativa, ad una delle tre definizioni di datore di lavoro prospettate, fa sorgere in capo allo stesso la qualifica di soggetto attivo dei reati. Inoltre, in caso di pluralità di unità produttive si avranno tanti datori di lavoro titolari di posizioni di garanzia quante sono le unità produttive e ciascuno di loro sarà autonomamente destinatario delle prescrizioni previste dalla legge.

Delimitata così la figura del datore di lavoro, occorre chiarire quali siano gli obblighi gravanti sullo stesso.

Tale funzione ha il suo momento essenziale per la sicurezza dell’impresa nella valutazione dei rischi, che si traduce nella predisposizione del relativo documento di valutazione, attività peraltro non delegabile, così come lo è la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Testo unico. Con tale documento sono individuati i rischi connessi all’attività di impresa e indicate le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare i lavoratori rispetto a tali rischi, nonché il programma per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Con la sentenza n. 3405/2024 la Cassazione ha precisato che *“il datore di lavoro é tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all’esame), non lo esonera dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata”.*

Il datore di lavoro deve poi attuare le misure volte ad eliminare i rischi e deve provvedere a dare adeguata informazione ai lavoratori, nonché a garantire la formazione necessaria a trasferire ai lavoratori le conoscenze per la gestione dei rischi.

Infine, compete al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza e controllo sull’effettiva osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza impartite. Più in generale, come si specificherà meglio nel capitolo dedicato alla delega di funzione, spetta al datore di lavoro un generale obbligo di vigilanza sull’attuazione

complessiva del sistema di sicurezza e sull'attività svolta dai soggetti delegati.

Il datore di lavoro è, quindi, il primo garante della salute e sicurezza in azienda e nei cantieri e proprio per questo deve correttamente dimensionare la propria organizzazione rispetto ai ruoli che sono propri della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, distribuendo i relativi compiti a persone in grado – per competenza ed esperienza – di svolgere le funzioni di dirigente e di preposto e conferendo in concreto ad essi i poteri che sono necessari all'esercizio delle funzioni, meglio se attraverso atti formali, come più avanti nel dettaglio si illustrerà. Il numero di tali persone e i poteri di riferimento non

possono in alcun modo essere individuati in modo generale, dipendendo da fattori quali le dimensioni complessive e l'articolazione dell'impresa, essendo la relativa scelta rimessa alla libertà ma anche alla responsabilità del datore di lavoro.

Tanto premesso, deve ricordarsi la sussistenza di una norma di chiusura, rappresentata dal già segnalato articolo 2087 c.c., che impone in via generale al datore di salvaguardare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Infatti, la giurisprudenza penale utilizza spesso tale disposizione, ponendola a fondamento della responsabilità del datore di lavoro per violazione di obblighi generali di diligenza, anche in casi in cui non ricorra la violazione di specifiche norme cautelari. In merito, va segnalato come i più recenti arresti giudiziali abbiano chiarito che l'obbligo generale di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2087 c.c. non impone comunque al datore di lavoro di: *“creare un ambiente lavorativo a “rischio zero”, disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), dovendo, invece, obbligatoriamente, “predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere”* (in questi termini le già citate Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282, e Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000, e, per ultima, Cass. lav., 15 giugno 2020, n. 11546).

Si tratta di un orientamento molto importante, che ha trovato formale riconoscimento in materia di prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus, dapprima nella circolare INAIL del 20 maggio 2020, n. 22, in cui si legge quanto segue: *“Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”* e, quindi, addirittura in una norma di legge (anche nota come “scudo penale” in materia di Coronavirus), l'articolo 29-bis della legge 5 giugno 2020, n. 40, in vigore dal 7 luglio 2020, la quale dispone testualmente che: *“1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”*. **In tal modo viene puntualizzato che l'obbligo del datore di lavoro non è di impedire il contagio ma di applicare le vigenti normative emergenziali contro il Covid-19 al lavoro**, quali contenute nei Protocolli obbligatori per i vari settori; quindi, per i cantieri tali obbligo si esauriscono nella predisposizione e garanzia delle misure di cui al Protocollo specifico del 24 aprile 2020 e al Protocollo siglato il 24 marzo dalle parti sociali dell'edilizia, le cui procedure attuative sono state emanate dalla Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT).

1.2 Il dirigente

L'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il dirigente come: *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa”*.

Dalla definizione normativa emerge l'esigenza che il dirigente sia in possesso di adeguate competenze professionali in materia di sicurezza, la cui verifica compete al datore di lavoro. Dalla nozione contenuta nella norma emerge, altresì, che il fulcro dell'attività svolta dal dirigente sta nel potere organizzativo dell'attività lavorativa e nel dovere di vigilanza sulla stessa. Egli, in sostanza, è *l'alter ego* del datore di lavoro, in quanto svolge funzioni gestionali ed organizzative, nella conduzione dell'azienda, espressamente conferite dal datore di lavoro, attuando le direttive da quest'ultimo impartite (così già Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2008, n. 22615).

Pertanto, a differenza del datore di lavoro, che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in virtù di generali poteri decisionali e di spesa, il dirigente dirige l'attività produttiva dell'azienda, o di singoli stabilimenti o reparti, senza disporre di poteri decisionali e finanziari riguardanti la gestione complessiva dell'azienda. Quindi, **i poteri (e le responsabilità) del dirigente sono più limitati rispetto a quelli del datore di lavoro sia per legge** – perché sul dirigente non possono gravare gli obblighi (valutazione dei rischi e nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) che l'articolo 17 del Testo unico pone a carico del solo datore di lavoro rendendoli indelegabili – **che a livello organizzativo, in quanto il dirigente risponde di essi solo nell'ambito della funzione aziendale a capo della quale è collocato.**

Rientrano, dunque, in questa categoria coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto della stessa, quali: i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto, purché l'elemento organizzativo – eventualmente anche solo del “dettaglio”, in quanto le scelte di fondo gravano sul datore di lavoro – prevalga su quello esecutivo del lavoro (che è questione di cui si occupa il preposto, come tra poco meglio si illustrerà), come per tutte sottolineato da Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606.

Anche per i dirigenti, peraltro, come per i datori di lavoro, vale il principio dell'effettività delle funzioni esercitate, nel senso che dirigente sarà colui che di fatto dirige l'attività, anche se sprovvisto della qualifica formale, principio ormai del tutto pacifico (già espresso, per esempio, da Cass. pen., sezione IV, 12 novembre 2008, n. 42136, la quale sottolinea come la posizione del “dirigente” sia attribuita per legge dipendendo dalle funzioni svolte nell'organizzazione aziendale, su scelta del datore di lavoro e non richiedendo necessariamente la delega, *“istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (...) che gli sono propri”*).

Sempre in base al principio di effettività, il dirigente non deve essere necessariamente inquadrato contrattualmente nella categoria dei dirigenti ma è essenziale che svolga, all'interno dell'impresa, come dipendente o come soggetto legato al datore di lavoro da un rapporto professionale, le funzioni tipiche del dirigente.

L'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 pone quali comportamenti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti una lunga serie di obblighi in materia di sicurezza. Infatti, fatta salva la predisposizione del documento di sicurezza e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, che rientrano tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, al dirigente competono, secondo le attribuzioni a lui conferite, gli stessi obblighi sulla sicurezza che fanno carico al datore di lavoro. **Quindi, rispetto alla funzione aziendale che governa in autonomia il dirigente ha gli stessi obblighi del datore di lavoro** (eccetto i già citati obblighi indelegabili), come confermato dalla circostanza che l'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 è intitolato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente".

Il dirigente, dunque, è uno dei soggetti titolari di "posizioni di garanzia", in quanto è destinatario degli obblighi di sicurezza *iure proprio*, cioè in via diretta, indipendentemente dal conferimento di una delega *ad hoc* da parte del datore di lavoro. Egli, pertanto, per il fatto stesso di essere, formalmente o in via di fatto, nella posizione di chi dirige l'attività lavorativa di altri soggetti, è tenuto, al pari del datore di lavoro, a predisporre nel settore di propria competenza tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare i lavoratori, i quali devono essere adeguatamente informati e addestrati in merito alle corrette modalità attuative di esse.

È chiaro, tuttavia, che gli obblighi di cui all'articolo 18 fanno carico a quei dirigenti cui competono obblighi di sicurezza, come ad esempio un capo ufficio, un capo reparto, o un direttore di cantiere, dovendosi escludere la responsabilità di dirigenti che svolgono mansioni, ad esempio commerciali o amministrative, il cui esercizio non implichi la tutela della sicurezza.

L'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 riferisce gli obblighi di sicurezza ai dirigenti che svolgono attività di organizzazione e direzione "*secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite*". Ovviamente, il contenuto delle attribuzioni e competenze dei dirigenti varia da azienda ad azienda, essendo il singolo datore di lavoro, titolare del potere organizzativo primario, a definire le porzioni di potere organizzativo che i dirigenti sono concretamente chiamati ad esercitare. Di conseguenza, è tale ripartizione interna di competenze, effettuata dal datore di lavoro attraverso il conferimento (eventualmente formale) di specifico incarico, a delineare i confini entro i quali i dirigenti devono esercitare i compiti di prevenzione ad essi attribuiti dalla legge.

Il conferimento di tale incarico, tuttavia, è necessario unicamente al fine di trasferire al dirigente quei poteri di direzione ed organizzazione, il cui effettivo esercizio comporta *ex se* il rispetto degli obblighi di sicurezza. L'incarico, infatti, nulla aggiunge ai fini del rispetto degli obblighi di prevenzione che, come visto, competono ai dirigenti *iure proprio*, come conseguenza diretta dell'esercizio dei poteri direttivi ed

organizzativi, e dunque a prescindere dall'esistenza di una delega specifica in materia di sicurezza o anche solo di un incarico formale.

La prevalenza dell'elemento sostanziale (l'esercizio delle funzioni) rispetto a quello formale (il conferimento di una investitura formale, per mezzo di delega o incarico, al dirigente da parte del datore di lavoro) non deve, però, portare a ritenere inutile la predisposizione e il conferimento da parte del datore di lavoro di tali atti formali. Ciò anche in quanto, come meglio si approfondirà nella parte relativa alla delega, tali strumenti sono espressione di una impresa organizzata, in cui ogni soggetto è consapevole del ruolo che riveste in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, che considera il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali essenziale per ogni suo componente (il quale, infatti, va anche avviato ai rispettivi corsi di formazione, come dirigente, preposto o lavoratore).

Ovviamente nulla esclude che, ai compiti relativi alla sicurezza compresi nelle funzioni dirigenziali originariamente conferite, il datore di lavoro decida di aggiungerne altri, ulteriori rispetto ai primi, delegando in tal senso il dirigente attraverso uno specifico atto di delega di funzioni.

1.3 Il preposto

L'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 descrive il preposto come: *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

Dalla definizione normativa emerge l'esigenza che il preposto sia in possesso di adeguate competenze professionali in materia di sicurezza, la cui verifica compete al datore di lavoro.

Dalla nozione contenuta nella norma emerge, altresì, che quella del preposto è una figura professionale che si colloca, nella struttura organizzativa dell'impresa, in posizione intermedia tra i dirigenti e gli altri lavoratori. Infatti, spetta al preposto curare l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente e verificarne l'esatta applicazione, anche mediante l'esercizio di un potere di iniziativa, funzionale alla concreta attuazione degli ordini e delle istruzioni ricevute (si vedano, in merito, già prima del Testo unico, Cass. Pen. 1° giugno 2007, n. 21593; Cass. Pen. 20 gennaio 1998, n. 2277; Cass. Pen. 26 giugno 1996, n. 6468; Cass. Pen. 14 settembre 1991, n. 9592; tra le ultime, per tutte, Cass. pen., sez. IV. 13 gennaio 2021, n. 1096).

Come per il dirigente, anche per il preposto l'individuazione all'interno della struttura aziendale deve essere fatta alla luce del principio di effettività. Anche per individuare chi in azienda rivesta tale ruolo, quindi, occorre guardare alle mansioni effettivamente svolte all'interno dell'impresa, con particolare riferimento all'attività di controllo circa il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori (sul tema, Cass., 22 novembre 2023, n. 46855; Cass., 4 febbraio 2024, n. 2455). Al riguardo è del tutto pacifico che chiunque svolga in concreto, sul luogo di lavoro, compiti di controllo e supervisione di lavoratori sia comunque un preposto “di fatto”, a nulla rilevando in merito né

l'inquadramento contrattuale né l'assenza di investitura formale e nemmeno, infine, la mancata frequenza di un corso di formazione da preposto (in questi termini, per tutte, si veda Cass. pen., Sez. IV, 10 aprile 2017, n. 18090, nella quale si evidenzia, tra l'altro come: *"l'esplicare le mansioni inerenti a un determinato ruolo, nel contesto dell'attività lavorativa, comporta la capacità di saper riconoscere ed affrontare i rischi e i problemi inerenti a quelle mansioni, secondo lo standard di diligenza, di capacità, di esperienza, di preparazione tecnica richiesto per il corretto svolgimento di quel determinato ruolo, con la correlativa assunzione di responsabilità. Ne deriva che chi, non essendo all'altezza del compito assunto, espliciti una certa funzione senza farsi carico di procurarsi tutti i dati tecnici e le conoscenze necessarie per esercitarla adeguatamente, nel caso in cui ne derivino dei danni, risponde di questi ultimi (Cass., Sez. 4, 6-12-1990, Bonetti)"*, a nulla rilevando *"ai fini della sussistenza del reato, il fatto che T.B. (il preposto) stesso non avesse ricevuto alcuna specifica formazione in merito ai rischi inerenti alle operazioni da svolgere"*).

Sempre la giurisprudenza sottolinea costantemente come i preposti vigilano sull'attività lavorativa degli altri lavoratori, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionistiche, essendo *"forniti di un limitato potere di impartire ordini ed istruzioni, di natura peraltro meramente esecutiva"* (in questi termini Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2005, n. 44650). Tale vigilanza non comporta la presenza continua al lavoro né impone di *"sorvegliare "a vista" e ininterrottamente "da vicino", senza soluzione di continuità, il lavoratore"* (questione già chiarita da Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 1998, n. 108) ma implica che il preposto eserciti correttamente le sue tipiche funzioni, relative alla: *"diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati"*, rispetto alla quale *"è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione"* (così Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4412).

Tale vigilanza si differenzia da quella del dirigente in quanto la vigilanza del preposto è di tipo "operativo" e quella del dirigente viene qualificata come "alta vigilanza", la quale riguarda la *"complessiva gestione del rischio e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni"* (Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10702).

I compiti (e correlativamente) le responsabilità del preposto sono puntualmente individuati dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale è stato oggetto di una importante modifica a seguito della pubblicazione della legge 17 dicembre 2021, n. 215, in sede di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Tale innovazione ha l'obiettivo di descrivere in modo migliore in cosa consistano i compiti prevenzionistici del preposto tenendo conto degli indirizzi sin qui ricostruiti e delle criticità emerse negli anni successivi all'entrata in vigore del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico del preposto una serie di compiti specifici, che si sostanziano, innanzitutto, nell'obbligo di vigilare sulle prestazioni lavorative dei lavoratori, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni e alle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza. A tale proposito l'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla citata legge n. 215/2021, richiede al preposto testualmente quanto segue: *“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”*.

Sul potere impeditivo del preposto si è recentemente pronunciata la Cassazione, con sentenza n. 6790/2024, affermando che: *“il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi”*.

Altro compito essenziale per il preposto è legato alla necessità di controllare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro segnalando al datore di lavoro e al dirigente di riferimento (perché questi provveda a realizzare le necessarie attività di prevenzione, se esse non possono direttamente essere poste in essere dal preposto) condizioni di pericolo per la salute e sicurezza presenti nel luogo di lavoro. E' quanto, in particolare, previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al preposto di: *“segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”*. Le modalità per mezzo delle quali la legge chiede che tale comportamento debba essere garantito dal preposto sono state individuate dalla successiva lettera f-bis) dell'articolo 19, comma 1, introdotta dalla legge n. 215/2021, e che si riporta testualmente di seguito: *“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”*.

La valorizzazione dell'importanza del ruolo del preposto è stata completata dalla legge n. 215/2021 introducendo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti – nell'ambito dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 (che individua gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti) – uno specifico obbligo di: *“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19”*, con la puntualizzazione che: *“Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”* e la previsione della possibilità (non dell'obbligo) che: *“I contratti e gli accordi collettivi di lavoro”* stabiliscano *“l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività”* (in questi termini l'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008). Il testo appena riportato non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l'individuazione del preposto o dei preposti (qualora ve ne siano in azienda

più di uno), ma impone che essa debba essere provata. Ad esempio, potrebbe darsi il caso che l'individuazione sia stata già effettuata nell'ambito del documento di valutazione dei rischi e/o nell'organigramma aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro o, ancora, che il preposto o i preposti abbiano già ricevuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 215/2021 una lettera di nomina come preposto. In simili casi, da verificare con la massima attenzione, non sarà necessaria alcuna ulteriore attività, se non in caso di necessità di rinnovo o modifica dell'incarico.

Qualora, invece, l'attività in parola non risulti essere in alcun modo stata effettuata, il datore di lavoro e il dirigente dovranno dare immediata attuazione al citato disposto di legge (il quale, peraltro, è sanzionato in caso di inadempienza con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, come previsto dall'articolo 55, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2008). Per favorire tale individuazione, sempre che l'azienda decida di procedere per mezzo di una nomina formale, si mettono a disposizione diversi modelli di nomina, nella seconda parte della presente pubblicazione.

L'introduzione dell'obbligo di individuazione del preposto comporta il progressivo venir meno della figura del preposto "di fatto" (ex art. 299, D.Lgs. n. 81/2008), dal momento che la mancata nomina di uno o più preposti, laddove necessitata dalla natura dell'organizzazione aziendale nonché dalla pericolosità delle lavorazioni da effettuare, è sanzionata nella misura sopra esposta, in aggiunta alla quale ricorre la sanzione per il mancato svolgimento del corso di formazione (sanzione che esisteva anche prima delle modifiche apportate dalla legge n. 215/2021).

Pertanto, come illustrato anche nella *"Relazione intermedia sull'attività svolta"* della *"Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati"* e alla luce della rilevanza in sede penale contravvenzionale del suddetto obbligo di individuazione del preposto, verrà progressivamente meno la prassi aziendale organizzativa in forza della quale anche il preposto "di fatto" può svolgere funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008. Sul punto, si veda, inoltre, l'interpello n. 5/2023 del Ministero del lavoro.

Di notevole importanza per l'attività nei cantieri è, altresì, la previsione – sempre riferita al preposto – di cui all'articolo 26, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (anche essa introdotta dalla legge n. 215/2021) e che prevede quanto segue: *"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto"*. Pertanto, qualora l'Azienda operi come impresa committente di lavori, servizi e forniture avrà titolo di chiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici (vale a dire, nell'ambito dei cantieri edili o di ingegneria civile, alle imprese affidatarie ed esecutrici) l'indicazione del personale che svolge nell'ambito dell'appalto funzioni di preposto e qualora operi come impresa appaltatrice o subappaltatrice (vale a dire, nell'ambito dei lavori edili o di ingegneria civile, come impresa affidataria o esecutrice) avrà l'obbligo di comunicare all'impresa committente chi tra i propri lavoratori svolga nell'ambito dell'attività in appalto di riferimento le funzioni di preposto.

Come il dirigente, anche il preposto è titolare di una posizione di garanzia, in quanto, come appena approfondito, l'articolo 19 del Testo unico di sicurezza pone a carico dello stesso una serie di obblighi specifici in materia di prevenzione, della cui mancata attuazione egli è direttamente responsabile. E' evidente, tuttavia, che se il preposto individuato dal datore di lavoro o dal dirigente assume una posizione sovraordinata rispetto ai lavoratori all'interno dell'impresa, dirigendo il lavoro, organizzandolo ed impartendo egli stesso ordini e direttive, sullo stesso gravano anche i medesimi obblighi e le medesime responsabilità che in materia di sicurezza competono al datore di lavoro e/o al dirigente in termini di vigilanza.

Di conseguenza, il datore di lavoro, che riveste all'interno dell'impresa una posizione centrale di garanzia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso spettanti deve controllare anche l'operato del preposto. Ciò è previsto, peraltro, dall'articolo 18, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale impone testualmente al datore di lavoro e al dirigente di vigilare sul corretto svolgimento dei compiti prevenzionistici da parte, tra l'altro, del preposto e del lavoratore. Va in merito sottolineato come la più recente giurisprudenza spieghi in modo chiarissimo in cosa tale vigilanza si sostanzia, come è dato leggere nella massima della sentenza Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14915, relativa a un infortunio mortale in un cantiere edile, in cui la Suprema Corte evidenzia come: ***“l'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”***. Nella medesima sentenza, di assoluzione per il datore di lavoro, viene altresì evidenziato quanto segue: *“quanto alle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale (e viceversa)”*.

Pertanto, nel caso in cui si siano instaurate nell'esercizio dell'attività lavorativa prassi in contrasto con le misure di sicurezza, con il consenso del preposto, in caso di eventuale infortunio sul lavoro, il datore di lavoro potrà rispondere per omessa sorveglianza, in concorso con il preposto stesso ma non risponderà, invece, del fatto in caso di corretta identificazione dei ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di predisposizione (innanzitutto tramite il Piano Operativo di Sicurezza) delle procedure di prevenzione e protezione da attuare in concreto in cantiere e di affidamento di quelle attività ad un preposto adeguatamente esperto e formato. In tali casi, l'assenza di una investitura espressamente e formalmente conferita al preposto, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, porterà con ogni probabilità il Giudice a ritenere che sul preposto nel caso di specie non gravassero gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro o del dirigente; con la conseguenza che su di essi si potrebbero ritenere personalmente gravanti gli obblighi di verifica in cantiere, attraverso idonee forme di vigilanza, del rispetto delle misure di sicurezza da parte dei preposti e dei lavoratori.

Infine, va rilevato che la presenza di un preposto non esime da responsabilità il dirigente, in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza. Entrambi, infatti, sono titolari di autonome posizioni di garanzia, seppure a distinti livelli di responsabilità, come appena esemplificato. In tale logica si collocano le più recenti pronunce, che rimarcano come il compito del datore di lavoro sia innanzitutto quello di adottare le più corrette – dal punto di vista prevenzionistico – “*scelte gestionali di fondo*” (così, per ultima, Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 25977) organizzando l'impresa in modo che le attività di lavoro vengano svolte da persone (dirigenti e preposti) che abbiano il compito di controllare che tali scelte di tutela vengano effettivamente attuate giorno per giorno dai lavoratori. Quindi, in caso di indagine per infortunio o malattia professionale le responsabilità andranno ascritte (e anche eventualmente escluse) a ciascuna persona che abbia un ruolo nell'impresa secondo questo principio generale: *“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266853)”* (così la già citata Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606).

Va, poi, sottolineato come se l'azienda si è correttamente organizzata in merito e ha predisposto le misure di tutela adeguate al rischio, formando e informando i propri lavoratori in merito, **è sempre più frequente che il procedimento penale si concluda con l'assoluzione del datore di lavoro, del dirigente e anche del preposto indagato, in quanto l'evento sia attribuibile a un comportamento “abnorme” del lavoratore**, vale a dire ad una condotta individuale che l'organizzazione aziendale (adeguata, nel senso sin qui esposto) non avrebbe in alcun modo potuto prevedere. In questo senso si sono, ad esempio, espresse, tra le tante, Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2019, n. 5007, la già citata Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14915, Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883 e anche Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, 24139, in cui si rimarca che: *“il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073)”*.

1.4 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

L'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 81/2008 definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come: *“la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”*.

Dalla nozione contenuta nella norma discende che quella in esame è una figura particolarmente importante ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in quanto si tratta del soggetto chiamato, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, a collaborare con il datore di lavoro al fine di individuare i rischi lavorativi e identificare le misure antinfortunistiche da adottare al lavoro.

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione rappresenta, peraltro, uno degli adempimenti più significativi che fanno carico al datore di lavoro, tanto da rientrare, come già segnalato, tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, insieme alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento.

Il soggetto designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere sia un soggetto esterno che un soggetto interno all'azienda o all'unità produttiva e, dunque, può trattarsi anche di un lavoratore dell'impresa, purché munito delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale delicato incarico. Infatti, deve trattarsi di soggetti provvisti di competenze tecniche e professionali adeguate a garantire un'idonea capacità di svolgimento dell'incarico, anche alla luce della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, quali definite, anche rispetto ai requisiti di formazione e aggiornamento, all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, tramite il rinvio al pertinente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione è comunque obbligatoria all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008, come ad esempio nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori. Inoltre, nei casi previsti dall'articolo 34, tra i quali rientrano le aziende industriali (quali le imprese edili) fino a 30 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, dovendo in tal caso essere in possesso dei requisiti formativi definiti dall'articolo 34 del Testo unico, per mezzo del rinvio al pertinente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

L'articolo 33 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce i compiti spettanti al servizio di prevenzione che consistono, fondamentalmente, nella individuazione dei fattori di rischio e nella elaborazione di adeguate misure e procedure di prevenzione e di sicurezza, nonché nella proposizione di programmi di informazione e formazione per i lavoratori.

Dall'analisi dei compiti descritti emerge che al responsabile e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione competono essenzialmente una funzione di consulenza a favore del datore di lavoro senza autonomi poteri decisionali ed operativi. Per tale ragione, la collaborazione prestata da questi soggetti rispetto al datore di lavoro, non dà luogo di per sé a specifiche responsabilità penali di tipo prevenzionistico. Coerentemente con il ruolo consultivo svolto, infatti, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione non rivestono alcuna posizione di garanzia e, dunque, non rientrano tra i soggetti chiamati a rispondere direttamente del loro operato; tanto è vero che il D.Lgs. n.

81/2008, diversamente da quanto previsto per il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, non contempla alcuna sanzione penale a loro carico.

Naturalmente, il fatto che il legislatore non abbia previsto delle responsabilità dirette a carico di tali soggetti non significa che questi non debbano rispondere in caso di inosservanza dei compiti loro attribuiti, soprattutto in caso di infortuni sul lavoro. Infatti, nelle ipotesi in cui l'evento lesivo a danno del lavoratore sia direttamente riconducibile ad un errore di valutazione del consulente e/o alla mancata segnalazione al datore di lavoro di carenze, rispetto a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi e rilevato nel corso della sua attività, il consulente stesso potrà essere chiamato a rispondere, anche se l'infortunio non è conseguenza di una specifica violazione da parte dello stesso delle norme in materia di sicurezza. Quanto appena evidenziato è, peraltro, costantemente evidenziato dalla giurisprudenza la quale in merito al RSPP evidenzia, in particolare, quanto segue: *"Il ruolo di consulente del datore di lavoro è stato attribuito anche al RSPP, osservando che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, svolge il compito di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza. Da ciò consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio possa profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione"* (così Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856; nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. pen., Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311). La medesima giurisprudenza esclude, quindi, la responsabilità del RSPP in caso di puntuale segnalazione del pericolo al datore di lavoro, in difetto di poteri decisionali e di spesa in capo a tale figura (come in Cass. pen., 5 maggio 2014, n. 18296, e in Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536).

In tali circostanze, infatti, il comportamento del responsabile del servizio di prevenzione concorre comunque alla produzione dell'evento lesivo e, di conseguenza, il soggetto potrà essere sottoposto a sanzione penale per i reati di lesione o di omicidio colposo (rispettivamente, articoli 590 e 589 c.p.) conseguenti all'infortunio verificatosi. In simili ipotesi, peraltro, non è da escludere che anche il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere per colpa *in eligendo* o *in vigilando*, almeno nei casi in cui l'errore di valutazione del consulente sia palesemente riscontrabile, e dunque tale da essere percepito dal datore di lavoro anche in assenza di competenze tecnico-professionali specifiche.

Infine, è del tutto evidente che, nei casi in cui il soggetto designato quale responsabile del servizio di prevenzione svolga di fatto anche il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, in base al principio di

effettività che regola la materia della sicurezza, incomberanno sullo stesso anche gli obblighi che fanno tipicamente capo a tali figure.

2. La delega di funzioni

La complessità strutturale delle imprese pone sovente la necessità di individuare la singola persona fisica alla quale attribuire la responsabilità per un fatto penalmente rilevante. Come già esposto, la normativa penale individua come responsabile innanzitutto il datore di lavoro, vale a dire colui il quale riveste all'interno dell'organigramma societario una posizione apicale, considerato che il soggetto posto al vertice dell'impresa è colui che gode del più ampio potere decisionale e di spesa, determinando ed indirizzando l'operato dell'azienda.

Tuttavia, i soggetti destinatari di obblighi penalmente sanzionati quali datori di lavoro si trovano spesso nell'oggettiva impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti. Da qui la necessità per i vertici aziendali di avvalersi dell'operato di altri soggetti dotati di competenza qualificata in grado di sostituire o affiancare il datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Tale articolazione organizzativa costituisce essa stessa una misura di prevenzione e protezione, consentendo all'impresa di agire per mezzo delle persone (dirigenti e preposti) più vicini al rischio lavorativo e, quindi, maggiormente in grado di gestirlo con efficacia, per sempre nell'ambito delle direttive generali del datore di lavoro.

Il fenomeno di ripartizione organizzativa viene comunemente denominato "delega di funzioni", per indicare l'attribuzione di autonomi poteri decisionali ad un soggetto che non ne sia titolare. Con essa, dunque, si trasferiscono compiti originariamente gravanti sul soggetto posto in posizione apicale a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli, rendendo così il sistema più efficiente.

Tenuto conto di tale fenomeno, secondo la tesi maggiormente seguita in giurisprudenza prima del 2008, per individuare nel complesso aziendale i soggetti titolari di posizioni di garanzia occorre tenere conto sia della qualifica formalmente spettante al soggetto, sia delle funzioni concretamente svolte (c.d. teoria organica). In sostanza, secondo questo indirizzo, vi sono due livelli di indagine: 1) la ripartizione degli obblighi da parte della legge, in base alle qualifiche ricoperte e alle mansioni svolte di fatto; 2) il trasferimento a terzi di obblighi originariamente diretti ad un determinato soggetto. L'esistenza, dunque, della delega di funzioni può consentire di individuare un'autonoma posizione di garanzia. Tuttavia, la questione fondamentale è stabilire quali siano gli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi in base alla legge.

Al riguardo, l'orientamento in questione evidenziava che l'obbligo gravante sul soggetto delegante qualificato non viene meno con la delega, ma si trasforma in un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia nell'obbligo di controllare le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita. In buona sostanza, la delega non libera interamente il delegante, considerato che l'obbligo originario si trasforma in obbligo di

vigilanza e di controllo sull'adempimento dell'incarico da parte del delegato, obbligo della cui omissione il primo risponde in quanto con il proprio comportamento omissivo non abbia impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire (articolo 40, comma 2, c.p.).

Tale posizione è stata accolta dal D.Lgs. n. 81/2008, il quale, all'articolo 16, comma 3, prevede che: *“la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”*.

Si può pertanto ritenere che l'effetto della delega sia quello di costituire una nuova posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente. Quest'ultimo vede mutare il contenuto della sua posizione di garanzia da obbligo di osservanza diretta della prescrizione normativa in obbligo di vigilanza sull'adempimento del delegato. Sul tema, la Cassazione, con sentenza n. 8375/2024, ha evidenziato che *“la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”*.

Deve infine evidenziarsi che, ai fini della sicurezza, la delega non può sortire alcun effetto rispetto a quei compiti che la legge considera non delegabili, dovendo essere assolti personalmente dal titolare della posizione di garanzia. Si tratta, si ripete, della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del relativo documento, nonché della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008), che la norma pone a carico esclusivamente del datore di lavoro.

2.1 I requisiti di validità

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 individua puntualmente i requisiti necessari affinché la delega di funzioni possa ritenersi efficace. Detti requisiti sono sia relativi all'atto sia relativi al contenuto.

Si riporta di seguito il relativo testo.

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla

specifica

natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La norma costituisce la riscrittura in termini di diritto positivo dei principali criteri elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza la quale ha costruito un quadro di riferimento incentrato sull'idea di fondo per cui soltanto una delega correttamente e validamente esercitata è idonea a produrre, a favore del delegante (necessariamente il datore di lavoro), un effetto liberatorio dalle responsabilità che all'esercizio di quelle funzioni sono connesse. Al riguardo costantemente la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la delega deve essere in concreto provata, e che il relativo onere grava sul delegante (così, per tutte, Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41352). L'assenza di prova fa sì che nessuna responsabilità possa essere ascritta al presunto delegato, e che del mancato adempimento torni a rispondere il solo datore di lavoro.

L'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 richiede sia requisiti formali che sostanziali. Sul piano formale, è necessario che sussista:

- *Un atto di delega scritto recante data certa;*
- *L'accettazione per iscritto del delegato;*
- *Adeguate e tempestive pubblicità della delega (come imposto testualmente dall'articolo 16, comma 2, del Testo unico).*

Sul piano sostanziale, occorre che la delega garantisca quanto segue:

- *sia conferita a soggetto delegato in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- *attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- *attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*

Quanto agli oneri formali si ritiene che, pur non essendo richiesto necessariamente l'atto pubblico, la necessità che la delega abbia data certa comporta l'esigenza di effettuare normalmente la sottoscrizione autenticata della firma in calce alla delega ed alla relativa accettazione. La mancanza di indicazioni, da parte del Legislatore, delle concrete e idonee modalità atte a soddisfare questo requisito ha generato alcuni dubbi interpretativi. Sul punto è anche intervenuto il Garante per la Privacy (pronuncia del 5 dicembre 2000) secondo il quale la disciplina della data certa, richiesta come elemento necessario ai fini della validità della delega di funzioni, può essere riconducibile alla disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, nell'alveo degli articoli 2702-2704 del c.c., i quali recano un'elencazione degli strumenti (ad esempio, marca temporale o c.d. "autoprestazione") per attribuire data certa ai documenti.

Dal punto di vista della prassi, il metodo più usato e da ritenersi più idoneo rimane l'atto sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, senza che sia, comunque, esclusa la possibilità di utilizzo di altri

strumenti utili allo scopo (che è quello di rendere imm modificabile un documento in una determinata configurazione, una volta apposta ad esso una data), quali l'invio di esso – quale documento imm modificabile – da indirizzo PEC ad altro indirizzo PEC o per mezzo di apposizione (nel settore delle pubbliche amministrazioni) di protocollo informatico. Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dal decreto interministeriale 30 novembre 2012, relativo alle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi – attuativo dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 – in cui è dato leggere, rispetto alla “data certa” del documento, quanto segue: *“la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge”*.

La scelta del legislatore è, infatti, legata, analogamente a quanto per il documento di valutazione dei rischi, alla necessità di conseguire la certezza circa l'efficacia della delega, trattandosi di individuare con precisione i soggetti responsabili sul piano penale in relazione al momento di consumazione del reato; per cui **qualunque modalità (anche informatica) che garantisca tale risultato deve ritenersi utilizzabile**.

L'accettazione può essere effettuata sia contestualmente, e perciò in calce all'atto di delega, sia con atto successivo con le forme richieste per la delega da comunicarsi al delegante (atto recettizio).

Quanto alla necessaria pubblicità della delega, si ritiene che tale profilo attenga alla diffusione della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, di modo che possano essere immediatamente riconoscibili, per coloro che operano all'interno dell'organizzazione e per i terzi che vengano a contatto con la stessa, i soggetti preposti a determinate funzioni. La Corte di Cassazione, in particolare, in passato ha in merito evidenziato che: *“le evidenti esigenze di certezza connesse alla delicatezza e all'importanza della materia impongono, ai fini dell'efficacia liberatoria di un'eventuale delega, la sussistenza di una adeguata pubblicità della stessa”* (Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 1999, n. 3250). L'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, al di là del principio generale enunciato, non indica con precisione quale tipo di atto sia idoneo a soddisfare l'esigenza in questione consentendo l'utilizzo di qualunque atto idoneo allo scopo (ad esempio, la pubblicazione della delega tramite la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o tramite il sito dell'impresa e/o la sua trasmissione al terzo con cui l'impresa abbia rapporti). Naturalmente, il requisito della “pubblicità” va inteso, unitamente al senso che appena è stato indicato (direttamente correlato con quello della forma scritta), anche come pubblicità interna all'azienda: ossia come esigenza di rendere l'atto (e l'investitura in esso contenuta) conoscibile a tutti i lavoratori; esigenza che il datore di lavoro potrà soddisfare nelle forme e con le modalità che più riterrà opportune, quali, ad esempio, per mezzo di circolari/lettere interne; affissione dell'atto in luoghi a tutti accessibili (in analogia con quanto è previsto all'articolo 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970, intesa di pubblicità del codice disciplinare).

In merito ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti in capo al soggetto delegato, il D.Lgs. n. 81/2008 non specifica quali debbano essere. Ciò dipende dalla molteplicità di ambiti e funzioni in cui può operare la delega: si tratta evidentemente di valutare i titoli e l'esperienza del singolo in relazione

all'attività svolta dall'organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo specifico settore affidato alla competenza del delegato. Tale valutazione deve essere necessariamente svolta dal datore di lavoro *ex ante*, in base ad un giudizio di idoneità ed adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine al corretto adempimento dei compiti attribuiti.

Al riguardo, si ritiene che, nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro, sussista anche quella relativa alla scelta di soggetto inadeguato rispetto ai compiti trasferiti (*culpa in eligendo*), così come non può esimersi da responsabilità il delegato che abbia accettato la delega pur non possedendo adeguate conoscenze e capacità nel settore di riferimento (colpa per imperizia).

Per quanto concerne il contenuto della delega, il delegato deve godere di ampi poteri decisionali, commisurati al tipo di attività delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari. L'autonomia decisionale ed organizzativa costituisce, infatti, elemento coesistente all'istituto della delega di funzioni, dovendosi in assenza della stessa parlare piuttosto di "delega di esecuzione", caratterizzata dalla circostanza che il titolare della posizione di garanzia si sia limitato ad affidare ad un subordinato compiti meramente esecutivi delle proprie decisioni. Pertanto, laddove il delegato non sia dotato di alcuna autonomia decisionale, il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale. In merito va sottolineato come la giurisprudenza più recente sottolinea come la delega possa avere effetto liberatorio per il delegante solo qualora: *"abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati"* (così, per ultima, Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174, che assolve il datore di lavoro sottolineando come nel caso di specie la delega fosse stata conferita per compiti non generali ma ben determinati rispetto all'organizzazione di impresa non comportando *"una modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società"*).

Nella delega di funzioni, il delegato deve, poi, avere la necessaria autonomia di spesa, deve cioè essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio delegatogli anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi, che deve essere adeguata all'incarico di riferimento.

Al riguardo la giurisprudenza (così, per tutte, Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017 n. 30115) rimarca che: *"con riferimento alle responsabilità nascenti per il datore di lavoro dalla mancata predisposizione sul piano economico, di attrezzature ed in generale di mezzi per mettere in sicurezza l'ambiente di lavoro, in ripetute occasioni questa Corte ha affermato il principio che "In tema di infortuni sul lavoro, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina (Sez.4A 24.9.2007 n.47136, Macorig, Rv.238350; conforme Sez.4A 30.6.2004 n.36774, Capaldo e altri, Rv.229694)." Ne deriva che i poteri del delegato debbono essere specificamente indicati nella delega – anche solo facendo riferimento al budget aziendale o affidato al delegato – e devono comunque risultare effettivamente a disposizione del medesimo, in caso di accertamento giudiziale; Cass. pen.,*

sez.IV, 4 luglio 2008 n.27433, sottolinea che la delega deve contenere quanto segue: *“espressa previsione di impegno di spesa della società, salvo preavviso e resa del conto a spesa effettuata ai fini del bilancio di esercizio.”* Dal punto di vista della prassi normalmente seguita in merito, tale risultato può conseguirsi tramite l’atto di delega o prevedendo un potere di spesa illimitato (il quale, tuttavia, potrebbe non avere in concreto rispondenza nelle dinamiche di spesa reali in azienda) in capo al delegato o conferendogli uno specifico budget (determinato in base all’incarico e al bilancio dell’impresa) o, infine, attribuendo al delegato ogni potere di spesa nell’ambito del budget aziendale a disposizione per la funzione delegata o per il cantiere di riferimento. In tutti e tre i casi, appare più che opportuno che la delega preveda una clausola in forza della quale il delegato sia tenuto a intervenire, senza alcun limite economico, in casi straordinari di necessità ed urgenza, che impongano un intervento per garantire la salute e sicurezza del tutto indifferibile, dovendo unicamente in merito rendicontare al delegante rispetto all’investimento realizzato.

Se dunque la violazione normativa è frutto della scelta di politica generale operata dall’impresa ovvero dell’assenza di potere di spesa per un budget inadeguato ai compiti attribuiti, il delegato non può essere ritenuto responsabile ed il delegante mantiene intatta la propria originaria posizione di garanzia. Tuttavia, occorre tenere presente che il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate per mancanza dei fondi necessari deve chiedere al delegante di essere posto in grado di svolgerle e, in caso di diniego o mancato adempimento, deve rifiutare il conferimento della delega ovvero rimettere la stessa al delegante. In caso contrario, infatti, può configurarsi a carico del delegato la responsabilità per l’evento che dovesse verificarsi a cagione delle omissioni rilevanti.

Tutti gli elementi sin qui richiamati vengono costantemente richiesti dalla giurisprudenza nelle deleghe, anche nella più recenti pronunce. Al riguardo, per tutte, si rinvia a Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2019, n. 39745, la quale sottolinea come: *“in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”* (nello stesso senso, per ultima, la già segnalata Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174).

2.2 La posizione del delegante

Come già evidenziato, il delegante non può attraverso la delega di funzioni escludere *in toto* la propria responsabilità sul piano penale. La sua posizione di garanzia, lungi dall’essere esclusa e sostituita da quella del delegato, si riduce di contenuto. Sussiste, infatti, in capo al delegante l’obbligo di assicurare un idoneo sistema di controllo sull’attività del delegato, al fine di non incorrere in responsabilità per *culpa in vigilando*, così come espressamente richiesto dall’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

In assenza di un idoneo sistema di controllo, il delegante risponde per l'omesso esercizio del poterdovere di controllo rispetto all'eventuale reato omissivo o commissivo del delegato. Ove dunque il delegato non osservi la specifica prescrizione normativa (es. reato di natura contravvenzionale per omessa predisposizione della misura tecnica di prevenzione) e, inoltre, da tale inosservanza scaturiscano reati ulteriori (es. morte o infortunio del lavoratore quale conseguenza di detta violazione), il delegante risponde per concorso mediante omissione nel reato del delegato: detto concorso per omissione potrà essere doloso, se il delegante è a conoscenza di fatti idonei a provocare violazioni da parte del delegato e si è scientemente astenuto dall'intervenire, ovvero colposo se, pur non essendo a conoscenza della possibile violazione, non abbia esercitato diligentemente l'attività di controllo sul delegato (in tal caso il reato del delegato deve essere previsto a titolo di colpa).

Alla luce delle considerazioni svolte, appare di fondamentale importanza definire la misura del controllo esigibile da parte del soggetto delegante.

Al riguardo, l'opinione prevalente ritiene che il controllo richiesto non possa essere analitico, cioè essere così penetrante e costante al punto da sostanzialmente inaspersarsi nell'adempimento dell'obbligo stesso di cui il delegante è originario destinatario. Infatti, se così fosse, la dimensione di tale obbligo di controllo renderebbe sostanzialmente inutile il ricorso alla delega. Ciò che dunque può ragionevolmente richiedersi al delegante è un controllo sul generale andamento dell'attività delegata il cui esatto ambito dipende di volta in volta dal tipo di attività svolta.

In linea generale, il limite negativo è costituito da una vigilanza così penetrante ed assidua da configurare una vera e propria "ingerenza" del delegante e consistente in ordini, direttive e consigli indice della mancanza *ab origine* dell'esigenza di fare ricorso alla delega di funzioni.

Può dunque ritenersi che, laddove il soggetto di vertice dell'impresa, garante originario, abbia dato luogo ad una delega effettiva, avente i requisiti sopra visti, ed abbia approntato un adeguato sistema di controllo sull'attività del delegato, può legittimamente confidare nell'osservanza da parte di quest'ultimo della diligenza richiesta nell'esercizio delle attribuzioni, dovendo attivarsi solo allorché venga a conoscenza di eventuali inosservanze da parte del delegato.

2.2.1 Modelli di organizzazione e gestione

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di vigilanza gravante in capo al soggetto delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni da parte del delegato si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dall'articolo 30, comma 4, del medesimo Testo Unico.

La disposizione richiamata prevede, infatti, che, nell'ambito del modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, sia previsto un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Peraltro, la scoperta di violazioni significative delle norme di prevenzione degli infortuni ovvero il mutamento nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico comportano l'obbligo di riesaminare ed eventualmente modificare il medesimo modello organizzativo.

In sostanza, l'adozione di un modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che preveda un sistema di controllo circa la sua attuazione e mantenimento, concreta il rispetto da parte del delegante dell'obbligo di controllo sul soggetto delegato, ai fini di escludere ogni profilo di colpevolezza in ordine all'eventuale reato commesso dal delegato.

La previsione normativa conferma che i compiti di controllo gravanti sul delegante debbano riguardare l'attività del delegato nel suo complesso considerata, prescindendo da un controllo specifico di ogni singolo atto, tanto che lo stesso può risultare adempiuto attraverso l'adeguata attuazione del modello gestionale. In tal modo viene chiarito che la vigilanza in parola è un controllo di altissimo livello, sull'esistenza e l'evoluzione del sistema di prevenzione e non sulle lavorazioni giornaliere (il cui controllo non è compito del datore di lavoro delegante). Al riguardo, si consideri la recente Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 25977, che assolve il datore di lavoro sottolineando come nelle imprese di grandi dimensioni *“il «datore di lavoro» risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che discendono dalle scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienze”*, e, ancora, che: *“l'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, richiede «il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo» solo «quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico», e, quindi, solo in occasione di sopravvenienze, appunto «significative»*. Ne deriva, secondo la Suprema Corte, che per ricostruire le responsabilità in caso di infortunio sul lavoro: *“è necessario accertare se le riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori discendono da scelte gestionali di fondo dell'impresa ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo”*, di cui risponde il datore di lavoro, oppure, come nel caso di specie, da: *“insidie pericolosissime» sul luogo del fatto”*, che non possono essere addebitate al vertice dell'organizzazione aziendale.

L'indirizzo appena richiamato evidenzia, tra l'altro, l'importanza e l'opportunità della scelta – che rimane volontaria – dell'impresa di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008, quale testimonianza di un'azienda attenta alla salute e sicurezza sul lavoro e che assume un impegno formale e sostanziale di tutelare i propri lavoratori anche oltre il minimo di legge; scelta che il Legislatore “premia” escludendo, in caso di adozione e attuazione del modello, le pesanti sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 a carico dell'azienda e che la giurisprudenza considera come elemento determinante per escludere le

responsabilità penali individuali. A tale riguardo, particolarmente utili saranno i modelli predisposti e controllati per mezzo di procedure predefinite, dirette a verificare che il modello sia stato non solo correttamente progettato ma sia attuato giorno per giorno al lavoro, quali i modelli “certificati” in base alla ISO 45001 oppure “asseverati”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, in attuazione della norma UNI 11751:2019.

2.3 La posizione del delegato

Attraverso la delega di funzioni debitamente accettata dal soggetto delegato, questi subentra quale ulteriore soggetto responsabile titolare di una posizione di garanzia. Il delegato è tenuto pertanto a svolgere le funzioni delegate adempiendo alle prescrizioni normative ed attivandosi per prevenire il verificarsi di eventi lesivi.

Il delegato deve inoltre accertare che gli vengano conferiti i poteri decisionali adeguati allo svolgimento dei compiti ed i mezzi economici concretanti l’autonomia di spesa necessaria per l’attuazione delle decisioni assunte. La carenza di effettività della delega impone al soggetto delegato di escludere la relativa accettazione o di revocare la stessa laddove le condizioni suddette dovessero venire meno. Ciò al fine naturalmente di escludere ogni responsabilità in ordine ad eventuali violazioni normative.

In caso di ingerenza del titolare che impartisca ordini o direttive non adeguate al rispetto delle prescrizioni, il soggetto delegato è tenuto a non darvi esecuzione, rimettendo in caso di conflitto il potere conferitogli con la delega.

Si tratta pertanto di una posizione particolarmente delicata, che impone al soggetto delegato l’adempimento dei propri compiti con la diligenza richiedibile, da valutarsi in termini rigorosi vista la natura professionale dell’attività svolta e gli specifici requisiti di idoneità richiesti (articolo 1176, comma 2, c.c.).

L’esercizio delle funzioni delegate comporta la responsabilità penale del soggetto delegato sia in ordine ai reati comuni, sia in ordine ai reati propri, ossia quelle fattispecie criminose nelle quali è richiesto in capo al soggetto attivo del reato una determinata qualifica (es. datore di lavoro). Ne deriva che, pur non ricoprendo formalmente la qualifica richiesta, il delegato, in ragione della delega e della posizione di garanzia con essa assunta, risponde del reato in base al principio di effettività che determina l’individuazione dei soggetti responsabili.

2.4 La subdelega

L’articolo 16, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 prevede e disciplina l’istituto della c.d. subdelega, ossia la possibilità che il soggetto delegato provveda a sua volta a delegare specifiche funzioni ad altro soggetto. Quest’ultimo non può effettuare alcuna ulteriore subdelega, attesa la lettera dell’articolo in

commento che prevede espressamente che: *“Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”*

La disposizione legislativa appena riportata richiede che la subdelega debba possedere alcuni requisiti, e, in particolare:

- 1) la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali di validità, già analizzati al precedente paragrafo 2.1, e perciò:
 - a. atto di subdelega scritto recante data certa;
 - b. accettazione per iscritto del subdelegato;
 - c. adeguata e tempestiva pubblicità della subdelega;
 - d. possesso di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni subdelegate;
 - e. attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni subdelegate;
 - f. attribuzione dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni subdelegate;
- 2) la previa intesa del datore di lavoro;
- 3) la specificità delle funzioni subdelegate.

Quanto alla previa intesa del datore di lavoro, stante il carattere formale della subdelega, deve ritenersi che la stessa debba risultare per iscritto; normalmente essa viene conferita al delegato con l'atto di delega, inserendosi in esso la facoltà di sub-delegare ed eventuali condizioni di essa.

La norma richiede comunque l'autorizzazione preventiva del datore di lavoro ad effettuare la subdelega, confermando in tal modo l'esigenza che il datore di lavoro operi il controllo costante sull'attuazione delle funzioni delegate. Inoltre, considerato il carattere eccezionale della subdelega rispetto al principio generale secondo cui il soggetto delegato non può a sua volta delegare le funzioni, appare difficile ritenere ammissibile una ratifica successiva da parte del datore della subdelega operata autonomamente dal delegato.

La norma precisa, inoltre, che la subdelega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al subdelegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. In linea, pertanto, con quanto previsto per il datore di lavoro che delega le funzioni ad altro soggetto e che, come visto, mantiene l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle stesse, anche il delegato che assuma la veste di subdelegante rimane titolare del potere-dovere di controllo sull'attività del subdelegato.

Peraltro, il legislatore non chiarisce se, anche in ipotesi di subdelega, l'obbligo di vigilanza gravante in capo al soggetto subdelegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni da parte del subdelegato si intenda assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e

controllo previsto dall'articolo 30, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008. Va, in merito, ricordato, tuttavia, che i modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro – se correttamente progettati ed attuati – sono composti da procedure di controllo e verifica che, in caso di procedimento penale, possono senz'altro costituire il fondamento delle difese per dirigenti, delegati e sub-delegati, attesa la già segnalata natura della vigilanza ad essi richiesta, relativa al controllo dell'esistenza e dell'efficacia delle procedure di prevenzione e protezione, piuttosto che dei comportamenti dei lavoratori.

Infatti, in base ad una lettura sistematica delle norme, sembra corretto ritenere che l'adozione del modello organizzativo, che deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, e ciò anche con riferimento all'attività del subdelegato, possa costituire idoneo strumento per ritenere assolto l'obbligo di vigilanza da parte dello stesso subdelegante. Sarebbe, infatti, alquanto illogico attribuire al modello di organizzazione e gestione, che ha carattere generale ed unitario, una funzione di esonero per la sola responsabilità del datore di lavoro-delegante e non per quella del delegato-subdelegante.

3. Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria

L'analisi delle figure rilevanti ai fini della sicurezza all'interno di un'impresa deve essere ulteriormente approfondita, adattata e completata avendo specifico riguardo allo svolgimento dell'attività edilizia e alla sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione dei lavori.

Da un lato, infatti, occorre comprendere, con riferimento a ciascuna impresa esecuttrice, quali siano i soggetti che ricoprono la figura di datore di lavoro, dirigente, preposto e soggetti delegati; dall'altro, è necessario verificare, nella complessità dei soggetti che eseguono i lavori, se vi siano delle posizioni di garanzia peculiari e, perciò, quali siano le posizioni assunte dalle singole imprese che intervengono in cantiere. Infatti, anche rispetto ai lavori edili o di ingegneria civile – quali definiti dall'Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 e regolati dal Titolo IV del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro – vale il principio per cui la compresenza di più titolari della posizione di garanzia non è evenienza che esclude, per ciascuno, il contributo causale nella condotta incriminata. Ciò significa, come per tutte sottolineato da Cass. Pen., sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29798, che un infortunio grave o mortale in un cantiere può, quindi, essere addebitato a ognuno (potenzialmente a tutti) i soggetti della salute e sicurezza nei cantieri per violazione dei rispettivi obblighi.

Al riguardo, occorre tenere presente che l'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 distingue tra impresa esecuttrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa *“che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”*, ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli articoli 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.1 Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Nell'ottica del Legislatore la singola impresa che esegue lavori si configura *ex se* come soggetto tenuto al rispetto delle prescrizioni di tutela della sicurezza, prescindendo dal ruolo che ricopre. Nell'ambito di ciascuna impresa esecutrice può, infatti, individuarsi la persona fisica che ricopre il ruolo di datore di lavoro, così come delineata al precedente paragrafo 1.1, quale *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*.

Rispetto alla definizione di datore di lavoro già esaminata, occorre preliminarmente fornire alcuni chiarimenti, in ordine al concetto di “unità produttiva”. Nell'ambito dell'attività edilizia, si pone, infatti, il problema di chiarire se possa considerarsi unità produttiva, ai fini dell'individuazione del datore di lavoro, anche il singolo cantiere, con l'evidente conseguenza di trasferire la titolarità di detta posizione al soggetto che ricopra il ruolo apicale con riferimento al cantiere e non all'azienda nel suo complesso.

Tale conclusione appare difficilmente sostenibile, alla luce della definizione di unità produttiva fornita dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 2, comma 1, lettera t), che configura la stessa quale *“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”*. La definizione normativa sembra infatti privilegiare caratteristiche di autonomia funzionale, sia sul piano decisionale che su quello finanziario, rispetto al complesso dell'impresa, normalmente ravvisabili in stabilimenti o filiali autonome, sotto i profili visti, dalla casa madre. Tale situazione di effettiva autonomia sembra difficilmente configurabile nella situazione tipica delle imprese di costruzione, per le quali il cantiere non appare una struttura separata dall'organizzazione aziendale. Esso potrà, quindi, qualificarsi come sede di lavoro (anzi la “tipica” sede del lavoro edile) ma non come “unità produttiva”, nel senso appena richiamato.

Deve, dunque, escludersi che vi possa essere un qualsiasi automatismo che consenta di definire il singolo cantiere come autonoma unità produttiva, pur non potendosi escludere in situazioni particolari la configurabilità di tale autonomia, specialmente per imprese di grandi dimensioni, operanti in settori diversificati con spiccata autonomia dalla sede centrale. In tal senso, si pensi all'ipotesi del “settore estero” avente una propria autonomia gestionale e decisionale nell'ambito dell'impresa.

In altri termini, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è normalmente il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti o il soggetto che di fatto ha la responsabilità complessiva dell'intera organizzazione dell'impresa. A seconda, perciò della tipologia di impresa, datore di lavoro può essere il titolare dell'impresa in caso di impresa individuale, l'amministratore unico o l'amministratore delegato in caso di società di capitali o di persone. In quest'ultimo caso, può risultare determinante il conferimento dei poteri decisionali e di spesa attribuiti normalmente al legale rappresentante dell'impresa il quale, in difetto di diverse individuazioni formali in azienda, sarà il “datore di lavoro” prevenzionistico in quanto

soggetto che *“esercita i poteri decisionali e di spesa”*, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2. Comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è tenuto all’adempimento delle misure generali di tutela previste dall’articolo 95 del D.Lgs. n. 81/2008, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall’articolo 15, sia rispetto alle misure particolari relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall’articolo 96 (che competono ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti concreti quali l’obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di quelli pericolosi e di stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie, quello fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza.

Rispetto agli adempimenti sopradetti, lo strumento maggiormente funzionale a delimitare i profili di responsabilità è costituito senz’altro dalla delega di funzioni, attraverso la quale il datore di lavoro, come ampiamente evidenziato nei paragrafi precedenti, può circoscrivere la propria responsabilità all’obbligo di vigilanza e controllo desumibile dall’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, è assolutamente necessario evidenziare che l’accettazione da parte del datore di lavoro del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, per il singolo cantiere, adempimento all’obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 attività prevista come non delegabile da parte del datore di lavoro (articolo 96, comma 2, del Testo unico).

3.1 Dirigenti e preposti nei cantieri

La definizione delle figure del dirigente e del preposto, anche per i cantieri, si desume dalla parte generale del D.Lgs. n. 81/2008, già sopra analizzata. In realtà, la disciplina relativa ai cantieri non fornisce chiarimenti in ordine ai compiti spettanti a detti soggetti, che risultano richiamati nella rubrica dell’articolo 96 (*“Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”*), salvo poi riferire esclusivamente al datore di lavoro gli obblighi specifici in tema di normativa dei cantieri. Sul dirigente e sul preposto delle imprese operanti nei cantieri edili gravano, dunque, sicuramente gli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008, già oggetto di trattazione.

La figura di dirigente fondamentale per l’attività del cantiere è il direttore di cantiere, quale soggetto che tipicamente in cantiere *“attuа le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”* (articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008). In quanto dirigente preposto all’attività produttiva del cantiere competono al direttore di cantiere gli adempimenti previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, cui sono riconnesse le sanzioni previste dall’articolo 55. Tale conclusione è costantemente adottata dalla giurisprudenza, nei processi per infortuni sul lavoro in cantiere, nei quali al direttore tecnico vengono attribuite responsabilità per non avere svolto le funzioni dirigenziali in

relazione ai lavori di riferimento (si veda, per ultima, Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27574, nella quale si sottolinea come spetti a tale figura *“tutelare la sicurezza dei lavoratori”* (...) e *“vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme alle normative vigenti”*).

Va sottolineato in merito che, nonostante l’articolo 96 non estenda espressamente gli obblighi ivi previsti al dirigente, in contrasto con quanto annunciato nella rubrica della norma, si trova un chiaro indice degli obblighi comunque gravanti sul dirigente dalla lettura del successivo articolo 159 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede a carico dello stesso le sanzioni penali per le relative omissioni. Detta norma sembra dunque confermare, anche per l’attività dei cantieri, la sussistenza di obblighi gravanti sul dirigente in proprio, del tutto analoghi a quelli propri del datore di lavoro. Se ne desume perciò una posizione di garanzia del direttore di cantiere piena e completa, quale dirigente prevenzionistico.

Ciò non toglie, tuttavia, che nei confronti dello stesso possa essere rilasciata altresì una delega che definisca specificamente i compiti ulteriori, ed in particolare quelli previsti dagli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008, con esclusione dei compiti non delegabili, al fine di rendere maggiormente chiaro il ruolo spettante al direttore di cantiere e le attività che gli si richiedono.

In caso di delega piena, pertanto, il direttore di cantiere sostituisce in tutto e per tutto il datore di lavoro, quale garante del rispetto della normativa antinfortunistica sul cantiere, salvo gli obblighi non delegabili e salvo il mantenimento in capo al datore dell’obbligo di vigilanza più volte richiamato. Ciò anche, va sottolineato, rispetto all’adozione delle misure contro il Covid-19 in cantiere, le quali – come già esposto – devono essere coerenti rispetto a quanto previsto dal Protocollo “cantieri” del 24 aprile 2020, e dal Protocollo siglato il 24 marzo dalle parti sociali dell’edilizia, le cui procedure attuative sono state emanate dalla Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT), a valore obbligatorio per tutti i soggetti che operano, a vario titolo, in cantiere.

Alla posizione tipica del preposto devono ricondursi le figure del capo cantiere, dell’assistente e del caposquadra, in quanto soggetti cui spetta essenzialmente il compito di curare l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente e verificarne l’esatta applicazione. Il capo cantiere, gli assistenti e il caposquadra devono dunque vigilare sulle attività dei lavoratori per garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle regole normative previste e delle disposizioni impartite dagli organi sovraordinati.

Gli obblighi gravanti sul capo cantiere, in qualità di preposto, derivano direttamente dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008, considerato che, come già visto anche per il dirigente, le norme specifiche relative al cantiere non prevedono obblighi particolari se non per il datore di lavoro. Tuttavia, ciò non significa che il preposto non assuma una specifica posizione di garanzia rispetto all’attuazione delle misure di sicurezza in cantiere. Anzi, il suo ruolo è proprio quello di vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione in cantiere da parte dei lavoratori, risultando perciò responsabile, laddove le stesse non siano attuate.

In linea generale, la posizione di garanzia del preposto comporta l'assunzione della responsabilità penale rispetto alle specifiche violazioni degli obblighi propri previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché della responsabilità relativa ad eventuali infortuni occorsi in cantiere, pur affiancandosi detta responsabilità a quella del direttore di cantiere ed eventualmente del datore di lavoro, in base anche all'assetto delle deleghe poste in essere dal datore di lavoro.

Secondo i principi generali svolti con riferimento all'impresa nel suo complesso, deve dunque desumersi che, nell'ambito del cantiere, può configurarsi la responsabilità del datore di lavoro e del direttore di cantiere, rispetto ai comportamenti omissivi del capo cantiere, qualora risulti che tali soggetti ne fossero a conoscenza, o avrebbero dovuto esserlo, avendo in tal caso l'obbligo di intervenire.

In particolare, nei rapporti tra direttore di cantiere e capo cantiere, ossia tra dirigente e preposto, il direttore di cantiere non può ritenersi esonerato da responsabilità per inosservanza delle misure di prevenzione, in ragione della presenza del capo cantiere, essendo entrambi i soggetti titolari di autonome posizioni di garanzia. Il direttore di cantiere è pertanto responsabile, in tema di infortuni, ove risulti che non abbia sorvegliato l'attività dei preposti o non sia intervenuto, pur essendo a conoscenza delle omissioni degli stessi.

3.3 L'impresa affidataria

L'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008, contiene la definizione di impresa affidataria, intendendosi per tale: *“l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”*. La norma aggiunge, inoltre, che: *“nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”*.

Rispetto a tale definizione, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27 luglio 2010, ha chiarito che:

- 1) l'espressione “consorzi di imprese” di cui all'articolo 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
- 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;

- 3) l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria;
- 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.

L'esame del ruolo e delle funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 all'impresa affidataria consente di delineare l'assetto dei compiti in materia di sicurezza nei cantieri, laddove l'esecuzione dei lavori, come spesso accade, non sia demandata ad un'unica impresa, ma ad una pluralità di soggetti, sia perché complessivamente riconducibili al ruolo stesso di appaltatore (associazione temporanea di imprese, consorzio di concorrenti, consorzio stabile), sia perché riconducibili ai diversi ruoli di appaltatore e di subappaltatore.

A tali fini, è essenziale tenere presente che impresa affidataria rispetto ai subappaltatori è l'impresa appaltatrice; ove l'impresa appaltatrice sia costituita da una pluralità di soggetti, secondo le indicazioni dell'Autorità, dovendo comunque essere individuata un'unica impresa affidataria, è tale l'impresa mandataria per l'associazione temporanea ed altra impresa liberamente individuata dalle parti per i consorzi.

Tali precisazioni risultano importanti, poiché ciascuna impresa esecutrice è responsabile in proprio del rispetto della disciplina sulla sicurezza, in base alle disposizioni sopra esaminate, attraverso le varie figure delineate di datore di lavoro, dirigente e preposto, oltre all'eventuale delega di funzioni; tuttavia, all'impresa affidataria spetta un ruolo ulteriore ed aggiuntivo che potrebbe costituire fonte di autonoma responsabilità.

In particolare, l'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008). Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (articoli 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici. Peraltro, l'articolo 97, comma 3-ter, del Testo unico richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell'impresa affidataria siano in possesso di "*adeguata formazione*", da intendersi come la formazione – prevista dalla normativa vigente (comprensiva delle diverse disposizioni, qualora pertinenti, contenute negli accordi Stato-Regioni in materia di formazione esalute e sicurezza sul lavoro che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni) – disciplinata dal d.lgs. n. 81/2008 e dai relativi provvedimenti integrativi ed attuativi in relazione al settore dei cantieri temporanei e mobili. Se nessun dubbio può esservi in merito ai contenuti e alla durata dei percorsi formativi per dirigenti e preposti (in quanto essi sono disciplinati dall'Accordo del 21 dicembre 2011, al punto 5 per il preposto e 6 per il dirigente), nessun riferimento è possibile trovare rispetto alla formazione del datore di lavoro, essendo solo logico e pacifico che se egli svolge il ruolo di RSPP e abbia la relativa formazione

essa sia conforme a quanto richiesto dalla norma in commento. Al fine di non incorrere in possibili responsabilità in merito, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve, **quindi**, essere in possesso di formazione adeguata.

Rispetto all'impresa affidataria, la figura centrale è costituita dal datore di lavoro, che viene menzionato all'articolo 97; tuttavia, il Legislatore, oltre a richiamare le figure del dirigente e del preposto nel comma 3-ter, prevede l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 159 anche in capo al dirigente.

Per l'impresa affidataria si delinea, pertanto, la sussistenza di un ruolo particolare e differenziato rispetto alle altre imprese esecutrici, tale per cui potrebbe ravvisarsi una responsabilità in capo ai soggetti rilevanti (datore di lavoro e dirigente – direttore di cantiere), nell'ipotesi in cui si verificano reati omissivi o infortuni all'interno del cantiere riguardanti dipendenti di imprese esecutrici. È da ritenersi, infatti, che all'eventuale responsabilità ascrivibile al datore di lavoro, direttore di cantiere e/o capo cantiere della singola impresa possa aggiungersi la responsabilità del datore di lavoro e/o direttore di cantiere dell'impresa affidataria, laddove siano ravvisabili omissioni rilevanti in relazione al singolo e concreto evento verificatosi.

PARTE SECONDA

Premessa

Nel riportare alcuni esempi di lettere di incarico ed esempi di delega in materia di sicurezza utilizzabili dai datori di lavoro segnaliamo quanto segue:

- I modelli devono essere utilizzati dopo averli adattati alle realtà organizzative delle singole imprese, in particolare nel caso di loro articolazione in unità produttive.
- Più incarichi potrebbero essere affidati alla stessa persona qualora in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
- Alcuni modelli potrebbero non essere utilizzati (ad esempio nel caso in cui il datore di lavoro svolgesse anche le funzioni di RSPP, la lettera di incarico per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non avrebbe senso).
- La normativa prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia consultato in relazione alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti al primo soccorso, emergenza e antincendio, del medico competente e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. E' opportuno che di tale consultazione l'impresa conservi documentazione.
- Per quanto concerne le lettere di incarico per l'impresa affidataria si ricorda che, ove la stessa impresa affidataria ricopra anche le funzioni di impresa esecutrice, le lettere di incarico di cui agli esempi: 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, mantengono la propria validità.
- Nel caso in cui il datore di lavoro abbia conferito una delega per l'intero complesso aziendale (vedi punto 4.1) nulla vieta che vengano conferite deleghe per singolo cantiere (vedi punto 4.2). In alternativa potrebbe essere utilizzato lo strumento della sub-delega, da parte del delegato dell'intero complesso aziendale, nei confronti di direttori tecnici di singoli cantieri, previa intesa del datore di lavoro.
- I modelli di delega predisposti nel presente documento sono privi della facoltà di sub-delega. Qualora la scelta del datore di lavoro sia, invece, quella di consentire che il delegato, a sua volta, possa individuare uno (o più di uno) sub-delegato, si rinvia all'ultimo paragrafo, che fornisce istruzioni in merito e individua un modello di sub-delega.
- Per ciò che concerne gli esempi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2, si segnala che gli obblighi ivi richiamati discendono direttamente dalla legge e, anche per questo motivo, non è necessaria una formale accettazione della lettera di incarico ma è sufficiente la "presa visione".
- Le lettere di incarico per i dirigenti sono state impostate distinguendo tra incarichi per l'intero complesso aziendale ivi intendendosi le attività fisse dell'impresa quali sede, officina, magazzino, ecc., più le attività di cantiere (es. 1.1), e incarichi relativi ai singoli cantieri (es. 2.1 e 3.1). Ove il datore di lavoro voglia avvalersi di un dirigente per le sole attività fisse dell'impresa, il modello da utilizzare è il modello 1.1 depurato dei riferimenti all'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 (vedi note n. 2 e 5 del modello 1.1).
- Per conferire la delega di funzioni limitatamente alle sole attività fisse dell'impresa, potrà essere utilizzato il modello 4.1 depurato dei riferimenti all'articolo 96 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le note 2 e 5 riportate nel modello 4.1 stesso, analogamente a quanto illustrato al punto precedente.

1. LETTERE DI INCARICO PER L'INTERO COMPLESSO AZIENDALE (Attività fisse dell'impresa quali sede, officina, magazzino, ecc. più attività di *cantiere*)

1.1 Lettera di incarico per dirigente

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Oggetto: **Lettera di incarico di "Dirigente" ai fini della sicurezza**

Egr. Sig..... ,
visto l'organigramma aziendale e viste le Sue funzioni di ¹e quindi considerati i poteri direttivi e gestionali connessi all'esercizio di tali funzioni, con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di "Dirigente" ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..

Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dagli articoli 18, 26 e 96² del suddetto decreto, di seguito riportati:

- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

¹ Specificare il ruolo svolto (ad es. Direttore tecnico/ Responsabile del personale, ecc...).

² Il riferimento all'articolo 96 va eliminato nel caso di dirigenti che si occupino delle sole attività fisse dell'impresa.

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del suddetto decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. n. 81/2008;

- verificare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;³
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;⁴
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;⁴
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;⁴
- chiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare il personale che svolge la funzione di preposto;
- in caso di svolgimento di attività in appalto o subappalto indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/2008;⁴
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;⁵
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;⁵
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;⁵
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;⁵
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.⁵

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008 o da altre disposizioni obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, quali contenute nel protocollo aziendale e di cantiere.

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il datore di lavoro

.....

Per presa visione

.....

³ Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza.

⁴ Da eliminare nel caso di dirigenti che si occupino delle sole attività fisse dell'impresa.

1.2 Lettera di incarico per preposto

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Oggetto: **Lettera di incarico di “preposto” ai fini della sicurezza**

Egr. Sig. ,

visto l'organigramma aziendale, e gli incarichi a Lei affidati, con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di “Preposto” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008. Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dall'articolo 19 del suddetto decreto, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 215/2021, di seguito riportati:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il datore di lavoro

.....

Per presa visione

.....

1.3 Lettera di incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione¹

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Egr. Sig.

In riferimento alle intese intercorse, a fronte del possesso da parte sua delle capacità e dei requisiti previsti all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, comunichiamo la Sua designazione quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, dello stesso decreto.

Le ricordiamo che i compiti relativi a tale incarico, come previsto dall'art. 33 del predetto decreto sono i seguenti:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, in relazione agli obblighi in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali imposti da normative vigenti in materia, ivi comprese quelle relative alla prevenzione dal contagio da Covid-19 al lavoro e in cantiere;
- proposte sui programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 su:
 - i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente
 - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Per lo svolgimento dei predetti compiti Ella sarà coadiuvato dai signori..... addetti al servizio (*riempire nel caso tali addetti siano previsti*).

Ella sarà informato circa:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

¹ Tale lettera di incarico può essere utilizzata nei confronti di un dipendente dell'impresa o di persona esterna.

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Potrà disporre di mezzi e tempo adeguati, in conformità a quanto concordato con l'Azienda.

Potrà avvalersi, se necessario e previa autorizzazione, di persone esterne all'Azienda, in possesso di specifiche conoscenze professionali necessarie ad integrare l'azione di prevenzione e protezione.

A norma dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Le ricordiamo inoltre che tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.

IL DATORE DI LAVORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(per accettazione)

1.4 Lettera di incarico per addetti a primo soccorso, emergenza e antincendio

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Egr. Sig.

Con la presente Le comunichiamo la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di:

- Primo soccorso
- Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione nell'impresa ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.

La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno forniti.

A norma dell'articolo 37, comma 9, del predetto decreto, Le sarà inoltre erogata una formazione specifica ed adeguata in materia.

Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto.

IL DATORE DI LAVORO

IL LAVORATORE
(per accettazione)

Data

1.5 Lettera di incarico per il medico competente

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Egr. Sig.

secondo le intese intercorse, a fronte del possesso da parte Sua dei titoli e dei requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008, Le comunichiamo la Sua nomina a "medico competente" ai sensi dello stesso decreto. La Sua attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sui nostri dipendenti nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà, oltre a quanto previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto qualunque adempimento imposto a tale figura da normative obbligatorie in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali, ivi comprese le disposizioni in materia di gestione del rischio da contagio da Covid-19 al lavoro e in cantiere, e, in particolare:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Nell'esercizio della Sua attività Ella potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, che sarà cura dell'Azienda individuare sulla base delle Sue indicazioni; potrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari.

Resta inteso che il presente conferimento d'incarico è a titolo strettamente personale.

IL DATORE DI LAVORO

IL MEDICO COMPETENTE
(per accettazione)

1.6 Lettera di incarico per addetto al servizio di prevenzione e protezione

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Egr. Sig.

In riferimento alle intese intercorse, a fronte del possesso da parte sua delle capacità e dei requisiti previsti all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, comunichiamo la Sua designazione quale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del predetto decreto.

Le precisiamo che i compiti relativi a tale incarico, per il cui svolgimento Ella collaborerà con il sig., Responsabile del Servizio, sono quelli previsti dall'articolo 33 del predetto decreto e cioè:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, in relazione agli obblighi in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali imposti da normative vigenti in materia, ivi comprese quelle relative alla prevenzione dal contagio da Covid-19 al lavoro e in cantiere;
- proposte sui programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 su:
 - i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente
 - rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ella sarà informato circa:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Potrà disporre di mezzi e tempo adeguati, in conformità a quanto concordato con l'Azienda.

A norma dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Le ricordiamo inoltre che tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.

IL DATORE DI LAVORO

IL LAVORATORE
(per accettazione)

2. LETTERE DI INCARICO PER IL SINGOLO CANTIERE

2.1 Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Oggetto: **Lettera di incarico di “Dirigente” ai fini della sicurezza**

Egr. Sig..... ,

visto l'organigramma aziendale e visto il Suo ruolo di direttore di cantiere per i lavori di presso il cantiere ubicato....., con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di “Dirigente” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..

Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dagli articoli 18, 26 e 96 del suddetto decreto, di seguito riportati:

- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare i compiti ai lavoratori;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs.

n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti¹;

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. n. 81/2008;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;²
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;²
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;²
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;²
- chiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare il personale che svolge la funzione di preposto;
- in caso di svolgimento di attività in appalto o subappalto indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/2008;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico del D.Lgs. 81/2008 o da altre disposizioni obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, quali contenute nel protocollo aziendale e di cantiere.

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il datore di lavoro

.....

Per presa visione

¹ Tale obbligo vige nel caso in cui non sia previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

² Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza

2.2 Lettera di incarico per preposti

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Oggetto: **Lettera di incarico di “preposto” ai fini della sicurezza**

Egr. Sig. ,

visto l'organigramma aziendale e visto il Suo ruolo di capocantiere per i lavori di..... presso il cantiere ubicato....., e gli incarichi a Lei affidati, con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di “Preposto” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dall'articolo 19 del suddetto decreto, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 215/2021, di seguito riportati:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo chesi verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il datore di lavoro

.....

Per presa visione

3. LETTERE DI INCARICO PER L'IMPRESA AFFIDATARIA

3.1 Lettera di incarico per dirigente/direttore di cantiere

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Oggetto: **Lettera di incarico di "Dirigente" ai fini della sicurezza**

Egr. Sig.....,
visto l'organigramma aziendale e visto il Suo ruolo di direttore di cantiere per i lavori di
presso il cantiere ubicato....., con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di "Dirigente"
ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..
Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dagli articoli 18, 26, 96 e 97 del suddetto decreto, di
seguito riportati:

- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare i compiti ai lavoratori;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti¹;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. n. 81/2008;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;²
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;²
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;²
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;²
- chiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare il personale che svolge la funzione di preposto;
- in caso di svolgimento di attività in appalto o subappalto indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/2008;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

¹ Tale obbligo vige nel caso in cui non sia previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

² Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza

- effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo i contenuti riportati all'allegato XVII³;
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (Misure generali di tutela) e 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) del D.Lgs. n. 81/2008;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- in relazione ai lavori affidati in subappalto corrispondere alle imprese esecutrici senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico del D.Lgs. n. 81/2008 o da altre disposizioni obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, quali contenute nel protocollo aziendale e di cantiere.

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il datore di lavoro

.....

Per presa visione

³ Richiedere l'iscrizione alla camera di commercio, il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione, il DURC e la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008

3.2 Lettera di incarico per preposti

Spett.le
Sig.
Via
.....

Luogo e data

Oggetto: **Lettera di incarico di “preposto” ai fini della sicurezza**

Egr. Sig.,
visto l'organigramma aziendale e visto il Suo ruolo di capocantiere per i lavori di presso il cantiere ubicato, con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di “Preposto” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.. Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dall'articolo 19 del suddetto decreto, nel testo vigente a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 215/2021, di seguito riportati:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo chesi verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Il datore di lavoro

.....

Per presa visione

.....

4. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE IMPRESE ESECUTRICI

4.1 Delega per l'intero complesso aziendale (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m-i.).

Il giorno, davanti a me, dott. Notaio ¹..... residente a e iscritto al Collegio di, è comparso il sig. (di seguito delegante), nato a il e domiciliato per la carica in, via.....il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante e di datore di lavoro della (impresa) con sede in, via....., partita IVA

Il comparante, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notaio sono certo, col mio consenso dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni al presente atto.

PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'organizzazione aziendale della..... (impresa), considerati gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione dell'impresa e sulla base di un opportuno criterio di suddivisione ed attribuzione dei compiti, in correlazione all'esperienza professionale e alle competenze tecniche specifiche del personale, si presenta la necessità di affidare formalmente, mediante delega, le funzioni connesse al rispetto e all'attuazione delle vigenti disposizioni obbligatorie in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- la delega delle funzioni in questione deve avvenire a favore di soggetti idonei e qualificati, per specifiche cognizioni tecniche acquisite;
- occorre affidare al delegato il compito di vigilare su ogni attività attinente o comunque connessa alla produzione, assumendo pertanto ogni consequenziale responsabilità per tutti gli atti ed i fatti illeciti riferibili alla predetta attività;

PREMESSO INOLTRE CHE

- il sig....., per l'esperienza acquisita sul piano tecnico e gestionale, è particolarmente preparato per organizzare il lavoro con specifica cura all'aspetto della salute e sicurezza degli addetti e di terzi, sempre limitatamente alla funzione aziendale di riferimento, vale a dire..... (*indicare la direzione o la organizzazione aziendale di riferimento, ad esempio responsabile del personale, degli appalti ect.*);

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto delegante, nella qualità di cui in premessa, nomina e costituisce procuratore della (impresa) il sig delegato, che assume, limitatamente ai compiti svolti per l'impresa, i compiti di delegato per la sicurezza per l'intero complesso aziendale, riconoscendogli i connessi poteri, di seguito specificati:

1. Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e salute e sicurezza del lavoro e, in particolare, nel D.Lgs. n. 81/2008, necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti

¹ Nel facsimile si è ipotizzato il conferimento della delega tramite atto notarile. Ciò non preclude altre forme di conferimento di delega purché sia garantito il requisito della "data certa", quali, ad esempio, l'invio del documento (in forma immutabile) da un indirizzo di PEC ad altro indirizzo di PEC.

nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.

2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:

- accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri² conoscano le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
- aggiornare tempestivamente tutti i lavoratori investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri² sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
- impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
- eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei vari reparti aziendali e nei cantieri² onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
- adottare, a norma del regolamento del personale aziendale, provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
- mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.T.L., I.N.L., A.S.L., etc.) rappresentando l'Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di incaricare di volta in volta altri dipendenti o professionisti;
- rappresentare l'Impresa nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.

3. Dare attuazione alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 che qui di seguito si sintetizzano:

- programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ridurre i rischi alla fonte;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
- effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;

² Da eliminare nel caso di delegati che si occupino delle sole attività fisse dell'impresa.

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. n. 81/2008;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;³
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;⁴
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;⁴
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;⁴
- chiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare il personale che svolge la funzione di preposto;
- in caso di svolgimento di attività in appalto o subappalto indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/2008⁴;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;⁵
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;⁵
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;⁵
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;⁵
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;⁵

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008 o da altre disposizioni obbligatorie vigenti in materia di

³ Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza

⁴ Da eliminare nel caso di delegati che si occupino delle sole attività fisse dell'impresa.

salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, quali contenute nel protocollo aziendale e di cantiere.

La presente delega viene conferita al delegato con i più ampi poteri di gestione, in piena autonomia decisionale relativamente alla funzione aziendale di riferimento, e in piena autonomia economica⁵ nell'ambito del budget annuale a disposizione dell'impresa per le attività oggetto di delega. In ogni caso il delegato potrà comunque procedere in piena autonomia, gestionale e anche finanziaria, ove ciò sia sorretto da indifferibili ragioni di necessità o di urgenza relativamente alla tutela della salute e sicurezza di lavoratori e terzi, salvo prontamente riferire al delegante per consentire la rendicontazione – nel rispetto delle procedure contabili dell'impresa - delle misure urgenti e indifferibili in tal caso adottate. Al delegato vengono, in tal modo, riconosciute tutte le facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti intendendosi, in sostanza, attribuirgli tutti i compiti e le responsabilità connessi agli adempimenti delegabili previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il delegato, verificata alla data odierna la completa rispondenza dei macchinari, degli strumenti e degli apparati aziendali alla disciplina antinfortunistica di prevenzione, di protezione, di salute, sicurezza e di igiene del lavoro sopra richiamata, nonché l'esistenza dei presidi richiesti dalla legge per la tutela della salute dei lavoratori, della sicurezza e igiene del lavoro, dichiara di accettare l'incarico di cui al presente atto e di assumere le conseguenti responsabilità in relazione a quanto sopra esposto.

Si fa presente inoltre che l'attività del delegato verrà sottoposta a vigilanza al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

IL DELEGANTE

IL DELEGATO)
(per accettazione)

⁵ Non si ritiene compatibile con una effettiva delega di funzioni il potere di autorizzazione preventivo di spesa da parte del delegante.

4.2 Delega per singolo cantiere (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i)

Il giorno, davanti a me, dott. Notaio¹ residente a e iscritto al Collegio di, è comparso il sig. (di seguito delegante), nato a il e domiciliato per la carica in, via.....il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante e di datore di lavoro della (impresa) con sede in, via, partita IVA

Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notaio sono certo, col mio consenso dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni al presente atto.

PREMESSO CHE

- la consistenza della realtà produttiva dell'impresa (nome dell'impresa), caratterizzata dalla formazione di una pluralità di cantieri con distinte ubicazioni sul territorio, non consente al datore di lavoro il costante contatto con i lavoratori e le attività da loro intraprese;
- il sig., ha assunto la direzione tecnica del cantiere sito in..... per l'esecuzione dei lavori di, come da lettera di incarico del ;
- lo stesso, per l'esperienza acquisita sul piano tecnico e di comando dei cantieri, è particolarmente preparato per gestire l'attività degli stessi, per interpretare i dati progettuali, per valutare tutti gli elementi tecnici e contrattuali che possono comportare o suggerire di apportare varianti al progetto originario, nonché per organizzare il lavoro con specifica cura all'aspetto della sicurezza degli addetti e di terzi, come risulta dai requisiti di adeguata formazione richiamati nella citata lettera di incarico;

CIO' PREMESSO

Il sottoscritto delegante, nella qualità di cui in premessa, nomina e costituisce procuratore della (impresa) il sig.....delegato, che assume la funzione di delegato per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori impegnati nelle attività svolte nel cantiere di cui in premessa, attribuendogli i compiti e i connessi poteri, di seguito specificati:

A titolo esemplificativo e non esaustivo il sig (delegato) dovrà quindi:

1. Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni; di igiene e sicurezza del lavoro; di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008, ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, anche in relazione alle misure di contrasto del rischio di contagio da Covid-19 al lavoro, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.

¹ Nel facsimile si è ipotizzato il conferimento della delega tramite atto notarile. Ciò non preclude altre forme di conferimento di delega purchè sia garantito il requisito della "data certa", quali, ad esempio, l'invio del documento, in forma immutabile e sottoscritto, da indirizzo PEC ad altro indirizzo PEC.

2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
- accertare che i responsabili del cantiere di cui in premessa conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
 - aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità nel cantiere di cui in premessa sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
 - impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
 - eseguire e disporre opportune ispezioni nel cantiere di cui in premessa onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
 - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
 - mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.T.L., I.N.L., A.S.L., etc.) rappresentando l'Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di incaricare di volta in volta altri dipendenti o professionisti;
 - rappresentare l'Impresa nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.
3. Dare attuazione alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 che qui di seguito si sintetizzano:
- programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - ridurre i rischi alla fonte;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
 - dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
 - fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
 - individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare i compiti ai lavoratori;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti²;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. n. 81/2008;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 3
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 3
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; 3
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- chiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare il personale che svolge la funzione di preposto;
- in caso di svolgimento di attività in appalto o subappalto indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/2008;

² Tale obbligo vige nel caso in cui non sia previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

³ Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza.

- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico del D.Lgs. n. 81/2008 o da altre disposizioni obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, quali contenute nel protocollo aziendale e di cantiere.

La presente delega viene conferita al Sig. (delegato) in piena autonomia decisionale relativamente al cantiere di riferimento, e in piena autonomia economica⁴ nell'ambito del budget a disposizione dell'impresa per le attività del predetto cantiere. In ogni caso il delegato potrà comunque procedere in piena autonomia, gestionale e anche finanziaria, ove ciò sia sorretto da indifferibili ragioni di necessità o di urgenza relativamente alla tutela della salute e sicurezza di lavoratori e terzi in cantiere, salvo prontamente riferire al delegante per consentire la rendicontazione – nel rispetto delle procedure contabili dell'impresa - delle misure urgenti e indifferibili in tal caso adottate. Al delegato vengono, in tal modo, riconosciute tutte le facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti intendendosi, in sostanza, attribuirgli tutti i compiti e le responsabilità connessi agli adempimenti delegabili previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione al cantiere.

Il sig (delegato) dichiara di accettare l'incarico di cui al presente atto e di assumere le conseguenti responsabilità in relazione a quanto sopra esposto.

Si fa infine presente che l'attività del delegato verrà sottoposta a periodica verifica al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

IL DELEGANTE

IL DELEGATO
(per accettazione)

⁴ Non si ritiene compatibile con una effettiva delega di funzioni il potere di autorizzazione preventivo di spesa da parte del delegante.

5. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

5.1 Delega per singolo cantiere (articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Il giorno, davanti a me, dott. Notario ¹residente a e iscritto al Collegio di, è comparso il sig. (di seguito delegante), nato a il e domiciliato per la carica in, via.....il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante e di datore di lavoro della (impresa) con sede in, via....., partita IVA

Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notario sono certo, col mio consenso dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni al presente atto.

PREMESSO CHE

- la consistenza della realtà produttiva dell'impresa (nome dell'impresa), caratterizzata dalla formazione di una pluralità di cantieri con distinte ubicazioni sul territorio, non consente al datore di lavoro il costante contatto con i lavoratori dipendenti e le attività da loro intraprese;
- il sig. (*di seguito delegato*) ha assunto la direzione tecnica del cantiere sito in per l'esecuzione dei lavori di, come da lettera di incarico del
- lo stesso, per l'esperienza acquisita sul piano tecnico e di comando dei cantieri, è particolarmente preparato per gestire l'attività degli stessi, per interpretare i dati progettuali, per valutare tutti gli elementi tecnici e contrattuali che possono comportare o suggerire di apportare varianti al progetto originario, nonché per organizzare il lavoro con specifica cura all'aspetto della sicurezza degli addetti e di terzi, come risulta dai requisiti di adeguata formazione richiamati nella citata lettera di incarico;

CIO' PREMESSO

Il sottoscritto delegante, nella qualità di cui in premessa, nomina e costituisce procuratore della (impresa) il sig.delegato, che assume la funzione di delegato per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori impegnati nelle attività svolte nel cantiere di cui in premessa, attribuendogli i compiti e i connessi poteri, di seguito specificati:

A titolo esemplificativo e non esaustivo il sig. (delegato) dovrà quindi:

- a. Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni; di igiene e sicurezza del lavoro; di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008, ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, anche in relazione alle misure di contrasto del rischio di contagio da Covid-19 al lavoro, in modo tale da garantire la piena incolumità

¹ Nel facsimile si è ipotizzato il conferimento della delega tramite atto notarile. Ciò non preclude altre forme di conferimento di delega purché sia garantito il requisito della "data certa", ad esempio per mezzo della trasmissione del documento, debitamente sottoscritto e in forma immodificabile, da indirizzo PEC ad altro indirizzo PEC.

dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.

- b. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
- accertare che i responsabili del cantiere di cui in premessa conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
 - aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità nel cantiere di cui in premessa sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
 - impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
 - eseguire e disporre opportune ispezioni nel cantiere di cui in premessa onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
 - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
 - mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.T.L., I.N.L., A.S.L., etc.) rappresentando l'Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti o professionisti;
 - rappresentare l'Impresa nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.
 - Dare attuazione alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 che qui di seguito si sintetizzano:
 - programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - ridurre i rischi alla fonte;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
 - dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
 - fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 - predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
 - individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare i compiti ai lavoratori;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti²;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. n. 81/2008;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;³
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;³
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;³
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;³

² Tale obbligo vige nel caso in cui non sia previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

³ Tali obblighi si intendono assolti in caso di presenza di Piano di sicurezza e di coordinamento e di Piano operativo di sicurezza

- chiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare il personale che svolge la funzione di preposto;
- in caso di svolgimento di attività in appalto o subappalto indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/2008;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo i contenuti riportati all'allegato XVII⁴.
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (Misure generali di tutela) e 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) del D.Lgs. n. 81/2008;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- in relazione ai lavori affidati in subappalto corrispondere alle imprese esecutrici senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico del D.Lgs. n. 81/2008 o da altre disposizioni obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, quali contenute nel protocollo aziendale e di cantiere.

La presente delega viene conferita al Sig. (delegato) in piena autonomia decisionale relativamente al cantiere di riferimento, e in piena autonomia economica nell'ambito del budget a disposizione dell'impresa per le attività del predetto cantiere. In ogni caso il delegato potrà comunque procedere in piena autonomia, gestionale e anche finanziaria, ove ciò sia sorretto da indifferibili ragioni di necessità o di urgenza relativamente alla tutela della salute e sicurezza di lavoratori e terzi in cantiere, salvo prontamente riferire al delegante per consentire la rendicontazione – nel rispetto delle procedure contabili dell'impresa - delle misure urgenti e indifferibili in tal caso adottate. Al delegato vengono, in tal modo, riconosciute tutte le facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti intendendosi, in sostanza, attribuirgli tutti i compiti e le responsabilità connessi agli adempimenti delegabili previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione al cantiere.

Il sig..... (delegato) dichiara di accettare l'incarico di cui al presente atto e di assumere le conseguenti responsabilità in relazione a quanto sopra esposto.

Si fa infine presente che l'attività del delegato verrà sottoposta a periodica verifica al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

IL DELEGANTE

IL DELEGATO

(per accettazione)

⁴ Richiedere l'iscrizione alla camera di commercio, il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione, il DURC e la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

6. Sub-delega

Nell'eventualità che il datore di lavoro ritenga di consentire al delegato di sub-delegare parte dei compiti delegati, le deleghe di cui ai precedenti paragrafi dovranno comprendere il seguente testo, da inserire precedentemente alla parte in cui il delegato accetta l'incarico.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, al delegato è conferita la facoltà di sub-delegare - previa comunicazione al Datore di Lavoro - specifiche funzioni in materia di sicurezza tra quelle attribuite con il presente atto.

La sub-delega dovrà rispettare le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 16 e, in particolare, dovrà:

- a) risultare da atto scritto recante data certa;
- b) attribuire i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni sub-delegate;
- c) attribuire l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni sub-delegate;
- d) essere accettata per iscritto
- e) essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata.

Resta inteso che il sub-delegato dovrà possedere i requisiti di professionalità e esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni sub-delegate.

6.1. Modello di sub-delega

SUB-DELEGA DI POTERI PREVENZIONISTICI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'anno....., il giorno.....del mese di,

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 è ammessa, a certe condizioni e garanzie, la delega di funzioni del datore di lavoro e che detta delega può essere conferita per tutte le funzioni e compiti prevenzionistici, salva l'esclusione degli adempimenti previsti dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo concernenti la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, che sono riservati per legge al solo datore di lavoro;

- che l'avvalimento della delega trova particolare giustificazione ed applicazione nelle imprese o aziende di notevoli dimensioni, e che tali condizioni indubbiamente ricorrono nell'ambito di....., non solo per la notevole obiettiva consistenza dell'Azienda ma, altresì, per la sua articolazione in una pluralità di strutture e attività distribuite sul territorio nazionale, colla conseguenza che l'efficienza e la speditezza degli adempimenti dovuti porta alla necessità di estendere e distribuire compiti e responsabilità;

- che l'Azienda ha ritenuto opportuno addivenire al conferimento della delega per le funzioni ed i compiti del datore di lavoro che possono essere conferiti ad altri, particolarmente in ragione delle proprie dimensioni e della forte articolazione territoriale delle attività cantieristiche;

- che, di conseguenza, è stata conferita delega al Sig..... (*indicare il nome del delegato*) che, munito delle necessarie competenze e poteri, in Azienda si occupa della gestione della salute e sicurezza rispetto alle attività nei cantieri in cui sono in svolgimento commesse;

- che l'articolo 16, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 consente al delegante di conferire al delegato la facoltà, a sua volta, di delegare ad altro soggetto parte delle funzioni delegate, alle stesse condizioni della delega;
- che è intenzione dell'Azienda, al fine di garantire la massima efficienza delle attività di prevenzione e protezione degli infortuni e delle malattie professionali tenendo conto della concreta articolazione organizzativa della Società, attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del D.Lgs. n.81/2008, al delegato il potere di subdelegare, a sua volta, parte delle funzioni e dei poteri delegati, alle stesse condizioni della presente delega, come tali intendendosi unicamente i poteri e le funzioni che il subdelegato esercita nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda, rispetto alle attività in atto rispetto alle singole commesse;
- che le specifiche disposizioni di legge, le istruzioni amministrative e le indicazioni giurisprudenziali portano a ritenere che, per la validità e l'efficacia della delega nonché della sub-delega, è necessario che la delega stessa:
 - a) risulti da atto scritto, recante data certa;
 - b) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - d) sia accettata per iscritto dal delegato e che, alla delega stessa, sia conferita adeguata e tempestiva pubblicità;
 - e) sia conferita a soggetto che possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che in data..... il Sig./la Sig.ra.....ha ricevuto specifica delega prevenzionistica dal datore di lavoro;

tutto quanto premesso,

Io Sig..... (indicare il nome del delegato che a sua volta sub-delega)
nato a....., il..... domiciliato per l'incarico presso la sede di (indicare la sede sociale)

SUB-DELEGO,

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di dirigente di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 al Sig./alla Sig.ra.....

Nato/Nata a.....il giorno....., domiciliato/domiciliata per l'incarico presso.....(indicare la sede dell'azienda), come di seguito.

1. si intendono subdelegate, unicamente rispetto alle commesse nelle quali sono in atto attività affidate al sub-delegato, le funzioni proprie del "dirigente" (articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08) ai fini degli adempimenti tutti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di cui all'articolo 18, che qui si intendono come di seguito interamente riportati e trascritti e, comunque, rispetto a tutti gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19 al lavoro e nei cantieri. Le funzioni di riferimento sono da ritenersi tra loro connesse, tutte riconducibili all'esercizio della funzione che il sub-delegato esercita ma sempre relativamente al solo ambito dell'organizzazione al medesimo affidata da parte della Società. In particolare, il sub-delegato svolgerà funzioni di..... (ad

esempio, direttore tecnico operativo di cantiere) in relazione alle commesse di riferimento, pur nel rispetto delle disposizioni e direttive aziendali;

2. si conferiscono al sub-delegato, sempre in relazione alle sole funzioni affidate nell'ambito delle attività cantieristiche alle quali si riferiscono le commesse affidate, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo con riferimento agli specifici compiti al medesimo affidati.

In particolare, il sub-delegato dovrà:

- a) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
- b) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (articolo 18, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008).
- c) Fornire ai lavoratori - quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro - i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del d.lgs. n. 81/2008, sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, assicurando altresì una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale, di seguito DPI. Assicurare, inoltre, che siano rispettate le procedure aziendali in materia di scelta, consegna, riconsegna al termine dell'utilizzo e deposito dei DPI.
- d) Richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008.
- e) Vigilare, tramite adeguate misure organizzative e di controllo, sull'adempimento da parte dei preposti degli obblighi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.
- f) Assicurare l'osservanza delle prescrizioni in materia di movimentazione manuale dei carichi di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 81/2008.
- g) Adempiere agli obblighi in materia di protezione contro i rischi che derivano o possono derivare dall'esposizione ad agenti chimici, ad agenti cancerogeni e mutageni e all'amianto eventualmente presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di dette sostanze pericolose, di cui al Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008.
- h) Adempiere agli obblighi previsti dal Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
- i) Adempiere, inoltre, agli obblighi in materia di protezione da atmosfere esplosive, di cui al Titolo XI del D.Lgs. n. 81/2008.
- j) Attuare le misure previste per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- k) Informare, il più presto possibile, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- l) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; garantire la tutela dell'inquinamento acustico esterno e dell'impatto ambientale verso l'esterno.
- m) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- n) Assicurare l'osservanza delle prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008.
- o) Garantire nelle attività lavorative oggetto di delega il rispetto della vigente normativa ambientale e di diritto dell'ambiente, con particolare riferimento a quella sugli scarichi, sullo smaltimento di rifiuti, sulle emissioni in atmosfera e sulla tutela dell'ambiente da inquinamento di qualunque tipo. A tale scopo il delegato potrà rappresentare la Società avanti a tutte le Autorità ed enti, anche al fine di ottenere permessi e concessioni e nominare consulenti.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il sub-delegato di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008 o da altre disposizioni obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, quali contenute nel protocollo aziendale e di cantiere.

3) si attribuisce al sub-delegato autonomia finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni delegate in relazione alle commesse affidate, con facoltà di disporre le spese necessarie per espletare i propri compiti nell'oggetto della sub-delega; tale potere può essere esercitato in piena autonomia per spese di ordinaria gestione o comunque previste nei budget annuali; ove si rendano necessarie spese straordinarie non previste dal budget, il sub-delegato dovrà proporre l'assunzione dei provvedimenti per assicurare la copertura delle spese adottando comunque le misure organizzative necessarie a garantire la salute e sicurezza nei cantieri o nelle strutture di riferimento; anche in tale caso il sub-delegato potrà comunque procedere in autonomia ove ciò sia sorretto da indifferibili ragioni di necessità o di urgenza, salvo prontamente riferire al delegato per consentire la rendicontazione – nel rispetto delle procedure contabili della Società - delle misure adottate;

4) il sub-delegato non potrà procedere ad ulteriore delega delle funzioni, essendo ciò espressamente precluso dall'articolo 16, comma 3-bis, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 81/2008;

5) si ricorda al sub-delegato come i poteri sopra delegati non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al delegato in ordine al corretto espletamento da parte del sub-delegato delle funzioni trasferite e vincolano il sub-delegato all'obbligo di periodica relazione dell'operato svolto nei confronti del delegante. A tale riguardo è fatto obbligo al sub-delegato di riferire, nel rispetto delle procedure della Fondazione, alle strutture all'uopo deputate in ordine al corretto espletamento dei compiti delegati;

6) si dispone perché il presente provvedimento sia prontamente ed adeguatamente pubblicizzato, onde consentire la generalizzata conoscenza dell'avvenuto trasferimento delle funzioni;

7) si richiede, al sub-delegato, l'accettazione per iscritto della delega conferita.

La presente sub-delega avrà efficacia sino a diversa attribuzione di responsabilità al sub-delegato o alla cessazione del suo rapporto di lavoro e comporta l'annullamento di qualsiasi altro atto, nomina o delega conferiti in materia di salute e sicurezza in precedenza.

Il sottoscritto delegante mantiene il potere di revoca della presente attribuzione di poteri.

Il Delegato

(Sig.....)

Firma


Il Sub-Delegato, letto il presente documento, lo approva e lo sottoscrive alle

Ore _____ del giorno _____, inviandolo immediatamente al delegante attraverso posta elettronica certificata.

Il sub-delegato

(Sig.....)

Firma



ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Le figure di garanzia della sicurezza sul lavoro tra responsabilità penale “a geometria variabile” e principio di effettività

a cura della Dott.ssa Elena Priore
Direzione Relazioni Industriali



SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
IL DIRITTO ALLA SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO NORMATIVO ITALIANO.....	5
LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SISTEMA PENALE.....	10
IL RUOLO DEL D.V.R. NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE GARANTI DELLA SICUREZZA	15
IL DATORE DI LAVORO PRIVATO.....	20
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	24
IL DIRIGENTE.....	27
IL PREPOSTO	31
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	38
IL MEDICO COMPETENTE.....	41
IL LAVORATORE.....	44
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	47
LA DELEGA DI FUNZIONI	49
Individuazione del soggetto responsabile	50
I requisiti delle delega di funzioni	53
La responsabilità residua del delegante	57
La subdelega	59
BIBLIOGRAFIA	61

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di indagare i perimetri delle responsabilità penali delle figure di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'ordinamento italiano.

Trattasi di una operazione ermeneutica divenuta particolarmente complessa all'interno di un sistema della sicurezza sul lavoro caratterizzato: da una parte, dalla necessità di dare effettività al principio della personalità della responsabilità penale consacrato nell'articolo 27 della Costituzione e, dall'altra, da una crescente ramificazione e stratificazione delle attività imprenditoriali che può determinare una dissociazione tra le figure garanti della sicurezza *ex lege* e i soggetti che effettivamente ricoprono tali ruoli.

In tale contesto, si è assistito al superamento della concezione gerarchica, secondo cui il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro doveva essere garantito pressoché in via esclusiva dal datore di lavoro, che ha lasciato il posto a un modello di tipo piramidale, che prevede la ripartizione del debito della sicurezza verso altre figure, superando peraltro il tradizionale schema ancipite che vede la figura del datore di lavoro in contrapposizione con il lavoratore.

Infatti, in seguito all'evoluzione delle dinamiche caratterizzanti il sistema imprese, è emersa l'esigenza, per i datori di lavoro (che comunque restano la fonte primaria di garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori), di avvalersi dell'operato di altri soggetti, come il dirigente e il preposto, più vicini alle fonti di rischi, ma, soprattutto, dotati di specifiche competenze tecniche. Inoltre, il legislatore ha dato il via a una progressiva trasformazione della nozione della figura del lavoratore, attribuendo a quest'ultimo una quota del debito della sicurezza da condividere insieme agli altri garanti della sicurezza e chiamandolo, quindi, a partecipare attivamente al sistema di prevenzione.

Si è così affermato, prima in via giurisprudenziale e poi a livello normativo, l'istituto della delega di funzioni che, oltre ad essere un utile strumento di ripartizione dei compiti in materia di sicurezza (nonché delle relative responsabilità), costituisce una importante misura di prevenzione e protezione. Invero, tale atto organizzativo interno permette all'impresa di trasferire determinate funzioni in capo ai soggetti ritenuti idonei alla gestione delle diverse aree di rischio. Ne consegue che a tali soggetti saranno imputati quei soli eventi che risulteranno essere la concretizzazione del tipo di rischio che rientra nella propria specifica competenza, in ossequio al sopra citato principio della personalità della responsabilità penale, al fine di scongiurare l'affermarsi di responsabilità oggettive incardinate su una concezione formalistica slegata dalla realtà imprenditoriale.

Ciò premesso, con il presente elaborato, si provvederà a fornire *in primis* un inquadramento del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro all'interno dell'ordina-

mento italiano, sia sotto il profilo costituzionale e civilistico che con specifico riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e alle disposizioni contenute nel Codice penale.

Il *focus* dell'indagine sarà poi circoscritto all'analisi delle principali figure della sicurezza, individuate nel citato Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, alla luce del principio di effettività.

Verrà, inoltre, svolto un approfondimento sul Documento di Valutazione dei Rischi, che assume un ruolo chiave per la ripartizione degli obblighi di garanzia all'interno dell'organizzazione aziendale.

Per concludere, si procederà all'esame della delega di funzioni, sia per quanto concerne i determinati requisiti che devono sussistere per adottarla che con riferimento agli effetti che essa produce, tenendo in considerazione anche l'obbligo di vigilanza che permane in capo al soggetto delegante.

IL DIRITTO ALLA SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO NORMATIVO ITALIANO

Il diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova la sua copertura costituzionale nel principio di ordine generale espresso all'articolo 32 – secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività – e rientra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Una ulteriore coordinata normativa del diritto alla salute del lavoratore è rinvenibile nell'articolo 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana¹.

La nozione di sicurezza contenuta nel citato articolo 41 opera come fondamentale chiave di lettura in ordine alla limitazione dell'attività organizzativa riconosciuta in capo all'imprenditore, sia per ciò che attiene la fase prodromica che per ciò che concerne più specificatamente lo svolgimento della stessa², ponendo fine alla vexata quaestio della presunta inconciliabilità del diritto alla salute sul lavoro con la libertà imprenditoriale, basata sulla convinzione dell'immutabilità dell'organizzazione del lavoro³.

Sul punto, occorre rilevare che, all'interno dell'ordinamento italiano, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato oggetto di un radicale e decisivo cambiamento nel corso degli anni⁴.

Prima dell'avvento della Costituzione, il problema della sicurezza e, in particolare, della integrità fisica del lavoratore veniva affrontato principalmente sotto il profilo riparatorio e assistenziale, secondo uno schema privatistico.

Il legislatore di quel tempo non aveva predisposto delle misure atte a prevenire e a ridurre il numero d'infortuni, che, secondo la cultura dell'epoca, erano il frutto di fatalità o distrazioni⁵; pertanto, il rischio di potenziali infortuni finiva per essere

¹ A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in *Nomos*, n. 3, 2013, p. 2.

² R. NANIA, Libertà economiche: impresa e proprietà, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006, 193 ss.

³ L. MONTUSCHI, Commento all'art. 32, primo comma, in *Commentario della Costituzione*, BRANCA G. a cura di, Zanichelli, Bologna – Roma 1982, p. 148.

⁴ Cfr. M. LEPORE, La nuova normativa: dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza di tipo organizzativo, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (a cura di), *Il Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro dopo il correttivo* (d.lgs. n. 106/2009), Milano, 2009, 49 ss.; R. STAIANO, L'evoluzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro, www.diritto.it.

⁵ F. MONTI, L. PAPACCHINI, D. PETRUCCI, F.E. SPAGNUOLO, *FONDAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO*, Collana "Cultura della Sicurezza", p. 4.

imputato alla sfera giuridica del lavoratore, a fronte di una tendenziale irresponsabilità dell'impresa⁶.

Tale visione basata sull'ideologia della fatalità dell'infortunio è stata per l'appunto superata nel momento in cui il diritto alla sicurezza sul lavoro, in qualità di diritto assoluto, è divenuto un limite intrinseco della libertà di iniziativa economica privata, rispetto alla quale non sembra essere, al netto dell'esperienza costituzionale e giurisprudenziale, cedevole⁷.

Invero il principio della tutela della salute non è soltanto garantito da fonti costituzionali, ma ha trovato e trova, ancora oggi, il suo riconoscimento nell'articolo 2087 del Codice civile.

Il citato articolo 2087, rubricato "*Tutela delle condizioni di lavoro*", costituisce il punto cardine della materia delle misure antinfortunistiche, dal momento che tale norma, definita *elastica*, è in grado di mantenere una significativa attualità in virtù del suo contenuto aperto⁸.

Per completezza, si segnala, tuttavia, che la dottrina minoritaria non ritiene corretto assegnare all'articolo 2087 c.c. un ruolo di clausola generale, in quanto le clausole generali costituiscono norme di direttiva che delegano al giudice la formazione della norma concreta di decisione. Pertanto, per tale dottrina, è più corretto definire l'articolo 2087 c.c. come una norma generale, riconoscendogli la qualità di norma completa, costituita da una fattispecie e un comando, che non necessita di essere riempita di contenuto in sede giurisprudenziale. Su tale norma si innestano, infatti, le singole norme speciali, arricchendo di una serie di specificazioni l'obbligo di sicurezza⁹.

Per quanto concerne, invece, il profilo contenutistico dell'articolo 2087, la dottrina e la giurisprudenza prevalente sono concordi nel rilevare che tale articolo pone a carico dell'imprenditore-datore l'obbligo di adottare, in tutte le fasi del lavoro, in ogni luogo e in ogni momento le misure necessarie per tutelare l'incolumità e l'integrità fisica del lavoratore¹⁰, e può, pertanto, essere considerato una disposizione

⁶L. MONTUSCHI, Commento all'art. 32, primo comma, in Commentario della Costituzione, BRANCA G. a cura di, Zanichelli, Bologna – Roma 1982, p. 148.

⁷A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3,2013, p. 2; PEDRAZZI C., Profili problematici del diritto penale dell'impresa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, 124 e 128 ss.

⁸M. LAI, Diritto alla salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, Giappichelli Editore, 2010, p. 7; MEGARO A., La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3,2013.

⁹P. ALBI, La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto, DSL n. 1/2016.

¹⁰M.L. CIALDELLA, Relazione. L'evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, p. 4.

di chiusura, in grado di completare ed integrare, laddove risulti necessario, la legislazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro¹¹.

Sul tema si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 399 del 1996, che, richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione¹², ha affermato che *“tale disposizione come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla sottostante realtà socio-economica”*, valendo anche *“a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest’ultima di adeguamento di essa al caso concreto”*.

È, pertanto, evidente come il dovere dell’imprenditore previsto da tale disposizione codicistica non possa esaurirsi, con riferimento al diritto alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, nel mero e generico dovere negativo di *neminem laedere*, imponendo piuttosto uno specifico dovere di comportamento che diventa parte del sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro, contribuendo a tracciare i confini delle figure di creditore e debitore di sicurezza, in linea con quanto disposto con il comma 2 dell’articolo 41 della Costituzione¹³.

Al profilo individuale – gravante principalmente sul datore di lavoro – della tutela del diritto alla sicurezza delineato dall’articolo 2087 c.c., il legislatore ha poi affiancato nel corso del tempo una nuova concezione di sicurezza che si espande anche nella dimensione collettiva del diritto stesso. Ciò al fine di realizzare un modello partecipativo di gestione delle problematiche concernenti la sicurezza sul lavoro e, al tempo stesso, incentivare un sistema di rappresentanza dei lavoratori a presidio di questa.

Un primo intervento in tal senso è rintracciabile nell’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori¹⁴, il quale dispone che *“i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”*¹⁵.

¹¹ F. STOLFA, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, art. 15, Misure generali di tutela, in NATULLO G., PASCUCCI P., ZOPPOLI L. a cura di, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Commentario al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato al D. Lgs 3 agosto 2009, n. 196, Milano, Ipsoa, 2010, p. 252.

¹² Corte di Cassazione, sezione lavoro, 6 settembre 1988, n. 5048.

¹³ G. SUPPIEJ, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell’ambiente di lavoro, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, n. 1, 1988, p. 445; A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

¹⁴ Legge n. 300/1970.

¹⁵ R. MANENTI, Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47, D.lgs. 9.4.2009, n. 81, in PESSI R. a cura di, Codice ipertestuale commentato del lavoro, Utet, 2011, p. 2; A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

Il principale merito dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori fu quello di sottrarre la tutela della salute sul luogo di lavoro alla pura contrattualità di stampo civilistico e riaffermarne la dimensione collettiva nel senso di un ritorno alla multidimensionalità auspicata dalla Carta costituzionale¹⁶. Il legislatore ha così realizzato un rafforzamento, sul piano collettivo, della posizione del lavoratore – che risultava già tutelato come singolo dalla disposizione codicistica – connotandola da forti tratti di forza politica e sindacale¹⁷.

Parte della dottrina ha così commentato la portata innovativa del citato articolo 9: “*la definizione degli obblighi di sicurezza non è più riservata alla competenza unilaterale del datore di lavoro, né a quella neutrale dei tecnici, ma richiede il concorso determinante dei lavoratori organizzati*”¹⁸.

L'articolo 9 è stato successivamente specificato e assorbito nella disciplina del d.lgs. n. 81/2008 (il c.d. T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) sotto i profili della formazione, informazione, consultazione e accesso ai luoghi di lavoro¹⁹. Il legislatore, con il predetto T.U., ha realizzato il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – caratterizzata da un elevato livello di complessità dovuto alla frantumazione della materia stessa in una pluralità di fonti concorrenti – dando attuazione al principio di universalità contenuto all'articolo 1 della legge delega n. 123 del 2007.

In particolare, con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo, il T.U. è rivolto a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati, prevedendo, inoltre, una tutela specifica per determinate categorie di prestatori; con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo, il T.U. si applica a tutti i settori di attività, tenendo conto della specificità dei settori e degli ambiti lavorativi.

Ai fini dell'analisi dei temi presi in esame nel presente elaborato, il T.U. risulta essere un parametro normativo di riferimento indispensabile: da un lato, offre una definizione delle figure della sicurezza e, dall'altro, sancisce l'obbligo del datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore “*una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro*”, con particolare riguardo al luogo di lavoro e alle caratteristiche delle mansioni svolte, sia al fine di prevenire specifici rischi connessi

¹⁶ G. BALANDI, Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l'art. 9 dello statuto, cit., pp. 221 – 223.; A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

¹⁷ MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 272.

¹⁸ T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1972, p. 1045.

¹⁹ A. MEGARO, La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.

all'esecuzione della prestazione lavorativa che al fine di incentivare un modello di prevenzione partecipato, come meglio si vedrà nel prosieguo.

Per quanto concerne, infine, il sistema di tutela della sicurezza delineato nel d.lgs. n. 81/2008, si rilevano due livelli di prevenzione: il legislatore, *in primis*, prescrive direttamente le regole finalizzate all'eliminazione o alla riduzione del rischio e, in secondo luogo, richiede l'intervento del datore di lavoro tramite l'analisi del rischio e l'elaborazione di modelli procedurali e organizzativi. Con riguardo a quest'ultimo livello di tutela, si anticipa che la violazione delle predette procedure privatizzate di gestione del rischio predisposte dal datore di lavoro configura una tipologia di colpa organizzativa, procedurale o protocollare in capo al soggetto (o ai soggetti) che, essendo stati dotati di adeguati poteri decisionali, gestiscono la specifica attività rischiosa²⁰.

²⁰D. CASTRONUOVO, Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 19 ss.

LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SISTEMA PENALE

La tutela della sicurezza sul lavoro rileva anche sul versante penalistico.

In particolare, l'articolo 437 c.p. prevede che *“chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”*.

L'articolo 451 c.p. dispone che *“chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516”*.

Le fattispecie incriminatrici in esame tutelano il bene giuridico dell'incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinando un'ipotesi di reato plurioffensivo, visto che la tutela si estende, oltre che ai singoli lavoratori, anche a qualsiasi persona che si trovi nelle adiacenze del luogo di lavoro da cui possa nascere un pericolo per un numero indeterminato di persone.

Le due fattispecie possono indifferentemente integrarsi nella forma commissiva e nella forma omissiva.

Ciò incide fortemente sull'individuazione dei soggetti attivi dei reati in esame.

Le condotte commissive della rimozione e del danneggiamento, infatti, possono essere messe in atto da chiunque, sicché ci si troverà dinanzi a reati comuni.

Il contegno omissivo, invece, può assumere rilevanza penale solo qualora gravi, sul soggetto agente, uno specifico obbligo in ordine all'installazione dei predetti impianti o apparecchi.

Ne consegue che le ipotesi delittuose di cui agli artt. 437 e 451 c.p., qualora integrate da condotte omissive, assumono la veste di reati propri.

Per quel che concerne l'elemento soggettivo, invece, l'art. 437 c.p. richiede il semplice dolo generico, ovvero la volontà di non adempiere all'obbligo giuridico di collocare gli impianti destinati a prevenire infortuni, oppure di danneggiarli o di rimuoverli, senza che sia necessaria la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità pubblica, dei lavoratori o dei soggetti che si trovano nelle adiacenze.

Quanto all'art. 451 c.p., che punisce la condotta di chi colposamente ometta le cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro, è, invece, necessario che l'evento, anche se preveduto o prevedibile, non sia direttamente voluto dall'agente, ex art. 43 c.p., ma che si verifichi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, da valutare in rapporto alla qualifica e all'attività in concreto svolta dall'agente, o per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La tutela della sicurezza sul lavoro è altresì assicurata dai delitti colposi contro la vita e l'incolumità individuale di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale.

La prima disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”; sono inoltre previste due distinte circostanze aggravanti c.d. indipendenti.

Ai sensi dell’art. 589, 2° comma c.p., la pena è della reclusione dai due ai sette anni “*se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*”.

Il successivo terzo comma, invece, prevede che, qualora il fatto sia commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

L’art. 590 c.p. commina, al primo comma, la pena della reclusione fino a 3 mesi o della multa fino a 309 euro nei confronti di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale.

Il successivo secondo comma della norma in analisi contempla, inoltre, due distinte circostanze aggravanti c.d. indipendenti, a seconda che la lesione sia grave o gravissima²¹.

Nella prima evenienza, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619.

Nella seconda ipotesi, invece, è prevista la reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Deve osservarsi, peraltro, che il terzo comma dell’art. 590 c.p. dispone la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da euro 500 a euro 2.000 nel caso in cui le lesioni gravi derivino dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; qualora da quest’ultima dovessero derivare lesioni gravissime, invece, è prevista la reclusione da uno a tre anni.

La disposizione da ultimo esaminata pone una particolare questione problematica. Secondo la prevalente impostazione giurisprudenziale, infatti, le lesioni personali gravi e gravissime, disciplinate in generale dall’art. 583 c.p., sarebbero delle circostanze aggravanti c.d. indipendenti.

Ciò sarebbe confermato, tra l’altro, dalla rubrica dell’art. 583 c.p., nonché dal tenore letterale dell’art. 582, 2° comma, c.p.

Una siffatta conclusione, tuttavia, pare tutt’altro che pacifica.

Se davvero le lesioni personali gravi e gravissime fossero delle circostanze aggravanti, infatti, si dovrebbe ritenere che la specifica circostanza aggravante prevista dall’art. 590, 2° comma, c.p., concernente la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, opererebbe quale “aggravante di un’aggravante”.

Un simile esito sarebbe però del tutto anomalo nel nostro diritto penale, se non proprio incompatibile con esso.

²¹ Per lesione grave o gravissima, si intende una lesione che sia giudicata guaribile in non meno di 40 giorni.

Proprio per tale ragione, un consistente filone dottrinale²² sostiene che le ipotesi di lesioni gravi e gravissime contemplate dall'art. 583 c.p. debbano essere qualificate come fattispecie autonome di reato, e non come circostanze aggravanti.

A rafforzare questa tesi, peraltro, concorrerebbe proprio lo stesso art. 590, 3° comma c.p., che si riferisce alle lesioni gravi e gravissime qualificandole come «fatti di cui al secondo comma», lasciando intendere, quindi, che si tratterebbe di fattispecie incriminatrici distinte e ulteriori rispetto alle lesioni personali lievi.

Per completezza, si evidenzia, infine, che, in seguito all'introduzione dell'articolo 25-septies nel d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità degli enti è stata estesa anche ai delitti colposi di omicidio e lesioni realizzati in conseguenza di violazioni di norme in materia di sicurezza del lavoro, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'introduzione di una siffatta forma di responsabilità, gravante su centri di imputazione giuridica diversi dalle persone fisiche, ha segnato, come noto, il superamento del principio in ossequio al quale solo queste ultime potrebbero commettere reati ed essere chiamate a rispondere di ciò.

Tale impostazione, cristallizzata nel brocardo *societas delinquere non potest*, si fondeva sull'assunto per cui ogni ente, dotato o meno di personalità giuridica, agisse per il tramite di un proprio organo, dietro il quale si cela sempre una persona fisica.

Per questo motivo, si riteneva che al soggetto organizzato in forma societaria non potesse mai essere ascritto un illecito penale realizzato da una persona fisica inserita nella sua struttura.

A sostegno di tale tesi, peraltro, si argomentava che un'eventuale responsabilità penale dell'ente sarebbe stata del tutto incompatibile con l'art. 27, 1° comma, Cost., a tenore del quale la responsabilità penale è personale.

La disposizione in commento enuclea, secondo la dottrina prevalente²³, il principio di colpevolezza, in ossequio al quale un individuo risponde della commissione di un reato soltanto se ogni elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice può essergli attribuito a titolo di dolo o quantomeno di colpa.

Orbene, il paradigma della responsabilità penale colpevole, secondo l'indirizzo ermeneutico in analisi, osterebbe all'imputazione a carico dell'ente di qualsivoglia fattispecie delittuosa, poiché sarebbe del tutto impossibile rilevare un simile coefficiente psicologico in capo al medesimo²⁴.

Si aggiungeva, inoltre, che alla ascrivibilità di un illecito penale a una persona giu-

²² F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2022.

²³ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale, Dodicesima edizione, 2023, Giuffrè; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Zanichelli, 2019; F. MANTOVANI, G. GIOVANNI, Diritto penale, Wolters Kluwer, 2023.

²⁴ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale – Parte generale, Neldiritto editore, 2021.

ridica osterebbe anche il divieto di responsabilità per fatto del terzo, desumibile sempre dall'art. 27, 1° comma, Cost.

Attribuire a un ente collettivo un fatto commesso da un soggetto che ha agito per suo conto e nel suo interesse, invero, comporterebbe l'inaccettabile conseguenza “*di punire attraverso l'ente tutti coloro che, pur non avendo, come individuo persona fisica, realizzato gli estremi dell'imputazione penale, tuttavia, subiscano le conseguenze direttamente applicate all'ente collettivo*”²⁵.

La contrarietà al riconoscimento di una forma di imputabilità penale del soggetto societario in relazione ai reati commessi dalle persone fisiche ad esso riconducibili, tuttavia, si è completamente dissolta dinanzi all'emanazione del d.lgs. n. 231/2001. Il legislatore delegato ha dimostrato, quindi, di non ritenere dirimenti le argomentazioni proposte dai fautori del principio *societas delinquere non potest*, profondendosi nello sforzo di elaborare un modello di responsabilità che fosse il più possibile aderente a quello applicabile alle persone fisiche.

In tal senso, è stato sufficiente muovere dall'assunto per cui le condotte degli individui che agiscono quali organi dell'ente sono, a ben vedere, immediatamente e direttamente attribuibili a quest'ultimo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che intercorre tra la persona fisica e quella giuridica.

Alla luce di ciò, pertanto, l'elemento psicologico che connota il comportamento dell'individuo-organo può essere trasfuso in capo al soggetto entificato, sicché anche la responsabilità di quest'ultimo potrà ritenersi colpevole²⁶.

Sempre in ragione del rapporto di immedesimazione organica, inoltre, può affermarsi che la società, nel vedersi attribuito un fatto commesso da un individuo incardinato nella sua struttura organizzativa, risponde di un fatto proprio, in quanto commesso da un proprio organo, ossia da una propria articolazione in grado di manifestare all'esterno la volontà dell'ente.

Con specifico riferimento alle fattispecie di omicidio e di lesioni realizzate in conseguenza di violazioni di norme in materia di sicurezza del lavoro, inserite nell'elenco dei reati-presupposto di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001 dalla l. n. 123/2007, pare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.

Le figure criminose in esame hanno posto il problema, di ordine generale, relativo alla conciliabilità della natura colposa del reato, da un lato, e la necessità che esso venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dall'altro.

In prima battuta, pare difficilmente sostenibile che un illecito penale colposo, nel quale, ai sensi dell'art. 43 c.p., l'evento dannoso o pericoloso non è voluto dal sog-

²⁵ A. FIORELLA, Responsabilità penale, in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, pag. 1296.

²⁶ Cfr. in tal senso F. BRICOLA, Il costo del principio *societas delinquere non potest* nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. dir. e proc. pen., 1970, pag. 1003 e ss.

getto agente, possa essere allo stesso tempo commesso perseguendo il precipuo scopo di soddisfare un interesse dell'ente o di avvantaggiarlo.

Una siffatta obiezione, nondimeno, è stata superata dal prevalente filone dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui il sintagma «nell'interesse o a vantaggio dell'ente» va riferito, nell'ambito dei delitti colposi, non tanto all'evento del reato, quando alla condotta, commissiva od omissiva.

Ciò che rileva, in altre parole, è che il comportamento violativo delle regole cautelari, e dunque contraddistinto da colpa, sia stato posto in essere per soddisfare un interesse imprenditoriale o per far conseguire all'impresa stessa un beneficio, ad esempio in termini di risparmio dei costi gestionali e organizzativi²⁷.

Deve osservarsi che questa impostazione ermeneutica è stata fatta propria anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione al noto “caso Thyssen-krupp”²⁸. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “*i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico*”, essendo ben possibile che “*una condotta caratterizzata dalla disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse o determini comunque il conseguimento di un vantaggio*”.

Se si opinasse diversamente, del resto, si verrebbe a creare un cortocircuito interpretativo, perché “*se l'interesse o il vantaggio fosse riferibile anche all'evento morte o lesione colposa, è evidente che i suddetti profili non si configurerebbero mai, basti solo considerare il risarcimento dei danni che l'ente dovrebbe poi pagare alla persona offesa*”.

Per tale ragione, deve dunque privilegiarsi una lettura in chiave oggettiva dell'interesse e del vantaggio, entrambi da riferire alla condotta del soggetto attivo e consistenti nell'intento di far conseguire all'ente un risparmio di spesa o la massimizzazione della produzione, prescindendo del tutto dalla effettiva volontà di perseguire tale interesse o di conseguire tale vantaggio²⁹.

In sintesi, quindi, la responsabilità dell'ente per i delitti colposi di cui agli artt. 589, 2° comma e 590, 3° comma, c.p. presuppone che la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cui sono eziologicamente correlate la morte o la malattia della persona offesa, fosse obiettivamente preordinata a soddisfare un interesse o a far conseguire un vantaggio di carattere economico all'impresa.

²⁷ Cfr. in tal senso R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - Parte generale, Neldiritto editore, 2021, pag. 487.

²⁸ Il riferimento è a Cass., SS.UU. n. 38343/2014.

²⁹ Cfr. in tal senso R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - Parte generale, cit., pag. 489-490.

IL RUOLO DEL D.V.R. NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE GARANTI DELLA SICUREZZA

Il processo di individuazione dei soggetti su cui grava il dovere di sicurezza e, dunque, dei titolari delle relative posizioni di garanzia rappresenta un tema del diritto penale del lavoro particolarmente complesso e in continua evoluzione.

Da un lato, infatti, non si può prescindere dallo studio dei rapidi cambiamenti del mondo del lavoro e della relativa organizzazione economico-produttiva; dall'altro, è necessario calare il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27, primo comma, Cost. nella complessità di realtà imprenditoriali caratterizzate da un decentramento dei poteri decisionali sempre maggiore.

L'impostazione gerarchica, secondo cui il debito di sicurezza si concentrava pressoché esclusivamente sul datore di lavoro, è stata, infatti, superata dall'affermarsi di un modello piramidale, che prevede molteplici figure di garanti *ex lege* sia di tipo generale (datore, dirigente, preposto, RSPP, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, progettisti, fornitori) sia in relazione a specifici settori di attività (come, nei lavori in appalto, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione)³⁰.

Al fine di ripartire gli obblighi di garanzia all'interno dell'organizzazione aziendale, un ruolo chiave è svolto dal Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato "*Oggetto della valutazione dei rischi*", prevede, infatti, che il datore di lavoro debba procedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione del rischio è, pertanto, concepita come momento essenziale della politica della sicurezza, che si realizza attraverso un apprezzamento complessivo di tutti i fattori produttivi da cui scaturiscono potenziali rischi e pericoli per la salute del lavoratore³¹.

³⁰ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *legislazionepenale.eu*, 2020; F. BASENGHI, Gli attori organizzativi: diritti e doveri, in *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, a cura di F. BASENGHI, L.E. GOLZIO, A. ZINI, Milano 2009, 183 ss.; N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in *RTrimDPenEc*, 2009, 123 ss.; D. PULITANO, Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale, nel diritto penale del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, 178 ss.; F. STOLFA, Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza, individuazione e responsabilità, in *Salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di G. Natullo, Milano 2015, 536 ss.; V. TORRE, I reati in tema di sicurezza sul lavoro, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazzacuva, E. Amati in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, Torino 2007, 17 ss.

³¹ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in *Working Paper di Olympus*, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 7.

Inoltre, l'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 – così come del resto già prevedeva anche l'art. 1 del d.lgs. n. 626/1994 – ricomprende espressamente, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quello di procedere alla valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa e di redigere il relativo documento, nonché di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Da un siffatto impianto normativo si evince una netta responsabilizzazione e valorizzazione del ruolo del datore di lavoro, chiamato ad effettuare una valutazione attenta, dettagliata e finalizzata a delineare un'organizzazione del lavoro che ponga i dipendenti al riparo da rischi per la sicurezza³².

Nell'espletamento di tale compito indelegabile, il datore di lavoro dovrà coordinarsi con gli altri soggetti dotati di particolari competenze tecnico-specialistiche, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente (nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi) e anche con gli stessi lavoratori.

Ferma la responsabilità del datore di lavoro, pertanto, la *ratio* della disciplina del D.V.R. è quella di incentivare una partecipazione sempre maggiore all'attività prevenzionale di tutti i soggetti direttamente coinvolti nel processo produttivo.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'importanza di tale sistema partecipativo sino al punto di sancire, ad esempio, la responsabilità penale del medico competente per violazione dell'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro nell'elaborazione della valutazione dei rischi³³.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il ruolo del professionista non deve risolversi in una partecipazione meramente passiva della redazione del documento, ma deve piuttosto realizzarsi sotto forma di un contributo propulsivo, fatto di rilievi e proposte, sebbene, comunque, limitato alla sua specifica sfera professionale, potendo egli, se necessario, anche assumere informazioni di sua iniziativa, visitando gli ambienti e interrogando direttamente i lavoratori³⁴.

In sintesi, l'apparato normativo che regola la valutazione del rischio consiste quindi in una procedura, costituita da più fasi, in cui sono previsti l'intervento e la collaborazione di diversi soggetti per la predisposizione di un programma, basato su una visione dinamica della sicurezza³⁵.

Passando ora al contenuto del D.V.R., si rileva che il punto di partenza per la predi-

³² A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 7.

³³ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 1856, in Guida al Diritto, 2013, 11, p. 46 (s.m.).

³⁴ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 6.

³⁵ Cfr. art. 29 del T.U.S.L.

sposizione di tale documento è costituito dall'identificazione di tutti i rischi, intesi come situazioni che potenzialmente possano causare un danno ai lavoratori³⁶.

L'art. 2, comma 1, lett. s, del d.lgs. n. 81/2008, definisce, infatti, il “rischio” come la *“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”*.

Al riguardo, occorre chiarire che devono essere oggetto di valutazione non soltanto i rischi legati a fattori più strettamente tecnici, ma anche quelli connessi alle modalità di lavoro, alla concreta gestione aziendale, nonché tutti quelli derivanti dalle più svariate azioni umane³⁷.

Sul tema, si segnala, inoltre, che la Cassazione ha affermato la responsabilità diretta del datore di lavoro laddove non abbia previsto espressamente nel D.V.R il rischio specifico dal quale sia derivato l'infortunio. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione lacunosa integri una vera e propria causa del verificarsi di quanto doveva essere previsto e scongiurato con specifiche previsioni di sicurezza.

In altre parole, il mancato esame della situazione di rischio costituisce fattore causale dell'evento lesivo concretamente verificatosi³⁸.

Si segnala altresì la recente sentenza della Cassazione n. 3405/2024 secondo cui *“il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all'esame), non lo esonera dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata”*.

Con riferimento al profilo penale, si evidenzia che l'incompletezza della valutazione dei rischi è espressamente sanzionata, anche in via prevenzionale (e, dunque, indipendentemente dal verificarsi dell'evento dannoso), dall'art. 55, comma 4, del T.U.S.L., secondo cui si configura un reato contravvenzionale, in caso di adozione di un D.V.R. *“in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f)”*. La lettera a) dell'art. 28, 2° comma, d.lgs. n. 81/2008, in particolare, impone che il documento debba considerare tutti i rischi esistenti, nessuno escluso³⁹.

Si segnala, inoltre, che, con l'evolversi delle condizioni di lavoro e del progresso tecnologico e scientifico, sono stati ricompresi all'interno del documento di valutazione anche i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Tra questi

³⁶ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 8; R. MARIANI (a cura di), La valutazione dei rischi non indicati esplicitamente nel d.lgs.81/08, Atti del convegno Un approccio esaustivo al DVR – La valutazione di tutti i rischi, da quelli classici a quelli non esplicitamente indicati nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i., fino ai rischi insiti nelle modalità di lavoro, Modena, 11 ottobre 2012, in www.puntosicuro.it, anno 15, n. 3023, 11 febbraio 2013.

³⁷ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 8; S. FERRUA, M. GIOVANNONE, M. TIRABOSCHI, Gruppi di lavoro esposti a rischi particolari e tipologie di lavoro flessibile: la valutazione del rischio, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Le nuove leggi civili Il Testo Unico della Salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. 106/2009) Commentario al d.lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 106/2009, Milano, 2009, p. 569.

³⁸ Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2012, n. 3117, in *Diritto e giustizia*, 2013, 22 gennaio 2013.

³⁹ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 8.

rischi vi rientrano, ad esempio, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da paesi stranieri ma anche quelli relativi al c.d. “stress lavoro correlato”⁴⁰.

All’esito della valutazione dei rischi, effettuata secondo i criteri sopra indicati, il datore di lavoro dovrà elaborare il documento disciplinato dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

La disposizione ora menzionata, in particolare, stabilisce che il D.V.R. debba obbligatoriamente contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e che devono obbligatoriamente essere in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi; l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si è opportunamente osservato che, attraverso la redazione del documento di valutazione dei rischi, la legge viene calata nella specificità di ciascuna realtà produttiva⁴¹. Una volta redatto secondo i requisiti di legge, il contenuto del D.V.R. non dovrà essere considerato fisso e immutabile, dovendo essere, al contrario, oggetto di un costante aggiornamento, in modo tale che tale documento possa mantenere sempre un nesso di pertinenza con le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza consentiti dal progresso tecnologico⁴².

In caso di mutamenti dell’organizzazione aziendale che possano avere risvolti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, il D.V.R. dovrà, infatti, essere rivisto e aggiornato tenendo conto delle concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa⁴³.

⁴⁰ F. STOLFA, Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, in ZOPPOLI L., PASCUCCI P., NATULLO G. (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, Milano, Ipsoa, 2008..

⁴¹ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in *Working Paper di Olympus*, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 10.

⁴² Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2011, n. 24820.

⁴³ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in *Working Paper di Olympus*, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 10; G. PORRECA, Sull’obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, in *www.puntosicuro.it*, anno 14, n. 2783, 30 gennaio 2012.

In buona sostanza, il D.V.R. deve essere dotato di carattere dinamico: le valutazioni in esso contenute non potranno mai considerarsi definitive, dovendo, al contrario, essere sempre suscettibili di modificazione e di aggiornamento.

Si tratta, del resto, di una delle molteplici applicazioni del principio della “*massima sicurezza tecnologicamente possibile*”, che ha sempre caratterizzato il modello di prevenzione antinfortunistica dell’ordinamento italiano e che ha trovato conferma, d’altronde, anche nella legislazione nazionale di derivazione comunitaria.

In attuazione di tale principio, il datore di lavoro è tenuto ad allineare il proprio assetto produttivo e organizzativo ai livelli prevenzionali su cui si attesta il progresso scientifico e tecnologico. Ciò non soltanto per quanto riguarda gli accorgimenti di tipo strettamente tecnico ma anche per le misure di carattere organizzativo e procedurale, al fine di mirare a prevenire anche i c.d. rischi psico-sociali⁴⁴.

La dottrina⁴⁵ e la giurisprudenza⁴⁶, a seguito di un ampio dibattito, hanno convenuto che un siffatto principio non ha portata tale da onerare il datore di lavoro della ricerca di tecnologie ancor più avanzate rispetto a quelle disponibili sul mercato. Resta, comunque, fermo che questi è tenuto a garantire la predisposizione delle misure già esistenti e l’applicazione della “migliore tecnologia disponibile” in quel dato momento storico (c.d. *best practicable technology*)⁴⁷.

Per concludere, il D.V.R. racchiude, per un verso, le specifiche regole cautelari, indicative di una pretesa comportamentale conforme al dovere di diligenza che può gravare sui diversi garanti della sicurezza; per altro verso, le decisioni assunte nel medesimo ambito hanno l’attitudine a far intervenire anticipatamente le istanze di prevenzione dei rischi sul lavoro, nella fase programmatica e progettuale dei fattori produttivi, rappresentando al contempo un criterio di imputazione della responsabilità penale e di individuazione delle posizioni di garanzia.

Infatti, il potere decisionale, laddove effettivamente esercitato in fase di valutazione del rischio, comporta l’enucleazione di precetti la cui violazione comporta l’integrazione di uno o più reati, essendo il potere del titolare dell’attività imprenditoriale strettamente collegato ai doveri di sicurezza legati alla necessità di tutelare beni minacciati dai processi produttivi.

⁴⁴ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 12; M. LAI, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, 2010.

⁴⁵ R. GUARINIELLO, Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2001, pp. 532-533.

⁴⁶ V., *ex plurimis*, Cass. pen., 23 gennaio 2008; Cass. pen., 29 marzo 2007, in R. GUARINIELLO, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, Milanofiori Assago (MI), 2012, pp. 148-149.

⁴⁷ A. STOLFA, La valutazione dei rischi, in Working Paper di Olympus, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>, 12; G. NATULLO, Principi generali della prevenzione e “confini” dell’obbligo di sicurezza, in G. NATULLO, M. RUSCIANO (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, in F. CARINCI (dir.), Diritto del lavoro. Commentario, VIII, Torino, 2007.

IL DATORE DI LAVORO PRIVATO

L'analisi e l'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo di sicurezza non può che muovere dalla figura del datore di lavoro, in considerazione della sua posizione di vertice all'interno dell'organigramma aziendale e della relativa titolarità del potere direttivo e organizzativo.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 81/2008 definisce il datore di lavoro come *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*.

Dalla lettura della norma sopra riportata si desume con chiarezza una nozione ampia di datore di lavoro, intesa in un'accezione sia formale che sostanziale.

In quest'ottica, il soggetto datoriale è individuato non solo tenendo conto della titolarità formale del rapporto di lavoro, ma anche dell'effettivo e del concreto esercizio di poteri gestionali.

La definizione ex art. 2 T.U.S.L. consente, allora, di scongiurare *“forme improprie d'imputazione di responsabilità in capo a chi sia datore di lavoro, solo perché formalmente parte contrattuale, anche in assenza dell'attribuzione delle necessarie prerogative”*⁴⁸.

In considerazione di quanto sopra esposto, si possono, dunque, enucleare due definizioni di datore di lavoro: da una parte, quella di datore di lavoro in senso formale, ossia colui che ha stipulato il contratto di lavoro con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2082 c.c., vale a dire l'imprenditore; dall'altra, quella di datore di lavoro in senso sostanziale, ossia colui che assume in concreto la responsabilità dell'organizzazione di un'azienda o di un'unità produttiva di essa ed esercita i poteri decisionali e di spesa. Tali qualifiche, di norma, si sommano nel medesimo individuo, ma è ben possibile che all'interno della stessa struttura aziendale coesistano più soggetti che ricoprono distintamente il ruolo di datore di lavoro in senso formale e in senso sostanziale.

Ciò avviene più frequentemente nelle imprese costituite in forma societaria e in quelle articolate in più unità produttive⁴⁹.

In tale contesto, si è posto il tema relativo alla prevalenza dell'una o dell'altra qualifica in caso di dissociazione tra il datore di lavoro titolare formale del rapporto e il responsabile dell'organizzazione. La soluzione a tale questione può essere ricavata dalla

⁴⁸ F. BASENGHI, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici del nuovo quadro legale, in L. GALANTINO, La sicurezza del lavoro, Milano, 1996, p. 69.

⁴⁹ SCAROINA E., La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse, www.sistema-penale.it, 16 giugno 2021.

lettera dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2008: l'avverbio «comunque» pare attribuire preminenza alla dimensione sostanziale della figura del datore rispetto a quella formale. Ciò, del resto, è in linea con il principio di effettività di cui all'art. 299 T.U.S.L., il quale dispone che *“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui che eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”*.

Da tale disposizione emerge, infatti, la rilevanza della concreta gestione dell'organizzazione per l'identificazione della figura del datore di lavoro ai fini della sicurezza. Si rende, dunque, necessaria una ricerca atta ad individuare colui che, all'interno dell'azienda, assume in concreto le decisioni e impiega le risorse, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di sicurezza.

Tale conclusione, peraltro, è avallata dalla giurisprudenza tradizionale che ha fatto riferimento all'applicazione del principio di effettività ancor prima dell'introduzione del d.lgs. n. 81/2008⁵⁰, tanto da aver delineato, già in passato, la nozione di datore di lavoro di fatto o di dirigente di fatto⁵¹, tesa a individuare il novero dei soggetti responsabili in caso di infortunio sul lavoro⁵².

Questa giurisprudenza è stata, peraltro, richiamata e ribadita, quanto alla sua attualità, nella nota sentenza Thyssenkrupp⁵³.

Sul piano applicativo, può agevolmente intuirsi che il criterio formale risulterà sufficiente per identificare il soggetto responsabile nel caso in cui l'imprenditore sia una persona fisica; qualora, invece, titolare del rapporto di lavoro sia una società o un ente collettivo, prevarrà il ricorso al criterio sostanziale.

In particolare, nelle società di capitali gli obblighi di prevenzione, propri del datore di lavoro, *“gravano indistintamente su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione”*⁵⁴ o sull'amministratore unico; è possibile, tuttavia, che *“con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi”*⁵⁵. Con riguardo alle società di persone, invece, la giurisprudenza⁵⁶ ha costantemente

⁵⁰ Cass. pen. sez. III, 12 febbraio 1998 n. 1769, Magnani rv. 210260.

⁵¹ Si vedano: Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 1998 n. 2277, Cicchetti ed altro rv. 210263; Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 1998 n. 3945, Villa rv. 210640 e Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 1998 n. 3606, Villa rv. 210642.

⁵² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁵³ Cass. Pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343.

⁵⁴ Cass. Pen. Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991.

⁵⁵ Cass. Pen. Sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981.

⁵⁶ Cass. Pen. Sez. IV, 26 maggio 2009, n. 32193, in De Jure; Cass. Pen. Sez. IV, 5 luglio 1990, n. 14429, in Cass. pen., 1992, p. 2454.: *“qualora il socio di una società di persone subisca lesioni a seguito di un infortunio verificatosi, a seguito della violazione di norme antinfortunistiche, mentre lavorava per conto della società stessa, gli altri soci rispondono per le lesioni da lui patite”*.

ritenuto che in materia di sicurezza sul lavoro gravi su ciascun socio l'obbligo di prevenzione, purché non risulti un'espressa delega a soggetti di particolare competenza nel settore della sicurezza⁵⁷.

In una stessa impresa è, quindi, possibile che più persone possano essere contemporaneamente individuate quali datori di lavoro, su ciascuna delle quali ricadono le responsabilità penali proprie del soggetto datoriale. Si pensi, ad esempio, al caso di una società composta da due soci di cui uno riveste la carica di amministratore unico e l'altro mantiene comunque poteri decisionali⁵⁸.

Al fine di evitare una "duplicazione" della responsabilità penale, è pertanto opportuno definire, negli appositi documenti, i compiti di ciascun componente del vertice aziendale o, meglio, individuare il responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza.

Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza richiede costantemente che la persona fisica individuata come "datore di lavoro" a fini di salute e sicurezza sia concretamente collocata nell'organizzazione aziendale in una posizione che consenta l'effettiva spendita dei relativi poteri. Ciò deve risultare in modo chiaro e incontrovertibile da documenti aziendali che attribuiscono esplicitamente i citati poteri e doveri al soggetto qualificato come "datore di lavoro", con particolare riguardo ai "poteri decisionali e di spesa" rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro⁵⁹.

Si evidenzia, peraltro, che la sussistenza di specifici limiti all'esercizio di detti poteri influirà sugli eventuali addebiti di responsabilità penale, circoscrivendoli alle sole evenienze in cui l'evento lesivo della salute del lavoratore sia direttamente dipeso dal mancato o cattivo esercizio delle potestà attribuite al soggetto attivo, tenuto conto dei limiti suddetti. Ne consegue che, nel caso in cui le predette limitazioni escludano la responsabilità della figura datoriale, l'illecito penale andrà ascritto a chi, nell'organigramma aziendale, si trova in una posizione di sovraordinazione gerarchica⁶⁰.

Deve osservarsi, quindi, che la riconducibilità di un individuo, operante all'interno

⁵⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁵⁸ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁵⁹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁶⁰ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

di una struttura organizzativa, a una delle definizioni di datore di lavoro prospettate, fa sorgere in capo allo stesso la qualifica di soggetto attivo dei reati. Inoltre, in caso di pluralità di unità produttive si avranno tanti datori di lavoro titolari di posizioni di garanzia quante sono le unità produttive, e ciascuno di loro sarà autonomamente destinatario delle prescrizioni previste dalla legge.

Per completezza, si rileva, infine, che l'articolo 2, T.U.SL., enuclea altresì la definizione di datore di lavoro pubblico.

Nel dettaglio, la citata disposizione stabilisce che *“nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici in cui viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”*.

L'individuazione del “datore di lavoro pubblico”, destinatario degli obblighi di sicurezza nel relativo settore, può risultare particolarmente complessa. Per comprendere meglio le ragioni di tale affermazione, bisognerebbe analizzare approfonditamente, magari in altra sede, le dinamiche legate alla struttura gerarchico-organizzativa della pubblica amministrazione e alla ripartizione di competenze tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa⁶¹.

⁶¹ Si rinvia a F. STOLFA, L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro, working papers Olympus, n. 33/2014.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Una volta definito il perimetro della figura del datore di lavoro privato è necessario chiarire quali siano gli obblighi gravanti sullo stesso.

All'articolo 17, T.US.L., sono individuati gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R. e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Come già illustrato, con la valutazione dei rischi, che si traduce nella predisposizione del relativo documento di valutazione, il datore di lavoro individua i rischi connessi all'attività di impresa e indica le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare i lavoratori rispetto a tali rischi, nonché il programma per garantire nel tempo l'implementazione dei livelli di sicurezza.

Gli ulteriori obblighi posti a carico del datore di lavoro (ed eventualmente attribuiti al dirigente) sono elencati nel successivo articolo 18, T.U.SL.

Tra i compiti affidati dal legislatore al datore di lavoro, si evidenzia il dovere a garantire la formazione necessaria a trasferire ai lavoratori le conoscenze per la gestione dei rischi, che, come si vedrà nel prosieguo, rappresenta uno strumento chiave per la promozione di una cultura della sicurezza basata sul principio di prevenzione.

Inoltre, si segnala l'obbligo del datore di lavoro di vigilanza e controllo sull'effettiva osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza impartite. Più in generale, spetta al datore di lavoro un generale obbligo di vigilanza sull'attuazione complessiva del sistema di sicurezza e sull'attività svolta dai soggetti delegati. L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro non implica necessariamente un controllo continuativo sull'operato dei lavoratori, ma un controllo conforme ai doveri di diligenza modulati sulla base della concreta attività, delle mansioni svolte e del contesto lavorativo di riferimento, in modo che tale attività si esaurisca nella verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori⁶².

Lo stesso d.lgs. n. 81/2008 prevede che l'individuazione delle modalità di esercizio dell'obbligo di vigilanza debba rapportarsi agli specifici ruoli del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nel concreto contesto aziendale.

Il datore di lavoro deve correttamente dimensionare la propria organizzazione con particolare riguardo ai ruoli che sono propri della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, distribuendo i relativi compiti a persone in grado di svolgere le funzioni di dirigente e di preposto e conferendo in concreto ad essi i poteri che sono necessari all'esercizio delle stesse.

⁶² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

Il numero di tali persone e i poteri di riferimento non possono assolutamente essere individuati in modo generale e astratto, dipendendo da fattori relativi quali le dimensioni complessive e l'articolazione dell'impresa, sicché tali scelte sono rimesse alla libertà, ma anche alla responsabilità del datore di lavoro⁶³.

Tanto premesso, deve ricordarsi ancora una volta la sussistenza di una norma di chiusura, rappresentata dal già segnalato articolo 2087 c.c., che impone in via generale al datore di salvaguardare l'integrità psico-fisica del lavoratore.

La giurisprudenza penale impiega frequentemente tale disposizione, ponendola a fondamento della responsabilità del datore di lavoro per violazione di obblighi generali di diligenza, anche in casi in cui non ricorra la violazione di specifiche norme cautelari⁶⁴.

In merito, si segnala che i più recenti arresti giudiziari hanno chiarito che l'obbligo generale di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2087 c.c. non impone comunque al datore di lavoro di *“creare un ambiente lavorativo a ‘rischio zero’, disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva)”* dovendo, invece, obbligatoriamente *“predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere”*⁶⁵.

Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante, che ha trovato formale riconoscimento in materia di prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus, come emerge, ad esempio, dalla circolare INAIL del 20 maggio 2020, n. 22⁶⁶.

In tale circolare si afferma che *“la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”* e, quindi, addirittura in una norma di legge, ossia l'articolo 29-bis della legge 5 giugno 2020 n. 40 (c.d. “scudo penale” in materia di Coronavirus), in vigore dal 7 luglio 2020. La predetta disposizione stabilisce testualmente che, ai fini della tutela contro il ri-

⁶³ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁶⁴ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁶⁵ Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282, e Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000, e, per ultima, Cass. lav., 15 giugno 2020, n. 11546.

⁶⁶ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

schio di contagio da COVID-19, *“i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”*.

In tal modo viene chiarito che l’obbligo del datore di lavoro non è di impedire il contagio ma di applicare le vigenti normative emergenziali contro il COVID-19 al lavoro, quali contenute nei Protocolli obbligatori per i vari settori.

IL DIRIGENTE

L'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 81/2008 definisce il dirigente, come: *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa”*.

La definizione contenuta nell'art. 2 delinea la figura del dirigente in ottica “prevenzionistica”, che si differenzia dalla diversa nozione “funzionale” del dirigente contenuta nell'art. 2095 c.c., con cui tale soggetto viene collocato al più alto livello delle categorie dei prestatori di lavoro.

Tradizionalmente, il dirigente è sempre stato considerato l'*alter ego* dell'imprenditore-datore di lavoro, qualità che, in materia di sicurezza, anche nella vigenza della disciplina anteriore all'emanazione del d.lgs. n. 81/2008, ha sempre determinato un'assimilazione del ruolo del dirigente a quello del datore di lavoro e una conseguente sostanziale equiparazione dei rispettivi obblighi prevenzionistici. Tale considerazione è peraltro confermata dal T.U.S.L. che pone in una stessa norma (articolo 18) i doveri prevenzionistici del datore di lavoro e del dirigente.

Dalla definizione normativa di cui al citato articolo 2 T.U.S.L. emerge l'esigenza che il dirigente sia in possesso di adeguate competenze professionali in materia di sicurezza, la cui verifica compete al datore di lavoro. Da tale definizione emerge, altresì, che il fulcro dell'attività svolta dal dirigente risiede nel potere organizzativo dell'attività lavorativa e nel dovere di vigilanza sulla stessa, previa attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro⁶⁷.

Pertanto, il dirigente coordina l'attività produttiva dell'azienda, o di singoli stabilimenti o reparti, senza disporre di poteri decisionali e finanziari concernenti la gestione complessiva dell'azienda. Ne consegue che i poteri e le correlate responsabilità del dirigente sono più limitati rispetto a quelli del datore di lavoro sia per legge – perché sul dirigente non possono gravare gli obblighi che l'articolo 17 del T.U.S.L. pone a carico del solo datore di lavoro, rendendoli indelegabili – che a livello organizzativo, atteso che il dirigente è soggetto a responsabilità solo nell'ambito della funzione aziendale a capo della quale è collocato.

Rientrano, dunque, in questa categoria coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto della stessa, quali i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto, purché il profilo organizzativo prevalga su quello esecutivo del lavoro (che è questione di cui si occupa il preposto)⁶⁸. Anche per i dirigenti, peraltro, come per i soggetti datoriali, vale il principio del-

⁶⁷ Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2008, n. 22615.

⁶⁸ Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606.

l'effettività delle funzioni esercitate, nel senso che sarà dirigente colui che di fatto gestisce l'attività lavorativa, anche se sprovvisto della qualifica formale.

Si tratta di una ricostruzione ormai del tutto pacifica⁶⁹, fondata sul principio di effettività, in ossequio al quale il dirigente non deve essere necessariamente inquadrato contrattualmente nella categoria dei dirigenti. Invero, è sufficiente che questi svolga, all'interno dell'impresa, le funzioni tipiche del dirigente, pur essendo solo un dipendente o un soggetto legato al datore di lavoro da un rapporto professionale.

L'articolo 18 del D.lgs. n. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro e dei dirigenti molteplici e analoghi obblighi in materia di sicurezza. Fatte salve la predisposizione del D.V.R. e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, che rientrano tra gli obblighi non delegabili dalla parte datoriale, al dirigente competono, invero, secondo le attribuzioni a lui conferite, gli stessi obblighi sulla sicurezza che fanno carico al datore di lavoro⁷⁰.

Rispetto alla funzione aziendale che governa in autonomia, quindi, il dirigente ha gli stessi obblighi del soggetto datoriale (eccetto i predetti obblighi indelegabili).

Il dirigente, dunque, è uno dei soggetti titolari di specifiche "posizioni di garanzia", essendo destinatario degli obblighi di sicurezza *iure proprio*, cioè in via diretta, indipendentemente dal conferimento di una delega *ad hoc* da parte del datore di lavoro. Ne consegue che egli per il sol fatto stesso di essere nella posizione di chi dirige l'attività lavorativa di altri soggetti è tenuto, al pari del datore di lavoro, a predisporre nel settore di propria competenza tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare i lavoratori.

Deve precisarsi, tuttavia, che gli obblighi di cui all'articolo 18 T.U.S.L. non gravano indistintamente su tutti i soggetti che posseggano la qualifica di dirigente. Affinché tali doveri sorgano, infatti, è necessario che la figura dirigenziale gestisca un ambito dell'attività imprenditoriale nel quale vengono fisiologicamente in rilievo rischi per la salute e l'incolumità dei lavoratori

Ciò vale, ad esempio, per un capo ufficio, un capo reparto, o un direttore di cantiere, ma non per quei dirigenti che svolgono mansioni il cui esercizio non implichi *ex se* la tutela della sicurezza, come quelle commerciali o amministrative⁷¹.

⁶⁹ Già espresso, ad esempio, da Cass. pen., sezione IV, 12 novembre 2008, n. 42136, la quale sottolinea come la posizione del "dirigente" sia attribuita per legge dipendendo dalle funzioni svolte nell'organizzazione aziendale, su scelta del datore di lavoro e non richiedendo necessariamente la delega, "*istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (...) che gli sono propri*".

⁷⁰ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁷¹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

L'articolo 18 del D.lgs. n. 81/2008 riferisce gli obblighi di sicurezza ai dirigenti che svolgono attività di organizzazione e direzione “*secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite*”. Lo specifico contenuto delle attribuzioni e competenze dei dirigenti varia, ovviamente, da azienda ad azienda, essendo il singolo datore di lavoro, titolare del potere organizzativo primario, a definire le porzioni di potestà organizzativa che i dirigenti sono concretamente chiamati ad esercitare. Di conseguenza, è tale ripartizione interna di competenze, effettuata dalla parte datoriale attraverso il conferimento (eventualmente formale) di specifico incarico, a delineare i confini entro i quali i dirigenti devono esercitare i compiti di prevenzione ad essi attribuiti dalla legge.

Il conferimento di tale incarico è, tuttavia, necessario unicamente al fine di trasferire al dirigente quei poteri di direzione ed organizzazione, il cui effettivo esercizio implica di per sé il rispetto degli obblighi di sicurezza.

La formale investitura, infatti, nulla aggiunge ai fini dell'adeguamento agli obblighi di prevenzione che, come visto, competono ai dirigenti *iure proprio*, come conseguenza diretta dell'esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi, a prescindere dall'esistenza di una delega specifica in materia di sicurezza o anche solo di un incarico formale.

La prevalenza dell'elemento sostanziale (l'esercizio delle funzioni) rispetto a quello formale (l'inquadramento del dirigente ad opera del datore di lavoro) non deve, però, portare a ritenere inutile la predisposizione di tali atti formali.

Tali strumenti, come meglio si vedrà nel paragrafo relativo alla delega, sono infatti espressione di una impresa organizzata, in cui ogni soggetto è consapevole del ruolo che riveste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In un siffatto contesto imprenditoriale, quindi, il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è considerato essenziale per ogni suo componente, che, come tale, va avviato ai rispettivi corsi di formazione, sia esso dirigente, preposto o lavoratore⁷².

Nulla esclude, ovviamente, che ai compiti relativi alla sicurezza, compresi nelle funzioni dirigenziali originariamente conferite, il datore di lavoro decida di aggiungere altri, ulteriori rispetto ai primi, affidando il loro adempimento al dirigente attraverso uno specifico atto di delega di funzioni.

Tra i tratti costitutivi dello *status* di dirigente, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, centrale è l'autonomia decisionale insieme alla sua formazione⁷³.

⁷² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁷³ L'autonomia di spesa non è espressamente menzionata nella norma definitoria, anche se, normalmente, la sua presenza incide sul livello delle mansioni da svolgere, ed è di solito riconosciuta al conferimento della funzione.

Il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti per ricoprire il suo ruolo, come previsto dall'art. 37, comma 7, d. lgs. 81/2008, a tenore del quale *“i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”*⁷⁴.

⁷⁴S. TORDINI CAGLI, I soggetti responsabili, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 96 ss.

IL PREPOSTO

La figura del preposto è stata oggetto di notevoli difficoltà ermeneutiche nella legislazione precedente al T.U.S.L.: l'individuazione delle funzioni, degli obblighi e delle caratteristiche proprie di tale figura erano principalmente lasciate all'interpretazione della giurisprudenza, la quale, sulla base delle indicazioni provenienti dalla legislazione degli anni Cinquanta in tema di sicurezza, riconosceva come parametro centrale dell'aspetto funzionale del preposto il "sovrintendere" allo svolgimento dell'attività lavorativa⁷⁵.

Il T.U.S.L., all'articolo 2, comma 1, lettera e), descrive il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, *"sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Dalla nozione delineata dalla disposizione in commento deriva l'esigenza che il preposto sia in possesso di adeguate competenze professionali in materia di sicurezza, la cui verifica compete al datore di lavoro.

Da tale definizione normativa emerge altresì che quella del preposto è una figura professionale che si colloca, nella struttura organizzativa dell'impresa, in posizione intermedia tra i dirigenti e gli altri lavoratori: spetta al preposto curare l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente e verificarne l'esatta applicazione, anche mediante l'esercizio di un potere di iniziativa, funzionale alla concreta attuazione degli ordini e delle istruzioni ricevute⁷⁶.

Come per il dirigente, anche per il preposto l'individuazione all'interno della struttura aziendale deve essere compiuta alla luce del principio di effettività: occorre, dunque, guardare alle mansioni effettivamente svolte all'interno dell'impresa, con particolare riferimento all'attività di controllo circa il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori (sul tema, Cass., 22 novembre 2023, n. 46855; Cass., 4 febbraio 2024, n. 2455).

Al riguardo, è del tutto pacifico che chiunque svolga in concreto, sul luogo di lavoro, compiti di controllo e supervisione di lavoratori sia comunque un preposto "di fatto", a nulla rilevando in merito né l'inquadramento contrattuale né l'assenza di investi-

⁷⁵ M. LAI, *Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro*, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

⁷⁶ Si vedano, in merito, Cass. Pen. 1° giugno 2007, n. 21593; Cass. Pen. 20 gennaio 1998, n.2277; Cass. Pen. 26 giugno 1996, n. 6468; Cass. Pen. 14 settembre 1991, n. 9592; tra le ultime, per tutte, Cass. pen., sez. IV. 13 gennaio 2021, n. 1096.

tura formale e nemmeno, infine, la mancata frequenza di un corso di formazione da preposto⁷⁷.

In questi termini si pronuncia la giurisprudenza prevalente, secondo cui *“l’esplicare le mansioni inerenti a un determinato ruolo, nel contesto dell’attività lavorativa, comporta la capacità di saper riconoscere ed affrontare i rischi e i problemi inerenti a quelle mansioni, secondo lo standard di diligenza, di capacità, di esperienza, di preparazione tecnica richiesto per il corretto svolgimento di quel determinato ruolo, con la correlativa assunzione di responsabilità. Ne deriva che chi, non essendo all’altezza del compito assunto, espliciti una certa funzione senza farsi carico di procurarsi tutti i dati tecnici e le conoscenze necessarie per esercitarla adeguatamente, nel caso in cui ne derivino dei danni, risponde di questi ultimi, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza del reato, il fatto che il soggetto non avesse ricevuto alcuna specifica formazione in merito ai rischi inerenti alle operazioni da svolgere”*⁷⁸.

Sempre la giurisprudenza sottolinea costantemente come i preposti vigilano sull’attività lavorativa degli altri lavoratori, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionistiche, essendo *“forniti di un limitato potere di impartire ordini ed istruzioni, di natura peraltro meramente esecutiva”*⁷⁹.

Tale vigilanza non comporta la presenza continua sul luogo di lavoro né impone di *“sorvegliare ‘a vista’ e ininterrottamente ‘da vicino’, senza soluzione di continuità, il lavoratore”*⁸⁰, ma implica che il preposto eserciti correttamente le sue tipiche funzioni, relative alla *“diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati”*, rispetto alla quale *“è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione”*⁸¹.

Tale vigilanza si differenzia da quella del dirigente nella misura in cui quella del preposto è di tipo “operativo”, mentre la sorveglianza a carico del dirigente viene qualificata come “alta vigilanza”, atteso che riguarda la *“complessiva gestione del rischio e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”*⁸².

Al pari del datore di lavoro e del dirigente, egli è destinatario di *obblighi iure proprio*, che sono puntualmente individuati dall’articolo 19 del d.lgs. n. 81/2008.

⁷⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁷⁸ Cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. IV, 10 aprile 2017, n. 18090.

⁷⁹ In questi termini Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2005, n. 44650.

⁸⁰ Questione già chiarita da Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 1998, n. 108.

⁸¹ Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4412.

⁸² Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10702.

La norma appena menzionata è stata oggetto di una importante modifica a seguito della pubblicazione della legge 17 dicembre 2021, n. 215, in sede di conversione delle disposizioni contenute nel Decreto Fisco Lavoro (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146). Tale innovazione ha l'obiettivo di stabilire in maniera più accurata in cosa consistano i compiti prevenzionistici del preposto, tenendo conto degli indirizzi sin qui ricostruiti e delle criticità emerse negli anni successivi all'entrata in vigore del T.U.S.L. L'articolo 19 del d.lgs. n. 81/2008 pone a carico del preposto una serie di compiti specifici, che si sostanziano, innanzitutto, nell'obbligo di vigilare sulle prestazioni lavorative dei dipendenti, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni e alle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza.

A tale proposito l'articolo 19, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, nel testo novellato dalla citata legge n. 215/2021, demanda al preposto di *“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”*. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, peraltro, questi ha il dovere di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Rispetto al potere impeditivo, la Cassazione, con sentenza n. 6790/2024, ha ribadito che: *“il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi”*.

Ulteriori compiti essenziali del preposto riguardano il controllo delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e la segnalazione al datore di lavoro e al dirigente di riferimento di eventuali condizioni di pericolo per la salute e sicurezza presenti nel luogo di lavoro, affinché questi ultimi provvedano a realizzare le necessarie attività di prevenzione, se esse non possono direttamente essere effettuate dal preposto⁸³. Si tratta, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 81/2008, che impone al preposto di *“segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”*.

La valorizzazione del ruolo del preposto, peraltro, è stata messa in atto dalla citata legge n. 215/2021, tramite l'introduzione, a carico del datore di lavoro e dei diri-

⁸³ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

genti, di uno specifico obbligo di *“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”*⁸⁴.

Tramite la novella del 2021, inoltre, si è ulteriormente puntualizzato che *“il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”*⁸⁵, prevedendosi inoltre la possibilità che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stabiliscano l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività⁸⁶.

Come anticipato, anche il preposto è titolare di una posizione di garanzia, poiché l’articolo 19 del T.U.S.L. pone a carico dello stesso una serie di obblighi specifici in materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, della cui mancata attuazione questi è direttamente responsabile.

È evidente, tuttavia, che, se il preposto individuato dal datore di lavoro o dal dirigente assume una posizione sovraordinata rispetto ai lavoratori all’interno dell’impresa, sullo stesso gravano anche i medesimi obblighi e le medesime responsabilità che in materia di sicurezza competono al datore di lavoro e/o al dirigente in termini di vigilanza.

Di conseguenza, il datore di lavoro, che riveste all’interno dell’impresa una posizione centrale di garanzia, dovrà controllare, in attuazione dei poteri di vigilanza ad esso spettanti, anche l’operato del preposto.

Ciò è espressamente previsto, peraltro, dall’articolo 18, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro e al dirigente di vigilare sul corretto svolgimento dei compiti prevenzionistici da parte del preposto e del lavoratore⁸⁷.

Sul punto, si evidenzia che la più recente giurisprudenza intende la vigilanza di cui sono onerati il soggetto datoriale e il dirigente alla stregua di un *“obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate”*, che può essere assolto anche *“attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”*⁸⁸.

⁸⁴ Il riferimento è al nuovo articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008 che individua gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti.

⁸⁵ Si veda in tal senso l’art. 18, 1° comma, lett. b-bis) d.lgs. n. 81/2008; Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁸⁶ In questi termini, si veda ancora l’art. 18, 1° comma, lett. b-bis) d.lgs. n. 81/2008.

⁸⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁸⁸ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14915, relativa a un infortunio mortale in un cantiere edile.

Quanto alle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza, invece, esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto, ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale.

Pertanto, nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività lavorativa, si siano instaurate prassi in contrasto con le misure di sicurezza, con il consenso o comunque con un comportamento omissivo del preposto, il datore di lavoro potrà rispondere, in caso di eventuale infortunio sul lavoro, per omessa sorveglianza in concorso con il preposto stesso.

La parte datoriale non risponderà, invece, qualora l'evento infortunistico sia avvenuto nonostante la corretta identificazione dei ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la predisposizione (innanzitutto tramite il Piano Operativo di Sicurezza) delle procedure di prevenzione e protezione da attuare in concreto in cantiere e l'affidamento di quelle attività ad un preposto adeguatamente esperto e formato.

Si rileva, infine, che la presenza di un preposto non esime da responsabilità il dirigente, in caso di inottemperanza alle norme in materia di sicurezza; entrambi, infatti, sono titolari di autonome posizioni di garanzia, da cui discendono distinti livelli di responsabilità⁸⁹.

In tale logica si collocano le più recenti pronunce, che rimarcano come il compito del datore di lavoro sia innanzitutto quello di adottare, in ottica prevenzionistica, le più corrette "scelte gestionali di fondo"⁹⁰, organizzando l'impresa in modo che taluni soggetti (ossia i dirigenti e i preposti) abbiano lo specifico compito di controllare che alle misure cautelari stabilite venga data effettiva e quotidiana attuazione da parte dei lavoratori⁹¹.

Nel caso in cui, pertanto, si verificano sul luogo di lavoro un infortunio o una malattia professionale, il criterio attraverso cui stabilire se la persona che ricopre un certo ruolo nell'impresa debba andare o meno esente da responsabilità penale è quello in base a cui *"ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio del-*

⁸⁹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

⁹⁰ Così, per esempio, Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 25977.

⁹¹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

l'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo"⁹².

Proprio per tale ragione, se l'azienda ha chiaramente distribuito tra più soggetti funzioni e doveri a carattere prevenzionistico, nonché ha predisposto misure di tutela adeguate al rischio, formando e informando i propri lavoratori in merito, il procedimento penale non potrà che concludersi con l'assoluzione del datore di lavoro, del dirigente e anche del preposto, sempreché l'evento lesivo sia riconducibile a un comportamento "abnorme" del lavoratore. Per comportamento "abnorme" si intende una condotta individuale che l'organizzazione aziendale (adeguata, nel senso sin qui esposto) non avrebbe in alcun modo potuto prevedere ed evitare.

Con riferimento a questo specifico profilo, si osserva che la condotta fortemente negligente del lavoratore assume il valore, sul versante penale, di fattore interruttivo del nesso di causalità tra contegno del preposto, del dirigente o del datore di lavoro ed evento lesivo.

In sostanza, quindi, il palese e grave discostamento del contegno del lavoratore dalle regole cautelari a lui note opera, ai sensi dell'art. 41, 2° comma c.p., quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento antigiuridico.

Al riguardo, si evidenzia che l'interruzione del nesso eziologico può verificarsi soltanto quando il lavoratore adotti un comportamento che esorbi completamente, per la sua sconsideratezza, dallo *standard* di diligenza specifico del settore di riferimento.

Si rileva altresì che, in materia di sicurezza del lavoro, analogamente a quel che accade nell'ambito degli incidenti stradali, la giurisprudenza prevalente ritiene che non siano applicabili né il principio di autoresponsabilità⁹³, né il principio di affidamento⁹⁴. Con riferimento a quest'ultimo, in particolare, costituisce ormai *ius receptum* l'affermazione secondo cui "*il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligenza omessa di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa an-*

⁹² Così la già citata Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606; cfr., sempre in tal senso, Cass. pen., sez. IV, n. 24136 del 06/05/2016; Cass. pen. sez. IV, n. 8883 del 10/02/2016.

⁹³ Secondo la ricostruzione tradizionale, il principio di autoresponsabilità muove dall'esigenza equitativa di evitare che il danneggiante debba farsi carico anche di quella parte di danno che il danneggiato ha causato a sé stesso (cfr. in tal senso c.m. bianca, *Diritto civile*, vol. V, Giuffrè, 2021, pag. 150). Nell'ambito del diritto civile, una parte consistente della dottrina ritiene che l'art. 1227, 1° comma c.c. sia la norma che enuclea il principio di autoresponsabilità.

⁹⁴ Nel diritto penale, il principio dell'affidamento consente a ogni individuo di confidare nel rispetto, da parte degli altri, degli obblighi cautelari sugli stessi gravanti (cfr. in tal senso r. garofoli, *Manuale di diritto penale - Parte generale*, cit., pag. 625). Siffatto principio, dunque, contribuisce a delineare il canone di diligenza, generica o specifica, cui ogni soggetto deve attenersi.

tinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa"⁹⁵.

In considerazione di quanto appena illustrato, ben si comprende perché sia necessario, affinché sia esclusa la responsabilità penale del datore o dei soggetti preposti, che il lavoratore abbia posto in essere condotte macroscopicamente difformi dalle norme cautelari cui è soggetto, tali, per la loro imprevedibilità e inevitabilità, da interrompere il nesso di causalità tra contegno della parte datoriale ed evento lesivo⁹⁶. Per completezza, si segnala, peraltro, che si è recentemente affermato un filone giurisprudenziale che si discosta parzialmente da quello maggioritario, fondato sulla "abnormità" del comportamento del lavoratore.

In base a questa nuova ricostruzione, la responsabilità penale del datore di lavoro o del preposto è esclusa quando la condotta del lavoratore sia stata idonea ad attivare "un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia"⁹⁷.

In questo modo viene compiuto un concreto superamento dell'impostazione prevalente, tanto da giungersi ad affermare esplicitamente che l'abnormità del contegno del lavoratore non dipende dalla sua imprevedibilità⁹⁸.

Si evidenzia che l'evoluzione giurisprudenziale in materia di nesso di causalità e comportamento "abnorme" del lavoratore è sintomatica di una nuova concezione della sicurezza sul lavoro, tesa a responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti.

In quest'ottica, pertanto, appare estremamente condivisibile l'affermazione della giurisprudenza secondo cui "il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello 'iperprotettivo', interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello 'collaborativo', in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori"⁹⁹.

⁹⁵ In questi termini Cass. pen., sez. IV, n. 15124/2016.

⁹⁶ Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. IV, n. 3787/2014, secondo cui «in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile».

⁹⁷ Così Cass. pen., sez. IV, n. 7022/2022.

⁹⁸ In questo senso, cfr. ancora una volta Cass. pen., sez. IV, n. 7022/2022.

⁹⁹ Cfr., in termini, Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, 24139; si sono espresse in tal senso, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2019, n. 5007, la già citata Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14915, Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il servizio di prevenzione e protezione è stato introdotto a livello comunitario dalla direttiva quadro 89/391, di seguito recepita nell'ordinamento giuridico italiano dal D.lgs. n. 626/1994, che ha previsto come obbligatoria l'istituzione del servizio, definito poi nel T.U.S.L. come *“l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”*.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 81/2008, come *“la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”*.

Dalla nozione delineata dalla disposizione sopra riportata è possibile comprendere la particolare importanza di tale figura ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta, infatti, di un soggetto chiamato, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, a collaborare con il datore di lavoro al fine di individuare i rischi lavorativi e identificare le misure antinfortunistiche da adottare sul luogo di lavoro.

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione rappresenta, peraltro, uno degli adempimenti più significativi che fanno carico al datore di lavoro, tanto da rientrare, come già segnalato, tra gli obblighi che quest'ultimo non può delegare. Il soggetto designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere sia un soggetto esterno che un soggetto interno all'azienda o all'unità produttiva, purché munito delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale incarico¹⁰⁰.

È necessario, infatti, che il RSPP sia provvisto di competenze tecniche e professionali adeguate a garantire un'idonea capacità di svolgimento dell'incarico, anche alla luce della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, quali definite, anche rispetto ai requisiti di formazione e aggiornamento, all'articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008, tramite il rinvio al pertinente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2008, come ad esempio nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori.

¹⁰⁰ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

Si rileva, inoltre, che, nelle ipotesi previste dall'articolo 34 T.U.S.L., tra le quali rientrano le aziende industriali fino a 30 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, dovendo in tal caso essere in possesso dei requisiti formativi definiti dall'articolo 34 del T.U.S.L., per mezzo del rinvio al pertinente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011¹⁰¹.

L'articolo 33 del T.U.S.L. definisce i compiti spettanti al servizio di prevenzione, i quali consistono, principalmente, nella individuazione dei fattori di rischio e nella elaborazione di adeguate misure e procedure di prevenzione e di sicurezza, nonché nella proposizione di programmi di informazione e formazione per i lavoratori.

Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione compete una funzione di consulenza, senza autonomi poteri decisionali ed operativi. Per tale ragione, la collaborazione prestata dal RSPP in favore del datore di lavoro non determina, di per sé, il sorgere di responsabilità penali di tipo prevenzionistico. Infatti, sebbene tale soggetto sia definito "responsabile", questi non rientra tra i soggetti garanti della sicurezza¹⁰².

A conferma di ciò, si rileva altresì che il D.lgs. n. 81/2008 – diversamente da quanto previsto per il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto – non contempla alcuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si evidenzia, tuttavia, che la mancata previsione di forme di responsabilità direttamente collegate agli eventi infortunistici a carico di tale soggetto non significa che esso non possa essere penalmente sanzionato in caso di inosservanza dei compiti attribuiti, specialmente in caso di infortuni sul lavoro.

Invero, se l'evento lesivo a danno del lavoratore risulta direttamente riconducibile a un errore di valutazione del consulente e/o alla mancata segnalazione al datore di lavoro di carenze, rispetto a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi e rilevato nel corso della sua attività, il consulente stesso potrà essere chiamato a risponderne in sede penale, anche se l'infortunio non è conseguenza di una specifica violazione da parte dello stesso delle norme in materia di sicurezza¹⁰³.

Quanto appena evidenziato è, peraltro, costantemente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria.

¹⁰¹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁰² S. TORDINI CAGLI, I soggetti responsabili, in AA. VV. (a cura di), Sicurezza sul lavoro. Profili penali., Torino, 2019.

¹⁰³ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

In merito al RSPP, in particolare, è orientamento ormai consolidato quello secondo cui *“pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio possa profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”*¹⁰⁴.

In tali circostanze, la condotta del responsabile del servizio di prevenzione concorre alla produzione dell’evento lesivo e, di conseguenza, il soggetto potrà essere sottoposto a sanzione penale per i reati di lesione o di omicidio colposo (rispettivamente, articoli 590 e 589 c.p.) conseguenti all’infortunio verificatosi.

Si rileva, inoltre, che il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere per colpa *in eligendo* o *in vigilando*, nei casi in cui l’errore di valutazione del consulente sia palesemente riscontrabile dal datore di lavoro anche in assenza di competenze tecnico-professionali specifiche¹⁰⁵.

La giurisprudenza esclude, invece, la responsabilità del RSPP in caso di puntuale segnalazione del pericolo al datore di lavoro, in difetto di poteri decisionali e di spesa in capo a tale figura¹⁰⁶.

Infine, in attuazione del principio di effettività, è chiaro che, nei casi in cui il responsabile del servizio di prevenzione svolga di fatto anche il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, incomberanno sullo stesso anche gli obblighi che fanno capo a tali figure¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Così Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856; nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. pen., Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311.

¹⁰⁵ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁰⁶ Come in Cass. pen., 5 maggio 2014, n. 18296, e in Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536.

¹⁰⁷ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

IL MEDICO COMPETENTE

La previsione della figura del medico competente alla lettera h), comma 1, articolo 2, del T.U.S.L. è finalizzata a evitare che lo stato di salute del lavoratore possa essere compromesso in conseguenza dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In particolare, la citata disposizione definisce il medico competente come *“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”*.

In altre parole, è il sanitario incaricato dal datore di lavoro di sorvegliare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, effettuando accertamenti sanitari preventivi e periodici al fine di confermare l’idoneità di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

Fino a poco tempo fa, la nomina del medico competente era obbligatoria (trattasi di obbligo condiviso tra datore di lavoro e dirigente) solo nelle aziende per le quali la legge prevedeva la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ex articolo 41, comma 1, T.U.S.L.; tuttavia, secondo una parte della dottrina, l’obbligo di nomina di tale soggetto sorgeva anche per quei casi in cui, pur non essendo previsto per legge, la stessa valutazione dei rischi rilevava l’opportunità di predisporre la sorveglianza sanitaria¹⁰⁸.

Tale visione è stata recentemente confermata dalle modifiche apportate al T.U.S.L. da parte del c.d. decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023. In particolare, il novellato articolo 18 del TUSL dispone ora che: *“Il datore di lavoro (...) e i dirigenti (...) devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”*.

Il medesimo decreto ha modificato altresì l’articolo 25 del T.U.S.L., recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre, si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di

¹⁰⁸ V. CONTRAFATTO, I soggetti coinvolti a titolo professionale, in PERSIANI M., LEPORE M. (a cura di), Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012, 195.

legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Si evidenzia poi che la mancata nomina del medico competente è penalmente sanzionata dall'articolo 55 del T.U.S.L. Tale ruolo può essere ricoperto da un dipendente di una struttura esterna pubblica o privata, da un libero professionista o anche da un dipendente del datore di lavoro¹⁰⁹.

Il citato articolo 25, d. lgs n. 81/2008, indicando quelli che sono gli obblighi del medico competente, alla lett. a), ne evidenzia la funzione di consulenza nei confronti del datore di lavoro, prevedendo che “*collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi*”. L'articolo 58 prevede la pena dell'arresto o dell'ammenda per la violazione dell'obbligo di collaborazione di cui alla lett. a) dell'articolo 25.

Gli obblighi del medico competente previsti dall'articolo 25 sono di tipo collaborativo-valutativo, di tipo gestionale e di tipo informativo-comunicativo.

Nel primo gruppo rientrano la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, e la collaborazione per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, insieme alla collaborazione all'attività di formazione e informazione degli stessi. Dal punto di vista gestionale è previsto che il medico competente programmi ed effettui la sorveglianza sanitaria, rediga e conservi le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore. Infine, egli è tenuto ad adempiere a una serie di obblighi di informazione e comunicazione sia nei confronti del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sia nei confronti dei lavoratori in relazione al significato della sorveglianza sanitaria e ai risultati della stessa¹¹⁰.

L'omesso assolvimento di tali obblighi è sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico, con le pene dell'arresto o dell'ammenda, ma, a tale responsabilità penale contravvenzionale del medico competente, va aggiunta una possibile responsabilità per i reati di evento di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nel caso in cui gli eventi lesivi risultino essere conseguenza di condotte colpose dello stesso.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “*il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza; si tratta di un garante a titolo originario e non derivato. E peraltro, l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del*

¹⁰⁹M. D'APONTE, La tutela della salute del lavoratore dopo il Jobs act, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), Il nuovo diritto del lavoro, Torino, 2018, 47 ss.

¹¹⁰V. CONTRAFATTO, I soggetti coinvolti a titolo professionale, in M. PERSIANI, M. LEPORE, Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012.

medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 25, comma 1, lett. a) e art. 58, comma 1, lett. c), comporta un'effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale”¹¹¹.

¹¹¹ Cass. sez. IV, 1° giugno 2021, n. 21521: pronuncia sulla sentenza di condanna inflitta in primo grado ad un medico competente di un ospedale, per il reato di lesioni colpose, per aver omesso di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico rappresentato dalla possibile contrazione di patologie infettive per via ematica, a causa di punture e ferite con aghi taglienti contaminati da sangue infetto. Caso dell'infermiere colpito da epatite a causa di un ago sprovvisto di dispositivo di sicurezza.

IL LAVORATORE

La figura del lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro ha subito una significativa evoluzione nel corso del tempo, in parallelo al mutamento delle nozioni di lavoratore subordinato e parasubordinato. Si è così verificata una progressiva estensione dei confini applicativi dell'obbligo di sicurezza, ritenuto talora operativo anche nei confronti di terzi estranei all'ambito lavorativo, in presenza di elementi di connessione con l'attività aziendale (ad esempio, fornitori, clienti, ecc.).

Con l'emanazione del T.U. sicurezza, si è esplicitata anche a livello legislativo l'esigenza che destinatari della tutela del diritto alla sicurezza garantito dalle norme di prevenzione siano, oltre ai lavoratori subordinati *stricto sensu* di cui alla nozione codicistica dell'art. 2094 c.c., anche, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'ambiente di lavoro, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, e finanche coloro che si trovino esposti ai rischi nell'ambiente di lavoro, pur in assenza di un vincolo lavorativo, ma comunque inseriti funzionalmente nell'ambito organizzativo aziendale¹¹².

L'art. 2, lett. a), T.U.SL. definisce il lavoratore come *“la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere o un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”*.

Il lavoratore è sempre stato il principale beneficiario del sistema normativo di prevenzione e destinatario primario della tutela del diritto alla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, tale soggetto, per lungo tempo, non è stato coinvolto a partecipare attivamente nel sistema di prevenzione.

Infatti, nonostante le previsioni di alcuni obblighi di attuazione di misure predisposte dal datore di lavoro (e anche alcune sporadiche sanzioni per la violazione di tali obblighi) da parte dei decreti degli anni 50¹¹³ a carico del lavoratore, quest'ultimo era tendenzialmente confinato ai margini della organizzazione di impresa, in un ruolo passivo, poco valorizzato come potenziale collaboratore attivo nelle politiche della sicurezza¹¹⁴.

¹¹²G. NATULLO, Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente concretamente) applicata?, in Working Paper di Olympus, 39/2014, in <http://olympus.uniurb.it>.

¹¹³D.p.r. 547/1955 e d.p.r. 303/1956.

¹¹⁴S. TORDINI CAGLI., Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in lalegislaZIONE-penale.eu, 2020; M. MARTINELLI, L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, Working paper, in www.olympus.uniurb.it 37/2014.

Un cambiamento si ebbe a partire dagli anni Novanta e, in particolare, con il d.lgs. n. 626/1994, che collocò – non solo sotto il profilo formale – il lavoratore nel novero dei debitori della sicurezza, attribuendogli una quota del debito insieme ai principali garanti, dando così l'avvio a un processo di responsabilizzazione del lavoratore¹¹⁵.

Tale processo venne ulteriormente accentuato con il d.lgs. 81/2008.

In particolare, l'articolo 20 enuncia in maniera più estesa e puntuale, rispetto a quanto già faceva l'articolo 5 del d.lgs. 626/94, una serie di obblighi a carico del lavoratore, alcuni dei quali assistiti e rafforzati da sanzioni penali.

Il suddetto articolo si apre con un obbligo di portata generale e rappresenta un pilastro su cui si fonda il modello ormai consolidato della prevenzione, improntato alla partecipazione di tutti i soggetti in varia misura coinvolti nel processo produttivo.

Nel dettaglio, da tale disposizione emerge una rinnovata immagine di lavoratore ai fini della gestione della sicurezza: *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

Tale obbligo generale si specifica, poi, in una serie di obblighi più particolari, alcuni dei quali plasmano una figura modello di lavoratore come soggetto, oltre che leale e rispettoso, anche consapevole, formato e attivo collaboratore nella sicurezza. Si veda, ad esempio, l'obbligo di segnalazione delle deficienze dei mezzi o delle situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza o l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Resta ferma, in ogni caso, la posizione complementare del lavoratore rispetto agli altri debitori della sicurezza; egli è, e sempre rimarrà, il soggetto primario alla cui tutela è rivolto l'apparato prevenzionistico, soggetto vulnerabile per eccellenza, ma sul quale, tuttavia, il sistema sembra voler riporre sempre maggiori aspettative in funzione del raggiungimento dello scopo precipuo della tutela della sicurezza sul lavoro¹¹⁶.

Occorre evidenziare che, nell'ambito di tale visione della prevenzione come prevenzione partecipata, assume una nuova centralità l'obbligo della formazione. In-

¹¹⁵M. LEPORE, La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro, in Lav. Inf., 1994, 8; S. TORDINI CAGLI., Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in lalegislazonepenale.eu, 2020; R. DEL PUNTA, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione in Ambiente, Salute e Sicurezza a cura di L. MONTUSCHI, Torino 1997, 157 ss.; nello stesso volume, M. MANTOVANI, Responsabilità per inosservanza degli obblighi istituiti dal d.lgs. n. 626 del 1994, e principio di affidamento, 295 ss.; L. MONTUSCHI, I principi generali del d.lgs. 626 del 1994, 49.

¹¹⁶R. DEL PUNTA, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. MONTUSCHI (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997; S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in lalegislazonepenale.eu, 2020.

fatti, l'effettività del sistema dipende non solo dal tasso di partecipazione e di consenso, ma anche dal grado di consapevolezza e di conoscenza dei destinatari della tutela rispetto alla natura del rischio diffuso nell'ambiente di lavoro¹¹⁷.

Il T.U.L.S. delinea una definizione di "formazione" di notevole portata, quale vero e proprio "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"¹¹⁸.

Una definizione che, proprio per l'esplicito riferimento al "processo educativo" fonda un modello di formazione che non può limitarsi ad un momento formale, ma deve tendere alla modificazione dei comportamenti delle persone a cui è destinata.

La formazione è intesa, dunque, come un vero e proprio trasferimento di conoscenze dal datore di lavoro al lavoratore, in modo da consentire un allineamento dei livelli di consapevolezza, in funzione di una più diffusa percezione dei rischi¹¹⁹.

Si afferma così l'idea che il riequilibrio delle capacità cognitive della parte più debole del rapporto di lavoro – e quindi il pieno sviluppo della soggettività del lavoratore – sia uno degli strumenti privilegiati per garantire un miglior livello di protezione¹²⁰. Per concludere, la formazione è ritenuta la vera scommessa su cui si gioca l'effettività della sicurezza del lavoro nei sistemi aziendali del moderno mercato del lavoro. Se i lavoratori non sono adeguatamente formati e se la cultura prevenzionale non diventa un corredo abituale del loro *modus operandi*, gli obblighi di sicurezza possono rappresentare una "ingessatura" del sistema produttivo, poiché un lavoratore poco consapevole necessita di una vigilanza intensa e continua. Pertanto, se il concetto chiave della prevenzione è quello della prevedibilità dell'evento è chiaro che solo da un lavoratore correttamente informato e formato ci si può legittimamente aspettare un comportamento responsabile; le risorse economiche e organizzative destinate alla vigilanza possono essere considerate, quindi, inversamente proporzionali a quelle destinate alla formazione¹²¹.

¹¹⁷ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislatione-penale.eu*, 2020.

¹¹⁸ Articolo 2, lett. aa, d.lgs. n. 81/2008.

¹¹⁹ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislatione-penale.eu*, 2020.

¹²⁰ S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislatione-penale.eu*, 2020.

¹²¹ V. LECCESE, La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione, in *DirSicLav* 2016, 1, 60; S. TORDINI CAGLI, Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in *lalegislatione-penale.eu*, 2020; P. Pascucci, Prevenzione, cit., 85; F. Stolfi, V. Leccese, La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione, in *DirSicLav* 2016, 1, 60.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Nell'ottica di una maggiore partecipazione dei lavoratori nella gestione del sistema di sicurezza sul lavoro, la lett. i), art. 2, comma 1, del T.U.S.L., definisce la figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, quale *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*.

Si tratta di una figura dotata (perlomeno fino ad oggi) di funzioni esclusivamente consultive, che funge da intermediario tra i lavoratori e i vertici aziendali.

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono attribuiti una serie di funzioni, compiti e attribuzioni ex articolo 50 T.U.S.L., come, ad esempio: accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Le disposizioni relative all'individuazione e alla nomina di tale figura sono disciplinate all'articolo 47, T.U.S.L. In particolare, viene disposto che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, di norma, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo; mentre nelle aziende o unità produttive con più di quindici lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Si segnala, da ultimo, la recentissima sentenza n. 38914/2023, con cui la Cassazione Penale, Sez. IV, ha confermato la condanna del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per cooperazione nel reato di omicidio colposo.

Tale pronuncia, attraverso una rilettura delle attribuzioni ex articolo 50, T.U.S.L. in chiave di diritti-doveri, potrebbe rivoluzionare la concezione del RLS come figura con compiti meramente consultivi.

Per la Suprema Corte, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di comportamenti omissivi. In particolare, il RLS ha omesso di: promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento; informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore.

La Cassazione ha, infatti, ricordato che l'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un *“ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*.

Infine, si evidenzia che, per la Suprema Corte, non rileva se l'imputato, in qualità di RLS, ricoprì o meno una posizione di garanzia, intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40, c.p.); ciò che rileva, invece, è se questi abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. (Cooperazione nel delitto colposo).

LA DELEGA DI FUNZIONI

La complessità della struttura delle imprese – connotate da una sempre più capillare distribuzione sia orizzontale che verticale di funzioni e correlati poteri – può rendere problematica l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire la responsabilità di un fatto penalmente rilevante¹²².

Di consueto, la normativa penale individua come principali responsabili soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno dell'organizzazione delle imprese, in considerazione del fatto che le fattispecie criminose si presentano come reati propri, prevedendo come soggetti agenti figure quali, ad esempio, l'imprenditore, il datore di lavoro, l'amministratore¹²³. Ciò in quanto il soggetto posto al vertice dell'impresa è colui che gode del più ampio potere decisionale e di spesa e, di conseguenza, determina e indirizza l'operato dell'azienda.

Senonché, tali soggetti si trovano spesso nell'oggettiva impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti, a causa della grande estensione e complessità dell'attività imprenditoriale svolta.

Da qui la necessità, per i vertici aziendali, di avvalersi dell'operato di altri soggetti, dotati di particolari competenze e in grado di sostituire o affiancare il datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Tale articolazione organizzativa costituisce essa stessa una misura di prevenzione e protezione, consentendo all'impresa di agire per mezzo di soggetti (come dirigenti e preposti) più vicini al rischio lavorativo e, quindi, in grado di gestirlo con maggiore efficacia, pur sempre nell'ambito delle direttive generali impartite dal datore di lavoro.

In questo contesto viene in rilievo l'istituto della delega di funzioni, volta proprio a dare attuazione a quella ripartizione organizzativa cui si è fatto cenno.

Essa consiste in un atto organizzativo interno all'impresa, con il quale un soggetto delegante trasferisce, in presenza di determinate condizioni, taluni doveri, con annessi i corrispondenti poteri ad altro soggetto, c.d. delegato.

Deve evidenziarsi che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi trasferiti sono tali per cui il loro omesso o negligente inadempimento può dar luogo a responsabilità penale¹²⁴.

Il fondamento giuridico di tale istituto può essere desunto già da alcune pronunce giurisprudenziali degli anni Novanta del secolo scorso, con cui la Corte di Cassazione

¹²² A. GARGANI, Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive, in Riv. Trim. pen. econ., 2017, 508 ss.

¹²³ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, cit.

¹²⁴ S. TORDINI CAGLI, I soggetti responsabili, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, Torino, 2021, p. 125.

ha iniziato a riconoscere la validità degli effetti traslativi in ordine a una certa posizione di garanzia tramite delega di funzioni, stabilendone l'ammissibilità nei casi in cui il titolare, per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessità dell'organizzazione aziendale, non possa provvedervi personalmente, purché tali compiti siano affidati, in base a precise disposizioni preventivamente adottate, a persone dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale¹²⁵.

L'istituto in esame contribuisce a conformare il sistema normativo di matrice penale in materia di sicurezza sul lavoro al fondamentale principio costituzionale di colpevolezza, in ossequio al quale deve escludersi qualsiasi tipo di responsabilità oggettiva, fondata non sulla specifica valutazione della condotta posta in essere dal soggetto agente, ma solo sulla mera qualifica formale attribuita a quest'ultimo in un determinato ambito.

Invero, è proprio prendendo in considerazione la delega conferita e la relativa efficacia che è possibile evitare l'attribuzione di una responsabilità penale "di posizione"¹²⁶ e valutare, invece, la condotta del soggetto effettivamente titolare di competenze secondo la concreta articolazione aziendale¹²⁷.

In sintesi, le questioni da indagare al fine di individuare il soggetto penalmente responsabile sono le seguenti: identificare il soggetto che assume la veste di garante originario dei beni tutelati dalla norma penale; stabilire i limiti di ammissibilità della delega e comprendere le implicazioni relative alla distribuzione delle responsabilità penali tra delegante e delegato; individuare i requisiti alla cui sussistenza è subordinato il funzionamento del meccanismo di delega idoneo a sortire effetti in ambito penale¹²⁸.

Individuazione del soggetto responsabile

Come anticipato, la questione relativa all'individuazione del soggetto destinatario della norma penale costituisce un prius logico-giuridico rispetto a quella della trasferibilità delle funzioni.

¹²⁵ F. PINELLI, A. BERARDI, *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano, 2020.

¹²⁶ Con tale espressione si fa riferimento a un modello di responsabilità penale in cui l'ascrizione di uno specifico fatto di reato avviene, essenzialmente, in funzione del ruolo formale rivestito da un soggetto. Paradigmatica, in tal senso, è la casistica concernente l'attribuzione, a carico dei sindaci delle società di capitali, di fatti di bancarotta, commessi a titolo di concorso omissivo (sul punto, cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. V, n. 20867/2021).

¹²⁷ G. DE FALCO, *La delega di funzioni*, in M. PERSIANI, M. LEPORE, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro* Torino, 2012.

¹²⁸ R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

L'orientamento più risalente sul tema era basato sulla c.d. teoria formalista, che attribuiva rilevanza alla posizione rivestita dal soggetto nell'organizzazione aziendale sulla base della regolamentazione interna.

Tale teoria, tuttavia, presentava dei profili di forte criticità, legati soprattutto al rischio di legittimare “responsabilità di posizione” di soggetti di fatto privi di poteri decisionali¹²⁹.

Tale orientamento, pertanto, non è stato ritenuto idoneo a delimitare i perimetri del centro di imputazione della responsabilità reale¹³⁰.

Al fine di superare le criticità emerse in relazione al suddetto orientamento, è stata quindi elaborata la c.d. teoria funzionale, incentrata sulle mansioni concretamente svolte, piuttosto che sulla titolarità formale di qualifiche aziendali.

Anche tale impostazione, nondimeno, è stata ritenuta inadeguata: essa, secondo alcuni, potrebbe dar luogo a un'operazione di analogia in malam partem, con ciò determinando l'estensione della responsabilità penale in capo a soggetti privi delle qualifiche richieste dalla legge e creando il rischio di sanzionare soggetti non dotati dei poteri necessari¹³¹.

Si è così giunti, dunque, alla elaborazione della c.d. teoria organica, in ossequio alla quale l'identificazione, all'interno del complesso aziendale, dei soggetti titolari di posizioni di garanzia deve avvenire tenendo conto sia della qualifica formalmente spettante al soggetto che della concreta distribuzione delle funzioni all'interno dell'organizzazione.

In altre parole, secondo tale indirizzo, vi sono due livelli di indagine: il primo relativo alla ripartizione degli obblighi effettuata dalla legge, con riguardo alle qualifiche ricoperte e alle mansioni svolte di fatto; il secondo concernente il trasferimento a terzi di obblighi originariamente diretti ad un determinato soggetto.

Secondo questa ricostruzione, le qualifiche indicate dal legislatore (dirigente, datore di lavoro, etc.) non si riferiscono ad entità naturalisticamente riconoscibili, ma devono essere necessariamente calate nella fattispecie concreta, tenendo conto delle regole interne dell'organizzazione¹³².

Ne consegue che, per dare applicazione alla norma penale, il soggetto attivo del reato dovrà essere riconosciuto in colui che abbia la concreta possibilità di ledere gli interessi tutelati da quest'ultima ovvero di impedire il cagionarsi dell'evento dannoso.

¹²⁹ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, CEDAM, 2020

¹³⁰ R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

¹³¹ A. ALESANDRI, *Impresa (responsabilità penali)* in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1992, 193 ss; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

¹³² R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - parte generale*, Neldiritto Editore, 2021.

Nel corso di tale operazione è necessario tenere altresì conto delle norme che presiedono alla struttura organizzativa dell'impresa: le stesse integrano, infatti, la norma penale fungendo da elementi extrapenal¹³³.

In sintesi, dunque, l'esistenza di una specifica delega di funzioni può consentire di individuare un'autonoma posizione di garanzia in capo al soggetto delegato.

Ulteriore questione fondamentale è rappresentata dalla individuazione degli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi imposti *ex lege*.

Al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligo gravante sul soggetto delegante qualificato non viene meno con la delega, ma si trasforma in un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia nell'obbligo di controllare le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita.

In sostanza, quindi, la delega non libera interamente il delegante, considerato che l'obbligo originario si trasforma, come detto, in obbligo di vigilanza e di controllo sull'adempimento dell'incarico da parte del delegato.

Il dovere di vigilanza e controllo posto a carico del delegante, peraltro, implica che questi sia tenuto a impedire che il soggetto delegato commetta reati connessi all'esercizio o al mancato esercizio dei poteri conferitigli.

Da ciò consegue che l'eventuale fattispecie criminosa ascritta al delegato potrà essere addebitata anche al delegante, atteso che, a norma dell'art. 40, comma 2, c.p., "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*".

Si rileva, tuttavia, che la delega di funzioni è sì in grado di costituire nuove figure garanti, ma non di aggravare la posizione di garanzia ricoperta dal delegante, che si riduce in maniera proporzionale alle funzioni devolute, residuando esclusivamente un dovere di vigilanza con riferimento alle potestà e agli obblighi trasferiti¹³⁴.

È bene evidenziare che il predetto dovere di vigilanza "*non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato*"¹³⁵.

Tale impostazione è stata accolta e recepita dal D.lgs. n. 81/2008, il quale, all'articolo 16, comma 3, sancisce che "*la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite*".

Si può pertanto ritenere che l'effetto della delega sia quello di costituire una nuova

¹³³ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁴ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁵ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una totale sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente.

Quest'ultimo, pertanto, vede mutare il contenuto della sua posizione di garanzia da obbligo di osservanza diretta della prescrizione normativa in obbligo di vigilanza sull'adempimento del delegato. Al riguardo, la Cassazione, con sentenza n. 8375/2024, ha evidenziato che *“la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”*.

A partire da tale rilievo si può, peraltro, esaminare la distinzione giurisprudenziale tra delega di esecuzione e delega di funzioni.

Con la prima, il titolare dell'obbligo giuridico si limita ad affidare ad un dipendente compiti meramente attuativi delle proprie decisioni, conservando in pieno la posizione di garanzia

Mediante la seconda, invece, si ha l'attribuzione convenzionale di obblighi legali, congiuntamente ai relativi poteri, a un soggetto che non ne sia originariamente titolare¹³⁶.

Si precisa, da ultimo, che la delega non può sortire alcun effetto rispetto a quei compiti che la legge considera non delegabili, dovendo essere assolti personalmente dal titolare della posizione di garanzia.

Si tratta, si ripete, della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del relativo documento, nonché della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, che l'articolo 17 del D.lgs. n. 81/2008 pone a carico esclusivamente del datore di lavoro.

I requisiti delle delega di funzioni

L'articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008 individua puntualmente i requisiti necessari affinché la delega di funzioni possa ritenersi efficace.

La norma costituisce la riscrittura in termini di diritto positivo dei principali criteri elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza, la quale ha costruito un quadro di riferimento incentrato sull'idea di fondo per cui soltanto una delega correttamente e validamente esercitata è idonea a produrre, a favore del delegante, un effetto liberatorio dalle responsabilità che all'esercizio di quelle funzioni sono connesse.

La disposizione appena menzionata stabilisce, innanzitutto, che l'istituto della delega può operare solo qualora quest'ultima risulti da atto scritto recante data certa. Tale condizione è evidentemente funzionale a garantire la certa individuazione, anche a fini probatori, delle facoltà e degli obblighi trasferiti al delegato.

¹³⁶ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁷ Così, per tutte, Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41352.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale la delega deve essere in concreto provata; l'onere di tale prova grava sul delegante¹³⁷.

L'assenza di prova fa sì che nessuna responsabilità possa essere ascritta al presunto delegato e che del mancato adempimento torni a rispondere il solo datore di lavoro. In ordine ai requisiti formali della delega, il combinato disposto di cui alle lettere a) ed e) del citato articolo 16 impone che la delega risulti da atto scritto avente data certa e che essa sia accettata dal delegato per iscritto. In questo modo, la delega di funzioni si configura come negozio bilaterale con forma scritta *ad substantiam*, nonostante in epoca precedente la giurisprudenza maggioritaria ammettesse la dimostrazione della delega anche per il tramite di diversi mezzi di prova¹³⁸.

Quanto all'accettazione, essa può essere effettuata sia contestualmente, e perciò in calce all'atto di delega, sia con atto successivo, a carattere recettizio, redatto con le modalità richieste per la delega da comunicarsi al delegante.

Con riferimento alla necessaria pubblicità della delega, si ritiene che tale profilo attenga alla diffusione della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, di modo che possano essere immediatamente riconoscibili, per coloro che operano all'interno dell'organizzazione e per i terzi che vengano a contatto con la stessa, i soggetti preposti a determinate funzioni.

Sotto tale profilo, il datore di lavoro potrà perseguire tale obiettivo con le modalità che riterrà più opportune, quali, ad esempio, l'impiego di circolari/lettere interne o l'affissione dell'atto in luoghi a tutti accessibili¹³⁹.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha in passato evidenziato che *“le evidenti esigenze di certezza connesse alla delicatezza e all'importanza della materia impongono, ai fini dell'efficacia liberatoria di un'eventuale delega, la sussistenza di una adeguata pubblicità della stessa”*¹⁴⁰.

Resta il fatto che l'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, al di là del principio generale enunciato, non indica con precisione quale tipo di atto sia idoneo a soddisfare tale esigenza di pubblicizzazione, consentendo l'utilizzo di qualunque atto idoneo allo scopo¹⁴¹.

Rispetto agli ulteriori requisiti di validità della delega di funzioni, la disposizione in commento richiede che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

¹³⁸ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹³⁹ Ciò in analogia con quanto è previsto all'articolo 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970.

¹⁴⁰ Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 1999, n. 3250.

¹⁴¹ Ad esempio, la pubblicazione della delega tramite la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o tramite il sito dell'impresa e/o la sua trasmissione al terzo con cui l'impresa abbia rapporti.

In questo modo, infatti, potrà garantirsi che la delega di funzioni non vada a detrimento dei lavoratori, mediante l'attribuzione di compiti e obblighi connessi alla sicurezza sul lavoro in capo a un soggetto che non possiede le competenze tecnico-professionali adeguate in relazione alla concreta realtà aziendale.

Si evidenzia, tuttavia, che il D.lgs. n. 81/2008 non specifica quali siano gli specifici requisiti professionali ed esperienziali necessari ai fini della delega. Ciò dipende, infatti, dalla molteplicità di ambiti e funzioni in cui quest'ultima può operare: si tratta evidentemente di valutare i titoli e l'esperienza del singolo in relazione all'attività svolta dall'organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo specifico settore affidato alla competenza del delegato¹⁴².

Tale valutazione deve essere necessariamente svolta dal datore di lavoro ex ante, in base ad un giudizio di idoneità e adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine al corretto adempimento dei compiti attribuiti.

In quest'ottica, il datore di lavoro è gravato dall'onere di fornire *“la prova rigorosa di aver delegato ad altre persone tecnicamente qualificate l'incarico di seguire lo svolgimento delle varie attività”*¹⁴³.

Al riguardo, si ritiene che la responsabilità del datore di lavoro si estenda anche all'ambito della scelta di un soggetto inadeguato rispetto ai compiti trasferiti¹⁴⁴.

In una siffatta evenienza, peraltro, non potrebbe escludersi la contestuale responsabilità del delegato che abbia accettato la delega pur non possedendo adeguate conoscenze e capacità nel settore di riferimento, trattandosi di un tipico caso di colpa per imperizia.

L'articolo 16 T.U.S.L., infatti, prevede che la delega di funzioni debba attribuire al delegato *“tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”*.

La norma in commento, quindi, stabilisce che il delegato debba godere di ampi poteri decisionali, commisurati al tipo di attività delegata e al tipo di interventi che si possono rendere necessari.

L'autonomia decisionale ed organizzativa costituisce un elemento coesistente all'istituto della delega di funzioni, sicché la sua assenza comporta che ci si trovi di fronte a una *“delega di esecuzione”*, caratterizzata dalla circostanza che il titolare della posizione di garanzia si è limitato ad affidare ad un subordinato compiti meramente esecutivi delle proprie decisioni.

¹⁴² Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁴³ Cass., sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295.

¹⁴⁴ Ci si troverebbe al cospetto, in tale ipotesi, di una tipica fattispecie di *culpa in eligendo* (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. IV, n. 7569/1995).

Pertanto, qualora il delegato non sia dotato di alcuna autonomia decisionale, il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale.

Sul punto, si rileva che, secondo la giurisprudenza più recente, affinché la delega possa avere effetto liberatorio per il delegante è indispensabile che essa abbia “*un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati*”¹⁴⁵.

In altre parole, il delegato deve essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio attribuitogli anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi, che deve essere adeguata all’incarico di riferimento.

Al riguardo, la giurisprudenza¹⁴⁶ rimarca che “*in tema di infortuni sul lavoro, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina*”¹⁴⁷.

Ne deriva che i poteri di spesa del delegato debbono essere specificamente indicati nella delega – anche solo facendo riferimento al budget aziendale o a quello affidato al delegato – e devono comunque risultare effettivamente a disposizione del medesimo, in caso di accertamento giudiziale.

Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario¹⁴⁸ sottolinea che la delega deve contenere “*espressa previsione di impegno di spesa della società, salvo preavviso e resa del conto a spesa effettuata ai fini del bilancio di esercizio*”.

Sul piano della prassi normalmente seguita in merito, tale risultato può conseguirsi tramite l’atto di delega, attribuendo al delegato un potere di spesa illimitato (il quale, tuttavia, potrebbe non avere in concreto rispondenza nelle dinamiche di spesa reali in azienda) oppure conferendogli uno specifico *budget* (determinato in base all’incarico e al bilancio dell’impresa) o, infine, attribuendo al delegato ogni potere di spesa nell’ambito del *budget* aziendale a disposizione per la funzione delegata o per il cantiere di riferimento.

In tutti e tre i casi, appare più che opportuno che la delega preveda una clausola in forza della quale il delegato sia tenuto a intervenire, senza alcun limite economico, in casi straordinari di necessità ed urgenza, che impongano un intervento per ga-

¹⁴⁵ Così, per ultima, Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174, che assolve il datore di lavoro sottolineando come nel caso di specie la delega fosse stata conferita per compiti non generali ma ben determinati rispetto all’organizzazione di impresa non comportando “una modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell’amministrazione della società”.

¹⁴⁶ Così, per tutte, Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017 n. 30115.

¹⁴⁷ In termini Cass. Pen., sez. IV, n. 36774/2004; Cass. pen., sez. IV, n. 47136/2007.

¹⁴⁸ Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008 n.27433.

rantire la salute e sicurezza del tutto indifferibile, essendo in tal caso unicamente tenuto a rendicontare al delegante rispetto alle spese sostenute¹⁴⁹.

Da quanto appena osservato consegue che, se è privo di un potere di spesa per un *budget* idoneo ai compiti attribuiti, il delegato non potrà essere ritenuto penalmente responsabile, mentre il delegante mantiene intatta la propria originaria posizione di garanzia.

Deve precisarsi, tuttavia, che il delegato che ritiene di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate per mancanza dei fondi necessari è tenuto a chiedere al delegante di attivarsi affinché ciò divenga possibile.

In caso di diniego o mancato adempimento, il delegato medesimo dovrà rifiutare il conferimento della delega ovvero rimettere la stessa al delegante, altrimenti rimanendo esposto alle conseguenze penali derivanti dal verificarsi di un evento lesivo in danno dei lavoratori.

Per concludere, si evidenzia che *“in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”*¹⁵⁰.

La responsabilità residua del delegante

Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, il dibattito sul tema della delega di funzioni si concentrava prevalentemente su due aspetti.

Il primo riguardava l’efficacia della delega ed in particolare la sua capacità di fondare una nuova posizione di garanzia, con conseguente costituzione di un nuovo centro di imputazione di responsabilità penale.

Il secondo, invece, aveva ad oggetto la valenza liberatoria della delega in riferimento alla figura del delegante.

Le diverse posizioni sviluppatesi nel tempo possono essere ricondotte a tre principali orientamenti interpretativi, collegati a tre diverse concezioni del reato proprio.

¹⁴⁹ Vademecum ANCE, La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

¹⁵⁰ Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2019, n. 39745; nello stesso senso, per ultima, la già segnalata Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2020, n. 17174.

Secondo un primo orientamento, di carattere soggettivo-civilistico, la delega può svolgere i propri effetti solo sul piano della colpevolezza, lasciando inalterata la tipicità del fatto.

Nei reati propri, infatti, fra i tratti salienti della tipicità oggettiva rientra la sussistenza di una specifica qualifica soggettiva del soggetto agente, tassativamente pre-determinata dal legislatore.

Nel caso di verifica di un evento lesivo in seguito al mancato adempimento degli obblighi di prevenzione gravanti sul delegato, il delegante, che resta soggetto attivo *ex lege* del reato, potrà risponderne a titolo di colpa solo se l'evento era da lui prevedibile ed evitabile, mentre il delegato, nel caso, risponderà a titolo di concorso nel reato omissivo del delegante.

Un secondo opposto orientamento, più oggettivo e funzionale, attribuisce alla delega un'efficacia già sul piano della tipicità del reato.

Soggetto attivo nel reato proprio sarebbe quindi colui che svolge effettivamente la funzione tipica del titolare della qualifica formale.

Secondo questa prospettiva la delega creerebbe un nuovo garante, anche se privo della qualifica formale *ex lege*, spogliando il delegante di qualsiasi forma di responsabilità per l'evento conseguente all'inadempimento del delegato.

Infine, un terzo orientamento, intermedio, mantiene l'efficacia della delega sul piano della tipicità del fatto, riconoscendone l'attitudine costitutiva di nuove posizioni di garanzia, mantenendo fermo in capo al garante originario, tuttavia, un obbligo di garanzia limitato, però, al controllo sul corretto adempimento da parte del delegato delle funzioni trasferite¹⁵¹.

Il d.lgs. n. 81/2008 ha accolto l'orientamento intermedio, prevedendo al terzo comma dell'articolo 16 che *“La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”*.

Ne consegue che, al netto dei compiti non delegabili, il delegante, una volta rilasciata la delega, deve astenersi dall'esercizio di poteri residuali diversi e ulteriori rispetto a quelli di vigilanza sull'adempimento della delega, perché in caso contrario, di fatto, permarrebbe un margine di responsabilità o corresponsabilità con il delegato¹⁵².

Allo stato dell'attuale previsione normativa, si deve, quindi, ritenere che l'atto di trasferimento delle funzioni, se conforme alle condizioni di ammissibilità richieste dalla norma stessa, trasferisce, da un lato, sul delegato l'obbligo di garanzia in senso tecnico, ovvero il dovere di impedire che la salute dei lavoratori subisca delle offese;

¹⁵¹ S. TORDINI CAGLI, La delega di funzioni, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali.

¹⁵² F. PINELLI, A. BERARDI, Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, Milano, 2020, p. 287.

dall'altro, lascia residuare in capo al delegante un dovere di vigilanza, cioè un dovere di verificare l'osservanza delle regole comportamentali e organizzative da parte del delegato.

I due obblighi, l'uno di garanzia in capo al delegato, l'altro di vigilanza in capo al delegante, hanno contenuti e portata differenti e non assimilabili.

Da ciò dovrebbero derivare due diverse forme di responsabilità attribuibili ai soggetti, ma il legislatore non ha differenziato la rilevanza penale della violazione dell'obbligo di garanzia rispetto a quella di violazione dell'obbligo di vigilanza-controllo. In particolare, il delegante, qualora ometta di vigilare sul corretto operato del delegato, sarà chiamato a rispondere del medesimo fatto attribuito al delegato, secondo lo schema della c.d. *culpa in vigilando*, che richiede un rigoroso accertamento del fatto concreto, per non imputare al vigilante a titolo di concorso qualsiasi fatto illecito compiuto dal nuovo garante.

Per quanto riguarda la modalità di attuazione dell'obbligo di vigilanza, il terzo comma dell'art. 16, prevede che lo stesso “*si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4*”.

La subdelega

L'ammissibilità della subdelega fu a lungo dibattuta prima dell'introduzione del comma 3 bis, nell'articolo 16, d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'articolo 12 del decreto correttivo n. 106/2009.

In particolare, tale comma dispone che “*Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate*”.

Come espressamente previsto dalla norma sopra riportata, la subdelega deve soddisfare gli stessi requisiti di validità ed efficacia prescritti per la delega, ai quali se ne aggiungono altri più stringenti, la cui *ratio* è quella di evitare un'eccessiva dispersione degli obblighi di sicurezza (e delle relative posizioni di garanzia), nonché lo scarico delle responsabilità verso i livelli inferiori dell'organizzazione aziendale¹⁵³. A differenza della delega, infatti, il citato comma 3 bis richiede una previa intesa tra delegante e delegato, in armonia con il principio di diritto civile *delegatus dele-*

¹⁵³R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021; Cass., Sez. IV, 29 settembre 2008, n. 48313.

gare non potest. Quanto alla previa intesa del datore di lavoro, stante il carattere formale della subdelega, deve ritenersi che la stessa debba risultare per iscritto. Di norma la subdelega viene conferita al delegato nell'atto di delega, inserendo in esso la facoltà di subdelegare e le eventuali condizioni della stessa.

Inoltre, la subdelega può essere riferita solo a specifiche funzioni, il che implica il divieto di una subdelega di carattere generale che non lasci residuare alcun obbligo in capo al delegato primario¹⁵⁴.

Di conseguenza, rimangono in capo al subdelegante le responsabilità conseguenti agli obblighi derivanti dalle funzioni delegategli in prima battuta dal datore di lavoro, oltre che un espresso obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite¹⁵⁵.

Pertanto, in analogia con quanto previsto per il datore di lavoro che delega le funzioni ad altro soggetto e che, come visto, mantiene l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle stesse, anche il delegato che assuma la veste di subdelegante rimane titolare del potere-dovere di controllo sull'attività del subdelegato.

È invalsa l'opinione in dottrina che il predetto obbligo di vigilanza si estende anche al datore di lavoro, il quale, in ragione della previa intesa raggiunta con il delegato, dovrà vigilare anche sull'operato del subdelegato, oltre che del delegato originario¹⁵⁶.

La stessa norma richiede infatti l'autorizzazione preventiva del datore di lavoro ad effettuare la subdelega, confermando in tal modo l'esigenza che il datore di lavoro operi il controllo costante sull'attuazione delle funzioni delegate.

Infine, si evidenzia che, per arginare fenomeni di eccessiva dispersione e di slittamento verso il basso delle responsabilità, il legislatore pone uno sbarramento alla possibilità che il delegato secondario trasferisca a sua volta le funzioni delegate.

¹⁵⁴ S. TORDINI CAGLI, La delega di funzioni, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali, cit., 143.

¹⁵⁵ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

¹⁵⁶ R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.

BIBLIOGRAFIA

- ALBI P., La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto, DSL n. 1/2016.
- ALESANDRIA A., Impresa (responsabilità penali) in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1992, 193 ss.
- ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2022.
- BALANDI G., Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l'art. 9 dello statuto, in "Lavoro e diritto", 1990.
- BASENGHI F., La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici del nuovo quadro legale, in L. GALANTINO, La sicurezza del lavoro, Milano, 1996.
- BASENGHI F., Gli attori organizzativi: diritti e doveri, in La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di F. BASENGHI, L.E. GOLZIO, A. ZINI, Milano 2009, 183 ss.
- CASTRONUOVO D., Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Sicurezza sul lavoro. Profili penali,
- CIALDELLA M.L., Relazione. L'evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- CONTRAFATTO V., I soggetti coinvolti a titolo professionale, in M. PERSIANI, M. LEPORE, Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012.
- D'APONTE M., La tutela della salute del lavoratore dopo il Jobs act, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), Il nuovo diritto del lavoro, Torino, 2018, 47 ss.
- DE FALCO G., La delega di funzioni, in M. PERSIANI, M. LEPORE, Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro Torino, 2012.
- DEL PUNTA R., Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997.
- FERRUA S., GIOVANNONE M., TIRABOSCHI M., Gruppi di lavoro esposti a rischi particolari e tipologie di lavoro flessibile: la valutazione del rischio, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI (a cura di), Le nuove leggi civili Il Testo Unico della Salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. 106/2009) Commentario al d.lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 106/2009, Milano, 2009.
- FIORELLA A., Responsabilità penale, in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, pag. 1296.
- GARGANI A., Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive, in Riv. Trim. pen. econ., 2017, 508 ss.
- GAROFOLI R., Manuale di diritto penale - parte generale, Neldiritto Editore, 2021.
- GROTTO M., Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa, in www.penalecontemporaneo.it, 5.9.2012, 3 ss.
- GUARINIELLO R., Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2001
- LAI M., Diritto alla salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, Giappichelli Editore, 2010.
- LECCESE V., La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione, in DirSicLav 2016, 1, 60.
- LEPORE M., La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro, in Lav. Inf., 1994.
- LEPORE M., La nuova normativa: dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza di tipo organizzativo, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (a cura di), Il Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009), Milano, 2009, 49 ss.
- MANENTI R., Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47, D.lgs. 9.4.2009, n. 81, in PESSI R. a cura di, Codice ipertestuale commentato del lavoro, Utet, 2011.
- MARTINELLI M., L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, Working paper, in www.olympus.uniurb.it 37/2014.
- MEGARO A., La tutela della salute nei luoghi di lavoro: profili costituzionali e prospettive, in Nomos, n. 3, 2013.
- MONTI F., PAPANICCHINI L., PETRUCCI D., SPAGNUOLO F.E., FONDAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, Collana "Cultura della Sicurezza", p. 4.

- MONTUSCHI L., Commento all'art. 32, primo comma, in *Commentario della Costituzione*, BRANCA G. a cura di, Zanichelli, Bologna – Roma 1982.
- NANIA R., Libertà economiche: impresa e proprietà, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006, 193 ss.
- NATULLO G., Principi generali della prevenzione e “confini” dell'obbligo di sicurezza, in G. NATULLO, M. RUSCIANO (a cura di), *Ambiente e sicurezza del lavoro*, in F. CARINCI (dir.), *Diritto del lavoro. Commentario*, VIII, Torino, 2007.
- NATULLO G., Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente concretamente applicata?, in *Working Paper di Olympus*, 39/2014, in <http://olympus.uniurb.it>.
- PEDRAZZI C., Profili problematici del diritto penale dell'impresa, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988.
- PORRECA G., Sull'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, in www.puntototoc.it, anno 14, n. 2783, 30 gennaio 2012.
- PINELLI F., BERARDI A., *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano, 2020.
- PISANI N., Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in *RTrimDPenEc*, 2009.
- PULITANÒ D., Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale, nel diritto penale del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV.
- ROMANA GRASSO F., I dirigenti, in M. PERSIANI, M. LEPORE, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2012.
- SCAROINA E., La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse, www.sistemapenale.it, 16 giugno 2021.
- STAIANO R., L'evoluzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro, www.diritto.it.
- STOLFA F., L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro, *working papers Olympus*, n. 33/2014.
- STOLFA F., Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti, art. 15, Misure generali di tutela, in NATULLO G., PASCUCCI P., ZOPPOLI L. a cura di, *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, *Commentario al D.lgs. 9 aprile 2008*, n. 81 aggiornato al D. Lgs 3 Agosto 2009, n. 196, Milano, Ipsoa, 2010;
- STOLFA F., Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza, individuazione e responsabilità, in *Salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di G. Natullo, Milano 2015.
- STOLFA A., La valutazione dei rischi, in *Working Paper di Olympus*, 36/2014, in <http://olympus.uniurb.it>.
- SUPPIEJ G., Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente di lavoro, in “*Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*”, n. 1, 1988;
- TREU T., Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in “*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*”, 1972.
- TORDINI CAGLI S., I soggetti responsabili, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*.
- TORDINI CAGLI S., La delega di funzioni, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 127 – 145.
- TORDINI CAGLI S., Sfere di competenza e nuovi garanti: quale il ruolo per il lavoratore?, in legislazionepenale.eu, 2020.
- TORRE V., I reati in tema di sicurezza sul lavoro, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazza-cuva, E. Amati in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, Torino 2007.
- TORRE V., La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private, in D. CASTRONUOVO, F.CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*.
- TORRE V., I reati in tema di sicurezza sul lavoro, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazza-cuva, E. Amati in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, Torino 2007, 17 ss.
- Vademecum ANCE, Direzione Relazioni Industriali e Direzione Opere pubbliche, *La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni, Testo aggiornato con le modifiche del D.L. n. 146/2021 e della l. n. 215/2021*. Pubblicato sul portale ANCE il 19 gennaio 2022.

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Direzione Relazioni Industriali

GENNAIO 2024

Realizzazione grafica: ANCE Servizi

V7-24 - Incontro L'EDILIZIA E LA IV RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: UN PROBLEMA, UN'OPPORTUNITÀ, UN REBUS

Dall'intelligenza artificiale all'Internet of Things, dai gemelli digitali al Data Engineering. Parliamo di tecnologie potenzialmente utili per il mondo delle costruzioni, sia per aumentare la produttività del comparto, che per rendere il lavoro più sicuro e più sostenibile dal punto di vista ambientale.

A fare la differenza non è solo l'introduzione di una o più tecnologie, bensì l'adozione di un approccio complessivo che integra competenza e know-how provenienti da diversi mondi: quello fisico, quello digitale e quello biologico, mondi in apparenza molti distanti tra di loro, ma in realtà ricchi di punti di convergenza.

In questo contesto sono numerose, quindi, le opportunità da cogliere e le sfide da affrontare per il mondo delle costruzioni. Ma che tipo di contributo può arrivare dalla ricerca scientifica e dall'innovazione tecnologica? E poi l'integrazione dei saperi può essere un approccio a cui tendere per affrontare il futuro?

A queste e altre domande cercherà di rispondere l'incontro organizzato da Ance FVG e Area Science Park, in programma a Trieste il 14 maggio (Conference Hall, Campus di Padriciano Area Science Park – Ingresso palazzina C), – in cui esponenti del mondo della ricerca, dell'innovazione e dell'edilizia, si confronteranno tra sfide, opportunità e incognite del futuro, ricordando il 45° anniversario del rapporto NO LIMITS TO LEARNING del Club di Roma.

La partecipazione all'evento è gratuita; è necessario iscriversi (link di iscrizione presente nel programma allegato).

L'EDILIZIA E LA IV RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: UN PROBLEMA, UN'OPPORTUNITÀ, UN REBUS

14 maggio, ore 9.30
Conference Hall, Area Science Park
Campus di Padriciano, Trieste

9.30 Registrazione

Modera l'incontro Massimo Cerofolini, giornalista Rai

10.00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

Caterina Petrillo, Presidente Area Science Park

Marco Bertuzzo, Presidente ANCE FVG

Alessia Rosolen, Assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca Università e Famiglia

10.30 Ricerca e innovazione: progetti realizzati e idee per il futuro

Gianluigi Rozza, Delegato al trasferimento tecnologico dell'area matematica SISSA

Fabio Morea, Responsabile Ufficio Sostenibilità Area Science Park

Gianni Cozzi, Direttore Istituto Opere e Impianti Area Science Park

11.00 – 12.15 Esperienze a confronto

Roberto Gasparetto, CEO AcegasApsAmga

Angelo Ciribini, Professore ordinario in Produzione edilizia presso l'Università degli Studi di Brescia

Andrea Cavallari, Vice Presidente ANCE Giovani con delega alla transizione ecologica

Marina Ruggieri, Professore Ordinario di Telecomunicazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università di Roma "Tor Vergata" (da remoto)

12.15 – 12.30 Conclusione e chiusura dei lavori

Angelia Krystle Donati, Presidente ANCE Giovani

Iscrizioni al link: <https://www.areasciencepark.it/events/ledilizia-e-la-iv-rivoluzione-industriale-un-problema-unopportunita-un-rebus/>